

Alma Mater Studiorum – Università di Bologna

DOTTORATO DI RICERCA IN

Sociologia

Ciclo XXVIII

**Settore Concorsuale di afferenza:** 14/C1

**Settore Scientifico disciplinare:** SPS/12

*Messa alla prova e mediazione.  
Discrezionalità degli attori e pratiche di  
utilizzo*

**Presentata da:** Teresa Carlone

**Coordinatore Dottorato**

**Relatore**

Prof. Prandini Riccardo

Prof.ssa Vezzadini Susanna

**Esame finale anno 2016**

*Messa alla prova e mediazione.  
Discrezionalità degli attori e pratiche di utilizzo*

<b>Introduzione</b>	pag. 3
<b><u>I PARTE</u></b>	
<b>IL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI</b>	
<b>Capitolo I – Il processo penale minorile: pratiche utilizzate, attori coinvolti e diritti dell'imputato</b>	» 12
I. Principi e valori di riferimento	» 12
II. Normative Sovranazionali	» 18
<i>In Italia</i>	
1. Finalità principali	» 27
2. Attori coinvolti	» 33
3. Varie misure previste	» 46
4. Ruolo del territorio	» 53
<i>Negli Stati Uniti</i>	
1. Finalità principali	» 55
2. Attori coinvolti	» 68
3. Varie misure previste	» 79
4. Ruolo del territorio	» 84
<b>Capitolo II – La normativa italiana</b>	» 87
1. Excursus storico	» 87
2. Dibattito e punti salienti D.P.R. n. 448/88	» 92
3. Misure innovative	» 98
4. Residualità della sanzione detentiva	» 104
5. Nuove criticità oggi	» 108
6. Cenni sulla possibilità di forme di giustizia riparativa	» 112
<b>Capitolo III – La normativa statunitense</b>	» 115
1. Excursus storico	» 115
2. Quale giudice per i minorenni? Percorsi giudiziari ed extra-giudiziari	» 122
3. Residualità della sanzione detentiva	» 131
4. Nuove criticità oggi	» 133
5. Cenni sulla possibilità di forme di giustizia riparativa (RJ)	» 138

## II PARTE

### RESTORATIVE JUSTICE: LA POSSIBILE TERZA VIA?

<b>Capitolo IV – La giustizia riparativa come nuova prospettiva “culturale”</b>	pag.	144
1. Paradigma teorico di riferimento	»	144
2. Obiettivi	»	150
3. Le radici e le finalità	»	155
4. Autori principali	»	161
<b>Modalità di applicazione pratiche</b>		
1. Finalità e scopi	»	165
2. Che cos’è la mediazione	»	168
2.1. <i>La mediazione penale</i>	»	172
3. Attori e pratiche della mediazione	»	175

## III PARTE

### PRATICHE DI UTILIZZO DELLA MEDIAZIONE NELLA MESSA ALLA PROVA

<b>Capitolo V – Nota Metodologica</b>	»	180
1. La comparazione: Emilia Romagna e New Jersey	»	181
2. Metodologie e strumenti utilizzati	»	185
3. Le interviste	»	190
4. Selezione degli intervistati	»	193
<b>Capitolo VI – La voce degli intervistati</b>	»	198
<b>Conclusioni</b>	»	241
<b>Riflessioni (non) conclusive</b>	»	245
<i>Una cultura della mediazione è possibile?</i>	»	252
<i>Prospettive future</i>	»	256
<b>Bibliografia</b>	»	259
<b>Sitografia</b>	»	265
<b>Appendice</b>	»	266

## INTRODUZIONE

Il processo penale a carico di imputati minorenni si caratterizza, nel nostro Paese così come in altre realtà del mondo, per una conformazione specifica e appositamente votata alla tutela degli interessi e delle necessità del ragazzo (cfr. “*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*” del 1985, meglio conosciuta come “*Beijing Rules*”) e alla salvaguardia del suo percorso formativo.

Le importanti garanzie indirizzate al giovane si inseriscono in una prospettiva più ampia e generale di salvaguardia e protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, momento delicato e fondamentale per lo sviluppo dell’essere umano, connotato da una condizione di peculiare vulnerabilità. È in questo specifico momento dell’esistenza che il ragazzo inizia a compiere un percorso di trasformazione fisica e psichica che lo condurrà a diventare una persona, un adulto, un cittadino. È un momento ricco di incertezze e precarietà che apre a scenari nuovi e sconosciuti con i quali l’adolescente si confronta e si scontra, oscillando tra sentimenti di onnipotenza e fragilità. Inoltre, la tensione generata dal bisogno individuale di autonomia e riconoscimento della propria individualità e dalla contestuale necessità di stabilire interazioni adeguate con il mondo circostante (rappresentato dalle istituzioni, dalla famiglia e dal gruppo dei pari) espone il giovane ad una situazione di ulteriore vulnerabilità e debolezza. Muoversi, infatti, in questo terreno “incerto” non è compito facile; la personalità subisce una radicale trasformazione e metamorfosi e spesso il senso di smarrimento e confusione genera riposte adattive che si discostano dai valori e dalle aspettative sociali più diffuse (Fadiga 2006).

Il motivo conduttore di tutto il procedimento penale a carico di imputati minorenni è, dunque, l’attenzione alla “personalità in trasformazione” del ragazzo che resta, per tutto il percorso processuale, in una posizione di assoluta centralità e rilevanza. Solo comprendendo il vissuto del minore si possono offrire percorsi di crescita e maturazione che, tramite la responsabilizzazione per le azioni commesse, tendano a promuovere un reale e fattivo cambiamento del ragazzo, garantendogli un adeguato sostegno,

orientamento e protezione.

Al fine di realizzare tale proposito educativo in seno al circuito penale è necessario – se non addirittura indispensabile – che tutti gli attori coinvolti siano specializzati e competenti rispetto alle dinamiche tipiche del soggetto che si trova in età evolutiva. Entrano nel processo, infatti, specifiche esigenze che la sola giurisprudenza non è in grado di soddisfare completamente: di qui la peculiarità del procedimento che prevede la presenza di una magistratura laica – c.d. giudici onorari – esperta in discipline psico-socio-antropologiche che va ad integrare la specializzazione del giudice togato focalizzata prevalentemente, per necessità processuali, alla relazione tra azioni e norme giuridiche. Tale preparazione e formazione, tuttavia, non è ad esclusivo appannaggio della componente giudicante ma si estende anche ad altri soggetti dell'ambito penale; è prevista, invero, anche una specifica professionalità per gli agenti di polizia giudiziaria, dei pubblici ministeri e dell'avvocatura minorile. È chiaro, dunque, che l'intero apparato debba saper operare in modo adeguato e specifico alle peculiarità del caso al fine di creare «un progetto processuale – e cioè una strategia per definire se è opportuno o non, e con quale strumento, una rapida fuoriuscita del minore dal sistema penale – e poi un progetto educativo che utilizzi tutte le risorse del ragazzo e del suo ambiente di vita per ritessere le fila di un itinerario di sviluppo di personalità» (Moro 2002: 547).

Il processo acquista così la connotazione di *processo mite* che supera la logica della contrapposizione tra l'accusa e la difesa i cui principali obiettivi sono la conoscenza del fatto occorso e la verità processuale che condurrà ad una condanna. In sede di procedimento minorile, invece, si cerca di prestare particolare attenzione all'aspetto relazionale con il ragazzo attraverso l'utilizzo di stili di comunicazione non connotati dalla severità tipica del linguaggio penale ordinario, e basandosi piuttosto sull'ascolto attento e paziente dell'imputato e sulla ricerca costante del suo consenso alle misure previste (Pazè 2006). Il coinvolgimento della famiglia e delle reti sociali del minore apre, inoltre, alla possibilità di prevedere progetti di stampo spiccatamente rieducativo e non retributivo/punitivo e che indirizzano il ragazzo verso un percorso di responsabilizzazione per il gesto compiuto nei confronti della collettività, con il sostegno della medesima.

In conformità a tale obiettivo sono previste, in sede processuale penale, una serie di misure alternative alla sanzione *tout court* il cui principale obiettivo è operare in

direzione di una responsabilizzazione del minore rispetto al fatto reato commesso senza però essere connotate dalla severità e dal carattere contenitivo (e stigmatizzante) che contraddistingue le sanzioni previste per gli adulti. Tra le misure sicuramente più innovative e rilevanti si può annoverare l'istituto della *messa alla prova* normata dall'art. 28 del D.P.R. n.° 448/88 (“*Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni*”): con tale provvedimento il processo viene sospeso e il minore è affidato ai servizi minorili dell'amministrazione della giustizia che, anche in collaborazione con i servizi socio-assistenziali degli enti locali, svolgono nei suoi confronti attività di osservazione, sostegno e controllo. In questa sede viene redatto un progetto di messa alla prova contenente prescrizioni atte al recupero e alla rieducazione del ragazzo e che possono rappresentare obiettivi da raggiungere all'interno di un più ampio percorso di crescita. Tra le prescrizioni maggiormente utilizzate si possono individuare: lavori socialmente utili, volontariato, raggiungimento di obiettivi scolastici o lavorativi, *counseling*, percorsi di tipo psicologico o comunitario, incontri di mediazione. Difatti, la MAP permette altresì la concreta applicazione di uno strumento della giustizia riparativa o *restorative justice*<sup>1</sup> quale è la mediazione penale fra vittima e autore di reato. La mediazione, oltre che a favorire la riparazione delle conseguenze

---

<sup>1</sup> La Restorative Justice si configura come un paradigma alternativo di giustizia (la “*terza via*” che prevede il superamento delle logiche retributiva e riabilitativa della sanzione) che si fonda su un approccio relazionale del conflitto e che si caratterizza da una profonda rivendicazione della centralità della persona nella risoluzione del medesimo. Il modello rappresenta il superamento dell'impostazione rigida e formale del diritto penale nel quale le persone – con le loro esperienze, il vissuto, le esigenze e le relazioni – rimangono del tutto marginali e molto spesso non trovano spazio per vedere riconosciuti i propri bisogni ed esigenze di giustizia. Ciò emerge soprattutto con riferimento alla vittima di reato, destinata ad assumere un ruolo del tutto secondario ed eventuale nel procedimento penale moderno, ma che assume in questo caso una posizione di parità con il reo e con esso contribuisce alla riparazione delle conseguenze del danno. L'approccio della giustizia riparativa valorizza, contestualmente, l'esigenza di un'autentica responsabilizzazione dell'offensore a cui molto spesso manca occasione di prendere realmente coscienza delle conseguenze delle sue azioni e di porvi rimedio, sia in maniera concreta che in maniera simbolica. Non da ultimo, l'approccio riparativo si propone di utilizzare modelli alternativi di risoluzione della controversia al fine di favorire il coinvolgimento di vittima, offensore e comunità civile nella ricerca di una soluzione atta a rispondere in termini adeguati al danno causato dal fatto-reato. Tale impostazione restituisce attenzione alla dimensione personale e sociale che investe il crimine, senza la quale la pena risulterebbe incapace di rispondere alle esigenze concretamente sorte nelle persone e nelle comunità civili a seguito della commissione di un reato. Per eventuali altri approfondimenti sul tema cfr. H. Zehr, *Restorative Justice, retributive justice. New perspective on crime and justice*, 4. Akron, PA: Mennonite Central Committee, Office of Criminal Justice, 1985; J. Braithwaite, *Principles of Restorative Justice*, in Aa.Vv., *Restorative Justice and Criminal Justice: competing or reconcilable paradigms?*, a cura di A. Von Hirsch, et al, Oxford 2003; J. Braithwaite, *Restorative Justice and Responsive Regulation*, Oxford, 2002; A. Ceretti, C. Mazzuccato, *Mediazione e giustizia riparativa tra Consiglio d'Europa e O.N.U.*, in *Diritto penale e processo*, 2001; R. Abel, *The Politics of Informal Justice*, Academic Press, Los Angeles, 1982; M. Wright, *Justice for Victims and Offender*, Open University Press, Philadelphia, 1996.

dannose del fatto reato (in linea con i principi e le finalità della *restorative justice*), apre uno spazio all'espressione di emozioni e bisogni dell'autore e della vittima che difficilmente trovano espressione nel contesto processuale. In questo modo, è possibile per i soggetti intraprendere un percorso che li condurrà a riconoscersi mutualmente (Ricoeur 2005) come individui lesi nella propria dignità e umanità, e da lì ripartire per ricostruire la propria individualità di persone, riallacciando le relazioni fiduciarie interrotte dall'evento-reato. In questo modo si permette alla parte offesa di riconoscere la propria sofferenza e intraprendere un percorso di reazione all'ingiustizia subita che la condurrà ad ottenere un riconoscimento collettivo del suo *status* di vittima<sup>2</sup>, ricevendo un sostegno che le eviterà ulteriori processi di vittimizzazione; tale riconoscimento intersoggettivo permette, dunque, alla vittima e alla collettività di realizzare «relazioni di riconoscimento eticamente più mature che costituiscono il presupposto necessario per lo sviluppo di un'effettiva “comunità di liberi cittadini”» (Honneth 2002: 34).

Nel mondo della ricerca, numerosi studi socio-giuridici si sono interessati all'analisi di tale misura e il dibattito scientifico rimane, ancora oggi, ricco e stimolante sotto vari aspetti in ragione della peculiarità dell'istituto che, fin dal suo apparire, ha rappresentato un modello di riferimento per tutta la legislazione europea in materia.

Stante la flessibilità dello strumento, la molteplicità degli attori sociali coinvolti, le finalità dello stesso, numerose ricerche hanno tentato di esplorarne e analizzarne le modalità applicative: dalla comparazione di modelli di mediazione penale nei vari Paesi (Vezzadini 2003; Scardaccione 1998; Picotti 1998), passando all'analisi dell'impiego della mediazione così come avviene entro le pratiche di alcuni Tribunali per i Minorenni sul territorio italiano (Scivoletto 2009; Ceretti 1996, 1999, 2000; Mazzuccato 1999, 2005) fino ad esaminare le conseguenze positive che la mediazione (e la *restorative justice*) può avere non solo sull'autore e sulla vittima, ma sulla società in generale (Garena 1999; Corsale 1999; Occhiogrosso 1999; Mazzuccato 2001). È un dato di fatto tuttavia che, ad oggi, la mediazione nel processo penale minorile «stenta a decollare» (Mestitz 2007) e a inserirsi in modo regolare specialmente all'interno delle prescrizioni nelle MAP (Dalla Libera, Vezzadini 2010).

---

<sup>2</sup> Si vedano in questo caso i quattro stadi che compongono il processo di costruzione dello *status* di vittima individuati da E. Viano, “Vittimologia oggi: i principali temi di ricerca e di politica pubblica” in A. Balloni, E. Viano (a cura di), *IV Congresso Mondiale di Vittimologia. Atti della giornata bolognese*, Clueb, Bologna, 1989.

L'art. 28 prevede chiaramente l'inserimento di un percorso riconciliativo in seno ai programmi di messa alla prova, permettendo al giudice di «*impartire prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minore con la persona offesa dal reato*». La messa alla prova si configura in tal senso come il luogo privilegiato all'espressione del modello di giustizia riparativa che coinvolgendo il reo e la vittima, lavora su un duplice piano: da un lato la responsabilizzazione del minore autore di reato nei confronti del gesto compiuto – attraverso un percorso rieducativo che ambisca a non interrompere o ostacolare l'armonioso sviluppo del medesimo – e, dall'altro, una partecipazione attiva della vittima, troppo spesso esclusa o relegata al solo ruolo di “persona offesa”.

La discrezionalità nelle scelte degli attori è una peculiarità del processo penale minorile, necessaria per personalizzare la risposta sanzionatoria alle esigenze e al “miglior interesse” del ragazzo; da qui la possibilità di disporre di una molteplicità di opzioni alternative alla sanzione. Le scelte operate sono dettate da elementi oggettivi – le norme giuridiche – ma anche, e spesso, condizionate da fattori soggettivi – intesi come la socializzazione lavorativa degli operatori, le prassi consolidate nei Tribunali o negli Uffici di Servizio Sociale per i Minorenni e la collaborazione o la mancata collaborazione tra i vari attori. Pur se l'attenzione agli strumenti riparativi e alla mediazione nel nostro Paese è certo più facilmente riconoscibile oggi che negli anni passati, va comunque evidenziato come ancora sia difficile parlare di una “cultura” della mediazione e, per estensione, di cultura verso le vittime. Difatti, agli sforzi implementativi tecnici non può dirsi pienamente corrisposto un mutamento di mentalità e sensibilità: presso gli apparati giudicanti che, di fatto, sono i primi che possono favorirne l'impiego, presso le parti interessate sempre meno abituate a considerare percorsi alternativi all'utilizzo degli strumenti giudiziari, presso i media che spesso prediligono una contrapposizione e una radicalizzazione delle posizioni delle parti in conflitto e presso la collettività in senso più ampio. Si riscontra, pertanto, una disomogeneità nell'implementazione delle politiche sanzionatorie minorili e una conseguente diffusione degli interventi “a macchia di leopardo” che impediscono l'instaurarsi di prassi comuni e lo sviluppo di un uso sistematico degli strumenti tipici della *restorative justice*.

La conformazione del procedimento penale minorile, rispetto a tale questione, non può dirsi scevra da critiche e punti deboli. Data la sua caratteristica di essere un processo penale “del fatto” e contestualmente processo “della personalità” (Palomba, 2002), ogni attore è dotato di un ampio margine di discrezionalità di scelta. È impensabile immaginare una struttura formale e rigida che preveda degli obblighi piuttosto che una moltitudine di possibilità e risposte: le scelte degli operatori della giustizia minorile devono sapersi e potersi modellare al singolo caso tenendo conto delle peculiarità del giovane in termini di personalità, ambiente di sviluppo, relazioni con altri significativi. La discrezionalità in capo ad ogni attore trova spiegazione, per tale ragione, nella necessità di garantire flessibilità alle risposte sanzionatorie praticabili, operando la scelta più adeguata nei provvedimenti da adottare per il ragazzo. Essa si presenta come una specificità necessaria per garantire l’individuazione di percorsi idonei alla personalità del minorenne imputato e alle esigenze di rieducazione che costituiscono l’obiettivo cardine del processo. Tanto è vero che le scelte compiute in sede processuale non sono ancorate ad una procedura rigida e immobile – le norme pongono una cornice entro cui muoversi ma non definiscono contenuti concreti – ma si fondano essenzialmente sul potere dell’organo giudicante di individuare, tra le opzioni possibili, la più adeguata alle capacità di risposta del ragazzo e alle circostanze del caso.

La scelta di dedicare attenzione a tale ambito di ricerca si palesa distintamente durante lo svolgimento di un percorso di formazione di studio, compiuto da chi scrive, che ha favorito l’emergere di interrogativi e quesiti ai quali si è cercato di dare non già risposte definite e assolute quanto piuttosto proposte di analisi interpretativa e spunti di riflessione. I motivi auto biografici che hanno indirizzato, dapprima in modo titubante e incerto poi sempre più chiaramente, il percorso di ricerca possono essere fatti risalire ad esperienze di studio in Italia e negli Stati Uniti.

L’iniziale interesse per l’ambito del processo penale a carico di imputati minorenni e le sue peculiarità nasce durante il corso di “Criminologia e Vittimologia” tenuto dalla Prof.ssa Susanna Vezzadini nel semestre invernale dell’Anno Accademico 2009/2010. La volontà di approfondire l’argomento, analizzando le peculiarità del procedimento e le speciali attenzioni rivolte al minore imputato ha poi positivamente contribuito nella selezione dei corsi da frequentare durante periodo di studi all’estero. Grazie al programma *Overseas*, infatti, si è avuta occasione di svolgere l’Anno Accademico

2010/2011 presso l'Indiana University (IN), durante il quale si è dedicata attenzione allo studio della realtà statunitense approfondendo aspetti relativi alle misure di intervento previste dal sistema, alle garanzie processuali rivolte al giovane imputato e alla strutturazione delle dinamiche di risoluzione delle controversie maggiormente diffuse nei territori oltreoceano. A ciò si sommano due importantissime occasioni di formazione professionale e personale svolte dopo la conclusione degli studi universitari: un tirocinio post-laurea presso il Tribunale per i minorenni di Bologna e la partecipazione ad un corso di mediazione dei conflitti, promosso dal Centro di Mediazione e Formazione alla Mediazione (CIMFM) di Bologna della durata di due anni. È ovvio, dunque, che la preziosa possibilità di entrare a contatto con realtà differenti, ma necessariamente legate tra loro, ha fornito una molteplicità di punti d'osservazione concorrendo ad alimentare una curiosità ed un interesse specifico per l'ambito di indagine sviluppato nel presente elaborato.



## **I PARTE**

# **IL PROCEDIMENTO PENALE A CARICO DI IMPUTATI MINORENNI**

# **Capitolo I**

## **Il processo penale minorile: pratiche, attori coinvolti e diritti dell'imputato**

### **I. Principi e valori di riferimento**

Addentrarsi nella descrizione e nell'analisi del sistema della giustizia dei minori, in special modo dei giovani autori di reato, non può dirsi certo un percorso privo di ostacoli. La specificità della condizione fisica, emotiva, psichica e psicologica del minore (da intendersi come chiunque non abbia ancora compiuto il diciottesimo anno di età), la tipologia dei reati commessi, la peculiarità delle risposte processuali e sanzionatorie previste per questo specifico gruppo di soggetti, rendono complesso e articolato – sebbene comunque estremamente affascinante – lo studio e la ricerca in questo ambito. Difatti, il processo penale minorile non manca di destare sentimenti contrastanti: da un lato, c'è chi sostiene e propugna una massiccia tutela del giovane - soggetto debole e vulnerabile - ponendo alla base di tutti gli interventi a lui diretti la ricerca del suo “interesse superiore”<sup>3</sup> e prevedendo in alcuni casi la rinuncia alla pretesa punitiva da parte dello Stato. D'altra opinione è chi sostiene che il sistema penale minorile risponda in maniera inadeguata al fenomeno della criminalità giovanile, con sanzioni troppo blande e inefficaci a intervenire (o prevenire) sul problema, ed auspica un inasprimento delle procedure e della penalità destinate ad autori di reato minorenni.

Dato questo scenario, può essere utile, dunque, risalire alle ragioni che hanno portato alla necessità di una tutela specifica e differente, esclusiva per il minore sottoposto ad indagini o ad un processo penale. Le importanti garanzie indirizzate al giovane si inseriscono in una prospettiva più ampia e generale di salvaguardia e protezione dell'infanzia e dell'adolescenza, momento delicato e fondamentale per lo sviluppo dell'essere umano, che ha interessato tutte le istituzioni e i settori dedicati a tale categoria. È in questo specifico periodo dell'esistenza che il ragazzo inizia a compiere un percorso di trasformazione fisica e psichica che lo condurrà a diventare un adulto, un

---

<sup>3</sup> Principio guida fondamentale sancito dalla “Convenzione dei diritti del fanciullo” emanata dalle Nazioni Unite nel 1989 e disponibile nella sua versione integrale al sito [www.unicef.it](http://www.unicef.it)

cittadino, una persona. È un momento ricco di incertezze e precarietà che apre a scenari nuovi e sconosciuti con i quali l'adolescente si confronta e si scontra oscillando tra sentimenti di onnipotenza e fragilità. La tensione generata dal bisogno individuale di autonomia e riconoscimento della propria individualità e dalla contestuale necessità di stabilire interazioni adeguate con il mondo circostante (rappresentato dalle istituzioni, dalla famiglia e dal gruppo dei pari) espone il giovane ad una situazione di vulnerabilità e debolezza. Muoversi infatti in questo terreno "incerto" non è compito facile; la personalità subisce una radicale trasformazione e metamorfosi e spesso il senso di smarrimento e confusione genera riposte adattive che si discostano dai valori e dalle aspettative sociali più diffuse (Fadiga 2006).

Il percorso storico che ha portato ad una definizione di infanzia e alla determinazione di uno "status" di fanciullo, separato e distinto da quello di adulto, si snoda lungo una serie di passaggi importanti e tappe significative che contribuiscono a modificare l'idea e la percezione della minore età. Si pensi, ad esempio, alla condizione dei bambini e dei giovani nei secoli dal XV al XVIII: la povertà massiccia e diffusa, le aspettative di vita molto basse, l'elevatissima mortalità infantile, le carestie e le pestilenze rendevano il valore della vita umana assai scarso. L'infanzia e la giovinezza, di conseguenza, altro non erano che un periodo della vita dal quale emanciparsi in fretta per diventare autonomi, indipendenti e produttivi ed ogni figlio rappresentava, per la famiglia di origine, un fardello e un carico economico da affrontare. L'immagine appena descritta stride notevolmente con l'attuale idea di fanciullezza e gioventù ma, di fatto, è solo nel XX secolo che si comincia a comprendere la particolare situazione di vulnerabilità in cui si trovano i giovani e la crescente sensibilità e attenzione verso un periodo così delicato della vita, grazie anche al diffondersi dei primi studi di pedagogia, psicologia, scienze della formazione, fa avvertire la necessità di tutelare questa importantissima fase della crescita. A seguito dei profondi mutamenti culturali e sociali conseguenti la rivoluzione industriale (come l'industrializzazione e l'urbanizzazione che ne deriva, le massicce migrazioni nelle zone più ricche e produttive), nel 1919 l'Organizzazione Internazionale del Lavoro si esprime a protezione del minore in ambito lavorativo, stabilendo a quattordici anni l'età minima per lavorare nelle industrie e vietando il lavoro notturno ai minori di diciotto anni. Sebbene si tratti di un ambito piuttosto limitato e circoscritto, quello del lavoro appunto, non può certo passare inosservato il

“cambio di rotta” nella percezione e nella concezione della fanciullezza come momento peculiare nella vita di ciascun individuo e per tale ragione necessitante di particolare protezione e salvaguardia. A distanza di poco tempo, infatti, la Società delle Nazioni compie un nuovo e importante passo in avanti in tale direzione, emanando la cosiddetta “Dichiarazione di Ginevra” del 1924. Nel documento è riconosciuta al minore la titolarità dei diritti fondamentali tra cui il diritto all’integrità fisica, il diritto ad un processo formativo completo che gli permetta «di svilupparsi normalmente, materialmente e spiritualmente» (Maurizio, 2011). Attraverso tale produzione normativa si vanno muovendo i primi significativi passi verso quello che è considerato, a livello internazionale, il baluardo della tutela dell’infanzia la “Convenzione sui diritti del fanciullo”, di cui si parlerà in modo dettagliato più avanti. Il documento, redatto dalle Nazioni Unite nel 1989, è un’opera di aggiornamento e approfondimento, creato allo scopo di tracciare una mappa dei diritti del bambino più organica e specifica. Essa riafferma, ancora una volta, l’inviolabilità dei diritti del ragazzo e pone l’accento sulla necessità di un’adeguata protezione giuridica: il diritto ad una crescita serena dal punto di vista fisico, intellettuale, morale, spirituale e sociale viene di nuovo ribadito, insieme con la riaffermazione del diritto al gioco come strumento di sviluppo educativo.

Il minore diviene, quindi, *soggetto di diritto* (Scivoletto, 2012: 18) e non più mero destinatario del medesimo; si compie a poco a poco il passaggio fondamentale che libera il ragazzo dalla presunta condizione di entità imperfetta ed incompleta per arrivare a definirlo come parte attiva e partecipe dei propri diritti. Il giovane, dunque, diviene titolare della manifestazione della propria identità, intesa nei suoi tre aspetti fondamentali di nazionalità, nome e relazioni familiari<sup>4</sup> ma anche etnica, religiosa, linguistica finanche sessuale (Di Francia, Dallagiacomà, 2008) ferma restando la necessità inderogabile di una differenziazione rispetto all’adulto e quindi di una specifica attenzione e cura.

L’impostazione fin qui brevemente descritta trova espressione anche – e specialmente – all’interno del processo penale che vede coinvolto in veste di indagato o imputato un minore d’età. Le attenzioni rivolte al percorso formativo e di sviluppo fisico, psichico ed emotivo tipico della fase pre-adolescenziale e della giovinezza non

---

<sup>4</sup> Cfr. art. 8 della “Convenzione dei diritti del fanciullo” emanata dalle Nazioni Unite e disponibile nella sua versione integrale al sito [www.unicef.it](http://www.unicef.it)

vengono di certo meno durante il procedimento penale ed anzi ne fondano le premesse e ne indirizzano gli interventi. La centralità della figura del minore con la sua storia personale e familiare, le sue necessità e i suoi bisogni, ma anche le sue potenzialità e attitudini diviene il punto cardine attorno cui far ruotare tutto l'impianto processuale. Lo scopo del procedimento penale è operare in modo da non compromettere il sereno e armonioso sviluppo della personalità del ragazzo né, tantomeno, andare ad aggravare una già conclamata situazione di disagio o malessere che nella commissione del reato può trovare espressione. Esso tende, quanto più possibile, a tutelare la personalità del ragazzo, rispettandone l'indole e i tratti caratteriali e a salvaguardare le esigenze educative affettive e di protezione, proprie dell'adolescenza (Scivoletto 1999).

Di certo la sede di un processo penale non appare essere la più consona e adatta all'ottenimento di tali obiettivi: tale esperienza, infatti, porta con sé un carico emotivo notevole non raramente caratterizzato da situazione di sofferenza e vergogna. Il ragazzo potrebbe essere incapace di orientarsi nel contesto processuale e non cogliere il reale significato di ciò che gli accade attorno; in questo modo non solo si rischierebbe di ostacolare il suo sviluppo educativo ma si potrebbero verificare esiti negativi che andrebbero a vanificare il lavoro dei soggetti coinvolti in questa vicenda. Ridurre lo stress emotivo e psicologico di trovarsi in un'aula di tribunale e difendere il minore dalla stigmatizzazione che può derivare dal processo penale è il compito fondamentale al quale il sistema penale minorile deve dedicarsi. In tal senso si è espressa anche la Corte Costituzionale con la sentenza n. 49 del 1973 in cui viene ribadita ed evidenziata la centralità del recupero del ragazzo, anche rispetto alla pretesa punitiva portata avanti dal sistema penale. Il compito di tutti gli attori coinvolti nel procedimento – e da qui anche la loro specifica specializzazione – è di rispondere alle esigenze di tutela della collettività danneggiata dal fatto reato senza però far venire meno la tutela della minore età, anzi a volte, subordinandole a quest'ultima. Sono incaricati di fornire strumenti interpretativi utili al ragazzo per orientarsi nel procedimento e per poter meglio comprendere quanto gli viene contestato: solo creando relazioni di significato tra azione commessa e misure adottate (più o meno restrittive) si potrà rendere l'esperienza processuale un momento di assunzione di responsabilità da parte del ragazzo e un'occasione di prevenzione di altre probabili condotte dannose.

In tale prospettiva, dunque, nel processo minorile l'aspetto (ri)educativo e

responsabilizzante risulta essere importante tanto da influenzare notevolmente gli istituti giuridici previsti, le misure (alternative e non) adottabili, la composizione e la formazione degli attori coinvolti e la tipologia di pena eventualmente erogata. Palomba (2002), definisce il processo penale minorile in una doppia accezione: “processo del fatto” e “processo della personalità”. Difatti, il motivo conduttore di tutto il procedimento è certamente l’attenzione alla personalità del ragazzo che resta, per tutto il percorso processuale in una posizione di assoluta centralità e rilevanza. Per tentare di comprendere meglio le finalità del procedimento penale a carico di un minore d’età può essere utile utilizzare un’immagine fornita da Nosengo (2009)<sup>5</sup>. Il processo può essere pensato come due cerchi concentrici, quello con il raggio maggiore rappresenta lo spazio finalizzato all’accertamento della verità processuale *tout court*, quello con il raggio minore è la funzione di disvelare la personalità del ragazzo, la direzione e lo stato del suo percorso evolutivo, di conoscere il suo vissuto familiare e il contesto ambientale, culturale, sociale in cui è cresciuto. Solo capendo a fondo il minore si possono offrire percorsi di crescita e maturazione che, tramite la responsabilizzazione per le azioni commesse, tendano a promuovere un reale e fattivo cambiamento del ragazzo garantendogli un adeguato sostegno, orientamento e protezione.

Il processo acquista così la connotazione di *processo mite* che supera la logica della contrapposizione dell’accusa e della difesa il cui principale obiettivo è la conoscenza del fatto occorso e di stabilire una verità processuale che condurrà ad una condanna. In sede di procedimento minorile si cerca di prestare particolare attenzione all’aspetto relazionale con il ragazzo tramite l’utilizzo di stili di comunicazioni non connotati dalla severità tipica del linguaggio penale ordinario, tramite l’ascolto attento e paziente dell’imputato e tramite la ricerca costante del suo consenso alle misure previste (Pazè 2006). Il coinvolgimento della famiglia e delle reti sociali del minore apre inoltre alla possibilità di prevedere misure che intendono perseguire obiettivi di tipo spiccatamente rieducativo e non retributivo/punitivo e che indirizzano il ragazzo verso un percorso di assunzione di responsabilità per il gesto compiuto nei confronti della collettività, con il sostegno della medesima.

Per realizzare questo proposito educativo in seno al circuito penale è necessario – se

---

<sup>5</sup> Nosengo S. “La funzione educativa del processo penale minorile” in *MinoriGiustizia, Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociali sulla relazione fra minorenni e giustizia* n. 4/2009

non addirittura indispensabile – che tutti gli attori coinvolti siano specializzati e competenti rispetto alle dinamiche tipiche del soggetto che si trova in età evolutiva (Moro 2002). Entrano, infatti, nel processo delle esigenze che la giurisprudenza sola non è in grado di soddisfare completamente: di qui la peculiarità del procedimento che prevede la presenza di una magistratura laica – c.d. giudici onorari – esperta in discipline psico-socio-antropologiche che va ad integrare la specializzazione del giudice togato focalizzata prevalentemente, per necessità processuali, alla relazione tra azioni e norme giuridiche. Tale preparazione e formazione, tuttavia, non è ad esclusivo appannaggio della componente giudicante ma si estende anche ad altri soggetti dell'ambito penale; è prevista, invero, anche una specifica professionalità per gli agenti di polizia giudiziaria, dei pubblici ministeri, e dell'avvocatura minorile. È chiaro dunque che l'intero apparato debba saper operare in modo adeguato e specifico alle peculiarità del caso preso in esame al fine di creare, contestualmente, «un progetto processuale – e cioè una strategia per definire se è opportuno o non, e con quale strumento, una rapida fuoriuscita del minore dal sistema penale – e poi un progetto educativo che utilizzi tutte le risorse del ragazzo e del suo ambiente di vita per ritessere le fila di un itinerario di sviluppo di personalità» (Moro, 2002: 547).

Non solo. In questa sede, è previsto anche il coinvolgimento, importantissimo, di figure precipuamente deputate alla promozione della funzione educativa del processo. La famiglia, *in primis*, gioca un ruolo fondamentale nel progetto formativo destinato al ragazzo: come prima agenzia di socializzazione e istituzione votata alla cura e alla vigilanza del minore essa dovrebbe assicurare una appropriata assistenza psicologica ed affettiva durante la definizione e l'esecuzione di misure processuali e sanzionatorie adottate in sede penale. I genitori, dunque, non rimangono figure sullo sfondo ma diventano parte attiva – seppur mai sostituendosi al ragazzo, ma affiancandolo e sostenendolo durante il suo percorso riabilitativo – dell'azione recuperativa propria del processo. In ultimo, ma non certo per importanza, è da menzionare l'indispensabile partecipazione dei servizi ministeriali e locali, che ricoprono una funzione centrale nel procedimento. Ad loro spetta, infatti, il compito di individuare gli strumenti personali e le risorse familiari, ambientali e sociali in possesso del giovane e da lì partire per attuare progetto educativo adeguato alla personalità del medesimo. Considerando l'importanza del loro ruolo, sembra più che necessario che tra le due realtà (quella più prossima al

Tribunale per i Minorenni e quella, invece, legata al territorio) vi sia un costante dialogo e una fattiva collaborazione allo scopo di operare nella medesima direzione e con le stesse finalità, permettendo al minore e alle sue reti sociali e familiari di partecipare attivamente alla progettazione di un percorso rieducativo.

Date queste premesse, dunque, il procedimento penale minorile non può configurarsi con una struttura monolitica e inamovibile, ma anzi deve sapersi “cucire” ai bisogni educativi e di crescita del ragazzo prevedendo molteplici e duttili strumenti d’intervento. Caratteristica peculiare è la discrezionalità in capo agli attori coinvolti nella vicenda processuale del minorenne: conferendo loro la facoltà di scegliere tra una gamma di misure procedurali e sanzionatorie – in modo così da non disporre di una sola, determinata strada da percorrere – si tenta di rendere effettivo il carattere “flessibile” del processo minorile. Le risposte sanzionatorie e le scelte fatte durante il procedimento devono sapersi, e potersi, adattare al singolo caso; vincolare le decisioni a prescrizioni inderogabili creerebbe una rigidità nei percorsi riabilitativi che male si adegua alla ricerca del migliore interesse del minore e delle sue specifiche caratteristiche.

Si tratterà in seguito, e in forma più approfondita, delle principali attività e funzioni di tutti gli attori del processo penale minorile, delle loro peculiarità e delle caratteristiche specifiche del loro ruolo.

## **II. Normative sovranazionali**

La centralità del processo evolutivo del minore, la tutela della sua persona e del suo interesse superiore e la specializzazione degli attori del processo sono le risultanze di un percorso che, dai primi decenni del secolo scorso, ha visto coinvolti organismi internazionali nella definizione di principi e valori sui cui fondare il trattamento del minore autore di reato. Sul finire del XIX secolo comincia a muovere i primi passi l’idea di prevedere una giustizia minorile separata e distinta da quella ordinaria: fino a quel momento, infatti, il ragazzo che aveva contravvenuto alla legge era considerato alla stregua di un adulto. Un importante incentivo è rappresentato dagli Stati Uniti che, nel 1899, istituirono il primo *Juvenile Court* nella Cook County, a Chicago aprendo così la strada alla diffusione di altre strutture simili su gran parte del territorio statunitense. A

distanza di poco tempo, attorno agli anni '20, anche l'Europa cominciò a muoversi in questa direzione e ad adeguare l'impianto della giustizia alla peculiarità minorile. Nel 1912 furono introdotti Tribunali per i minorenni in Francia e in Belgio, nel 1921 apparvero anche in Olanda e in Germania fino ad arrivare al 1934, anno dell'emanazione del Regio Decreto Legislativo n. 1404 che sancì la nascita, nel nostro Paese, di un corpus normativo e un ordinamento giudiziario *ad hoc* definendo, così, un sistema di giustizia minorile italiano (Grasso 2005).

In questo contesto, le istituzioni internazionali non poterono, quindi, ignorare i notevoli cambiamenti e le idee innovative che stavano diffondendosi in Europa e oltreoceano e intesero sostenere tale spirito innovatore attraverso strumenti di diritto internazionale che avevano l'obiettivo, seppur ad un livello più generale, di stilare delle regole comuni per indirizzare gli interventi e le politiche destinate all'infanzia e all'adolescenza. Le criticità insite in uno strumento normativo di questo calibro sono, tuttavia, non marginali: il rischio che il valore di tale legislazione rimanga prevalentemente simbolico senza riuscire ad essere incisivo e/o obbligatorio per gli Stati cui è rivolto, in considerazione anche della natura giuridica degli atti emanati, è un elemento non trascurabile nell'analisi socio- giuridica che si può compiere in merito.

Il compito del legislatore internazionale, infatti, è di stilare principi normativi valevoli per una serie di Paesi connotati da profonde differenze a livello culturale, economico, politico, religioso e di tutela dei diritti dei propri cittadini. Si pensi alle molteplici legislazioni statali e sistemi legali implicati, ai diversi modi di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza ma anche, e soprattutto, alla difformità di percezione sociale e culturale del bambino, specialmente nei contesti caratterizzati da disomogeneità sociale, conclamate situazioni di iniquità e disuguaglianze, povertà e marginalità. Si tratta di fattori che fortemente influenzano le modalità di ricezione e applicazione delle norme internazionali rischiando di creare eterogeneità nelle risposte e nelle misure di intervento previste per i minori, ritardi nell'implementazione di politiche a tutela dei giovani e contraddizioni nelle applicazioni delle norme. Tuttavia, l'esistenza della normativa sovranazionale non può essere considerata irrilevante; essa sancisce la rinnovata attenzione alle esigenze di una particolare categoria della società che acquista, così, una propria peculiarità e specificità. L'indirizzo generale dettato dagli strumenti normativi internazionali intende diffondere e promuovere una "cultura dei diritti

dell'infanzia e dell'adolescenza” che tutti gli Stati devono provvedere a tutelare al fine di creare un clima positivo di crescita e di sviluppo per tali soggetti. Elemento ricorrente, più volte ribadito e sottolineato, nelle legislazioni sovranazionali, è quello di garantire al bambino un armonioso e sereno sviluppo fisico, emotivo e psicologico operando sempre nel suo miglior interesse; risulta dunque piuttosto chiaro che il compito a cui le istituzioni dovrebbero votarsi è di prevenire situazioni pregiudizievoli che possano danneggiare il minore e ostacolare il percorso che lo condurrà ad essere un cittadino in grado di partecipare attivamente alla vita del proprio Paese.

Volendo individuare, senza pretesa di esaustività, le tappe principali che il diritto internazionale ha compiuto nella definizione di una tutela dell'età infantile ed adolescenziale sembra opportuno, in prima battuta, citare la “Dichiarazione dei diritti del fanciullo” detta anche “Dichiarazione di Ginevra” approvata dalla Società delle Nazioni il 24 settembre del 1924. Si tratta del primo documento ufficiale in cui il fanciullo viene riconosciuto titolare di diritti e doveri fondamentali; essi muovono da un più ampio percorso di definizione dei diritti dell'uomo ma se ne differenziano parzialmente in virtù della particolare situazione di fragilità e vulnerabilità che i più giovani si trovano ad esperire. Di qui la necessità di rubricare una serie di prescrizioni che permettano al ragazzo di veder assicurato il proprio diritto all'integrità fisica, emotiva, psicologica e spirituale ma anche ad avere un processo formativo che gli permetta uno sviluppo completo, nel pieno delle sue potenzialità, per giungere in modo sereno e soddisfacente all'età adulta. Si legge nel documento: “il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi normalmente, materialmente e spiritualmente” (art.1) “il fanciullo che ha fame deve essere nutrito; il fanciullo malato deve essere curato; il fanciullo tardivo deve essere stimolato; il fanciullo fuorviato deve essere recuperato; l'orfano e l'abbandonato devono essere raccolti e soccorsi” (art.2); “il fanciullo deve essere il primo ad essere soccorso in tempi di bisogno” (art.3); “il fanciullo deve essere messo in grado di guadagnare la sua vita, e deve essere protetto contro ogni sfruttamento” (art.4)<sup>6</sup>.

Le tutele previste nel documento però subiscono una brusca battuta d'arresto nell'arco di un ventennio. Gli orrori e la devastazione del secondo conflitto mondiale – che ha visto coinvolti un numero elevatissimo di bambini in episodi di efferata crudeltà

---

<sup>6</sup> Il testo integrale della Dichiarazione di Ginevra può essere consultato al sito web: [www.unicef.it](http://www.unicef.it)

e distruzione – spingono le istituzioni internazionali a predisporre ulteriori e più incisive forme di protezione nei confronti dei giovani; il 20 novembre 1959 viene approvata, dall'Assemblea Plenaria delle Nazioni Unite, la nuova Dichiarazione dei diritti del fanciullo. Alcuni gli elementi innovativi degni di nota: il riconoscimento di cure e protezioni speciali di cui il bambino è bisognoso, e un'adeguata protezione giuridica sia prima che dopo la nascita. Il pieno godimento dei diritti e delle libertà destinate al fanciullo rappresenta, secondo la lettura delle Nazioni Unite, un obiettivo cui tendere non solo nell'interesse specifico del ragazzo ma anche dell'intera collettività<sup>7</sup>. Si sostiene, infatti, che la società sarà in grado di svilupparsi e migliorarsi solo nella misura in cui alle nuove generazioni sarà assicurato il pieno godimento dei diritti di cui sono titolari. Viene inoltre riconosciuto al minore il suo bisogno di amore, comprensione e atmosfera di affetto e sicurezza (intesa sotto varie declinazioni) per un armonioso sviluppo della sua personalità. Oltre al diritto alla famiglia, alla salute, all'educazione, alla tutela da ogni forma di sfruttamento, è, per la prima volta, proclamato il diritto al gioco come strumento di sviluppo educativo. È attraverso questo percorso di sempre maggior consapevolezza che si giunge, in epoca più recente, all'emanazione di due documenti ritenuti essenziali nella legislazione internazionale in materia di diritti dei minorenni: “Le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile” (Regole di Pechino) del 1985 e la “Convenzione sui diritti del fanciullo” del 1989.

*Le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile, c.d. Regole di Pechino – Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 29 novembre 1985*

È il 1985 l'anno che segna una svolta epocale per il sistema penale minorile: viene infatti emanata dall'ONU la Dichiarazione “le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile”, meglio nota come “le Regole di Pechino”. Il documento, pur

---

<sup>7</sup> Il concetto di collettività, come si avrà modo di vedere più avanti, gioca un ruolo fondamentale nella definizione e nella effettiva concretizzazione della salvaguardia dell'interesse del ragazzo. L'idea che il ragazzo sia inserito in una rete di relazioni e che prenda parte attivamente alle dinamiche e strutture del consorzio sociale in cui vive, riempie di nuovi significati gli interventi previsti in suo favore. La collettività diviene, infatti, attore di primo piano nell'attivazione di misure che mirano ad un pieno riconoscimento dei diritti del fanciullo: è solo attraverso la partecipazione del giovane alla vita della collettività egli potrà esprimere a pieno la sua soggettività e contribuire – secondo le sue possibilità materiali, intellettive, cognitive e relazionali – a che i diritti degli altri siano rispettati, insieme con i doveri. Il rapporto di reciprocità che lega il ragazzo (cittadino *in fieri*, ma non di certo di serie B) alla collettività deve essere mantenuto e tutelato in modo da far fiorire sentimenti di mutuo rispetto e attenzione. Assicurando un pieno godimento dei diritti si getteranno le basi per lo sviluppo di sentimenti di fiducia (Prandini 1998) che sono alla base di un positivo progresso e miglioramento della società tutta.

non avendo potere giuridicamente vincolante per gli Stati che la sottoscrivono, assume un essenziale valore simbolico e di indirizzo; le Regole sono infatti un'importante affermazione di principi che invitano tutti i Paesi membri ad aggiornare i propri testi legislativi in materia di giustizia minorile. La dichiarazione sancisce in modo organico e compiuto, per la prima volta, i principi cardine concernenti il diritto e la procedura penale minorile: gli Stati devono garantirne l'applicazione senza «distinzione di alcun tipo, di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di politica, o di altra opinione, nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altro status». Viene, dunque, fortemente rimarcato che le garanzie a tutela del minore autore di reato si estendono a tutti i ragazzi sottoposti a giudizio penale siano essi cittadini, stranieri o apolidi. Le ragioni da cui muove quest'approccio onnicomprensivo sono radicate nelle finalità stesse del documento che intende avere validità generale di orientamento per le pratiche di gestione e amministrazione nella giustizia minorile, a tutela di chiunque si trovi ad affrontare un percorso penale.

Le Regole di Pechino si compongono di trenta articoli, organizzati in una struttura suddivisa in sezioni: la prima parte riguarda i principi generali, la seconda riguarda l'istruttoria e il processo, la terza tratta il giudizio e il processo, la quarta concerne il trattamento del minore in libertà, la successiva invece il trattamento con privazione della libertà. Infine, l'ultima parte si concentra sulle ricerche e sulle politiche sociali in materia minorile.

I principi generali enunciati intendono fornire un quadro complessivo entro cui gli Stati debbano muoversi per facilitare le condizioni che assicurino idonee e adeguate misure di intervento nei confronti del minore sottoposto a procedimento penale ma, allo stesso tempo, le prospettive fondamentali evidenziate inseriscono il sistema della giustizia minorile all'interno di un più ampio sistema di prevenzione. Il compito delegato agli Stati è di creare «condizioni per assicurare al minore una vita proficua all'interno della comunità» per «tenerlo il più lontano possibile dalla criminalità e dalla delinquenza durante il periodo di vita in cui è più esposto a un comportamento deviante» (art. 1 co. 2). La criminalità minorile diviene dunque un fenomeno che deve essere gestito secondo un approccio multidisciplinare: non solo attraverso l'apparato legale e repressivo ma mobilitando tutte le risorse a disposizione del ragazzo coinvolgendo istituzioni – sistema educativo, famiglia, gruppo dei pari, associazioni

sportive e di volontariato – al fine di promuovere un processo di maturazione e limitare il verificarsi di forme di devianza. Per quel che concerne i servizi propri della giustizia, sono individuate delle prescrizioni che limitano il carattere afflittivo del procedimento e che tendono a contenere le ripercussioni legate alla stigmatizzazione che possono verificarsi come conseguenza del processo penale. Il legislatore internazionale stabilisce la soglia minima dell'imputabilità a un'età non troppo bassa che tenga conto della maturità affettiva mentale ed intellettuale dei giovani; prevede la presenza di persone qualificate e specializzate nei diversi livelli dell'amministrazione della giustizia minorile che godendo di un potere discrezionale (art. 6) operino affinché la misura penale adottata sia proporzionata alle circostanze del reato e alle condizioni e ai bisogni dell'autore che lo ha commesso. Durante tutto il procedimento, al minore è garantita un'assistenza sul piano psicologico, fisico, affettivo ed educativo (art. 24) oltre che legale e processuale. Spesso, il ragazzo è incapace di orientarsi nelle dinamiche del processo e comprendere fino in fondo la natura e la finalità delle misure adottate nei suoi confronti; la presenza di figure che lo accompagnano e sostengono durante tutto la vicenda penale è fondamentale per responsabilizzare il ragazzo rispetto al fatto commesso. Infine, si vuole tutelare la vita privata del giovane, evitando pubblicità inutile e denigratoria della sua vicenda o impedendo la pubblicazione di informazioni e dati che permettano la sua identificazione. Successivamente, nelle sezioni seconda e terza, sono contenute le norme che concernono specificamente il processo penale nella sua fase istruttoria e di giudizio. L'articolo 11 ipotizza che ogni sistema penale minorile deve poter considerare l'opportunità, ove possibile, di trattare i casi di giovani che delinquono senza ricorrere al processo formale, ma trovando delle strade extra-giudiziarie e più consone alla tutela del soggetto in accordo con l'idea di *diversion* che auspica l'utilizzo di alternative all'azione penale per permettere al ragazzo di intraprendere un percorso psico-socio-educativo che ne salvaguardi lo sviluppo fisico e psicologico. L'articolo 18 indica quali sono le possibili risposte extra-giudiziarie di cui dispone il sistema penale minorile: la *probation*, i percorsi di riparazione, l'affidamento in famiglia o il collocamento in comunità, i risarcimenti e le restituzioni. Queste misure sono molto diversificate e flessibili e possono essere adattate alla situazione del minore nella ricerca della soluzione più appropriata per il caso specifico. La pena detentiva viene valutata solo come *extrema ratio* (art.19) e ogni altra forma coercitiva – misure

cautelari, restrizione della libertà personale – viene relegata ad un uso residuale (art. 13). Nell'eventualità in cui il minore sia collocato in un istituto di correzione deve essergli comunque garantita l'assistenza di cui necessita sul piano sociale, professionale ed educativo, fisico e sanitario, psicologico per non comprometterne il suo percorso di crescita. La centralità della personalità del minore nella giustizia è inoltre fortemente evidenziata dall'articolo 16 che prevede la redazione, da parte degli organi competenti, di una inchiesta sociale ossia una indagine approfondita delle condizioni di vita del minore delle sue reti sociali e delle capacità personali ma anche delle circostanze entro le quali si è verificato il reato e eventuali precedenti. In questo modo si può ottenere un quadro dettagliato della situazione del minore in modo da individuare le misure procedurali e eventualmente sanzionatorie che meglio si confanno alle peculiarità della sua storia.

L'intento che pervade tutto il testo normativo è, senza dubbio, la volontà di recuperare il minore che ha deviato attraverso forme sanzionatorie sostitutive e alternative alla detenzione, creando una rete di opportunità che permette l'utilizzo di strumenti flessibili ed adattabili alle diverse circostanze. Considerare il minore nella sua specificità e con le proprie esigenze è il punto di partenza per la creazione di una giustizia minorile in cui il concetto di pena come retribuzione per un danno commesso diventa pena con finalità responsabilizzante. L'obiettivo cardine è la tutela dell'armoniosa evoluzione della personalità del minore e l'individuazione di percorsi educativi adeguati per re-inserirlo al più presto nella società. La parola chiave del nuovo sistema penale minorile delineato è insomma "rieducazione".

*Convenzione sui diritti del fanciullo – Assemblea Generale delle Nazioni Unite, 20 novembre 1989*

Con l'approvazione della Convenzione ONU del 1989 la cultura dei diritti dei minori in tutto il mondo compie una notevole emancipazione; il documento, infatti, costituisce il primo strumento di diritto internazionale particolareggiato e puntuale sull'argomento avente potere precettivo. Significativa è la sua natura giuridica poiché, trattandosi di una Convenzione e non di una Dichiarazione, gli Stati che decidono aderire a questo patto internazionale sono giuridicamente vincolati alle norme contenute in essa. L'Italia ha ratificato il documento convertendo – con la legge del 27 maggio 1991, n. 176 – sia la Convenzione che i suoi Protocolli, adottandone principi fondanti e dettami espressi

nell'esecuzione di tutti gli interventi destinati a bambini ed adolescenti. Diversamente invece, è accaduto negli Stati Uniti che, a tutt'oggi, non hanno provveduto a rendere esecutivo il documento internazionale.

La Convenzione rinforza e sistematizza i principi espressi nelle dichiarazioni di Ginevra del 1924 e di New York del 1959 e, contestualmente, contribuisce ad ampliare le garanzie destinate al fanciullo prevedendo la tutela di diritti di prima (civili e politici) e di seconda generazione (economici, sociali e culturali). Il tentativo di questo patto internazionale è quello di una maggior specificazione dei diritti del bambino: gli articoli che compongono la Convenzione si occupano di analizzare e tutelare il minore in tutti gli ambiti della vita, dallo sviluppo psicofisico all'istruzione, dal diritto ad un nome alla formazione di una propria opinione. Ai Governi centrali e locali ed alla società civile viene conferito un ruolo importante nello sviluppo di politiche e programmi di promozione e protezione dei minori. La Convenzione «definisce le linee di intervento destinate all'infanzia e all'adolescenza sulle tre direttrici della *protection* (protezione), della *participation* (partecipazione) e della *provision* (prevenzione). Gli Stati devono legiferare nel segno di queste tre linee, ossia in modo che consenta la protezione dei bambini e dei ragazzi, ma che sappia anche prevenire il disagio e agevolarne la partecipazione sociale» (Scivoletto, 2012: 18-19). Anche in questa occasione l'aspetto della prevenzione – oltre che dell'intervento *ex post* – risulta essere centrale nelle politiche di intervento predisposte nei confronti dei minori. L'obiettivo è incoraggiare una partecipazione attiva alla vita sociale e alle pratiche condivise dalla collettività in modo da promuovere un percorso virtuoso di crescita e sviluppo in sintonia con la comunità di appartenenza prevenendo, così, situazioni di disagio e devianza.

Il documento si apre con un preambolo che ribadisce l'importanza dei diritti di autodeterminazione di ogni uomo, il valore supremo della libertà, della giustizia e della pace nel mondo. Tali diritti inviolabili devono essere accessibili a tutti senza discriminazioni di razza, lingua, religione, sesso e colore della pelle. Anche in questo frangente, al legislatore internazionale appare opportuno riaffermare la natura universale delle garanzie di tutela e protezione a tutti i minori avendo ben chiaro come troppo spesso, nella pratica, tali garanzie soffrano di una notevole contrazione e di una mancata esecuzione effettiva. A tal proposito, dunque, si pone l'accento sull'importanza della cooperazione internazionale in un'ottica di miglioramento collettivo delle

condizioni di vita dei bambini, in particolar modo nei Paesi in via di sviluppo. Nella cura e la tutela dei minori la famiglia è identificata come nucleo principe e fondamentale che può contribuire allo sviluppo armonioso del giovane e al soddisfacimento delle sue particolari necessità e bisogni. Il compito assegnato agli Stati è promuovere la salvaguardia di questa istituzione sia in termini culturali che materiali e fornire un sostegno ed un'assistenza economica, sociale e morale al nucleo familiare.

Al preambolo seguono cinquantaquattro articoli che si addentrano, in modo sempre più dettagliato, nelle prescrizioni a tutela del fanciullo e cioè «ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile» (art. 1) Fondamentale è l'art. 3 che enuncia il principio guida al quale ogni istituzione pubblica o privata deve far riferimento trattando con bambini ed adolescenti: il loro interesse superiore, utile a valutare se l'utilizzo di un intervento possa dirsi più o meno adeguato ad assicurare al ragazzo un corretto sviluppo nel formarsi come uomo e membro attivo della società (Fadiga 2006). Gli Stati si impegnano, quindi, ad anteporre il bene del minore a qualsiasi altra necessità sia essa privata che pubblica: si tratta di un criterio imprescindibile ed essenziale da seguire nell'ambito dell'assistenza sociale, nel sistema di adozioni, nel sistema penale minorile. Addentrandosi tra gli articoli della Convenzione, si nota come il legislatore si sia impegnato a proteggere ogni aspetto concernente la vita del bambino includendo il diritto ad una istruzione scolastica (artt. 28-29) ad un buon livello di salute (artt. 23-24-26), alla protezione delle persona fisica da qualsiasi forma di rapimento, vendita o tratta (art.35), da ogni forma di violenza, abbandono, negligenza, maltrattamento o sfruttamento (art.19). Oltre a ciò, sono previsti una serie di diritti "innovativi" mai sanciti prima ma non di fatto meno importanti: il diritto al riposo, al tempo libero e al gioco (art.31). Certamente la diffusione di studi di pedagogia, antropologia e psicologia ha contribuito allo sviluppo di una sensibilità accorta alle esigenze del ragazzo inteso nella sua complessità e completezza: le nuove esperienze sociali, culturali, ideologiche finalizzate alla creazione di una propria identità si inseriscono a pieno diritto nei percorsi evolutivi che la normativa si ripromette di salvaguardare. Inoltre, la Convenzione prevede una accurata e speciale tutela del minore che si trovi sottoposto ad un procedimento penale. All'art. 40 si stabilisce che qualsiasi trattamento destinato al minore che sia sospettato, accusato o riconosciuto colpevole di reato debba avere

finalità educative. Si auspica, a tal fine, la creazione di «una gamma di disposizioni concernenti in particolar modo le cure, l'orientamento, la supervisione, i consigli, la libertà condizionata, il collocamento in famiglia, i programmi di formazione generale professionale, nonché soluzioni alternative all'assistenza istituzionale, in vista di assicurare ai fanciulli un trattamento conforme al loro benessere e proporzionato sia alla loro situazione che al reato.» (art. 40 co. 4) La tutela fisica, psicologica e emotiva del minore si impone, di nuovo, come fine ultimo a cui aspirare anche nelle occasioni in cui egli sia sottoposto a giudizio penale; Il ruolo dell'Autorità Giudiziaria è di facilitare suo reinserimento nella società e di fargli svolgere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima. Sulla scorta di quanto già sancito dalle Regole di Pechino si ri-sottolinea la necessità per il minore di accedere a misure alternative alle procedure giudiziarie che ne salvaguardino la personalità e non ne pregiudichino il processo di sviluppo e di formazione.

Le prescrizioni fondamentali individuate in sede internazionale vengono caldamente accolte anche dal legislatore europeo che non manca di rimarcare l'importanza di tali impostazioni all'interno della normativa prodotta dalle istituzioni di questo panorama.

## *In Italia*

### **1. Principi e finalità del procedimento**

Il sistema penale minorile italiano raccoglie e rielabora gli orientamenti espressi in sede internazionale, con particolare attenzione alle impostazioni contenute nelle *Regole di Pechino*, inserendoli a pieno titolo nella normativa nazionale propria di questo ambito. Si vanno dunque a dettagliare una serie di principi che, ripercorrendo i dettami sanciti dal legislatore sovranazionale, indirizzano le disposizioni sul procedimento penale a carico di imputati minorenni.

Nella verifica della responsabilità penale in capo ad un minore non si deve mai perdere di vista la finalità educativa e l'obiettivo socializzativo che il processo si ripromette di avere. L'utilizzo di misure alternative alla sanzione e gli accertamenti sulla personalità del minore sono una tangibile manifestazione della necessità di non interrompere il processo evolutivo del ragazzo ma allo stesso tempo produrre una

responsabilizzazione del medesimo rispetto al fatto compiuto attraverso le dinamiche che gli sono più comprensibili. Occorre investire il ragazzo di un ruolo centrale ed attivo all'interno dell'iter processuale con l'obiettivo di definire per lui e insieme a lui un percorso idoneo ed adeguato atto a rispondere alle sue esigenze e, in una prospettiva più ampia, a quelle della collettività tutta. In questo modo l'intervento della giustizia potrà soddisfare gli standard di tutela e protezioni individuati sia in sede internazionale che nazionale.

L'obiettivo da raggiungere, dunque, risulta in costante bilico tra le esigenze punitive di cui il procedimento si fa portatore e le esigenze di crescita del ragazzo sottoposto a processo. È compito di tutti gli attori coinvolti favorire la creazione di un clima che coniughi l'aspetto più propriamente giuridico con le necessità di un adolescente, per far sì che il procedimento ottemperi ai suoi fini rieducativi e soprattutto responsabilizzanti.

I criteri che devono orientare il procedimento e le misure in esso adottate<sup>8</sup> sono individuabili nel principio di *adeguatezza educativa*, della *minima offensività*, della *destigmatizzazione*, dell'*autoselettività*, dell'*indisponibilità del rito* e del processo oltre che la *residualità degli strumenti detentivi*.

Con *adeguatezza educativa* si intende sottolineare la necessità di garantire che i bisogni educativi del ragazzo non vengano mai persi di vista né ridotti a fattori di secondaria importanza durante tutto il procedimento. L'*adeguatezza* fa riferimento alla particolare situazione del minore, tenendo conto della sua condizione psicologica ed emotiva, delle esigenze legate all'educazione; non di meno vanno considerate le possibili conseguenze che le azioni giurisdizionali possono avere sul minore e che non si presentano, o si manifestano in maniera più lieve, nell'adulto. Le misure adottate e le scelte fatte devono essere consone al perseguimento della finalità educativa, senza interferire sul processo di crescita in atto, ma presentandosi come occasioni per riattivare le relazioni educative. È essenziale, in questo caso, compiere una attenta e completa valutazione della personalità del giovane – inteso come individuo inserito in un ambiente familiare, culturale e sociale – al fine di progettare un cammino che permetta un ripensamento dei comportamenti passati e una positiva evoluzione degli orientamenti per il futuro, in sintonia con le regole e i valori espressi nella società.

---

<sup>8</sup> I criteri qui riportati sono da attribuire a F. Palomba, *Il sistema del nuovo processo penale minorile*, Giuffrè, Milano, 2002 e a C. Scivoletto, *Sistema penale e minori*, Carocci, Roma, 2012.

Strettamente collegato all'adeguatezza è il principio della minima offensività del rito che mira a ridurre al minimo le stimolazioni negative che posso derivare dal trovarsi "sotto processo". Si assume, infatti, che l'esperienza di un procedimento penale si presenti come una situazione emotivamente afflittiva e foriera di sentimenti negativi e lesivi per il ragazzo. La struttura del processo, le aule di tribunale, il linguaggio giuridico, le complesse procedure non sempre risultano intelleggibili al minore sottoposto a processo e spesso contribuiscono a creare una atmosfera tesa e sgradevole. Questo principio può essere letto in una duplice prospettiva (Palomba 2002). Applicato in un'accezione generale, si considera il procedimento nella sua interezza: dal momento della ricezione della *notitia criminis* sino alla decisione (di non luogo a procedere, di proscioglimento, di sospensione o di condanna), il processo deve essere condotto solo in caso di estrema necessità e in modo meno dannosa possibile per l'imputato. Se il processo non si configura come favorevole e proficuo per l'interesse del ragazzo o se si dimostra superfluo e pregiudica le sue esigenze educative, non c'è ragione di intraprendere o continuare l'azione penale. Ma il principio di minima offensività può essere applicato anche alle singole attività processuali: tutte le misure adottate non devono essere lesive o eccessivamente svantaggiose per il minore riaffermando la supremazia della finalità educativa del processo che rimane indiscussa. L'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, le blande modalità di esecuzione delle misure di sicurezza o la condanna a sanzioni sostitutive sono chiare dimostrazioni della applicazione di questo principio. Ovviamente, in questo frangente, il potere discrezionale di cui godono gli attori del procedimento penale, insieme con la ricchezza e la duttilità degli strumenti di intervento a disposizione della magistratura giudicante e inquirente e dei servizi sociali concorrono ad assicurare l'esecuzione di questo criterio.

Quanto al parametro della de-stigmatizzazione si fa riferimento al contenimento del rischio che il procedimento infligga uno stigma negativo con un conseguente etichettamento del giovane come deviante, compromettendo duramente le sue capacità di concepirsi membro attivo e integrato in una comunità (Scivoletto 2001; Palomba, Vassalli, De Leo 2002).

Utile in questa sede può essere ricordare, seppur brevemente, gli importanti studi di sociologia della devianza che hanno individuato, utilizzando un approccio di tipo relazionale, la corrispondenza tra lo stigma conferito dal consorzio sociale, le dinamiche

di costruzione della devianza e i percorsi di identificazioni messi in atto dal soggetto che subisce l'etichettamento. Le *labelling theories*<sup>9</sup> (Berzano, Prina 2010) si occupano della costruzione sociale dell'immagine del deviante come risultato di un processo di etichettamento che la collettività conferisce ad un soggetto e la auto-percezione che l'etichettato finisce per avere di se stesso. In questa dinamica agiscono contestualmente la percezione della società in merito ad una determinata azione (deviante rispetto alle norme e i valori dominanti) e la ri-strutturazione del sé del deviante (che interiorizza una identità non conforme alle norme e ai valori dominanti). L'etichettamento produrrebbe quindi conseguenze dannose sia a livello di rappresentazione sociale che di auto-percezione. E.M. Lemert<sup>10</sup> conia l'espressione *devianza secondaria* per definire la risposta comportamentale ad una stigmatizzazione che la società ha conferito ad un'azione deviante. Con un processo di concatenazione di eventi devianti, accompagnati da sentimenti di ostilità e risentimento da parte dell'etichettato e con un inasprimento delle sanzioni sempre più istituzionalizzate si produce devianza secondaria che si manifesta con l'accettazione finale dello status sociale di deviante e adattamento al ruolo ad esso associato. Secondo tale impostazione dunque, potrebbe verificarsi per il giovane sottoposto a giudizio un processo di auto e etero attribuzione di identità deviante in aperto contrasto con il principio di salvaguardia della persona minorenni e del suo percorso formativo ed educativo. La previsione di strumenti di *diversion* – che favoriscono l'uso di misure e strutture alternative al processo penale propriamente inteso – determina una gamma di possibilità a disposizione dell'Autorità Giudiziaria utili ad impedire al ragazzo di subire processi di stigmatizzazione e auto-identificarsi come soggetto delinquente.

L'auto-selettività prevede che il procedimento penale selezioni e intraprenda esclusivamente percorsi necessari alla ricostruzione del fatto e all'individuazione degli interventi più adatti al caso concreto, senza perdersi in lungaggini processuali e ritardi nell'applicazione delle misure previste. In questo modo si intende evitare le procedure non idonee al conseguimento delle finalità educative alle quali il processo si consacra (Scivoletto 2001; Di Nuovo, Grasso 2005).

---

<sup>9</sup> Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dei seguenti testi: E. Goffman, *Stigma. L'identità negata*, Ombre Corte, Verona 2003; E. Goffman, *Asylums*, Piccola Biblioteca Einaudi, Torino, 2010; H.S. Becker, *Outsider. Saggi di sociologia della devianza*, EGA-Edizioni Gruppo Abele, Torino, 1987.

<sup>10</sup> E.M. Lemert, *Devianza, problemi sociali e forme di controllo*, Giuffrè, Milano, 1981.

Il compito rieducativo da svolgere con il ragazzo si rende necessario in tutte le fasi del procedimento: da qui muovono i criteri di indisponibilità del rito e dell'esito del processo e la residualità della pena detentiva.

La presenza del ragazzo in sede di udienza preliminare e di dibattimento è finalizzata alla sua partecipazione attiva alla definizione del suo percorso processuale e lo aiuta a comprendere la situazione che sta vivendo grazie all'operato del giudice che, secondo quanto stabilito dall'art. 1 del D.P.R. 448/88, «illustra all'imputato il significato delle attività processuali che si svolgono in sua presenza nonché il contenuto e le ragioni anche etico-sociali delle decisioni». Appare chiaro dunque che il ragazzo non è una figura sullo sfondo dei provvedimenti ma si intende fornirgli strumenti utili ad intendere e comprendere il significato delle misure adottate e le ragioni da cui esse muovono producendo, in questo modo, interventi più efficaci e risultati più soddisfacenti.

Il carattere rieducativo, centrale nel procedimento a carico di imputati minorenni, si manifesta in una duplice connotazione: si investe sulle strutture sociali del ragazzo e si lavora nell'ottica del mantenimento delle sue reti relazionale (Moro, Dossetti 2014). Il percorso che il giovane è accompagnato a intraprendere dovrebbe tendere al ripristino delle reti fiduciarie con gli altri significativi (includendo reti familiari, amicali, scolastiche e sportive) e all'accoglimento di norme e valori rinnovati sui quali fondare la propria esistenza e le future relazioni con i pari, l'ambiente circostante e le istituzioni.

Il fine ultimo e inderogabile delle politiche di intervento sugli adolescenti diviene dunque lo sviluppo di capacità già possedute dal ragazzo ma che hanno difficoltà ad esprimersi e palesarsi e, contestualmente, la strutturazione di nuovi strumenti da spendere poi nelle dinamiche di integrazione e interazione con la comunità di appartenenza. C'è bisogno, perciò, di creare un raccordo tra l'operato del tribunale e il sistema sociale al fine di fornire interventi produttivi e di impatto reale: in quest'ottica il coinvolgimento della famiglia, della scuola e dell'ambiente sportivo e ricreativo, dei gruppi informali dei pari nel percorso risulta fondamentale per la promozione di una "rieducazione responsabilizzante" (Scivoletto 2012). Il minore deve essere il "protagonista" di questi interventi e con lui la sua famiglia e il suo ambiente sociale affinché si possa «suscitare l'interesse a un cambiamento di prospettiva, accettando il passaggio dall'essere un soggetto la cui identità è costruita e definita dalla trasgressione, all'essere un soggetto la cui identità è basata sulla accettazione delle regole sociali della

convivenza civile» (Vergani 2011). L'idea di minorenni come soggetto attivo di diritto trova in questo modo la sua piena espressione: egli si afferma come individuo capace di autodeterminarsi grazie anche all'aiuto specializzato degli attori che lo affiancano durante tutto il percorso processuale. Il loro compito è rendere concrete le scelte del ragazzo – sia in termini di adesione alle misure a lui dedicate, sia in termini di decisioni che riguardano i suoi progetti futuri – e in questo modo sostenerlo e incoraggiarlo nella realizzazione delle sue aspettative, dei suoi desideri e delle sue aspirazioni. Infine, in sintonia con quanto detto poc'anzi è certamente il principio della residualità della detenzione (Moro, Dossetti 2014). Sancita a livello internazionale e ribadita nelle normative nazionali come *ratio* estrema alla quale ricorrere solo e solamente nel caso in cui tutte le altre misure si dimostrino impercorribili, la pena detentiva (sia in sede esecutiva che cautelare) difficilmente si coniuga con le finalità educative a cui il processo tende. Può accadere, però, che in alcuni casi avvenga una condannata a pena detentiva. Anche in questo frangente sono comunque previste garanzie bene precise e specifiche atte a tutelare il giovane sottoposto a misure limitative della libertà: nemmeno in tale occasione viene meno la protezione del giovane e della sua condizione di vulnerabilità e fragilità psicologico-emotiva. Solo se non sussistono le condizioni per intraprendere strade alternative tipiche del procedimento minorile e solo se tutte le altre sanzioni sostitutive appaiono inadeguate e non realizzabili si pronuncerà una sentenza di condanna a cui seguirà l'erogazione di una pena. Nel sistema penale italiano la pena detentiva ha, per attribuzione costituzionale, una finalità di tipo rieducativo (art.27 Cost.), presentandosi come un'occasione di reinserimento sociale e ri-socializzazione del condannato. Questa finalità nel processo penale minorile è amplificata e potenziata: si tratterà infatti di una pena attenuata, in conformità a quanto sancito dal codice penale che, all'art. 98, prevede per i minori imputabili l'erogazione di una pena diminuita. L'utilizzo di misure meno severe e repressive della detenzione *tout court*, come ad esempio la libertà controllata o la semidetenzione, è fortemente incentivato quando si tratta di condannati minorenni così da favorire il loro recupero, reinserendoli nella comunità di appartenenza già in fase di esecuzione della pena.

L'applicazione di misure atte a concretizzare tali finalità ed obiettivi – fino a qui “virtualmente” individuati –, però, non è priva di contraddizioni e lacune che ne minano l'efficacia e la buona riuscita, rischiando di snaturare le principali caratteristiche del

processo a carico di imputati minorenni. Infatti, sebbene le normative e i codici abbiano previsto una tutela massiccia del percorso educativo che condurrà il ragazzo ad essere un adulto autonomo e partecipe alla vita della sua collettività, non si possono ignorare gli ostacoli di ordine pratico, organizzativo e logistico nei quali ci si può imbattere. Molto spesso l'utilizzo di prassi consolidate e progetti "pre- confezionati" si impone come necessità a fronte al proliferare di nuove richieste che i Tribunali per i Minorenni riescono con fatica a gestire. I carichi di lavoro sempre più incombenti, il personale ridotto al minimo e il continuo avvicinarsi di situazioni nuove da affrontare – si pensi ad esempio a fenomeni sconosciuti fino a qualche tempo fa, come il cyberbullismo e tutti i reati collegati all'utilizzo di dispositivi elettronici – (Civita 2011; Genta, Brighi, Guarini 2009) rendono difficoltosa l'attuazione di programmi di rieducazione e recupero mirati e specifici per ciascun caso. Il pericolo è dunque di sacrificare l'efficacia nel lungo periodo di politiche di prevenzione e contrasto alla criminalità minorile in nome di una sempre crescente necessità di gestione del carico di lavoro massiccio, che costringe a progettare interventi slegati tra di loro e, spesso, non in continuità con le altre esperienze formative entro cui il ragazzo è inserito.

## **2. Attori coinvolti**

La struttura del processo penale minorile prevede una distribuzione di potere tra gli attori coinvolti che permette a ciascuno di essere fondamentale, ma non sufficiente per la buona riuscita del procedimento. La sinergia tra le diverse funzioni fa sì che si ottenga un pieno raggiungimento degli obiettivi e gli scopi che esso si pone: con il contributo di ognuno degli attori e del loro bagaglio di conoscenze e competenze è possibile creare un procedimento che si fa baluardo della protezione psicologica, emotiva ed educativa del giovane. Come si è già avuto modo di evidenziare, lo scopo principe del processo minorile è la tutela e salvaguardia delle esigenze educative del ragazzo (art. 1 D.P.R. 448/88) in tutte le azioni adottate nei suoi confronti, perseguendo il suo interesse superiore (Moro, Dossetti 2014). Dati questi presupposti è oltremodo necessario avere una panoramica più completa possibile della situazione: non solo è indispensabile valutare il ragazzo in relazione all'azione reato commessa, ma anche analizzare tutti gli eventuali altri fattori che possono avere influenzato le sue decisioni, a

partire dalla sua situazione ambientale e contestuale (quindi economica, sociale, familiare, scolastica ecc.), per arrivare alla maturità emotiva e allo sviluppo della personalità (art. 9 D.P.R. 448/88). Le conoscenze di tipo giuridico previste nel processo penale ordinario devono, quindi, essere affiancate da altri tipi di competenze; la presenza dei giudici onorari e dei servizi sociali, la specializzazione del giudice togato e degli avvocati, garantiscono una totale presa in carico del ragazzo. Dato questo scenario, è indispensabile che i soggetti coinvolti si pongano in un'ottica di collaborazione e cooperazione costante, lavorando insieme nella definizione di un progetto educativo che vede coinvolto il minore sottoposto a giudizio (Palomba, Vassalli, De Leo 2002).

Proprio in considerazione di questa specificità – trattandosi di un processo penale “della personalità” cucito sulle esigenze del singolo – ad ogni attore è lasciato un buon margine di discrezionalità nelle decisioni a sua disposizione in modo che le scelte degli operatori della giustizia minorile possano modellarsi alle peculiarità del giovane. Appare impensabile immaginare una struttura formale e rigida, che preveda degli obblighi piuttosto che una moltitudine di possibilità e risposte ai casi presi in esame. La discrezionalità in capo ad ogni attore serve quindi a garantire la flessibilità nelle risposte praticabili in base alla valutazione del singolo caso e compiere la scelta più adeguata nei provvedimenti da adottare. D'altro canto, se analizzata da un diverso punto di vista, tale discrezionalità suscita qualche perplessità: il potere lasciato al singolo può generare risposte differenti e discrepanti, creando così una disomogeneità nelle politiche sanzionatorie attuate da ogni singolo Tribunale (Ceretti 1996) o, nella peggiore delle ipotesi, una mancata applicazione del diritto di uguaglianza di fronte alla legge, sancito dalla Costituzione all'art. 3. Imporre dei limiti restrittivi e precisi all'operato degli organi del processo penale risulterebbe risolutivo per la questione dell'uguaglianza formale e sostanziale dei minori di fronte alla legge, ma impoverirebbe terribilmente la natura particolare del procedimento, plasmato sulle esigenze specifiche dell'indagato/imputato minore. Si è cercato così, attraverso meccanismi di auto ed etero controllo, di contenere il potere discrezionale degli organi decisionali permettendo una flessibilità delle scelte ma limitando l'assunzione di decisioni paternalistiche o arbitrarie.

#### a) La polizia

La polizia si configura come “la porta d’ingresso” del sistema penale. È infatti il soggetto che viene informato della *notitia criminis* e che svolge l’accertamento iniziale per valutare la fondatezza della notizia dando via all’eventuale contatto tra il minore e il sistema giustizia (Di Federico 2004). Data questa delicata funzione è fondamentale che i contatti fra le forze dell’ordine e il giovane autore di reato avvengano in modo da rispettare lo stato giuridico del giovane ed evitando di nuocergli, così come attentamente previsto dall’art. 10 delle Regole di Pechino. Le Procure della Repubblica e le Procure Generali sono dotate di una sezione di polizia giudiziaria (art. 58 cpp) che svolge funzioni di accertamento dei fatti; nell’ambito minorile queste sezioni richiedono una particolare specializzazione considerata la necessità di trattare con specifici soggetti. Viene perciò selezionato un «personale dotato di specifiche attitudini e preparazione» in ambito minorile (art 6 D.L. 272/89) e in fase di selezione sono valutate altre caratteristiche del candidato che spaziano da «specifiche attitudini» oltre che all’analisi dei titoli di studio, specializzazione in materia minorile o eventuali esperienze pregresse del candidato. La formazione dell’organico di polizia nell’ambito delle problematiche minorili può essere costruita attraverso iniziative specificatamente rivolte agli ufficiali e agenti destinati a tali sezioni o tramite una partecipazione congiunta con altri operatori del sistema penale minorile, ad esempio i servizi sociali, i magistrati, gli avvocati.

Sarebbe utile, a questo proposito, attivare collaborazioni, incontri, seminari informali in sede locale per costituire una “ cultura comune” che metta al centro dell’intervento la tutela giuridica, emotiva e psicologica del giovane, creando un codice di comportamento specifico e *ad hoc* per gli agenti che si trovano a confrontarsi con minorenni. L’importanza e la delicatezza della funzione della p.g. nell’opera di intervento sul minore fa sì che questa specializzazione si configuri come indispensabile e in aperto dialogo con gli altri poteri del processo (Di Nuovo, Grasso 2005). I compiti specifici della polizia giudiziaria sono sanciti all’interno del D.P.R. 448/88 dagli artt. 16, 17 e 18. Tra le tante funzioni si può annoverare il compito di valutare l’opportunità dell’arresto in flagranza, il fermo e dell’accompagnamento del minore, considerata sempre come scelta facoltativa in conformità al principio della non offensività del processo penale. La decisione è quindi ampiamente lasciata alla discrezionalità

dell'operatore di polizia che dovrà valutare la situazione, congruamente al principio di adeguatezza educativa dei provvedimenti del procedimento penale prendendo in esame le circostanze in cui si è svolta l'azione, l'età e – seppure in modo preliminare – la personalità del minore. I criteri soggettivi sono più esposti alla discrezionalità degli agenti o ufficiali di polizia: è proprio qui, infatti, che vanno a pesare tutti quei fattori individuali che conducono a scelte differenti da caso a caso; la sensibilità e la formazione personale, la socializzazione avuta all'interno dell'ambiente di lavoro e gli stereotipi (inevitabili in questo contesto) giocano un ruolo fondamentale nella formazione delle scelte degli operatori (Ivi). Altra funzione della polizia è di accompagnare il minorenne arrestato o fermato in una delle strutture deputate a ospitarlo: centri di prima accoglienza, comunità pubbliche o autorizzate ovvero la sua abitazione. La scelta di collocare il giovane in una di queste strutture deve essere adottata in conformità al progetto ri-educativo costruito per lui, e dunque deve essere il frutto di decisioni che considerano non solo aspetti giuridici e giurisdizionali, ma la personalità e l'ambiente del minore.

Ogni azione della polizia deve essere guidata, perciò, da una volontà di tutelare in modo imprescindibile l'interesse superiore del minore e le accortezze messe in atto dagli agenti sono indispensabili per il raggiungimento di tale fine. Le misure restrittive ricevono particolare attenzione all'interno del D.L. 272/89, che all'art. 20 stabilisce «nell'esecuzione del fermo o dell'arresto, e del fermo, nell'accompagnamento e nella traduzione, sono adottate le opportune cautele per proteggere i minorenni dalla curiosità del pubblico e da ogni specie di pubblicità, nonché per ridurne, nei limiti del possibile, i disagi e le sofferenze materiali e psicologiche». La mancata osservazione di queste prescrizioni andrebbe a ledere quei principi ritenuti fondamentali per la protezione del minore all'interno del processo penale: il principio di minima offensività, istituito per ridurre al minimo le sofferenze materiali e psicologiche del ragazzo e il principio di destigmatizzazione che impone una tutela della privacy maggiore rispetto al processo ordinario (Scivoletto 2001; Palomba, Vassalli, De Leo 2002). Infine, si fa obbligo alla polizia giudiziaria che ha effettuato l'arresto o il fermo di «darne immediata notizia» all'esercente la potestà genitoriale o genitore, affinché possa presenziare in «ogni stato e grado del procedimento» (art. 12 D.P.R. co.1) e, entro ventiquattro ore, informare il pubblico ministero. Il pubblico ministero effettua un controllo giurisdizionale sugli

interventi limitativi della libertà personale; è in questo momento che le azioni della polizia giudiziaria vengono vagliate dall'”occhio” esperto del pubblico ministero e valutate nella loro ammissibilità. Ci troviamo di fronte alla prima limitazione del potere discrezionale tipica del procedimento penale minorile; il pubblico ministero deve controllare l'operato e le decisioni della polizia, valutarne la adeguatezza e, eventualmente, limitarne la portata.

#### *b) Il pubblico ministero*

L'ufficio di Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni è dotato di una titolarità esclusiva delle attribuzioni inquirenti e requirenti (art. 2 D.P.R.), specularmente a quelle assegnate alla Procura nel processo penale ordinario (Di Federico 2004). Nel sistema minorile, però, è opportuno precisare che il pubblico ministero non deve essere identificato semplicemente con la pubblica accusa, poiché la sua figura incarna contemporaneamente la pretesa punitiva da parte dello Stato e la tutela della condizione del minore propugnata dal processo penale minorile. La Corte di Cassazione<sup>11</sup> afferma che «il pubblico ministero non è solo l'organo titolare dell'esercizio dell'azione penale (...) ma anche, ed è questo un aspetto rilevante, l'organo che presiede e coopera al conseguimento del peculiare interesse-dovere dello Stato al recupero del minore: a questo interesse è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva». Il pubblico ministero, difatti, non è chiamato solo a confermare o meno la fondatezza della notizia di reato, ma ad acquisire qualsiasi utile elemento per una valutazione della personalità, della situazione socio-economica e familiare, delle risorse a disposizione del minore. È d'obbligo, dunque, svolgere un lavoro più ampio, valutando il reato e colui che lo ha commesso attraverso chiavi di lettura non solo giuridiche ma anche sociologiche e pedagogiche.

L'attività del pubblico ministero è per questa ragione coadiuvata dai servizi sociali e, in conformità con l'art. 9 D.P.R., è suo compito acquisire «elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minore» per poterne accertare l'imputabilità e la responsabilità per il fatto commesso, calcolare la rilevanza sociale dell'azione e predisporre le misure penali più appropriate al caso. Considerata, quindi, l'importanza del ruolo del pubblico ministero risulta assai singolare che non sia

---

<sup>11</sup> Sentenza n 49/1973 disponibile al sito [www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

richiesta, né dal D.P.R. né dal codice di procedura penale, una specializzazione in ambito minorile per questa figura. La collaborazione con i servizi, che supportano il lavoro del pubblico ministero, si dimostra in questo caso necessaria e indispensabile per poter intervenire in modo efficace sul minore (Balloni, Mosconi, Prina 2004). Il risultato dell'attività congiunta di questi due attori permette perciò da un lato di esaminare il caso in modo completo, e dall'altro di limitare le scelte troppo discrezionali che potrebbero conseguire. È possibile individuare anche in questo frangente un meccanismo di controllo reciproco: il pubblico ministero nel compiere le scelte giurisdizionali e progettando una strategia processuale è guidato dal parere dei servizi che indirizzano il suo operato verso una tutela del minore e una salvaguardia del suo processo educativo.

### *c) I difensori*

Nel processo specializzato è richiesto che tutti gli organi siano specializzati; questo requisito si applica anche ai difensori del minore. Il compito del difensore del rito minorile è individuare una adeguata strategia difensiva senza mai dimenticare l'estrema vulnerabilità del soggetto rappresentato che, molto spesso, non è capace di disporre in modo completo degli strumenti di auto-difesa. Nell'ottemperare a tale funzione difensiva perciò, il difensore deve aderire al principio rieducativo del processo ed essere consapevole di trovarsi a tutelare un soggetto che per sua natura appare debole e quindi bisognoso di maggiori garanzie (Palomba, Vassalli, De Leo 2002).

L'art. 11 del D.P.R. prevede a questo scopo che ogni Consiglio dell'Ordine degli Avvocati predisponga di appositi elenchi di difensori «con specifica preparazione nel diritto minorile» e che tra i presenti nell'elenco siano selezionati gli avvocati autorizzati a patrocinare di fronte ad un tribunale minorile. Gli avvocati inseriti nell'elenco devono aver svolto corsi di perfezionamento ed aggiornamento attinenti al diritto minorile e alle problematiche legate alle dinamiche di sviluppo giovanili, organizzati dall'ordine forense distrettuale in collaborazione con il Presidente del Tribunale per i Minorenni e con il Procuratore della Repubblica dello stesso tribunale<sup>12</sup>; inoltre, per poter patrocinare in questa sede, devono dimostrare di svolgere in maniera non saltuaria la

---

<sup>12</sup> Al sito <http://www.ordine-forense.bo.it> è possibile trovare la sezione specifica in cui sono elencati i requisiti richiesti agli avvocati in sede penale minorile e l'iter per ottenere tali requisiti

professione forense innanzi agli organi giudiziari specializzati. Il ruolo principale dell'avvocato nel processo minorile è di intrattenere rapporti costanti sia con i responsabili dei servizi sociali sia con i familiari per garantire al minore una completa assistenza psicologica ed emotiva, oltre che giuridica, e individuare una strategia difensiva e un progetto che ne tutelino l'interesse supremo durante tutto il procedimento.

#### *d) Il giudice togato*

Discorso a parte va fatto per il giudice che si configura insieme ai giudici onorari, come soggetto relevantissimo all'interno del processo penale a carico dell'infraquattordicenne. Il procedimento minorile si caratterizza per una giurisdizione esclusiva - riservata esclusivamente a coloro che non hanno ancora compiuto diciotto anni (art. 3 co.1 D.P.R.) - , e specializzata - esercitata da magistrati titolari di specifiche competenze riguardo le problematiche dell'età evolutiva - che contempla l'attuazione programmi che tendono alla risocializzazione e alla rieducazione dell'imputato e del condannato. Data questa conformazione del processo la responsabilità del giudice è quella di essere specializzato<sup>13</sup> e attraverso strumenti puntualmente previsti in questo ambito, di far comprendere al ragazzo i passaggi procedurali del processo oltre che la ratio usata per l'adozione dei provvedimenti adottati (Moro, Dossetti 2014; Palomba, Vassalli, De Leo 2002; Di Nuovo, Grasso 2005; De Felice 2007). Egli guida il ragazzo all'interno del processo, tentando di renderlo intellegibile ai suoi occhi e instaurando una relazione basata sull'ascolto e sulla comunicazione. In questa sede non debbono trovar spazio inutili ramanzine o forme di paternalismo che snaturerebbero il processo minorile e i suoi obiettivi, trasformandolo in un processo della forma piuttosto che un processo della persona (Moro, Fadiga 2006).

Gli organi specializzati ai quali spetta il compito di svolgere le funzioni giurisdizionali sono, per quel che concerne la magistratura giudicante, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale per i minorenni (gip), e il tribunale per i minorenni (art. 2 D.P.R.). Il primo, poco si discosta dalla medesima figura presente nel processo penale ordinario; mentre il tribunale opera sempre in composizione collegiale

---

<sup>13</sup> S. Nosengo "La funzione educativa del processo penale minorile: spunti per una riflessione" in *Minori e Giustizia* Rivista interdisciplinare di studi giuridici, psicologici, pedagogici e sociologici sulla relazione fra minorenni e giustizia, n 4/2009

sia in udienza preliminare che in dibattimento. L'udienza preliminare vede una prevalenza della componente laica (giudici onorari, un uomo e una donna) su quella togata, mentre in fase dibattimentale è previsto invece un collegi giudicante formato da quattro membri, due togati e due laici, individuati in base alle caratteristiche di specializzazione dell'art. 2 del R.G. 1404/34. Il gip è l'organo di controllo nella fase delle indagini preliminari che attraverso le sue decisioni conferma o modifica l'operato del pubblico ministero; egli può, valutata la situazione nella sua interezza, convalidare le misure cautelari proposte del pubblico ministero; autorizzare l'utilizzo di strumenti particolarmente invasivi (intercettazioni, sequestri ecc) durante la fase investigativa o concedere altro tempo per il proseguimento delle indagini (Moro, Dossetti 2014). Le decisioni adottate si configurano come un'ulteriore forma di controllo all'operato del pubblico ministero e un contributo aggiuntivo nel perseguire, in sede di procedimento penale, le strategie e i provvedimenti che meglio si adattano alla situazione del minore preso in considerazione. Superata la fase delle indagini preliminari, la competenza passa al giudice dell'udienza preliminare, salvo i casi in cui non ci sia stata una archiviazione del caso, al quale spettano le decisioni di snodo del procedimento penale. I fattori che orientano le decisioni assunte in questa sede non possono ridursi a meri fattori legali; la valutazione della personalità del minore, l'analisi delle circostanze e delle contingenze del caso specifico sono prerogative indispensabili per identificare il percorso più adatto alla situazione del giovane. L'esito dell'udienze preliminare può constare di una vasta gamma di opzioni tra le quale scegliere per definire le sorti dell'imputato: può aver luogo un decreto che dispone il rinvio a giudizio, può essere emessa una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 D.P.R.) o può essere prevista l'applicazione del perdono giudiziale (art. 169 c.p.). Di fondamentale importanza, in questo momento del processo è, senza dubbio, la decisione del giudice di sospendere il processo e affidare il minore ai servizi sociali, per un periodo di prova (art. 28 D.P.R.). Considerando le scelte che il giudice può trovarsi a compiere – nonché i criteri utilizzati per compierle – si nota come anche in questa fase la discrezionalità dei soggetti assume una rilevanza cruciale. La decisione sottopone il minore ad un periodo di *probation* o di valutare l'irrilevanza dell'azione stabilendo se si tratta realmente di un fatto tenue e occasionale è totalmente rimessa nelle mani del giudice. La sensibilità e il sistema culturale e valoriale dell'organo giudicante hanno un ruolo essenziale nel momento in

cui certe decisioni sono assunte: se è vero che risulta facile stimare la gravità di alcuni reati (basti pensare ai reati contro la persona come l'omicidio, la rapina, le lesioni dolose) non è altrettanto facile valutare la serietà di reati cosiddetti bagattellari - ad esempio reati contro il patrimonio di lieve entità, piccole aggressioni, uso collettivo di stupefacente leggero - (Scivoletto 1999).

Ugualmente sottoposta alla libera decisione del giudice è la possibilità di accedere all'istituto della messa alla prova che comporta una sospensione del processo con conseguente assegnazione di prescrizioni in capo al minore che deve essere rispettata e seguita accuratamente. Il buon esito della MAP può radicalmente modificare il percorso del minore all'interno del procedimento penale: se il periodo di *probation* sarà portato a compimento con giudizio positivo e soddisfacente, il reato si dichiarerà estinto (art. 29 D.P.R.); in caso contrario il processo riprenderà e si attenderà la sentenza del tribunale (Ivi).

Il giudice che decide di inserire il minore in un programma di messa alla prova ha, quindi, un grande potere nelle sue mani. In tale prospettiva, per poter compiere la scelta più adatta al minore il giudice dell'udienza preliminare decide in composizione collegiale, in una triade composta da un magistrato togato e da due giudici esperti un uomo e una donna. La presenza di componenti laici trova la sua spiegazione più logica nella conformazione stessa del processo penale minorile: si tratta infatti di un processo della personalità (Palomba, Vassalli, De Leo 2002), tarato e misurato sul singolo caso piuttosto che su criteri generali; le competenze richieste non si esauriscono in mere informazioni giuridiche ma aprono a materie come la psicologia, la biologia, la pedagogia, la sociologia e la medicina. Il minore deve essere "compreso" nella sua totalità, in relazione ad un contesto socio-culturale che lo ha visto crescere e che ha condizionato le sue scelte e attività: solo in questo modo che il giudice potrà individuare il programma idoneo e più efficace per lui.

Per quanto concerne la conoscenza della personalità del minore il giudice può (come previsto dall'art. 9 del DPR) ascoltare direttamente il minore oggetto di giudizio nella prospettiva di ottenere un quadro più completo anche attraverso la testimonianza diretta dell'interessato. Egli deve poter essere ascoltato e gode del diritto di manifestare la propria opinione liberamente, esprimere le proprie idee e considerazioni rispetto al fatto per il quale è imputato. Questo istituto è regolato, seppure in maniera brevissima, dagli

artt. 31 e 33 D.P.R., che prevedono che l'ascolto del minore sia effettuato dal presidente del collegio; le necessità e la funzione dell'ascolto diretto può essere, tuttavia, ricavabile combinando i dettami degli artt. 1 e 9 del D.P.R. che fanno riferimento alle "esigenze educative del minore"(Losana, 2008).

Il momento della raccolta della testimonianza dell'imputato è un momento assai delicato e deve essere affrontato con le dovute cautele e accorgimenti(De Leo, Patrizi 2002); in primis bisogna evitare qualsiasi forma di paternalismo che potrebbe scaturire in "prediche" poco utili all'ottenimento di informazioni preziosi da parte del ragazzo. In secondo luogo il giudice deve sempre tenere a mente che si sta relazionando con un adolescente, soggetto non del tutto formato, con una percezione di sé, del suo trascorso e dell' ambiente circostante non sempre definito e chiaro: il modo in cui vengono formulate le domande, il linguaggio utilizzato dal giudice e la forma della narrazione che il giovane si troverà a compiere sono fattori che incidono profondamente nella qualità della testimonianza (Ivi). È preferibile, dunque, evitare ripetizioni, formule accusatorie, domande che suggeriscono una risposta o che contengono parte dell'informazione che il collegio vuole ottenere, al fine di non contaminare la testimonianza e il racconto del minore; il giudice deve sempre operare prediligendo una modalità di ascolto empatico, una osservazione non giudicante, e un atteggiamento moderato e neutro.

#### *e) Il giudice onorario/ componente specializzata*

La specificità del processo penale minorile richiede l'esigenza di una particolare e approfondita formazione professionale: è fondamentale per i magistrati saper dialogare e comunicare costantemente tra loro, con il minore ma anche con gli altri soggetti processuali e con il sistema sociale, considerando l'ottica integrata in cui il processo è collocato (Serra P. 2013). La figura del giudice onorario è esclusiva del processo minorile; la sua funzione è di controllare che tutti i provvedimenti siano adottati nel interesse e superiore del minore a tutela del suo processo educativo. Tale figura nasce con il R.D. 1404/34 e viene inserito nell'organo giudicante per integrare le competenze tecnico-giuridiche tipiche del giudice togato. I soggetti candidati a ricoprire tale incarico erano esperti in discipline psico-socio-antropologiche: dovevano essere reclutati «benemeriti dell'assistenza sociale» selezionati tra «cultori di biologia, di psichiatria, di

antropologia criminale, di pedagogia». Il giudice onorario, pur avendo un ruolo giurisdizionale, mancava tuttavia di competenze specifiche; è solo con l'avvento del D.P.R. 448/1988 che questa figura assume una rilevanza maggiore all'interno del processo penale, diventando attore importante già al momento dell'udienza preliminare. Vista la straordinaria importanza della valutazione della personalità in questa fase del processo, competenze di tipo psicologico, sociologico e pedagogico risultano basilari: il giudice onorario è portatore di tali saperi (Serra P. 2013).

La componente onoraria si configura come un giudice a tutti gli effetti: partecipa ai giudizi sulla responsabilità del minore, valuta l'appropriatezza e adeguatezza delle misure sanzionatorie comminate; è portatrice, nel momento del giudizio, di riflessioni e valutazioni non prettamente giuridiche ma che a pieno titolo contribuiscono a formulare il giudizio. Indubbiamente il coinvolgimento di queste figure nel processo della personalità è irrinunciabile; tramite la preparazione nelle discipline psico-socio-antropologiche aiutano il magistrato togato nella comprensione dei comportamenti e delle reazioni del ragazzo per individuare il trattamento rieducativo più adeguato al caso (Corte Cost. sentenza 222/1983), e il loro contributo può essere d'aiuto nella comprensione di dinamiche relazionali e decisionali vissute dal giovane nel suo contesto di provenienza o nelle modalità di interazione educativa/riabilitativa che con lui si intessono. Il compito del giudice onorario è, quindi, quello di garantire interdisciplinarietà al giudizio emesso nei confronti del minore; egli "allarga" la visione dell'organo giudicante che si occupa del ragazzo sotto processo (Balloni, Mosconi, Prina 2004; Di Nuovo, Grasso 2005). La presenza dei giudici onorari permette che durante la formulazione del giudizio vengano considerati fattori extra-giudiziari e la molteplicità di esperienze di crescita tipiche della realtà complessa che i giovani si trovano a fronteggiare. Il loro contributo si fa quindi indispensabile nel momento in cui si va a disegnare un percorso riabilitativo per il giovane, identificando programmi di probation o soluzioni sanzionatorie alternative più efficaci e appropriate al caso trattato.

A tal fine, il rapporto con i giudici togati deve essere collaborativo e aperto: non si dovrebbe lasciare spazio a sentimenti di superiorità o inferiorità professionale ma ad una leale e fattiva collaborazione, lavorando in modo da evitare accavallamenti di competenze e favorendo una sinergia tra di le competenze messe in campo durante il procedimento. Solo in tale clima si possono gettare le basi per una cooperazione di forze

affinché si verifichi quella che si definisce una «integrazione professionale», integrazione che realizzi e fortifichi il ruolo di entrambi. (Serra P. 2013)

#### *f) I servizi*

Un'ulteriore specializzazione prevista per il processo penale minorile è la presenza dei servizi sociali. La collaborazione tra il sistema penale e il sistema dei servizi sociali avviene secondo modalità di separazione delle competenze e autonomia dei sistemi. La cooperazione tra i due è, però, estremamente importante ed auspicabile per la buona riuscita del percorso riabilitativo del minore; è necessario che entrambi lavorino fianco a fianco per ottenere la protezione del ragazzo autore di reato e che lo reinseriscano nel tessuto sociale di appartenenza. Il loro contributo risulta assai importante: gli operatori sociali sono promotori di attività e programmi riabilitativi che il D.P.R. 448/1988 identifica come risposte adatte a rispondere al fenomeno della delinquenza minorile, che rispondono alle esigenze punitive del sistema penale ma che rispettano e sottostanno ai principi del processo stesso (minima offensività, de-stigmatizzazione e residualità della detenzione). La presenza dei servizi è giustificata dall'intento di favorire più possibile l'esame della personalità dell'imputato e di individuare gli strumenti di recupero più idonei (D. Galli 2008).

I servizi che intervengono nel sistema penale sono di due tipi: servizi minorili giudiziari e servizi minorili locali e svolgono funzioni diverse seppur, molto spesso, complementari. I primi, attualmente composti dall'ufficio di servizio sociale per i minorenni (USSM) che opera su base distrettuale; dal personale direttivo e rieducativo degli istituti penitenziari minorili (IPM) e dagli operatori dei centri di prima accoglienza (CPA), sono qualificati come organi giudiziari dipendenti dal Ministero della Giustizia (artt. 7 e 8 D.L. 272/89) e costituiscono un punto di riferimento essenziale per il giudice in quanto il loro operato si configura come "interno" al processo penale (Barbero Avanzini 2003; Barbero Avanzini 1998). Oltre a svolgere funzioni di assistenza al minore in sede di udienza ed a fornirgli supporto e sostegno a livello psicologico, morale e emotivo in occasione dell'applicazione di misure cautelari o altre forme di sanzione nei suoi confronti, sono incaricati di raccogliere una serie di informazioni in merito alla sua situazione psico-sociale, familiare, educativa. Il compito a loro assegnato è di definire un quadro più completo possibile che indirizzi le scelte del

collegio giudicante nell'adozione di provvedimenti più favorevoli per il giovane cui sono destinati. Svolgono dunque una funzione diagnostica che impone di conoscere a fondo il giovane implicato nel procedimento penale nella sua personalità, nei suoi vissuti e nell'ambito familiare in cui è cresciuto andando ad esaminare il contesto sociale e l'ambiente in cui egli si trova a vivere (Galli 2005: 50 e ss.).

Il parere dei servizi è utilizzato nella valutazione dell'occasionalità della condotta, elemento decisivo per giungere alla sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto: le indicazioni in merito alle condotte del ragazzo mirano a bilanciare e mitigare la discrezionalità di cui godono i giudici nel comminare questa misura che rischia, altrimenti, di essere esposta alla totale arbitrarietà del giudice o a fungere meramente da strumento deflattivo dei carichi di lavoro del tribunale. Tuttavia, l'istituto che principalmente vede coinvolti i servizi minorili giudiziari è senza dubbio la sospensione del processo e la messa alla prova prevista dall'art. 28 del D.P.R.: il loro compito è di redigere un progetto di intervento che tende ad offrire al minore una alternativa allo stile di vita che lo ha condotto alla commissione del reato (Galli 2005; Barbero Avanzini 2003). Il progetto deve configurarsi come praticabile, adeguato alle esigenze rieducative del minore, proporzionale al reato commesso e, soprattutto, consensuale attuabile dunque solo previa adesione del ragazzo (Scivoletto 1999). Su delega del giudice, i servizi prendono in affidamento il minore e lo sostengono durante tutto il periodo di prova, valutando le sue prestazioni e vigilando sull'attuazione del progetto. Alla fine del periodo di messa alla prova sarà stilata una relazione sulla condotta del ragazzo che verrà presentata al magistrato inquirente e ai giudici assumendo un'efficacia determinante ai fini della pronuncia dell'estinzione del reato a fronte di un esito positivo della prova. Anche in questo frangente l'attività degli operatori mira a bilanciare la decisione del giudice che dovrà fondarsi su una valutazione tecnica della condotta del minore e da essa trarre motivazione; essi agiscono dunque come soggetto principale nella conduzione e monitoraggio di misure alternative atte a riabilitare e risocializzare il minore e giocano un ruolo decisivo sia in fase di esecuzione dei progetti sia in fase di valutazione conclusiva (Galli 2005; 2008).

I servizi del territorio svolgono, invece, una funzione di assistenza soprattutto nell'ambito extra processuale e collaborano con quelli giudiziari per evitare l'interruzione di processi educativi promossi in sede penale e per garantirne e

stimolarne la durata nel tempo. Del loro ruolo e del contesto sociale e culturale entro cui il loro lavoro si inserisce si parlerà in modo più approfondito in seguito ma appare opportuno qui sottolineare l'importanza di una complementarietà delle due forme di intervento. I servizi socio-assistenziali si inseriscono nella linea di confine tra il sistema penale e la società, formando una sorta di ponte che permetterà al minore di rientrare pian piano nella sua comunità di origine. Essi vanno a raccogliere "l'eredità" educativa del percorso ri-educativo iniziato durante il procedimento e a promuoverne il mantenimento fuori dalle strutture della giustizia (Palomba, Vassalli, De Leo 2002).

### **3. Varie misure previste**

Accanto alla discrezionalità dell'organo giudicante e degli attori coinvolti, il processo penale si contraddistingue per la presenza di opzioni possibili tra cui individuare la risposta ri-educativa più adatta al giovane imputato. È chiaro, a questo punto, che tali misure vanno ad inserirsi nella logica delle finalità del procedimento che si propone di non danneggiare od ostacolare il processo evolutivo del ragazzo e di agire sempre a tutela del suo interesse superiore. Il legislatore ha ritenuto opportuno quindi prevedere misure alternative alla sanzione che limitino o impediscano l'accesso nei circuiti della giustizia senza però sminuirne la condotta o utilizzare formule eccessivamente indulgenti che mancherebbero di responsabilizzare il ragazzo rispetto all'azione compiuta. Si cercano perciò delle soluzioni alternative che non lascino impunito il comportamento delinquenziale e, al medesimo tempo, evitino la penetrazione del minore in un circuito giudiziario che troppo spesso si vota solo a una finalità punitiva- retributiva (Palomba, Vassalli, De Leo 2002). La natura responsabilizzante di questi strumenti di intervento, infatti, non subisce alterazioni nel momento della loro applicazione e anzi, essi tendono a potenziare modalità di sostegno e intervento extra processuale più efficaci per la crescita del ragazzo. L'opera di coinvolgimento di attori appartenenti alle reti sociali, amicali, educative del giovane acquista in questi casi una rilevanza essenziale anche nell'ottica della creazione di un progetto risocializzante che non per forza si svolge in sede processuale (De Leo, Patrizi 2002; Moro, Fadiga 2006; De Felice 2007).

La ratio che sostiene e alimenta l'utilizzo di tali pratiche alternative è la già citata

*diversion* (Scivoletto 1999) che, con l'obiettivo di non compromettere il corretto e armonioso percorso di crescita del ragazzo, promuove la scelta di programmi di rieducazione e riabilitazione gestiti dai servizi sociali e dalle istituzioni formali ed informali in cui il medesimo è inserito. Per tale ragione, la delega educativa che il tribunale conferisce alle agenzie di socializzazione che prendono in carico il minore è di ampia portata; per non lasciare che tali strumenti alternativi perdano di significato o di efficacia è oltremodo necessario che il dialogo e lo scambio di informazioni tra le istituzioni coinvolte sia proficuo e costante.

Il rischio in cui si può incorrere nel comminare una sanzione alternativa senza investire in percorsi concreti è di impoverirne il valore e di snaturarne le finalità: al grande potere deflattivo e de-stigmatizzante di cui godono tali misure è necessario affiancare una progettualità che aderisca alle peculiarità del ragazzo e del contesto in cui egli si trova a vivere.

In questo frangente, dunque, gli accertamenti sulla personalità del ragazzo (e sul suo contesto socio- ambientale) concorrono a definire più adeguatamente una strategia: di qui il grande valore che assume l'applicazione dell'art. 9 del DPR 448/88 che impone al pubblico ministero e al giudice di acquisire elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali ed ambientali di cui il ragazzo dispone. In considerazione della specificità di ogni caso e della posizione del ragazzo rispetto al reato commesso, individuare le caratteristiche peculiari di ciascuna situazione contribuirà positivamente nella definizione degli interventi da effettuare rendendoli *in primis* comprensibili all'imputato e quindi capaci di produrre percorsi efficaci e virtuosi (Scivoletto 1999). I servizi incaricati degli accertamenti sulla personalità devono operare al fine di andare a esplorare le competenze e gli strumenti adattivi del giovane, valutarne le capacità intellettive e volitive, sondarne le modalità di percepire e percepirsi in un dato contesto sociale. In questo modo dunque si può aspirare al raggiungimento concreto delle finalità responsabilizzanti e rieducative del procedimento partendo proprio dalle abilità e dalle competenze già presenti nel ragazzo che, nelle sedi appropriate, dovranno essere poi incentivate e sostenute. Non si deve, altresì, dimenticare che il ragazzo è un soggetto inserito in una realtà ambientale e familiare che ne influenza l'adesione ai valori e alle scelte che ne conseguono. È essenziale perciò ampliare la prospettiva di analisi e includere nella valutazione anche altre realtà e soggetti che si trovano a relazionarsi con

lui e che contribuiscono nella sua formazione (così anche all'art. 9 DPR, co. 2). In questa dinamica possono essere sentiti, oltre il minore ovviamente, i genitori e altri operatori (insegnanti, servizi sociali, educatori, allenatori sportivi) che interagiscono con il ragazzo e in alcuni frangenti è prevista anche la possibilità di rivolgersi a specialisti quali psicologi e psichiatri.

L'indagine sulla personalità del ragazzo segue una duplice direttiva: in un senso rispetto alla capacità del medesimo di comprendere la natura del gesto deviante commesso e nell'altro rispetto all'attitudine assunta nei confronti degli interventi processuali previsti per lui. Nel primo caso si fa riferimento alla capacità di intendere e di volere propria del ragazzo che ne determina, in sede processuale, l'imputabilità come prevista nell'art. 85 del codice penale italiano. La capacità di intendere è la facoltà del soggetto di rendersi conto del disvalore sociale dell'atto che sta compiendo: la persona deve essere in grado di percepire la sua azione come contrastante con le esigenze della vita comune (Ceretti 1994). La capacità di volere è l'abilità del soggetto di determinarsi in modo autonomo, resistendo agli impulsi: è la facoltà di determinare ciò che si fa per ottenere un risultato. Dichiarare quindi il soggetto responsabile dell'azione che ha compiuto – e quindi imputabile – prevede che si accerti la sua capacità di «rendersi conto della natura antiggiuridica del fatto, (...) valutare cognitivamente la lesività dell'azione nei confronti di altri e la disapprovazione sociale e (...) da un punto di vista dell'orientamento dell'azione, comportarsi coerentemente con tali valutazioni» (De Leo, Patrizi 2008: 58).

Nel secondo caso, gli accertamenti devono mirare a comprendere e inquadrare le potenzialità del minore da investire nei percorsi orientati alla responsabilizzazione rispetto al fatto commesso (Pazé 2013). Di fatto, l'operato dei servizi dovrebbe focalizzarsi sulle risorse personali e sulle relazioni virtuose che è possibile sviluppare scegliendo per il ragazzo percorsi alternativi alla sanzione *tout court*; in questo modo la scelta sanzionatoria fatta dal giudice sarà sostenuta e indirizzata dalle informazioni raccolte in merito alla situazione peculiare del ragazzo e a partire da esse sarà poi applicata nel concreto. Accade però, non di rado, che il momento degli accertamenti sia inteso solo come una "prassi" che rischia di concretizzarsi in generalizzazioni o procedure già consolidate che rendono la relazione dei servizi priva della componente esplorativa che invece dovrebbe caratterizzarla (Ivi). In questo scenario l'applicazione

delle misure alternative è privata delle sue finalità principali e della sua ragion d'essere: comprendere le competenze, le attitudini e le aspirazioni del ragazzo al fine di individuare un percorso entro cui egli riesca ad inserirsi in maniera attiva e partecipe, consapevole – in conformità alle sue capacità di immaginarsi individuo, cittadino, membro di una collettività – approfittando delle possibilità che gli sono offerte per reindirizzare i propri obiettivi, i propri valori e, in parte, i propri comportamenti (Pazè 2013; Vergani 2011).

Oltre al perdono giudiziale (previsto dall'art. 169 c.p.) il DPR 448/88 introduce due nuovi istituti giuridici che hanno l'obiettivo di ridurre i contatti che il giovane può avere con il sistema giudiziario: il proscioglimento per irrilevanza del fatto (art. 27) e la sospensione del processo con messa alla prova (art.28).

Il primo può essere pronunciato qualora ci si trovi di fronte ad un reato che possa essere ritenuto tenue e occasionale e che si possa definire come un fatto isolato e unico nella vita del ragazzo: il giudice dichiara l'irrilevanza del fatto impedendo al ragazzo di vedersi ulteriormente coinvolto nel procedimento penale. La discrezionalità in capo all'organo giudicante è dunque piuttosto ampia sia in termini di scelta della decisione sia nella valutazione del carattere tenue e occasionale della condotta (Scivoletto 2012). Il fatto che il legislatore non abbia previsto rigorosamente quali condotte si definiscono come "irrilevanti" lascia una importante libertà al giudice che può assumere una posizione più o meno intransigente rispetto a certe tipologie di reato, anche sulla base di politiche criminali che intende portare avanti o sulla base di carichi di lavoro che impongono una priorità rispetto a questioni più cogenti. Il rischio dunque, che questo strumento rappresenti una opportunità deflattiva piuttosto che una modalità non stigmatizzante per intervenire sul ragazzo e sulle azioni da lui poste in essere, è piuttosto elevato (Ivi). Al medesimo tempo non può essere sottovalutato il messaggio che il minore, in questa circostanza, potrebbe erroneamente ricevere: la percezione di alcune condotte come meno dannose e meno gravi rispetto ad altre che quindi non vengono percepite come illecite o lesive dell'altrui diritto ma semplicemente come "ragazzate" o addirittura scherzi. Vari possono essere gli esempi da riportare: piccoli furti, lesioni di lieve entità, atti di vandalismo che vengono, date specifiche circostanze, definiti come fatti tenui e occasionali e non perseguiti – entro un rito penale che potrebbe pregiudicare le esigenze educative del ragazzo – ma che, di fatto,

rappresentano azioni che sono penalmente rilevanti. È essenziale, dunque, riempire di significato la scelta di questa misura alternativa e renderla intellegibile e comprensibile al ragazzo al fine di ottenere l'intento educativo e di responsabilizzazione sul quale di poggiano gli interventi previsti dal DPR. Sarebbe auspicabile prevedere percorsi extra-giudiziari che impegnino il giovane in attività di volontariato o percorsi di educazione alla legalità gestiti dalle realtà presenti sul territorio ma molto spesso la frenetica attività del tribunale e dei servizi (ministeriali e del territorio) lascia poco spazio a questa soluzione fuori dal percorso giudiziario (Mestitz 2007; Scivoletto 1999).

Tale tipologia intervento, di contro, è ben presente in seno al procedimento penale, entro i progetti di messa alla prova. Secondo l'art. 28 del DPR 448/88 è data infatti facoltà al giudice di sospendere il procedimento in corso e affidare il minore ai servizi sociali per procedere all'attivazione di un progetto di educativo che veda coinvolto il minore in varie attività riabilitativo-educative. Si prevedono, con il consenso del ragazzo e della famiglia di provenienza, una serie di impegni, attività e condotte che egli "promette" di portare a termine: in caso di valutazione positiva degli esiti, al termine del periodo di messa alla prova, il reato si dichiarerà estinto; diversamente il procedimento riprenderà il suo corso e si concluderà con una sentenza. Le prescrizioni contenute nei progetti stilati dai servizi possono variare da obblighi lavorativi o scolastici, attività di volontariato, lavori socialmente utili, risarcimento del danno, partecipazione a percorsi di terapia o *counselling* il tutto, ovviamente, tarato sulle peculiarità del ragazzo e sulla sua specifica situazione personale, familiare, di vita. Sebbene tale misura appaia astrattamente applicabile a qualsiasi minore autore di reato, la sua reale attuazione risulta fortemente influenzata da fattori che concorrono a renderne estremamente discrezionale la scelta.

Le relazioni dei servizi contenenti gli accertamenti relativi alla situazione personale, ambientale e familiare del ragazzo si dimostrano - in questo frangente - uno strumento di estrema importanza in un'ottica di contenimento della discrezionalità del giudice e di definizione delle misure alternative più idonee e adatte da intraprendere (Pazè 2013; Moro, Fadiga 2006). La disponibilità di strutture di sostegno e di indirizzo "informali" come la scuola, la famiglia, l'attività sportiva o di volontariato agevolano la scelta di questa opzione anche in considerazione delle possibilità di attivare canali già in possesso del minore che più facilmente condurranno ad un esito positivo della prova.

Laddove però queste opportunità sono mancanti o carenti, come nel caso di minori stranieri non accompagnati, o appartenenti ad etnia nomadi (inseriti dunque in contesti socio-familiari subculturali che difficilmente potrebbero sostenerli nel percorso progettuale), minori costretti a situazioni di privazione economica, culturale, affettivo-relazionale la previsione di un progetto di messa alla prova risulta difficile da immaginare(Scivoletto 1999; De Leo, Patrizi 2002).

Si dettaglieranno più avanti nel testo le caratteristiche di attuazione di questo istituto giuridico, ampiamente studiato e analizzato sia in ambito scientifico che operativo<sup>14</sup>, ma è importante già in questa fase delinearne alcune particolarità. La ratio da cui muove la scelta di tale misura è l'estrinsecazione del principio rieducativo che fonda il processo penale a carico di imputati minorenni, tuttavia in alcuni casi la fattibilità dei progetti di messa alla prova si scontra con fattori di non secondaria importanza insiti nella struttura del procedimento. In primis, la già citata discrezionalità dell'organo giudicante che da luogo ad un utilizzo disomogeneo di tale misura nelle diverse zone del Paese (così come riportato dalle rilevazioni fatte dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per la Giustizia Minorile per l'anno 2013)<sup>15</sup> che finisce per ricalcare in modo netto disomogeneità e differenze già presenti sul territorio nazionale. La possibilità di accedere a tali forme di misure alternative sottostà alla disponibilità di strutture e servizi pronti ad accogliere, progettare e sostenere un percorso che è misurato sulle caratteristiche psico-sociali del minore e che trae nutrimento dalle risorse personali e relazionali che egli già possiede. Accade a volte che i servizi preposti all'attività di relazione sulla situazione del minore sottoposto a processo si trovano, al medesimo tempo, ad affrontare richieste nuove e sempre crescenti da parte della comunità in cui operano, lavorando spesso in situazioni di emergenza. Senza contare poi la disomogenea diffusione sul territorio nazionale di cooperative, associazioni di privato sociale che vanno a supplire le carenze dei servizi sociali statali, intrappolati in ingenti carichi di

---

<sup>14</sup> Per ulteriori approfondimenti sul tema si consigliano i seguenti testi: A.C. Moro, *Manuale di diritto minorile*, Zanichelli, 2014; A. Mestitz (a cura di), *Messa alla prova. Tra innovazione e routine*, Carocci 2007; P. Patrizi (a cura di), *Responsabilità partecipate. Percorsi d'inclusione sociale per i giovani autori di reato*, Giuffrè 2007; C. Scivoletto, *C'è tempo per punire. Percorsi di probation minorile*, FrancoAngeli 1999; A. Mestiz, M. Colamussi, *Processo penale minorile. L'irrelevanza del fatto e la messa alla prova*, Lo Scarabeo, 1997; G.Scardaccione, G., F. Merlini, *Minori, famiglia, giustizia. L'esperienza della messa alla prova nel processo penale minorile*, Unicopli, 1996.

<sup>15</sup> Disponibili al sito web [http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi\\_statistiche/sospensione\\_processo/Messa\\_Alla\\_Prova\\_2013.pdf](http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi_statistiche/sospensione_processo/Messa_Alla_Prova_2013.pdf). Ultimo accesso 28/10/2014

lavoro e impoveriti da tagli finanziari e di risorse umane, che porta uno squilibrio rispetto alle possibilità date ai ragazzi di accedere ad attività di volontariato, a attività sportive o educative che potrebbero essere contenute nei progetti di messa alla prova.

A fianco di problematiche legate all'organizzazione e diffusione di strutture di sostegno si aggiungono le diverse condizioni socio-relazioni in cui si trovano i ragazzi che entrano nel circuito penale. Non considerando necessariamente solo le situazioni più estreme di marginalità povertà e disagio, che pure gravano in modo significativo sulle attività e sugli interventi dell'autorità giudiziaria, molto spesso le condizioni di vulnerabilità in cui versano i giovani che si trovano ad affrontare percorsi penali sono legate alle realtà ambientali e familiari che li vedono protagonisti.

Nuclei familiari disgregati, contesti educativi inadatti e non sempre inclusivi, scarsità di luoghi di aggregazione formali ed informali, carenza di opportunità alternative di socializzazione tra pari sono realtà che molto spesso troviamo rappresentate nelle aule dei tribunali. Ciò va chiaramente ad impoverire il potenziale educativo e di sviluppo che dovrebbe essere garantito ai giovani e giovanissimi e che permetterebbe loro di formarsi come adulti responsabili e ben integrati nella comunità di appartenenza. Di qui la difficoltà di prevedere interventi virtuosi di recupero del minore autore di reato che si trova invece a dover intraprendere percorsi di stampo assistenziale che mirano al suo solo "contenimento" nel periodo educativo: le misure previste mancano di essere più efficaci nel lungo periodo e di sviluppare delle capacità effettivamente spendibili nel corso della sua esistenza. Gli interventi attuati dovrebbero invece concentrarsi e dedicarsi allo sviluppo della *capabilities*<sup>16</sup> del ragazzo attraverso la promozione di percorsi riabilitativi che tendano ad una reale trasformazione e ad una modifica dei valori che guidano le scelte e, di conseguenza, le azioni. Si rischia, dunque, a ridurre tali previsioni normative a meri strumenti di controllo del potenziale dannoso del ragazzo tramite l'utilizzo di pratiche standardizzate e "valide per tutti"; mancando di una progettualità concreta e modellata sul caso specifico (e sulle sue peculiarità) il rischio di insuccesso della prova e dell'esperienza ri-educativa risulta piuttosto elevato.

---

<sup>16</sup> Dove per *capabilities* si intende quella che C. Clemente definisce «La possibilità di acquisire funzionamenti di rilievo, ossia la libertà di scegliere tra una serie di vita possibili» in Maturò A. (2012), *Teorie su equità e giustizia sociale*, FrancoAngeli, Milano, pag. 119. Per ulteriori e maggiori approfondimenti si consiglia la lettura del testo di A. Sen 1984, "Rights and Capabilities," in *Resources, Values and Development*, Cambridge, MA: Harvard University Press, pp. 307–324; 1999, *Development as Freedom*, New York: Knopf.

#### 4. Ruolo del territorio

Come è possibile intendere, a questo punto, ci troviamo di fronte ad un processo penale che non si compie solo nelle aule di tribunale ma che coinvolge e rende protagonisti una serie di figure entro il percorso di sostegno, assistenza, supporto al minore a contatto con il sistema giustizia. Senza dubbio, assume un ruolo cruciale la rete di relazioni che il minore ha intessuto entro il suo contesto familiare, scolastico ma anche in rispetto ad attività di volontariato o associazionistiche cui aderisce.

Essa opera sia in un'ottica di sostegno durante il procedimento penale (art. 12 DPR 448/88) che nel momento di esecuzione della sanzione alternativa. Particolare attenzione deve essere rivolta al ruolo della famiglia del ragazzo che, pur non essendo direttamente destinataria dei percorsi ri-educativi proposti dal Tribunale, contribuisce significativamente all'esito con cui essi si concluderanno. Il coinvolgimento dei genitori, il loro sostegno alle attività svolte dal ragazzo e la collaborazione con i servizi sono fattori fondamentali da considerare nella scelta e nell'implementazione di misure rieducative in favore dell'imputato minorenni. Il loro contributo è, oltre a sostenerne e facilitarne l'esecuzione materiale, quello di mostrarne e confermarne, agli occhi del ragazzo, la legittimità e l'adeguatezza rispetto agli obiettivi che si intendono raggiungere. La loro presenza e la loro partecipazione attiva alle misure previste per il ragazzo conferisce continuità al percorso di evoluzione e sviluppo verso l'età adulta che egli sta compiendo, riducendo la possibilità che le misure adottate si configurino come slegate e aliene dal contesto di vita e dalle abitudini che fino a quel momento hanno scandito la sua esistenza.

Mancare di queste reti sociali e familiari compromette quindi notevolmente non solo l'esito della misura ma, in alcune circostanze, ne può interdire la prescrizione *ab origine*. Chi ne è sprovvisto rischia di “perdere” opportunità in termini di accesso a misure alternative alla sanzione. Considerando la necessità di garantire un sostegno a tutto campo e un supporto fattivo e concreto al progetto previsto per il ragazzo (disponibilità per gli spostamenti, possibilità di far visita nelle strutture in cui il ragazzo potrebbe essere eventualmente inserito, rilascio di permessi e autorizzazioni che permettono al ragazzo di svolgere attività sportive, ricreative e associazionistiche più in generale) laddove sia difficile – se non addirittura impossibile – pensare ad un

coinvolgimento della rete familiare e sociale, tendono a calare le probabilità di essere destinatari di interventi extra-giudiziari. E qualora presenti, tali relazioni significative devono essere capaci di “fare rete” con le strutture incaricate di definire l’esperienza rieducativa del ragazzo, inteso non come *slogan* tanto di moda in questi ultimi tempi ma come capacità di comunicare, scambiare informazioni, percepirsi come attori responsabili e attivi entro misure che sono principalmente dirette al minore ma i cui effetti virtuosi si riverberano su tutta la comunità, più e meno prossima al ragazzo. Il grado di coinvolgimento e di investimento dunque dovrebbe essere massimo e indirizzato ad una sinergia e collaborazione: la famiglia, sola, non può farsi carico interamente dei percorsi educativi nei quali il minore è inserito così come i servizi non possono sostituirsi al compito di guida e cura che spetta alle sue figure genitoriali e parentali, in questa fase (Regoliosi 2010).

Sarebbe, però, irrealistico pensare di trovarsi di fronte a situazioni sociali, culturali, economiche omogenee quando si parla di società contemporanee. Le problematiche socio-assistenziali che le istituzioni si trovano ad affrontare presentano connotati diversi a seconda delle specificità del territorio, le questioni sociali da gestire sono difformi e molto spesso assumono un carattere emergenziale: si pensi ad esempio alla grande numero di minori stranieri non accompagnati (Scivoletto 2013) che a seguito dei massicci sbarchi degli ultimi mesi si stanno riversando nelle regioni meridionali del nostro Paese<sup>17</sup> e che vanno ad aggiungersi alle già gravi problematiche legate alla diffusa presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso, o alle questioni emerse nei grandi centri urbani derivanti dalla grande presenza di minori appartenenti alle etnie Rom, Sinti e Camminanti<sup>18</sup> che vivono la città (Bisi, Sette, Furlotti 1998; Esposito, Vezzadini 2011).

Ma è sufficiente anche richiamare alla mente una serie di situazioni di disagio,

---

<sup>17</sup> Secondo un documento rilasciato dal Ministero del Lavoro e della Politiche Sociali [http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori\\_stranieri/Documents/Report%20MSNA%2030-09-2014.pdf](http://www.lavoro.gov.it/AreaSociale/Immigrazione/minori_stranieri/Documents/Report%20MSNA%2030-09-2014.pdf) (ultimo accesso 1/11/2014) risulta che il numero dei minori stranieri non accompagnati presenti sul territorio italiano è pari a 9.001 unità a cui si aggiungono 3.163 minori non reperibili. Il numero complessivo stimato dunque salirebbe a 12.164. Dati aggiornati al 30 settembre 2014.

<sup>18</sup> In Italia si stima una presenza di appartenenti a queste tre etnie tra le 130.000 e le 170.000 unità. Secondo le stime della Commissione per i diritti umani del Senato della Repubblica circa il 60% della popolazione rom e Sinti risulta essere minorenni, e di questi il 30% ha un’età compresa tra 0 e 5 anni, il 47% ha dai 6 ai 14 anni e il 23% tra i 15 e i 18. Dati disponibili al <http://www.senato.it/documenti/repository/commissioni/dirittiumani16/Rapporto%20conclusivo%20indagine%20rom,%20sinti%20e%20caminanti.pdf> (ultimo accesso 1/11/2014).

povertà economica e culturale, privazione affettiva e di cure, ben più diffuse e che si riflettono enormemente sulle condotte e sulle scelte dei più giovani, per avere una quadro della realtà entro cui si muovono gli interventi del tribunale per i minorenni. I Servizi Locali sul territorio lavorano su situazioni precarie e gravi, trovandosi ad affrontare una molteplicità di problematiche legate non solo alla commissione del reato (e alla sanzione che ne consegue) ma all'elaborazione di un numero sempre maggiore di progetti "collaterali" – sostegno alla genitorialità, alloggi mogli/madri maltrattate, percorsi di recupero scolastico o borse lavoro – che richiedono investimenti economici, di risorse umane assai importanti. Le nuove questioni "sociali" quindi vanno a condizionare enormemente le attività delle strutture incaricate di progettare, monitorare, vagliare e valutare le attività che vedono protagonista il ragazzo sottoposto a misure alternative alla sanzione.

È necessario perciò che gli interventi adottati siano ancorati ad un dato di realtà che tenga conto non solo delle specificità relative alle condizioni individuali dei soggetti cui sono destinati ma che procedano anche tenendo conto del contesto socio-culturale e ambientale entro cui questi soggetti sono inseriti. Il dato della "fattibilità" e della procedibilità di certe prescrizioni non può dunque prescindere dall'analisi approfondita del tessuto sociale in cui verranno poste in essere e dalla valutazione delle risorse a disposizione di tutti gli attori che in esse prenderanno parte. Solo in questo modo sarà possibile aspirare a conseguire le finalità educative che il processo penale minorile si ripromette di ottenere, definendo obiettivi e progetti idonei che coinvolgano il ragazzo e il suo contesto di vita in un'esperienza che miri alla sua responsabilizzazione rispetto al reato compiuto (A. C. Moro e Fadiga 2006).

*Negli Stati Uniti*

## **1. Principi e finalità del procedimento**

Volgendo lo sguardo oltreoceano, è possibile riscontrare come anche la realtà statunitense faccia riferimento alla medesima normativa internazionale e ne sposi gli aspetti principali nel pensare e modellare il processo penale a carico di imputati minorenni. Le linee guida stipulate dalla legislazione sovranazionale – anche in questo

caso le *Regole di Pechino* costituiscono un imprescindibile punto di riferimento per l'implementazione di politiche di prevenzione e intervento nei confronti di reati commessi da giovani ed adolescenti – hanno indirizzato le principali riforme nel panorama della giustizia minorile e ne hanno fondato la legittimità.

Bisogna però, prima di specificare in che modo e con quali esiti esse si siano inserite nelle normative nazionali, richiamare alla mente alcune peculiarità della realtà presa in esame. Ci si muove, infatti, entro un *framework* differente in termini di ordinamento giuridico che inevitabilmente modella le strutture e le procedure adottate nel sistema giudiziario e ne influenza esiti e risultati ottenuti. Il modello del *Common Law*, diffuso in tutti i Paesi anglosassoni, si basa prevalentemente sul precedente giurisprudenziale piuttosto che su un insieme di codici, di leggi o di altri atti normativi, come invece accade nei sistemi che adottano l'ordinamento di *Civil Law*, come in questo caso l'Italia. È dunque comprensibile come le strutture, la tutela delle garanzie durante il processo, la ratio da cui muovono le misure sanzionatorie possano assumere connotati differenti rispetto al contesto italiano poiché legittimate da fonti diverse dai soli codici scritti (Guarnieri, Pederzoli 2002; Di Federico 2004; Damaska 1991).

In questo scenario, come si avrà modo di approfondire più avanti nell'elaborato, le sentenze emanate alla Corte Suprema degli Stati Uniti giocano un ruolo fondamentale nell'indirizzare e modellare le procedure del processo penale a carico di imputati minorenni e forniscono linee guida e principi che tutti gli Stati devono impegnarsi a rispettare. Esse costituiscono la cornice che permette di muoversi entro una realtà caratterizzata da difformità e diversità. Immaginare, infatti, un'uniformità di politiche criminali valide per tutto il territorio statunitense è un'impresa piuttosto difficile e non priva di possibili storpiature e limitazioni in virtù del fatto che ogni Stato, nell'ambito della gestione della giustizia, gode di vasta libertà di decisione (Miller 2008). Trattandosi di una federazione di Stati, ciascuno di essi ha un ampio spazio di manovra nelle scelte che concernono la legislazione da adottare. Ad ogni Stato è lasciata competenza esclusiva in materia di giustizia, diritti civili, organizzazione dei servizi sociali, del lavoro e del settore terziario; risultano residuali le materie a competenza concorrente, gestite a livello federale e che ogni membro della federazione deve accettare ed applicare (Ivi). Di conseguenza, la composizione dell'apparato della giustizia minorile e la sua gestione sono quasi interamente lasciati alle scelte del singolo

Stato, creando inevitabilmente disomogeneità a livello legislativo e di applicazione delle politiche di intervento: reati che sono sanzionati in maniera dura e severa entro alcuni confini, possono ricevere minore attenzione o più lieve sanzione in altri. In questo scenario, le sentenze disposte da un organo federale - la Corte Suprema - tentano di strutturare un codice di definizioni condiviso per tutti gli Stati che permetta la salvaguardia della minore età e la tutela della condizione di vulnerabilità che si esperisce durante questo momento della vita, entro differenti contesti statali.

Difatti, la necessità di tutelare l'interesse superiore del minore resta una prerogativa fondamentale anche all'interno del processo penale minorile statunitense e tutti gli interventi adottati nei confronti degli imputati infra diciottenni debbono mirare a tale obiettivo. Tale principio, sebbene ricalchi quanto già espresso per il contesto italiano, facendo entrambi riferimento alla medesime linee guida dettate dall'ONU, trova espressione con modalità e strumenti non esattamente simmetrici a quelli utilizzati nel nostro Paese.

Anche in questo caso le finalità e gli obiettivi del processo penale minorile si trovano inseriti in una costante tensione che vede da un lato la necessità di responsabilizzare e punire il ragazzo per reato commesso e dall'altra parte l'urgenza di incidere meno possibile negativamente nel suo percorso di sviluppo (Smith 2005). Si cerca di limitare la connotazione stigmatizzante del processo e di percorrere tutte le possibili strade alternative che conducano il minore fuori dal circuito penale. Le risposte pratiche a quel che sembra, a questo punto, un principio piuttosto chiaro però non sono sempre così immediate. Complici una serie di grandi riforme occorse durante il secolo scorso che hanno visto profondamente modificarsi i paradigmi utilizzati nell'amministrazione e nell'impostazione del processo penale minorile a tutt'oggi è molto difficile indentificare un modello unico di intervento e individuare un strategia univoca che guidi gli obiettivi del procedimento (Brooks, Roush 2014). Dalla nascita del primo Tribunale minorile nel 1899 l'idea di protezione e tutela del minore sottoposto a processo ha subito modifiche radicali che hanno avuto un notevole impatto sulle procedure utilizzate e sugli strumenti adoperati per prevenire e contrastare forme di criminalità ad opera di giovani e giovanissimi. È possibile identificare quattro momenti cruciali nella storia del sistema giudiziario minorile americano che hanno inciso sulle finalità e sugli obiettivi del procedimento, ridefinendone principi fondanti e valori di riferimento.

La prima fase corrisponde con la nascita del primo tribunale minorile nel 1899 a Chicago (Benekos, Merlo, Puzanchera 2013; Del Carmen, Trulson 2006). Con l'avvento della rivoluzione industriale si assiste a grandi mutamenti entro la società americana dell'epoca, primo tra tutti una massiccia migrazione di forza lavoro nelle aree urbane e suburbane che contribuì alla creazione di una classe lavoratrice indigente, costretta a vivere in situazioni di estrema povertà e marginalità. Entro le realtà cittadine erano diffuse miseria, malattie, criminalità e scarse opportunità di riscatto. Giovani e giovanissimi si inserivano in questo scenario dedicandosi ad attività di accattonaggio e mendicizia, commettendo reati contro il patrimonio e l'ordine pubblico in quanto impossibilitati ad inserirsi pienamente nelle strutture lavorative tipiche della nuova società capitalistica. Tale situazione agitava gli appartenenti alle classi medio-alto borghesi che assistevano ad un sempre crescente aumento della classe proletaria e sottoproletaria e con esso un incremento dell'insicurezza e della pericolosità delle città che essi abitavano. Si cercò pertanto di intervenire sui soggetti che maggiormente occupavano le strade e destavano maggior preoccupazione: bambini e ragazzi (Krisberg, Austin 1993; Whitehill, Platt 1970). Il movimento dei *The Child Savers* – composto prevalentemente da donne bianche appartenenti alle classi agiate – si costituì per ovviare a tale problema e provvedere a prendersi cura delle condizioni di abbandono e negligenza in cui molti giovani versavano, con l'intento di “rieducarli” e strapparli al futuro incerto e precario a cui erano destinati. Dietro a cotanta filantropia però si celava la volontà di controllare le classi subalterne e mantenere lo status quo, sottolineando i confini tra gli appartenenti alle due realtà sociali e ristabilendo il dominio di una sull'altra: i poveri, gli inetti, i più bisognosi erano sottoposti alla cura e alle attenzioni delle classi borghesi e inseriti a istituzioni governate dalle medesime così da poter essere sorvegliati e disciplinati. *The Child Savers*, nel portare avanti le proprie istanze, cominciò a questionare l'efficacia dell'utilizzo di tribunali ordinari e dell'internamento dei ragazzi insieme agli adulti (che rappresentava invece un'iniziazione alle condotte criminali vere e propriamente intese), interrogandosi circa l'opportunità di creare e strutture ad hoc per queste specifiche fasce di popolazione (Whitehill, Platt 1970).

I giovani venivano, infatti, percepiti come soggetti deboli, incapaci di badare alle proprie esigenze e sprovvisti di mezzi per soddisfare le proprie necessità, bisognosi di una guida morale e concreta per giungere proficuamente all'età adulta. Per tale ragione,

era compito delle istituzioni pubbliche prendersi carico della loro situazione di vulnerabilità e provvedere alla loro ri-educazione agendo secondo la dottrina del *parens patriae* (Sims, Preston 2006; Del Carmen, Trulson 2006) che “consegnava” totalmente il ragazzo alle potestà dello Stato il quale decideva deliberatamente quali interventi porre in essere. Questa dottrina venne estesa anche alle decisioni che concernevano il trattamento e la “riabilitazione” del minore imputato di un reato. L’orientamento paternalistico fu adottato per intervenire laddove altre agenzie di socializzazione (famiglia, scuola, istituzioni religiose) avevano fallito nell’indirizzare il ragazzo verso gli opportuni valori e comportamenti morali; le strade adottate prediligevano una “correzioni” piuttosto che una sanzione vera propria che rischiava essere controproducente.

Qualsiasi misura d’intervento – dalle più blande e lievi fino ad arrivare a quelle più estreme e severe – era legittimata dalla finalità di salvaguardare l’interesse superiore del ragazzo per ricondurlo verso una vita retta e proba: di conseguenza, la risposta del sistema penale minorile fu la creazione di un tribunale organizzato per operare in un clima di estrema informalità e flessibilità. Fino alla metà degli anni ’60 del secolo scorso la figura del giovane nel processo penale era sostanzialmente privata di qualsiasi capacità di auto determinazione e di centralità rispetto alle misure da adottare; unico scopo del procedimento era assicurarsi che, attraverso interventi sanzionatori, il giovane fosse rieducato e accompagnato, con tutti i mezzi possibili, lungo il cammino che lo avrebbe reso un adulto e un buon cittadino. Non era insolito, dunque, che le decisioni assunte all’interno del processo penale fossero connotate da un elevatissimo grado di discrezionalità sia in termini di sanzione che di procedure (Ivi).

Ciò chiaramente conferiva agli attori del processo una grande libertà nelle scelte da adottare che, molto spesso, sfociavano in provvedimenti autoritari e affatto consapevoli delle reali caratteristiche del ragazzo a cui erano indirizzati. L’esigenza di controllare il comportamento del minore e di allontanarlo da qualsiasi influenza negativa giustificava quindi ogni tipo di sanzione, anche molto sproporzionata rispetto al fatto reato. La finalità principale del processo era il trattamento del ragazzo attraverso una rieducazione imposta dall’alto, dall’autorità giudiziaria e da essa controllata e gestita. Al minore era lasciato poco, se non nullo, spazio di espressione o determinazione. Le sue predilezioni e i suoi desideri, insieme alle sue scelte e decisioni subivano una

contrizione e una limitazione in virtù dell'obiettivo risocializzante di cui erano forieri gli interventi a lui indirizzati (Brooks e Roush 2014).

Inevitabilmente questo comportò la proliferazione di contesti di grande arbitrarietà nelle procedure e una sempre minore tutela delle garanzie processuali che la Costituzione prevedeva invece per gli adulti sottoposti a procedimenti penali. Per un lungo periodo di tempo i giovani furono considerati "cittadini di serie B" destinatari di misure di intervento molto invasive senza però godere della protezione legale contro scelte discutibili se non addirittura dannose; la grande afflittività delle sanzioni comminate traeva legittimità dallo strapotere degli organi del tribunale e dal mancato riconoscimento dei diritti processuali fondamentali a coloro che erano considerati soggetti in evoluzione, non ancora completamente adulti e per tale ragione non titolari di tali garanzie. I minorenni si trovavano dunque incastrati in un "limbo" giuridico che li vedeva sforniti di protezioni legali costituzionalmente previste e contestualmente oggetto di interventi che nel concreto mancavano di produrre risultati effettivamente misurati sulle loro necessità di sostegno e recupero.

Un punto di svolta essenziale fu rappresentato dalla celeberrima sentenza *In Re Gault* del 1967 che si configurò come il primo passo verso il riconoscimento di una piena titolarità delle garanzie processuali in capo ai minori di diciotto anni (Agnew, Brezina 2012; Benekos, Merlo, Puzanchera 2013). Nel 1967 Gerard Gault fu arrestato perché creduto il responsabile di chiamate telefoniche dal contenuto osceno, rivolte ad un'anziana signora. L'imputato, allora quindicenne, fu inizialmente preso in custodia e sottoposto ad una misura cautelare e, dopo un dibattimento estremamente sommario, condannato a sei anni di detenzione. Il tutto avvenne senza che la vittima delle telefonate si fosse mai presentata per rilasciare una testimonianza, senza che Gault fosse assistito da un avvocato e senza che le accuse contro di lui fossero pubblicate per iscritto. La Corte deliberò allora circa la necessità di garantire tutele costituzionali anche al minore imputato: si estesero al processo minorile le garanzie espresse dal V° e dal VI° Emendamento (che prevede che all'indagato siano comunicate per iscritto, così da poter essere impugnabili, le accuse contro di lui); venne ribadita la necessaria presenza di un avvocato durante tutte le fasi del procedimento e venne introdotto l'obbligo di svolgere un esame incrociato degli accusanti, dei testimoni a favore e contro il minore.

Appare chiaro, dunque, come la sentenza della Corte Suprema intendesse porre un

freno all'immensa discrezionalità della magistratura requirente e giudicante che era quasi totalmente sfornita di limitazioni e barriere nell'utilizzo del proprio potere, creando così situazioni di ingiustizia e imparzialità. L'interesse superiore risultava così difficilmente perseguito e proprio per tale ragione si cominciò a mettere in discussione la natura dei provvedimenti presi nei confronti dei giovani imputati. Essi mancavano di assicurare il sostegno e la cura necessari per accompagnare il minore entro un cammino di reale modificazione dei valori e dei comportamenti, proprio perché avulsi dalle peculiarità del ragazzo, dalla sua personalità e dal contesto socio-ambientale in cui era inserito e indirizzati solo a punire ogni forma di devianza e "correggere" ogni atteggiamento che da essa prendeva origine(Sims, Preston 2006).

La combinazione di assenza di garanzie giuridiche ed esiti fallimentari delle misure adottate in sede di procedimento penale contribuirono invero a modificare l'approccio utilizzato nel trattare con minorenni imputati; pur restando qualitativamente differenti dagli adulti in quanto soggetti ancora in formazione, psicologicamente e socialmente vulnerabili – non venne mai meno la necessità di tutelare particolarmente il momento delicato dell'infanzia a dell'adolescenza, di non ostacolare con nessun mezzo l'armonioso sviluppo del ragazzo verso l'età adulta – essi divennero destinatari dei medesimi diritti e delle medesime protezioni in fase di processo. Fu così che le garanzie espresse nella costituzione furono estese al processo penale a carico di imputati minorenni ma non senza conseguenze inaspettate: esse infatti furono applicate immobilizzando le procedure ed erodendo il carattere di flessibilità e adattabilità delle medesime. La rigidità dei dettami costituzionali venne accolta nella sua interezza – e come antidoto alla massiccia discrezionalità che fino a quel momento aveva connotato il procedimento – rivoluzionando così il carattere più "comprensivo" e tollerante sul quale si fondava il processo penale minorile. Il risultato che paradossalmente venne a delinearsi imponeva una standardizzazione elevata delle possibili misure da adottare limitando così le possibili alternative da percorrere; si creò pertanto un processo pseudo-ordinario che male si coniugava con le esigenze di salvaguardia delle peculiarità e delle specificità del ragazzo in crescita (Ivi). La risposta a questo irrigidimento delle procedure fu la creazione di una molteplicità di opportunità alternative entro cui i ragazzi potevano essere inseriti per sfuggire alle maglie della giustizia e al processo di stigmatizzazione che ne consegue: è in questa fase storica, infatti, che nascono negli

Stati Uniti le politiche di *diversion* che verranno poi adottate in molti Paesi oltreoceano (Smith 2005).

Creando modalità alternative di sanzione il sistema penale poteva quindi continuare a preservare e tutelare la personalità del ragazzo senza però lasciare impunte le azioni criminali commesse; si crearono in questo modo strade alternative alla penetrazione nel processo, evitando di produrre gli effetti negativi o traumatici che molto spesso essi comportavano. Si optò, dunque, per una risposta mite alla criminalità minorile, in contrapposizione alle gravità di certe misure adottate sotto l'egida del *parens patriae* e l'uso di sanzioni alternative fu estremamente incentivato anche in un'ottica di protezione del minore da situazioni di stress e di etichettamento negativo derivante da una eventuale sanzione (Ivi). È proprio in questo periodo che proliferano gli studi sulle capacità psicologiche, sociali, adattive dei minorenni e sulle loro percezioni rispetto all'ambiente in cui sono inseriti. La grande attenzione che il sistema riserva al ragazzo sottoposto a procedimento penale però assume dei netti connotati di tipo psicologico-psichiatrici, analizzando il ragazzo entro il suo ambiente sociale ma senza mai considerare quest'ultimo come elemento cardine nel comminare la misura sanzionatoria. Il modello che si impone è focalizzato prevalentemente – se non esclusivamente – sulla personalità del ragazzo e sulla sua condizione psicologico-emotiva, lasciando però irrisolti molti interrogativi provenienti dall'ambiente che lo accoglie. La quasi cieca dedizione verso il singolo e verso le sue necessità manca di intenderlo come un soggetto inserito in una serie di relazioni e di rapporti - educativi, affettivi, amicali - che contribuiscono alla sua formazione e alla sua crescita. Tali reti sociali assumono, in sede di giudizio, importanza secondaria lasciando spazio ad una serie di misure di stampo “clinico” che si adoperavano di individuare le cause del comportamento deviante e “curarle” in modo che il ragazzo non ricada in comportamenti recidivi. Gli strumenti di *diversion* maggiormente utilizzati dal sistema penale comprendono dunque percorsi trattamentali che aiutino a gestire la rabbia, percorsi di psicoterapia e counseling, gruppi di auto-mutuo aiuto per risolvere problematiche relative all'uso e all'abuso di alcol o sostanze stupefacenti fino all'attivazione di percorsi trattamentali di tipo psichiatrico. Le famiglie e le reti sociali del ragazzo venivano scarsamente coinvolte nello svolgimento di queste misure,

restando figure sullo sfondo che raramente partecipavano alle varie fasi dei programmi.

Questo approccio, pur rappresentando un gigantesco passo in avanti rispetto all'impostazione che il tribunale per i minorenni aveva adoperato in precedenza, mancava tuttavia di ancorare le misure sanzionatorie dirette al ragazzo ad un contesto sociale che lo vedeva attore attivo e da cui il medesimo è fortemente influenzato – positivamente e negativamente; tutte le misure adottate nei suoi confronti assumono un carattere “contenitivo” e slegato rispetto alla quotidianità che il giovane normalmente vive (Del Carmen e Trulson 2006). È difficile in questo modo immaginare dunque dei programmi duraturi nel tempo ed effettivamente in grado di produrre un cambiamento dei valori e delle prospettive nel ragazzo. In questo modo si tutela l'interesse superiore del minore imputato (in relazione quindi al suo ingresso o meno nel processo penale) ma si “lascia scoperto” il suo *best interest* come soggetto appartenente alla collettività: una volta ritornato nel contesto di provenienza il ragazzo si troverà sguarnito di quegli strumenti che gli permettevano di orientarsi all'interno dei programmi di recupero (B. Goldson 2006).

L'ineffettività e inefficacia di molti programmi di *diversion*, abbondantemente utilizzati dai tribunali per circa un ventennio, si dimostravano via via sempre più palesi e l'opinione pubblica, incoraggiata anche dalla crescente attenzione dei mass media al tema, cominciò a sostenere che la risposta sanzionatoria data alla devianza minorile era decisamente troppo blanda e debole. Tale convincimento subì una clamorosa impennata a seguito di un'ondata di criminalità ad opera di giovani e giovanissimi che coinvolse (e sconvolse) tutta la Nazione. Il crescente fenomeno delle *youth gang*, le problematiche legate alle misere condizioni di vita esperite dai ragazzi all'interno dei ghetti nelle grandi città (prevalentemente popolati dalle minoranze nera e centro/sudamericana) nonché il diffondersi sempre maggiore di politiche di “tolleranza zero”<sup>19</sup> contribuì ad

---

<sup>19</sup> Con “Zero Tolerance” si intende un modello politico di estrema rigidità e intransigenza rispetto alle condotte non solo criminali ma anche devianti, che vengono considerati come prodromi di azioni illegali e che minano la sicurezza della collettività entro cui sono agite. La scelta di adottare questo approccio rigoroso

e radicale trae origine da quanto affermato dalle “Broken Window theories” che si sviluppano intorno agli anni '80 negli Stati Uniti: in una comunità dove regnano il disordine e la sregolatezza e dove vengono tollerate condotte devianti – sebbene non già criminali – si innescherà un circolo vizioso che produrrà sempre maggiore disorganizzazione aprendo la strada ad azioni delinquenziali che andranno a minare la sicurezza della comunità medesima. Le politiche che muovono da questa impostazione teorica sostengono la necessità di combattere in maniera estremamente aggressiva la micro criminalità e di rendere penalmente rilevanti una serie di condotte che producono disordine e arrecano fastidio ai cittadini

aumentare la preoccupazione della popolazione circa la questione della sicurezza urbana, che si esprime con una richiesta di inasprimento delle politiche di contrasto e controllo della devianza minorile al grido di “nothing works” (riferito chiaramente ai programmi di diversione sino a quel momento ampiamente adoperati). I sentimenti di insicurezza e paura legati alle convinzioni che le misure extra processuali adottate dal sistema minorile non fossero effettivamente incisive nel tutelare la cittadinanza dalla minaccia della delinquenza giovanile crearono, per la classe politica – e in parte anche per la magistratura –, un ottimo pretesto per riformare il sistema penale secondo impostazioni più intransigenti e rigide. La criminalizzazione di molti comportamenti fino a quel momento tollerati, l’inasprimento delle sanzioni per coloro che si trovavano a fronteggiare un processo penale e l’introduzione di misure e strumenti giuridici austeri e rigorosi furono alcune delle modifiche apportate verso le fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90. Sull’onda di tale convincimento si assiste ad una proliferazione nell’uso della misura processuale del *Juvenile Waiver*<sup>20</sup> ossia la possibilità di trasferire un soggetto legalmente considerato minorenne in un tribunale ordinario che lo considererà

---

“perbene” (le condotte di lavavetri, venditori ambulanti, graffitari, l’accontaggio, la mendicizia, etc.) così da estirpare il rischio che tali condotte si aggravino, mettendo in pericolo l’ordine sociale e la sicurezza urbana. Assai nota è l’esperienza della città di New York che negli anni ’90 vive, sotto il mandato di Rudolph Giuliani, un inasprimento massiccio delle politiche di contrasto alla criminalità attraverso controlli a tappeto all’interno delle stazioni della metropolitana e sanzioni severe e afflittive per chiunque fosse trovato a disturbare l’ordine

pubblico. Dopo un periodo di grande approvazione di tali politiche (dimostrato anche dal fatto che molte realtà in tutto il mondo emularono le scelte del sindaco Giuliani, favorendo quella che Wacquant definisce una “mondializzazione della tolleranza zero”) si cominciò ad interrogarsi sull’efficacia reale di tali interventi. Si questionavano infatti le modalità di implementazione delle politiche che sembravano minare, se non addirittura danneggiare diritti fondamentali come la libertà di muoversi in un territorio, la libertà di espressione, la tutela della privacy etc. di alcuni componenti della collettività senza produrre di fatto una diminuzione delle condotte criminali ma piuttosto solo della loro percezione tra la popolazione. Inoltre tali politiche favorivano un inasprimento delle disuguaglianze già esistenti rafforzato dalle esigenze di controllo sociale (in particolar modo sulle fasce sociali più deboli e marginali) che contribuirono alla diffusione di malessere e conflitti nelle zone urbane. La grande fiducia riposta nella tolleranza zero venne pian piano affievolendosi e le azioni messe in atto sotto l’egida di questo approccio furono duramente criticate e sconsigliate. Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura di L. Wacquant, (2000), *Parola d’ordine: tolleranza zero*, Feltrinelli, Milano; D. Garland, (2004), *La cultura del controllo. Crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*, Il Saggiatore, Milano; M. Barbagli, (2000), a cura di, *Perché è diminuita la criminalità negli Stati Uniti?*, Il Mulino, Bologna.

<sup>20</sup> Esistono tre possibili tipi di transfer: 1. *legislative waiver*: il trasferimento legalmente normato, data una certa età e un certo tipo di crimine il trasferimento risulta essere obbligatorio, previsto dalla legge. 2. *judicial waiver*: la decisione del trasferimento è presa dal giudice, se lo ritiene opportuno; egli invia tutta la documentazione del minore ad un tribunale ordinario e delega ad esso la responsabilità di decidere del caso 3. *prosecutorial waiver*: il prosecutor (la cui figura può essere fatta coincidere con quella del Pubblico Ministero italiano) decide di presentare il caso direttamente ad un tribunale ordinario e lì portare avanti la pubblica accusa.

e giudicherà come un adulto (Agnew, Brezina 2012; Del Carmen, Trulson 2006; Benekos, Merlo, Puzanchera 2013). Essenziale, in questo scenario, è l'ampia discrezionalità in capo agli attori del processo che stavolta è orientata alla punizione, alla severità per garantire la tutela di una sicurezza della comunità contro la minaccia dei "Superpredators"<sup>21</sup>.

Cade così l'idea del minore come soggetto vulnerabile da tutelare e proteggere attraverso un trattamento penale e sanzionatorio specifico e specializzato e si impone la convinzione che il ragazzo autore di un grave reato abbia la stessa capacità di intendere, decidere e agire di un adulto e - per tale ragione - come un adulto debba essere trattato e giudicato. L'utilizzo di certe scelte processuali sovverte quindi gli obiettivi prefissati fino a quel momento nel procedimento penale minorile, in cui la pretesa punitiva è subordinata alla necessità di non danneggiare lo sviluppo e la formazione del ragazzo. Il processo rinuncia alla sua peculiarità e la sua specializzazione spogliando così anche il minore delle specificità che hanno contraddistinto e legittimato un trattamento differente in fase di giudizio. Il ragazzo perde il suo "status di ragazzo", di soggetto in fase di formazione e trasformazione; si nega così l'attenzione e la cura per il suo processo educativo e di sviluppo riducendo il procedimento penale ad un momento di punizione e condanna di taluni comportamenti piuttosto che ad un'occasione per responsabilizzare rispetto a certe azioni e ripensare un percorso di vita per il giovane e per la sua comunità.

Senza dimenticare poi il messaggio che il sistema penale minorile rischia di veicolare attraverso l'utilizzo massiccio del trasferimento ad un tribunale ordinario: delegittimare ogni altro strumento alternativo di intervento delle condotte delinquenti, riconoscendo le altre strade sanzionatorie poco efficaci e non effettive nel raggiungere gli obiettivi che il processo minorile si prefigge. Si disconosce la validità e l'affidabilità delle procedure adottate in sede di processo minorile, si "condanna" la capacità di garantire risposte flessibili e adattabili al singolo caso, si finisce per definire il procedimento minorile come un procedimento di serie B, inadatto a gestire i casi che si trova ad affrontare.

---

<sup>21</sup> L'espressione "*Superpredators*" viene coniata nel 1995 dal prof. John J. Dilulio in un articolo pubblicato il 15 dicembre sul *Chicago Tribune*. Il termine sta ad indicare i ragazzi (adolescenti e pre-adolescenti) affiliati a gang e bande, autori di azioni criminali particolarmente feroci e efferati: omicidi, stupri, rapine a mano armata, uso e spaccio di sostanze stupefacenti etc.

L'istituto del *Waiver* ha generato e genera tutt'ora molti dubbi (Brooks e Roush 2014). La questione che maggiormente crea perplessità, e alla quale non è ancora possibile dare una risposta soddisfacente, rimane senza dubbio quella riguardante le tutele previste per il minore sottoposto a processo penale. Se il giovane, fino ad una certa età, è considerato ancora immaturo - ed è compito specifico del sistema penale minorile tutelarlo e sostenerlo nel suo percorso di rieducazione - come può un tribunale ordinario svolgere tali funzioni? E poiché il minore inserito nel processo ordinario perde il suo status di minore, in che forme può essere tutelato?

Tuttavia anche all'interno del medesimo processo penale lo spostamento verso l'approccio del "*get tough on juvenile*" si connota per una recrudescenza delle sanzioni destinate ai giovani autori di reato che ricalcano quelle previste per gli oltre diciottenni: ergastolo ostativo (*life in prison without the possibility of parole* - *LWOP*), pena capitale, trasferimenti presso gli istituti penitenziari destinati ad adulti sono tipologie di sentenze che subiscono un formidabile incremento anche entro le mura dei Tribunali per i Minorenni. Da questo scenario non restano fuori le misure di diversione che si inaspriscono e si induriscono rappresentando molto spesso una punizione vera e propria, sebbene comminate in scenari extra- giudiziari. L'intento di contenere e "raddrizzare" comportamenti devianti o criminali in modo duro e intransigente si impone in maniera diffusa su tutto il territorio statunitense andando a sostituire le finalità ri-educative e riabilitative che costituivano i pilastri fondamentali delle procedure specializzate per i minorenni.

L'adozione di misure austere di procedure severe si protrae nel panorama americano fino ai primissimi anni 2000, in cui si assiste al quarto ed ultimo periodo di riforme entro il sistema penale minorile. È proprio in quegli anni che le politiche di "tolleranza zero" in ambito minorile riportano i primi grandi fallimenti sia in termini di riduzione della recidiva che per quel che concerne i programmi rieducativi che sono dispendiosi e poco incisivi<sup>22</sup>.

---

<sup>22</sup> Si pensi a tutti i programmi di *scare-straight* messi in atto al solo fine di "spaventare" i ragazzi in modo da impedire loro di commettere azioni devianti ma che di fatto si sono dimostrate attività non efficaci e molto dispendiose. Rientrano in questa categoria di interventi le visite presso gli istituti detentivi per adulti (molto spesso accompagnate da vere e proprie esperienze ravvicinate con i detenuti che non esitavano a relazionarsi con i ragazzi con atteggiamenti intimidatori e prepotenti), i *boot camps* (campeggi che attraverso una militaresca organizzazione del tempo e delle attività vedevano coinvolti i ragazzi più "indisciplinati" e "incorreggibili") o infine i programmi DARE contro l'uso delle droghe e altre sostanze che proponevano l'unica - e molto spesso fallimentare - politica proibizionista contro l'uso

È in questo scenario che si sviluppano i primi tentativi di usare un nuovo approccio che tenga conto non solo il minore ma anche tutta la sua comunità nelle misure di intervento utilizzate nel procedimento penale minorile (Ivi). La responsabilità del ragazzo nei confronti della comunità di appartenenza e il suo coinvolgimento nei programmi di rieducazione permette di incidere effettivamente sull'esistenza e sul vissuto del minore che, confrontandosi con la società e con il mondo sociale diventa attore principale e soggetto attivo di un recupero vero e fattivo.

Le finalità degli interventi del processo acquistano dunque nuovi connotati che ristabiliscono la centralità del ragazzo e del suo percorso educativo entro le misure di intervento del tribunale. Si ritorna pian piano a riconsiderare il giovane come diverso e distinto dall'adulto e a prevedere, per tale ragione, un trattamento processuale differente focalizzato sulle sue necessità educative e formative. Si ristabilisce la necessità di considerare il momento della sanzione (così come tutti gli interventi messi in atto dal tribunale) come occasione di riflessione sulle condotte e sulle scelte che egli dovrà compiere come membro della collettività (B. Goldson 2006).

Il contesto sociale diviene un fattore importante da tenere in conto nei progetti rieducativi previsti in sede di giudizio e nella valutazione dei medesimi: il ragazzo non viene considerato in maniera isolata e aliena dalla sua comunità e dalle reti sociali in cui è inserito; e, in quest'ottica, tutelare le sue specificità significa tutelare il benessere di un numero più ampio di persone.

Il compito delle misure utilizzate in sede penale diviene perciò quello di ricostituire e ricucire i rapporti fiduciarî, affettivi, educativi che sono stati interrotti con la commissione del reato: utilizzando gli strumenti tipici del processo minorile si incentiva una responsabilizzazione del ragazzo rispetto al danno arrecato, mettendolo in condizione di poter porre rimedio e riparare alle conseguenze negative che il reato ha portato con se. La centralità delle reti familiari, amicali, scolastiche contribuisce ad arricchire le misure di diversione utilizzate (in particolare la messa alla prova o i *community-based programs*) che si aprono al coinvolgimento di molteplici attori che

---

delle sostanze, anziché aiutare i ragazzi a conoscere e confrontarsi con tale realtà. Per eventuali altri approfondimenti in questo ambito si consigliano tra gli altri C. Weiss, E. Murphy-Graham, A. Petrosino, A. Gandhi, "The Fairy Godmother—and Her Warts: Making the Dream of Evidence-Based Policy Come True," *American Journal of Evaluation*, Vol. 29 No.1, 29-47(2008); D. Gorman, C. Weiss, "The Social Construction of 'Evidence-Based' Drug Prevention Programs: A Reanalysis of Data from the Drug Abuse Resistance Education (DARE) Program," *Evaluation Review*, Vol. 33, No.4, 394-414 (2009).

collaborano a rafforzare le relazioni sociali del minore (Patrick J. Carr 2005). Gli si concede l'opportunità di inserirsi in un ambiente costruttivo, di essere positivamente stimolato e di fare esperienze che gli permettano di ripensare alla propria esistenza e ai valori su cui sceglie di fondarla.

Indubbiamente l'investimento che si compie nel progettare, porre in essere e monitorare tali progetti è alto e non privo di possibili fallimenti: tutti i soggetti coinvolti debbono essere preparati ad accompagnare il ragazzo in un percorso che potrebbe incontrare difficoltà e fallimenti ma che si dimostra necessario per permettere al ragazzo di comprendere la natura delle sue azioni – e i possibili effetti dannosi – e costruire il proprio futuro in sintonia con la sua comunità.

## **2. Gli attori coinvolti**

L'attività svolta e le scelte compiute dagli attori del processo penale minorile devono essere prevalentemente votate al conseguimento della tutela dell'interesse superiore del ragazzo e le decisioni sono assunte mantenendo un occhio di riguardo alla sua condizione di vulnerabilità, cercando di intraprendere quei percorsi alternativi, previsti dal procedimento, che permettono un'adeguata risposta punitiva senza tuttavia danneggiare chi la riceve. Sorprende dunque constatare come, nella realtà statunitense, non sia richiesta una precisa specializzazione del processo: non è prevista l'acquisizione di competenze in materia minorile per chi opera nel settore nè tantomeno, si contempla la presenza di una componente esperta all'interno dell'organo giudicante.

La tutela del ragazzo quindi non è garantita dalla specializzazione degli soggetti del processo quanto piuttosto da un' ampia collaborazione con i servizi (*probation office, social services*) che si incaricano di provvedere al taglio più personalistico che il processo intende avere. Si nota, infatti, diversamente da quanto accade nel nostro Paese, che l'aspetto rieducativo-riabilitativo è demandato totalmente a strutture e figure extra giudiziarie mentre in sede di processo si tratta esclusivamente la componente giuridica della questione (Sims, Preston 2006; Del Carmen, Trulson 2006). Sebbene l'attenzione alla vulnerabilità e alla fragilità del ragazzo non venga sospesa in questa fase ( è compito infatti degli attori tenere in considerazione gli aspetti personali ed ambientali dell'imputato minorenne) si assiste ad una delega della funzione formativa e pedagogica

agli organi preposti all'esecuzione delle misure di intervento.

Le scelte sanzionatorie e procedurali entro il processo penale minorile non si differenziano, di fatto, da quelle previste per gli adulti se non per essere connotate da minore afflittività ed essere meno coercitive, restrittive e dure. La ragione di tutto risiede nel fatto che non esiste un codice di procedura penale specifico per i minorenni che permetta la strutturazione di un processo ad hoc. La peculiarità del procedimento a carico di imputati minorenni si concretizza nel permettere all'organo giudicante di disporre maggiormente di misure di *diversion* che impediscano l'ingresso entro il sistema penale e di sanzioni mitigate e somministrate in modo più attenuato (Ivi).

Rimane tuttavia valida la possibilità per questi attori di avere grande discrezionalità nelle scelte compiute in sede processuale: solo in questo modo la funzione rieducativa e risocializzante del procedimento potrà essere perseguita e modellata caso per caso. Così come accade nel panorama italiano, la discrezionalità garantisce che le strade percorribili in fase di giudizio e in fase di sanzione possano cucirsi alle necessità e caratteristiche del ragazzo ma allo stesso tempo investe gli attori di un grande potere, non sempre facile da gestire e controllare. Effettivamente, la mancanza di una specifica formazione dei soggetti del procedimento potrebbe risultare in una serie di decisioni paternalistiche e misure non adeguate alle specificità del ragazzo e la discrezionalità rischia di trasformarsi in arbitrarietà se non utilizzata in modo consapevole e guidata da una preparazione idonea. I provvedimenti adottati, in tale prospettiva, potrebbero essere indirizzati alla sola necessità di controllare il crimine e le azioni che lo definiscono (Bishop, Feld 2014): il paradosso in cui si incorre è che ci si focalizzi sul fatto in se dimenticando la natura e le peculiarità del soggetto che lo ha compiuto. Si rischia di utilizzare strumenti che agli occhi di un adulto (dotato di strumenti interpretativi) acquisiscono significati e valore, ma che non trovano logica interpretazione e spiegazioni agli occhi di un ragazzo. La discrezionalità apre dunque ad esiti potenzialmente dannosi, se non addirittura distruttivi. In assenza di una preparazione specifica che permette l'acquisizione di specifiche competenze gli attori potrebbero ignorare le conseguenze che si possono produrre nella vita e nello sviluppo formativo del minore (Ivi).

A mitigare questi scenari interviene però la componente di collaborazione e confronto con gli altri operatori nel procedimento. Nessuno degli attori coinvolti è fautore

esclusivo dei provvedimenti adottati in sede di giudizio, ma essi sono vagliati, revisionati e confermati da soggetti che partecipano alla definizione, all'attuazione e all'esecuzione di tali misure. La discrezionalità, che di fatto può apparire smisurata nell'analisi dei compiti dei singoli, viene controllata e mitigata dalla discrezionalità e dall'operato di altri attori rilevanti nello svolgimento del processo.

### *Police officer*

Il compito degli agenti di polizia è fondamentale ed al medesimo tempo molto delicato: le scelte che li vedono coinvolti possono modificare interamente l'esperienza processuale del minore e non secondariamente il suo processo formativo. È essenziale che l'interazione con il ragazzo, durante tutto il procedimento, si svolga in modo da non compromettere la fiducia nell'istituzione o alterare le finalità educative che si intendono ad ottenere. La storia dei contatti tra ragazzi e agenti della polizia è stata spesso costellata di sentimenti di disaffezione o sfiducia che hanno minato il ruolo di questi ultimi in termini di immagine e, non secondariamente, efficacia degli interventi. La discrezionalità con cui sono utilizzate alcune misure restrittive a danno di particolari classi sociali e etniche della società statunitense ha minato gravemente la percezione e la considerazione che i giovani hanno delle forze dell'ordine: si è ritenuto necessario dunque incaricare gli agenti di polizia di un compito che permettesse loro di ristabilire un contatto e una fiducia con tutta la comunità (Goldson 2006; Carr 2005).

Sebbene non sia ancora prevista una precisa specializzazione della polizia in ambito minorile, è stata data ampia possibilità agli agenti di attuare programmi di diversione, entro i *police department*, che possono essere utilizzati qualora un minore sia coinvolto nella commissione di un reato. Ciò ovviamente ha imposto a molti commissariati di fornirsi di luoghi e procedure che permettano lo sviluppo dei così detti *community-oriented programs*<sup>23</sup> (Henggeler *in press*; Carr 2012; Shichor, Binder 1982), nonché la creazione di specifiche figure – entro l'organico della polizia – che possano svolgere funzioni di mediatori tra la collettività e le istituzioni. Si assiste dunque ad una importante trasformazione delle funzioni degli agenti della polizia che si vedono

---

<sup>23</sup> Con *community-oriented programs* s'intendono tutti quelle attività che vedono contestualmente coinvolti agenti della polizia, membri della collettività, agenzie di educazione e formazione dei ragazzi nello sviluppo di politiche comunitarie di intervento e di prevenzione della delinquenza compiuta dai minorenni. Si parlerà in modo più approfondito e dettagliato di queste misure nel prossimo paragrafo.

coinvolti non solo nelle mansioni di arresto e fermo dei minorenni sospettati di reati ma anche nell'attuazione di politiche di diversione che, di fatto, vengono ampiamente incoraggiate e sostenute. In questo modo si apre ad un tentativo di limitazione del grande potere discrezionale di cui gli agenti della polizia hanno goduto per molto tempo in ambito minorile rendendoli responsabili di fronte ad una comunità che non delega in toto il compito di intervenire in caso di delinquenza ad opera di minorenni ma che partecipa fattivamente ed attivamente a questo processo. Si cerca di investire gli agenti di un compito che li liberi dalla sola funzione di contrasto alle azioni criminali e che li renda accorti alle necessità che sono collegate con il controllo di uno specifico territorio (Palidda 2000; Antonilli 2012).

Il tragitto da compiere è ancora lungo e richiede importanti riforme dei modelli di intervento delle polizie in tutti gli Stati Uniti: ad oggi si assiste ancora a gravi infrazioni non solo dei diritti processuali dei ragazzi, ma anche dei principi che debbono, di necessità, guidare le azioni degli agenti in caso di contatto con dei minorenni. Se da un lato è cresciuto il coinvolgimento dei membri delle forze dell'ordine nell'implementazione di pratiche di giustizia riparativa e nello sviluppo di programmi che includano tutte le componenti della comunità (permettendo così alla polizia di svincolarsi della negativa considerazione che una parte importante delle società gli attribuiva), dall'altro sono ancora molto diffusi atteggiamenti e comportamenti di ostilità e violenza nei confronti di giovani autori di reato. In particolare si assiste ad una grande sproporzione di trattamento tra minorenni bianchi e minorenni appartenenti alle *minorities* nera e sudamericana che vengono, in percentuali decisamente superiori, fatti oggetto di fermi, perquisizioni e arresti. Questo squilibrio apre la strada ad un fenomeno conosciuto come il *disproportionate minority contact*<sup>24</sup> che consiste in una sovra-rappresentazione dei ragazzi di colore e latino americani all'interno del sistema di giustizia penale. Indubbiamente nella storia recente degli Stati Uniti la questione razziale ha assunto un ruolo di primo piano e ha contribuito a modellare la società influenzandone le strutture sociali, culturali, economiche ed educative. Ciò ha permesso

---

<sup>24</sup> Il fenomeno è stato ampiamente studiato negli ultimi 25 anni e rimane ancora un interessante oggetto di ricerca sia in ambito accademico sia in ambito di implementazione delle politiche pubbliche. Per ulteriori approfondimenti A.R. Piquero "disproportionate minority contact" *The Future of Children*, Volume 18, Number 2, Fall 2008, pp. 59-79; K. Kempf-Leonard, "Minority Youths and Juvenile Justice: Disproportionate Minority Contact after Nearly 20 Years of Reform Efforts," *Youth Violence and Juvenile Justice* 5 (2007): 71-87.

il consolidarsi di *bias* cognitivi – espliciti o impliciti – che continuano a rafforzare una idea e una percezione alterata di particolari gruppi etnici e razziali. Nonostante i grandi progressi fatti dalla società americana nel riconoscimento di diritti politici, civili e sociali a quella parte di popolazione che per lungo tempo è stata radicalmente discriminata e ghettizzata, persistono ancora stereotipi e luoghi comuni negativamente connotati che riguardano gli afro-americani. Stesso discorso può essere applicato ai latino-americani verso i quali si stanno compiendo delle vere e proprie battaglie di espulsione per combattere il fenomeno sempre crescente delle migrazioni illegali provenienti dal Centro e dal Sud America.

Il ruolo giocato dai *subtle racial biases* (DeJong e Jackson 1998; Tomkins et al. 1995) non può essere ignorato nell'analisi del comportamento e degli agiti delle forze dell'ordine poiché le loro scelte si riflettono in modo decisivo sugli sviluppi che potrebbero assumere le vicende processuali del ragazzo. Avere maggiori contatti con le forze di polizia conduce i ragazzi a sviluppare un elevato grado di frustrazione e di antagonismo nei confronti delle medesime: maggiormente essi si dimostreranno poco collaborativi e ostili al dialogo ed alla collaborazione con gli agenti, meno sarà possibile accedere a misure di *diversion*. Contestualmente, più essi saranno oggetto di attenzione delle istituzioni, meno avranno diritto ad usufruire di programmi alternativi (che vengono prevalentemente riservati ai *first time offender*, coloro che compiono un reato per la prima volta). La situazione si presenta quindi come un complicato circolo vizioso che non fa altro che esacerbare i conflitti già esistenti e a rimarcare le disuguaglianze già esistenti nella società attuale, lasciando spazio ad uno scontro che si dimostra controproducente per entrambe le parti. In questo modo appare poco possibile che i provvedimenti adottati vadano nella direzione di tutelare l'interesse del minore che resterà invece schiacciato in un costante scontro tra la discrezionalità degli agenti e possibilità alternative che gli vengono negate.

Compiere una generalizzazione per una realtà multiforme e poliedrica come quella statunitense può risultare decisamente semplificatorio e riduttivo ma pare ormai chiaro come le scelte delle forze dell'ordine diano forma e contenuto alle attività dei tribunali per i minorenni ed è quindi indispensabile che il potere nelle loro mani venga gestito e indirizzato verso delle politiche di intervento che non perdano mai di vista il fine rieducativo e ristorativo del procedimento penale.

### *Prosecutor*

Il prosecutor svolge la funzione di pubblica accusa. La sua figura può essere fatta coincidere con il pubblico ministero italiano, ma pare necessario individuarne dovute distinzioni. Negli Stati Uniti il prosecutor viene eletto dal popolo tramite democratiche elezioni, fa capo al Tribunale ordinario della contea di riferimento e dura in carica quattro anni (Guarnieri, Pederzoli 2002). Sebbene si possano trovare delle somiglianze con il medesimo ruolo in altri Paesi, il prosecutor statunitense racchiude in se una combinazione di poteri, autorità e doveri del tutto unica.

La sua discrezionalità si configura come discrezionalità sui generis per una duplice ragione: in virtù del principio di non obbligatorietà dell'azione penale, potrà arbitrariamente scegliere quali reati perseguire e quali invece archiviare; al medesimo tempo, in virtù della sua responsabilità rispetto all'elettorato, avrà ampio margine di decisione su come perseguire determinati tipologie di reato (Ivi). Egli quindi decide *quali* tipi di azioni meritano di arrivare all'attenzione dell'organo giudicante e *come* - attraverso quali misure e con quali mezzi - essi dovranno essere legalmente perseguiti. Il ruolo del prosecutor in sede minorile può essere assimilabile alle sue funzioni in sede ordinaria poiché, in entrambi le circostanze, non è richiesta specifica preparazione o particolare specializzazione. La sola differenza risiede nella possibilità di avere una più ampio spettro di misure che possono essere adottate qualora il minore entri a contatto con l'Autorità Giudiziaria. In sede di processo ordinario, il prosecutor muove la sua accusa utilizzando misure sanzionatorie tassative e obbligatorie, procedendo ad una sorta di "calcolo matematico" che assomma penalità e ammende mentre, in ambito minorile, la gamma di opzioni percorribili e di misure utilizzabili si allarga notevolmente e assume connotati di non obbligatorietà ma di facoltà, di eventulità. È oltremodo necessario dunque che, nell'esercizio delle proprie funzioni (rappresentare l'interesse dello Stato in sede di processo penale) non venga mai meno alla tutela e alla salvaguardia delle esigenze del minore, in primis, educative e formative. Per tale ragione, le scelte dovrebbero essere guidate dal principio di *non-intervention* (Agnew, Brezina 2012; Sims, Preston 2006). La risoluzione di casi considerati tenui o poco gravi dovrebbe avvenire fuori dal sistema penale, utilizzando quindi forme alternative di intervento come il counseling familiare, i lavori socialmente utili o la presa in custodia del minore da parte di servizi sociali che prediligono ed utilizzano programmi meno

invasivi e dannosi per il ragazzo.

Anche in questo caso, però, il compito della pubblica accusa non è esente da rischi e possibili travisamenti. Le azioni del pubblico ministero potrebbero essere guidate maggiormente dalla necessità di assolvere alle promesse fatte in campagna elettorale piuttosto che in risposta alle necessità di cui si fa portatore il ragazzo imputato. Nel contribuire all'implementazione delle politiche criminali, egli decide di aderire ad una impostazione ideologica e ad una affiliazione politica, sostenuta dalla delega che la popolazione gli ha conferito in sede di votazione (Guarnieri, Pederzoli 2002). La questione diviene ancor più controversa riguardo il processo penale minorile entro cui si intende anteporre la tutela dell'interesse del minore al soddisfacimento della pretesa punitiva dello Stato.

Non si può dimenticare poi che tra i poteri del prosecutor è annoverata la possibilità di trasferire il ragazzo, utilizzando lo strumento del *waiver*, presso un tribunale ordinario, e di farlo giudicare come un adulto. In caso di un reato estremamente grave, commesso con delle aggravanti o che ha avuto conseguenze particolarmente dannose per le vittime, la pubblica accusa può decidere di trasferire il caso ad un tribunale ordinario. Tale scelta deve essere valutata con estrema attenzione poiché, come già si è avuto modo di constatare, priva il ragazzo di tutte le garanzie di tutela che il processo penale minorile istituisce di quelle possibilità alternative alla sanzione - e di sanzione - che caratterizzano il processo a carico di minorenni. Nonostante l'uso del *waiver* goda ancora, dal punto di vista dell'opinione pubblica, di grande sostegno e supporto, le principali procure stanno cambiando rotta, prediligendo l'approccio del "*get smart on juvenile*" (Brooks, Roush 2014) piuttosto che continuare a perseguire una linea di intervento dura e intransigente, che ha connotato la loro attività negli scorsi 25 anni. Si sono aperti canali di collaborazione e comunicazione con molte strutture del territorio per allargare le possibilità di accesso ai programmi di diversione, coinvolgendo in tal modo gli appartenenti al contesto sociale.

Il compito del prosecutor è quindi cruciale all'interno del procedimento e non si esaurisce di certo entro le aule di tribunale. La cooperazione e l'opportunità di confrontarsi con le agenzie e servizi che si prendono carico del ragazzo e che implementano misure e programmi alternativi potrebbe dimostrarsi un ottimo punto di incontro tra le necessità di creare una responsabilizzazione dell'autore di reato e

assicurare che il caso sia affrontato con gli opportuni strumenti educativi. Coinvolgendo attori extra-giudiziari e prevedendo misure sanzionatorie connotate da minor severità e rigidità risulta possibile coniugare queste due finalità senza dover snaturare le procedure né stravolgere le attività di ciascun operatore. Tuttavia, nel caso sia impossibile intraprendere la via extra-processuale, il prosecutor non deve mai rinnegare il suo ruolo di tutore delle esigenze formative del ragazzo e valutare, di volta in volta, l'opportunità di portare avanti la sua accusa.

### *Judge*<sup>25</sup>

Il giudice si presenta senza dubbio come la figura di grande interesse tra gli attori che prendono parte al processo penale a carico di imputati minorenni. Nel processo statunitense egli giudica, sia in fase preliminare che dibattimentale, in composizione monocratica (Goldson, Muncie 2009). Non è affiancato da nessun'altra figura specializzata (qualcuno che possa essere assimilato al giudice onorario italiano) né tantomeno sono richieste particolari competenze di ambito pedagogico, psicologico o educativo nell'esercizio di tale professione. Manca dunque la prospettiva di combinare competenze di tipo giuridico, che legittimano e danno forma al suo ruolo in tribunale, con specifiche conoscenze che riguardano processi psicologici e relazionali, condotte e comportamenti tipici dell'adolescenza. La dissomiglianza con la realtà italiana è allora piuttosto palese e apre a delle riflessioni rispetto al grande potere che il compito di giudicare richiede. Il magistrato sfornito di strumenti di interpretazione di dinamiche che occorrono durante il periodo della formazione e della crescita (intesa come momento in cui il soggetto prendere consapevolezza della propria posizione nella società e dei valori ed obiettivi che la definiranno) tenderà ad affrontare i casi trattati utilizzando elementi necessariamente ancorati alla rigidità delle norme anziché

---

<sup>25</sup> Così come avviene per i pubblici ministeri, anche i giudici – sia a livello federale che a livello statale – sono eletti tramite votazioni democratiche. Per tale ragione essi rappresentano il riflesso delle posizioni ideologiche e politiche dei partiti di cui fanno parte o, comunque, di cui condividono i principali dettami. Questa caratteristica dell'organo giudicante è strettamente legata al ruolo politico che la magistratura ricopre entro il sistema istituzionale statunitense (Guarnieri e Pederzoli 2002). I magistrati infatti non sono meri esecutori della legge ma svolgono anche funzioni di *policy makers*, le cui decisioni possono, ed effettivamente, influenzano la creazione – prima – e la implementazione – poi – di politiche criminali. Dare seguito alla “promesse” espresse in fase di elezione appare dunque un elemento cardine nell'operato degli giudici e indubbiamente spinge a prediligere risposte sanzionatorie più o meno dure in conformità alle posizioni politiche sostenute in sede di candidatura. Non è raro, dunque, che i giudici diano maggior rilevanza alle istanze provenienti dagli elettori rispetto invece agli indirizzi dettati dalle Corti Supreme (Damaska 1991).

caratterizzati da intenti di rieducazione e recupero dei soggetti in età evolutiva. Si intende, però, mitigare questo rischio e permettere che in ogni fase del processo sia effettivamente garantita la tutela del minore imputato: la struttura delle udienze e la compartecipazione di altre figure in quella sede vuole, quindi, assicurare che nella decisione finale emessa dal magistrato siano considerati non solo aspetti meramente legali ma anche fattori legati alla peculiarità personali, educative, formative del giovane imputato.

In sede di udienza preliminare il giudice informa il ragazzo delle accuse contro di lui e delle possibili conseguenze, se si arrivasse ad una sentenza di condanna. In questa fase, il compito del giudice è particolarmente delicato: egli è chiamato a svolgere una attenta attività di mediazione tra il difensore che rappresenta il minore e il prosecutor che muove l'accusa contro di lui. In tal modo, cercando un accordo che convinca e soddisfi tutte le componenti del processo, tenta di evitare la continuazione del processo individuando forme alterative di sanzione e impedendo che l'imputato penetri ulteriormente entro le maglie della giustizia. L'accordo tra le parti processuali è raggiunto tramite il *plea bargaining* (Amodio 1988), una tipologia di patteggiamento che prevede che il prosecutor ridimensioni le accuse richiedendo, in caso di ammissione di colpa del minore, una punizione alternativa. Un utilizzo improprio di tale forma di risoluzione della controversia potrebbe, però, essere considerata come "scappatoia" da parte della difesa e utilizzata in maniera del tutto strumentale. In questa ipotesi, si perde del tutto la componente ri-educativa che il processo deve perseguire: l'uso del patteggiamento sposta l'attenzione sul processo "del fatto" più che "del soggetto" (Palomba, Vassalli, De Leo 2002) e si rischia di lasciare il ragazzo – e le sue esigenze educative – in una posizione di sfondo, passiva.

Il giudice deve quindi attentamente valutare le opzioni a sua disposizione e non operare in modo autonomo e autoreferenziale, ma coordinandosi con le altre figure del processo in modo da individuare soluzioni, che segnino per lui un percorso formativo e in grado di fornirgli possibilità di cambiamento rispetto alle sue prospettive di vita e ai suoi progetti futuri.

Nell'ipotesi in cui non si giunga ad un accordo tra le parti, il processo continuerà fino alla fase del dibattimento e, dopo che le parti avranno esposto ciascuna le proprie argomentazioni, il giudice raggiungerà un verdetto. Anche in questo caso la scelta del

giudice dovrà essere sempre guidata dalla necessità di proteggere il processo educativo del minore e saranno dunque predilette misure sanzionatorie attenuate, meno limitative e stigmatizzanti. La valutazione del giudice sulla pena da comminare dovrà prendere in considerazione, oltre ai fattori oggettivi come la gravità del fatto-reato, la precedente storia giudiziaria del ragazzo anche la valutazione fatta sulla personalità e sulla situazione familiare e ambientale dell'imputato. L'indagine fatta sulla personalità del ragazzo si focalizza prevalentemente su quelli che si possono definire i *mitigations factors* (Krisberg, Austin 1993; Peterson, Krivo, Hagan 2006; Van Bueren 2001) ossia le contingenze o situazioni particolari che possono, sotto certi aspetti, avere indotto il ragazzo a intraprendere una condotta deviante o criminale e che, quindi, ne attenuano la responsabilità e la capacità di percepire la gravità delle condotte.

Situazioni di negligenza o trascuratezza, violenza, marginalità sociale e povertà economica, abbandono del percorso scolastico, uso di sostanze stupefacenti o alcol, affiliazione a gang giovanili o appartenenza a realtà subculturali possono rappresentare situazioni in cui il giovane si trova inserito e che compromettono grandemente il suo percorso di sviluppo e la capacità di compiere scelte adeguate alla sua età; tali fattori dunque non possono non essere considerati e pesare all'interno della decisione della sanzione da comminare al ragazzo autore di reato ed è per questa ragione indispensabile che il giudice sia messo al corrente di queste circostanze affinché compia la scelta che meglio si adatta al caso in esame.

### *Probation officer*

Il *probation officer* è una figura estremamente importante nel processo penale minorile statunitense. Sebbene tale presenza sia prevista anche in sede di procedimento ordinario, in ambito minorile la sua funzione è garantire che il giovane sia valutato sotto tutti i punti di vista (personalità, ambiente sociale, familiare, scolastico) e che vengano adottati nei suoi confronti una serie di programmi di messa alla prova che non inficino il suo sviluppo e percorso educativo. La funzione del probation officer può essere letta alla luce del modello che regola i rapporti tra sistema penale e welfare state: entrambi godono di una propria autonomia, ma lo spazio di azione dei servizi sociali subisce una riduzione generata dal conferimento di potere, all'apparato giudiziario, di specificare le condizioni di intervento sul ragazzo (Scivoletto 2012). In altre parole, sebbene il

probation officer e le informazioni dal esso possedute integrino le decisioni del giudice con elementi importanti sulla vita del minore imputato esso non compartecipa al processo decisionale e anzi ne subisce gli effetti. Le decisioni vengono assunte principalmente dall'organo giudicante ed è compito dei servizi eseguirne l'implementazione; il margine di modifica delle scelte sanzionatorie è piuttosto basso, limitato alle modalità in cui esse debbono essere rese operative.

Il compito del probation officer trova il suo maggior dispiegamento nell'attuazione e lo svolgimento di un progetto di messa alla prova – probation – in cui il ragazzo è inserito in un progetto rieducativo che prevede una serie di prescrizioni e compiti definiti per lui da un organo giudicante (Henggeler *in press*; Sims, Preston 2006; Benekos, Merlo, Puzanchera 2013). L'istituto della probation, nato negli Stati Uniti intorno al 1878, permette dunque di intraprendere strade alternative alla sanzione tout court e di mettere in atto degli interventi sociali che mirino ad offrire al giovane autore di reato la possibilità di riprendere il suo percorso formativo, assistito da operatori ed educatori in grado di guidarlo e sostenerlo in questa esperienza. Si evince, perciò, che l'attività del probation officer acquista un valore significativo: egli ha la funzione di consulente ed esecutore degli interventi sociali decisi in sede processuale e su richiesta del giudice compie degli accertamenti sulla personalità del minore, raccogliendo informazioni sulla sua storia individuale, scolastica, medica e familiare-ambientale, che verranno poi utilizzate per giungere alla decisione più adatta al caso (Ivi). In fase di esecuzione del periodo di messa alla prova il suo ruolo è supervisionare il ragazzo e consigliarlo lungo il percorso, valutare i progressi compiuti e riportare eventuali difficoltà all'autorità competente. Deve coinvolgere e saper collaborare con tutte le altre istituzioni con cui il minorenne è in contatto, per definire un programma integrato che coinvolga il ragazzo sotto molteplici punti di vista, garantendogli supporto ed assistenza al minore coinvolgendo la famiglia, la cui presenza e sostegno si dimostrano fondamentali per la buona riuscita della probation (Carr 2005).

Appare chiaro dunque come questo soggetto sia investito di una molteplicità di compiti che non lo riducono a mero "controllore" del ragazzo ma che richiedono grandi capacità organizzative e abilità di comunicazione e scambio con altri attori: egli intrattiene rapporti con i servizi per organizzare il percorso riabilitativo del giovane, coordina gli interventi e li modifica in caso di necessità; riporta in tribunale gli esiti

della messa alla prova a cui il minore è stato sottoposto chiedendo, in caso di esito negativo, una revoca del programma o proponendo un progetto più severo (Walsh 1985; Leiber, Reitzel, Mack 2011; Holloway, Downs, Aalsma 2013; Clare 2015). È essenziale dunque promuovere formazioni mirate e specifiche per gli operatori che si occupano prevalentemente del settore minorile. L'incapacità di leggere i fenomeni e i comportamenti giovanili entro la cornice di una società complessa e in continua evoluzione, la "lontananza" cognitiva rispetto al mondo dei ragazzi e delle dinamiche di relazione che prendono forma nelle loro esperienze di vita quotidiana, nonché la scarsa capacità di comunicare e di veicolare messaggi positivi che creino spunti di riflessione da cui ripartire per rimpostare le scelte di vita, sono elementi che rischiano di vanificare i "propositi rieducativi" insiti nei programmi di probation e di snaturare il periodo di messa alla prova riducendolo ad una paradossale forma di sanzione e una perdita di opportunità formative.

Egli contribuisce ad affermare, all'interno del processo penale, la natura individuale e personale delle misure adottate, che debbono modellarsi al caso in esame e plasmarsi sulle necessità del ragazzo a cui sono destinate. Solo in questo modo sarà possibile concretizzare l'attenzione al minore e al suo *best interest*, che risulta difficile garantire con i soli strumenti giuridici.

### **3. Varie misure previste**

La struttura e la conformazione del processo penale a carico di minorenni permettono, anche negli Stati Uniti, di utilizzare misure alternative alla sanzione e misure alternative di sanzione. La possibilità di intraprendere percorsi di diversion ancor prima e in sostituzione del processo in sè, oltre che l'opportunità di designare percorsi di messa alla prova *probation*, costituiscono circostanze che trasformano il procedimento in una occasione ri-educativa e formativa, integrando quindi la natura prettamente punitiva-sanzionatoria che esso rappresenta per gli adulti (Brooks, Roush 2014).

Indubbiamente è necessario misurare attentamente al caso specifico e alla personalità del ragazzo le strade da percorrere, evitando di adagiarsi su percorsi già segnati ma anzi individuando, di volta in volta, la risposta di intervento che meglio si confà alle peculiarità della situazione trattata. La realtà, tuttavia, mette di fronte a questioni che

ostacolano la malleabilità e l'adattabilità delle misure alternative a disposizione del tribunale. Molto spesso, infatti, esse finiscono per somigliarsi pericolosamente e tendono a ripercorrere percorsi abitudinari e routinari, condannando tali misure a rappresentare parodie di sanzione piuttosto che fattive opportunità di crescita.

La misura alternativa che gode di grandissima popolarità, tanto da essere esportata in molti Paesi nel mondo, è la ben nota *probation*. Essa rappresenta un momento progettuale assai importante per permettere al ragazzo di riflettere su quanto commesso e per fornirgli strumenti ed occasioni di ripensare i propri obiettivi e i valori su cui vuole basare le sue scelte future. La *probation* negli Stati Uniti, diversamente da quanto accade nel nostro Paese, è utilizzata in una doppia accezione: sia come misura di *diversion*, vale a dire sostituzione dell'ingresso del ragazzo entro le dinamiche processuali, sia come misura sanzionatoria vera e propria, comminata dopo che il ragazzo è stato riconosciuto e dichiarato colpevole del reato di cui era imputato (Sims, Preston 2006). Se, per quanto riguarda la prima modalità di applicazione, rimane invariato il valore che questa misura acquistano in termini di bassa afflittività e come opportunità di creare percorsi alternativi (senza lasciare del tutto impunito un atto reato e anzi presentandosi come occasione formativa) nel secondo caso l'uso della *probation* acquista altri significati. Ebbene, l'uso della messa alla prova rappresenta una alternativa alla detenzione presso strutture più o meno coercitive e permette di pensare percorsi di rieducazione che sarebbe difficile intraprendere entro contesti detentivi sia per motivi di brevità della permanenza (ricordiamo che le sanzioni sono attenuate sia in termini di severità che durata) che a causa della ormai conclamata inadeguatezza delle pene detentive di garantire un ambiente in grado di stimolare positivamente ed attivamente il ragazzo. L'impiego di misure restrittive della libertà dunque risulta essere residuale, e l'opzione detentiva è lasciata sempre come *extrema ratio* da utilizzare laddove tutte le altre forme sanzionatorie hanno riportato insuccessi (Holman, Ziedenberg 2006; Agnew, Brezina 2012).

Data dunque l'importante compito affidato alle misure di messa alla prova, nel momento in cui si stilano le prescrizioni e i compiti che il giovane deve rispettare è indispensabile avere chiari gli obiettivi specifici che si desiderano ottenere inserendo il ragazzo in tali progetti rieducativi. Sarebbe impensabile, oltre che potenzialmente controproducente, pensare di poter calare dall'alto misure pre-confezionate e standard

che mancano di cogliere le molteplici sfaccettature e caratteristiche del minore.

Le indagini sulla personalità del minore, essenziali per la produzione di progetti di messa alla prova che rispettino quanto fin qua descritto, sono svolte in larga parte dal probation officer che viene incaricato dal giudice di raccogliere tutte le informazioni possibili riguardo la vita e la storia del ragazzo, in modo da avere un quadro quanto più dettagliato della sua situazione psicologica, familiare, sociale, amicale e medica. Quanto appreso in questa fase di indagine sarà utile in sede di giudizio per poter formulare una scelta sanzionatoria adeguata al caso e sarà di certo di grande supporto al probation officer (Holloway, Downs, Aalsma 2013; Clare 2015) per saper rispondere adeguatamente alle specificità del caso che ha in custodia.

Conoscere il ragazzo nella sua complessità e nelle esperienze che lo hanno formato, può aiutare nella ideazione di progetti che riescano ad avere un seguito anche oltre il termine delle prescrizioni. È essenziale saper creare legami significativi con le strutture e le realtà del territorio o, laddove le realtà del territorio di dimostrino inadeguate o compromettenti (se non già dannose), dare spazio a valide e virtuose alternative ad un percorso di crescita che molte volte appare ineluttabilmente “segnato” e “predestinato” a riproporre i medesimi fallimenti e insuccessi.

Ciò che contribuisce a produrre risultati positivi è la capacità di queste misure di adeguarsi alle trasformazioni che avvengono nel ragazzo durante il periodo di messa alla prova: se infatti in una fase iniziale è necessario conoscere – oltre che la situazione personale del giovane, la sua storia familiare, scolastica, sociale – quali sono i suoi desideri, le sue aspettative e l’immagine che egli ha di se stesso in relazione con il mondo che lo circonda, durante lo svolgimento della misura è altrettanto importante comprendere le evoluzioni e i cambiamenti che avvengono nel ragazzo e nel modo in cui affronta i compiti che gli sono affidati. Egli non può essere considerato una entità immobile e statica ma un soggetto in fieri, in formazione, che affronta ostacoli e imprevisti ma allo stesso tempo rimette in discussione se stesso, ripensa il suo posto nel mondo. Dati questi presupposti, dunque, i progetti di messa alla prova hanno il doveroso compito di accompagnare e sostenere questo cambiamento (oltre che esserne la fonte di ispirazione) e la possibilità di cambiare rotta in accordo con i cambiamenti del ragazzo rappresenta una condizione che contribuisce alla buona riuscita dei medesimi.

Sulla scorta delle buone possibilità formative di sviluppo e maturazione che la probation ha contribuito a introdurre nel procedimento penale - soprattutto se utilizzata come misura di diversion - si sono sviluppati e stanno avendo sempre maggiore diffusione i *community based program* (Shichor and Binder 1982; Staples 1986; P. J. Carr 2012; Henggeler *in press*). Si tratta di prescrizioni inserite nei progetti di messa alla prova che, oltre che ingaggiare il ragazzo in attività rieducative e formative, prevedono il suo coinvolgimento in impieghi socialmente utili e, contestualmente, richiedono alla comunità di farsi parte attiva nei medesimi. Si prevede quindi una partecipazione fattiva della comunità, che diventa attore fondamentale del programma previsto per il ragazzo e non solo spettatore o sfondo entro cui si concretizzano i progetti.

L'intensità e la natura di questi provvedimenti varia in accordo con la gravità del fatto reato commesso dal ragazzo, ma la natura rieducativo-riabilitativa non viene mai meno. Generalmente con il termine *community based programs* si definiscono le attività che riattivano il collegamento del giovane con la sua realtà sociale e ambientale: appare dunque necessario che l'analisi del territorio e delle relazioni entro cui egli è inserito debba essere svolta in maniera puntuale e quanto più approfondita possibile (Carr 2012). Non sempre, tuttavia, le reti sociali e le circostanze ambientali sono favorevoli e benefiche ma possono, in particolari situazioni di povertà e marginalità, essere foriere di situazioni di disagio e abbandono rappresentando terreno fertile per la proliferazione di azioni devianti finanche delinquenti. Non potendo evidentemente stravolgere le dinamiche che si manifestano entro particolari contesti sociali, i progetti di messa alla prova intendono modificare è la consapevolezza del giovane di avere strade alternative e opportunità che possono essere intraprese. Attivare dunque delle relazioni virtuose e promuovere occasioni di formazione permette al ragazzo di sperimentare strade altre rispetto a quelle che gli sono state proposte o che ha esperito in precedenza e rimettere in discussione – o auspicabilmente cominciare a rimettere in discussione – i valori e le norme che fino a quel momento hanno guidato le sue azioni e le sue scelte. In tale modo si può aspirare a produrre un cambiamento reale nei comportamenti e nelle aspettative del ragazzo. I *community based programs* nascono dalla necessità di ripensare le risposte sanzionatorie entro il procedimento penale a carico di imputati minorenni. Dopo la violenta ondata del *get tough on juvenile* (Agnew Brezina 2012; Goldson

Muncie 2009; Benekos, Merlo, Puzzanhera 2013), che ha contribuito alla massiccia proliferazione di misure punitive/detentive altamente afflittive e coercitive, che male si adattavano al carattere riabilitativo di cui le medesime devono render conto, il sistema realizza che è necessario un cambio di prospettiva. Gli insuccessi delle politiche severe e intransigenti, di cui il *waiver* rappresenta il drammatico esempio, diventano sempre più visibili e generano scontento nella collettività. Esse, infatti, puniscono il fatto in sé ma mancano di creare circostanze entro cui il ragazzo prende consapevolezza delle conseguenze della sue azione sia nei confronti della vittima (laddove presente ed identificabile) sia nei confronti della comunità tutta, ristabilendo dunque i presupposti e le basi per una pacifica convivenza sociale. Le politiche estremamente repressive hanno fallito nel momento in cui il contrasto massiccio alle azioni-reato (Garland 2004), in risposta alle richieste provenienti dalla popolazione, ha invece paradossalmente contribuito ad aumentare la paura e rimarcare la percezione dell'insicurezza creando una figura ibrida e altamente controversa: il ragazzo delinquente, che è insieme soggetto debole e necessitante di cure e supporto e persona in grado di agire comportamenti violenti, pericolosi e dannosi.

Risposte penali eccessivamente severe dunque non considerano questa duplice natura del ragazzo né lavora per favorire un effettivo cambiamento ma contribuiscono profondamente a radicalizzare lo scontro e l'ostilità verso i minorenni autori di reato che, di riflesso, svilupperanno avversione e antagonismo nei confronti della comunità che li teme e li respinge, innescando una tensione che condurrà ad un "braccio di ferro" in cui i giovani difficilmente risulteranno vincenti. Ben altre appaiono essere le misure che si adattano al carattere vulnerabile e in continua evoluzione dei giovani e l'obiettivo a cui debbono aspirare è incentivare l'avvicinamento delle due realtà (il ragazzo e la comunità) e la riscoperta di essere realtà interdipendenti in modo da riconoscersi elementi indissolubili e mutualmente meritevoli di attenzione e di rispetto. Da questo cambiamento di prospettiva all'implementazione di misure di giustizia riparativa il passo è piuttosto breve, almeno in teoria. Se infatti, un aspetto importante dei programmi *community based* riguarda la possibilità di implementare pratiche di restituzione e ricostruzione dei legami sociali interrotti, non sempre appare la strada più intrapresa. Le criticità e gli ostacoli possono essere molteplici: da un lato, è richiesto un importante sforzo alle agenzie e strutture che, a livello sociale, si pongono come filtro e

raccordo tra l'istituzione e la collettività ma che sono sempre più fiaccate da tagli e riduzione di risorse economiche ed umane; dall'altro, è necessario un ripensamento radicale della figura del giovane nel consorzio sociale, cristallizzata ad oggi in una sorta di non status, di semi cittadinanza e, dunque, di parziale riconoscimento. L'impostazione paternalistica e la necessità di controllo sulle azioni e sulle scelte di questa particolare porzione di popolazione è ancora piuttosto radicata e stenta a lasciar spazio a quella che vede il minore come un soggetto a sé stante, autodeterminato, detentore di diritti inviolabili e attore legittimato a partecipare, con gli strumenti a sua disposizione, alla vita della collettività.

#### **4. Ruolo del territorio**

Anche per quel che concerne l'ambito statunitense, al fine di comprendere il ruolo e gli obiettivi del procedimento penale a carico di minorenni, è necessario pensarlo inserito in un contesto sociale connotato da strutture, organizzazioni e organismi le cui aspettative, interessi e autorità si riflettono, oltre che negli esiti, anche nella sua composizione e conformazione.

Tratto distintivo delle realtà statunitensi è lo strutturato sistema di potere che assegna responsabilità alle diverse istituzioni sono responsabili. I vari livelli di amministrazione (federale, statale, contee e municipalità) rappresentano suddivisioni nette e ben definite nelle giurisdizioni e nelle competenze di ciascun organo, e di certo influiscono notevolmente nelle decisioni assunte entro il processo penale (Miller 2008). Le politiche di intervento sul territorio, entro cui si include anche quella sociale, vengono proposte ed approvate dai livelli più prossimi ai cittadini, vale a dire dalle contee e dalle municipalità. Ciò crea una frammentazione piuttosto elevata di politiche e una molteplicità di agenzie incaricate di implementare tali decisioni: la responsabilità e la *accountability* rispetto ai servizi offerti sul territorio ricade dunque su questi livelli di governo, raggiungendo difficilmente i livelli superiori. Tuttavia le scelte finanziarie e economiche – oltre che quelle più propriamente relative alle politiche criminali – vengono compiute a livello statale e federale, e spesso mancano di farsi carico delle necessità specifiche di un territorio assumendo posizioni e atteggiamenti universalistici che si scontrano con le peculiarità di ogni realtà (Ivi). Un esempio piuttosto chiaro è

rappresentato dalla gestione e dall'amministrazione del sistema penitenziario: nello Stato nel New Jersey si sta tentando di diminuire notevolmente la popolazione minorile detenuta negli istituti di correzione attraverso il programma *JDAI Juvenile Detention Alternative Initiative*<sup>26</sup>, un'iniziativa promossa dal Governo degli Stati Uniti. Ogni contea, dunque, deve provvedere a offrire percorsi e servizi alternativi alla detenzione tout court garantendo l'accesso a programmi alternativi; tale possibilità è influenzata, prevalentemente, dalla possibilità di affrontarne i costi e le spese, in termini di bilancio. Ciò che si sta avverando appare dunque paradossale: lo Stato continua ad investire economicamente per implementare politiche volte a mantenere una linea severa e rigida (con provvedimenti di restrizione della libertà) nei confronti della delinquenza minorile lasciando le contee gestire tutto ciò che concerne l'offerta di servizi e misure alternative. Avviene, come è prevedibile immaginare, che le zone più ricche continuano ad avere maggiore possibilità di provvedere alle richieste sociali e di intervento ri-educativo (post scuola, attività sportive, corsi di formazione professionale e scolastica) mentre le zone più depresse, e quindi più bisognose, faticano a dar vita a tali opportunità. La struttura societaria nord-americana si presenta come una realtà multiforme e poliedrica in cui convivono, contemporaneamente, notevoli opportunità e estreme disparità. La storia – più e meno recente – ha contribuito radicalmente a far precipitare il grandioso “sogno americano” entro una realtà che deve fare i conti con disuguaglianze e con un numero sempre crescente di questioni sociali che minano dall'interno la tenuta del ben noto *melting pot* made in USA.

In tale scenario, le aspettative dei giovani, le loro vulnerabilità e le loro necessità devono essere ripensate e rivalutate entro una società che cambia, che si fa sempre più complessa e che deve affrontare nuove sfide provenienti proprio da questa parte di popolazione. Con il 15,4% della popolazione che vive sotto la soglia minima di povertà<sup>27</sup>, risulta essenziale reindirizzare il ruolo delle istituzioni non solo nella salvaguardia dell'interesse del minore ma anche per quel che riguarda l'opportunità

---

<sup>26</sup> Per maggiori e ulteriori approfondimenti e informazioni su questa iniziativa si consigliano: Annie E. Casey Foundation (2014). *Juvenile Detention Alternative Initiative 2013 Annual Results Report*. Baltimore, MD: Annie E. Casey Foundation; Office of the Attorney General - Juvenile Justice Commission, *New Jersey Juvenile Detention Alternatives Initiative (JDAI) 2013 Annual Data Report*, March 2014.

<sup>27</sup> Dati riportati dal CENSUS, aggiornati al 2013, disponibili al sito web <http://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2014/demo/p60-249.pdf>

di creare occasioni nuove di emancipazione e autodeterminazione che permettano di stemperare, almeno in parte, le grandi disuguaglianze che oggi sono evidenti in questo Paese.

La comunità in questo contesto gioca un ruolo essenziale nella buona riuscita delle misure: la possibilità di realizzare contesti di inclusione e di partecipazione contribuisce a conferire alle misure adottate dall’Autorità Giudiziaria il legame con il territorio, aumentando in tal modo l’efficacia delle medesime in un’ottica di ri-educazione e riabilitazione del ragazzo.

Il tentativo di mitigare le profonde tensioni, contando anche sul coinvolgimento attivo dei membri della collettività ai vari livelli, è un orientamento a cui il sistema deve saper dar seguito affinché il processo non resti costretto e intrappolato entro le maglie della formalità e dei formalismi, che ne ridurrebbero il potenziale riabilitativo. Prerogativa indispensabile per una miglior riuscita dei programmi è, dunque, quella di lasciarli ancorati alla comunità di appartenenza del ragazzo poichè, con ottime probabilità, è proprio la che il ragazzo ritornerà dopo aver scontato la sua punizione. Riuscire a stimolare il coinvolgimento della famiglia e delle rete sociale entro cui egli è cresciuto (e crescerà ancora) permette di prevedere obiettivi di più lungo termine, che vanno oltre le prescrizioni previste dal tribunale. Non sempre ciò appare fattibile e possibile e anzi, molto spesso, le problematiche legate alla delinquenza minorile non fanno altro che assommarsi ad altre questioni irrisolte e foriere di tensioni e conflitti sociali molto profondi. Le grandi disparità rappresentate dalle condizioni di vita nei centri urbani (molto più dure e gravose rispetto alla vita nei centri sub urbani e rurali) o dalla “questione razziale” (che assume ancor’oggi una connotazione culturalmente definita) influenzano e affliggono gli esiti delle misure di intervento previste per i giovani autori di reato (Soler, Garry 2009; McShane, Williams 2003). Le soluzioni sono tutt’altro che semplici da trovare ed è impensabile che possano essere delegate interamente al sistema penale che non ha, da solo, le forze e le capacità per affrontare le molteplici sfaccettature della questione della devianza e della delinquenza minorile. I tentativi di cooperare e collaborare con le altre agenzie di socializzazione e educazione per ragazzi, partendo dalla famiglia, alla scuola e alle istituzioni di welfare state sono numerosi e talvolta capaci di creare reali occasioni di riscatto e di affrancamento da situazioni di marginalità e da un futuro misero e precario.

## **Capitolo II**

### **La normativa italiana**

#### **1. Excursus storico**

Nel corso della storia – e in particolare del XX secolo – si è assistito ad una serie di tentativi, più o meno riusciti, di integrare culturalmente e socialmente bambini ed adolescenti entro il consorzio sociale e di conferire loro un posto definito e chiaro entro una società in grande evoluzione e cambiamento. Indubbiamente, la percezione collettiva rispetto a questo specifico momento della vita ha contribuito a dare forma e contenuto alla normativa che oggi regola gli aspetti essenziali dell'esistenza dei giovani anche se ancora risulta difficile definire chiaramente quali sono le predisposizioni e i sentimenti nei confronti dell'universo minorile, in costante oscillazione tra gli estremi di cura e massima protezione fino ad arrivare alla diffidenza, ostilità e addirittura alla xenofobia.

Il percorso che ha portato all'attuale struttura del sistema penale minorile non si è di certo sottratto alle influenze di queste percezioni e nel corso del tempo si sono compiuti progressi sempre più evidenti nel riconoscere una peculiarità alla condizione giovanile fino a creare un processo penale differenziato e specializzato per imputati minorenni.

Le tappe che segnano la storia della legislazione in ambito penale minorile possono essere fatte corrispondere con importanti momenti di riforma del sistema penale ordinario, dapprima percorrendo le medesime strade poi, pian piano assumendo autonomia e differenziandosi significativamente. Nel 1890 il Codice Zanardelli prevedeva che al minore ritenuto colpevole di reati dovessero spettare penalità ridotte e diminuite seppur il procedimento dovesse aver luogo entro un tribunale ordinario, destinato quindi agli adulti. Il codice proponeva una quadripartizione nelle categorie di minorenni che potevano comparire di fronte all'autorità giudiziaria, nei confronti dei quali potevano essere prese delle misure di intervento: minorenni autori di reati, minorenni corrotti e diffamati, minorenni oziosi, mendicanti o vagabondi e infine minorenni ribelli allontanati dalla casa paterna (Nuti 1992; Di Nuovo, Grasso 2005). Le

sanzioni previste seguivano ovviamente un principio di proporzionalità e aumentavano in severità con il variare della gravità dell'infrazione commessa, ma è grazie alla creazione di queste categorie che si assiste, per la prima volta, ad una formale differenziazione tra istituti detentivi – destinati principalmente ad adulti – e correttivi – principalmente dedicati ai minori.

È necessario però attendere il 1930 e la promulgazione del Codice Rocco per avvertire l'esigenza sempre più pressante di prevedere una magistratura speciale e differente per giovani imputati. Il Codice si occupava, nello specifico, di definire i parametri utili alla valutazione della imputabilità del minore (intesa come capacità di intendere e di volere, da accertarsi caso per caso) e ribadiva la necessità di separare i detenuti adulti da quelli sotto i diciotto anni, ai quali erano destinate strutture detentive apposite e distinte da quelle ordinarie. All'interno di tali istituzioni veniva impartita una "istruzione diretta soprattutto alla rieducazione morale" che può essere considerata un primo tentativo, seppure embrionale, di conferire finalità ri-educativa agli interventi destinati ai giovani. Inoltre viene previsto, all'art. 169, l'istituto del perdono giudiziale tutt'ora in vigore e ampiamente usato nei tribunali per i minorenni come strategia sanzionatoria più elastica e flessibile in grado di produrre una dissuasione dal commettere altri reati promuovendo un atteggiamento tollerante e sospendendo la punizione piuttosto che somministrarla concretamente (Di Nuovo, Grasso 2005).

Le previsioni del Codice Rocco gettano le basi per quella che nel 1934 sarà la prima grande riforma del processo penale a carico di imputati minorenni: l'istituzione, con il RD n. 1404 del 20 luglio, di un organo giudiziario specializzato del quale si definiscono competenze in ambito penale, civile e amministrativo. Il Regio Decreto garantisce agli imputati minorenni un giudice specializzato – composto non solo da magistrati togati ma anche da «benemeriti dell'assistenza sociale», cultori di materie bio-mediche ed umane che entravano di diritto nella composizione collegiale del giudice minorile – e forme particolari di procedimento, differenti da quelle adottate per gli adulti (Moro, Fadiga 2006).

La riforma delle competenze penali in materia minorile non avviene in maniera fortuita ma si inserisce a pieno titolo nel riordino di strumenti legislativi atti a normare i vari aspetti della vita dei bambini e dei ragazzi: nel medesimo anno si assiste, infatti,

all'opera di riorganizzazione dell'ONMI<sup>28</sup> in materia di assistenza e di protezione della maternità e della filiazione (infanzia) legittima e illegittima e in ambito amministrativo si assiste alla riforma del settore dei provvedimenti limitativi della potestà genitoriale. Di grande interesse appare inoltre il ruolo giocato dall'art. 25 del RD 1404/34 che rivolge le sue attenzioni al giovane che *“per abitudini contratte dava prova di traviamiento ed appariva bisognoso di correzione morale”* e per il medesimo istituiva delle procedure amministrative che prevedevano l'internamento in istituti per corrigendi previa decisione del giudice (Moro, Fadiga 2006; De Felice 2007). Sebbene le intenzioni del legislatore fossero di natura del tutto benevola, vi furono risvolti paradossali inaspettati e controproducenti. Non di rado, infatti, adolescenti che versavano in situazioni di disagio e disadattamento sociale, subivano interventi rieducativi forzati e severi che rischiavano di aggravare la natura dei loro comportamenti futuri che sfociavano in azioni delinquenti, giustificando l'inasprimento delle misure contenitive, anche di tipo penale.

Il periodo del secondo dopoguerra e il passaggio dal regime autoritario fascista alla democrazia contribuirono a favorire una ideologia di tipo rieducativo e si rese necessaria l'istituzione di una specifica categoria professionale in grado di facilitare e garantire interventi rieducativi idonei che miravano alla contrazione dell'incremento di tali istituzionalizzazioni coatte. La figura dell'assistente sociale viene prevista appunto per questo scopo e consacrata allo scopo riabilitativo/rieducativo con la legge 888/1956, che istituiva l'affidamento al servizio sociale che aveva funzioni di sostegno e controllo del minorenne deviante e del mantenimento dei legami positivi con la famiglia (D. Galli 2008).

La Carta Costituzionale del 1948 contiene importanti disposizioni in materia di diritto di famiglia e dei minori in termini di sostegno economico e supporto educativo dell'infanzia da parte dei genitori, diritto alla salute e all'istruzione, possibilità di accesso a cure e tutele in caso di inabilità al lavoro o all'autosostentamento. Fino a quel momento le trasformazioni riguardanti il trattamento e la tutela dei soggetti sotto i

---

<sup>28</sup> Con ONMI si intende *l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia*, un ente d'assistenza italiano fondato nel 1925 con lo scopo di proteggere e tutelare madri e bambini in situazioni di difficoltà e bisogno. Al momento della sua nascita l'ente tenta di rispondere agli imperativi fascisti che vogliono il controllo e l'educazione dei giovani fin dalla prima infanzia e la subordinazione sociale delle donne (si trattava infatti per lo più di donne nubili o vedove o il cui marito non era in grado di provvedere ai costi connessi all'allevamento della prole) e con l'idea di apportare una modernizzazione della maternità.

diciotto anni hanno spesso seguito il solco o sono stati fortemente influenzati dalle riforme che hanno riguardato la famiglia e le relazioni genitori-figli: il ragazzo è stato prevalentemente inteso come parte della nucleo familiare, membro debole e necessitante di cure e attenzioni e sotto il persistente controllo dei genitori, o in caso di inadempienza, dello Stato.

È la stagione delle riforme degli anni '70 (con l'istituzione degli asili nido e dei consultori familiari; con la riforma del diritto di famiglia del 1975 e la introduzione dell'aborto e del divorzio) che stravolge la antica struttura dei rapporti coniugali e sposta l'interesse del minore al centro della regolazione di numerosi istituti del diritto, seguita poi dalle ulteriori trasformazioni occorse nel corso degli anni '80, sia a livello nazionale che internazionale, che consegnano al ragazzo un ruolo centrale nella fruizione dei propri diritti entro il processo penale a suo carico. Si impone quindi una nuova immagine del ragazzo come soggetto bisognoso di cure ed attenzioni – in virtù della sua vulnerabilità e incompletezza – ma contestualmente individuo a tutto tondo, capace di autodeterminarsi e di compiere scelte che lo riguardano (Di Nuovo, Grasso 2005; De Felice 2007; Cortés 2008).

Il passaggio di prospettiva è significativo: il minorenne si presenta come una figura ambigua, che genera confusione nella collettività costantemente combattuta entro un'ambivalenza che impedisce di assumere una posizione definita e netta nei suoi confronti. Sono necessarie, per tale ragione, risposte che sappiano adattarsi e controbilanciare questa "oscillazione". La diversità di trattamento prevista per il minore – e in particolare nel caso in cui egli si trovi in prima persona, imputato entro un procedimento penale – risiede proprio nel bisogno di compensare le necessità di autodeterminazione e di protezione, intraprendendo la via della semi-autonomia, che permetta di compiere scelte autonome entro un percorso guidato e sostenuto, in modo che le pressioni e le conseguenze che gravano sul ragazzo non pesino in modo eccessivo e schiacciante sul suo sviluppo formativo.

Altra tappa fondamentale, seppur rappresenti in sé una occasione mancata, è la riforma del sistema penitenziario avvenuta nel 1975 con la legge n. 354 del 26 luglio che, ridefinisce il trattamento penitenziario e i principi direttivi in questa materia. Essa si configura come un'importante riforma che sottolinea e rinforza la funzione rieducativa del carcere – che raggiungerà la sua massima espressione con la

promulgazione della legge Gozzini del 1986 (legge n. 241 del 16 ottobre) – e rappresenta la prima grande apertura del sistema penitenziario alla comunità esterna con la creazione di possibilità di lavoro, istruzione, permessi, licenze e condizioni di semilibertà. Nel medesimo periodo si lavorava anche alla costituzione di un “ordinamento penitenziario minorile” che però non vide la luce a causa di un’improvvisa accelerazione dei lavori parlamentari in merito al nuovo Ordinamento penitenziario dovuti in parte alle pesanti pressioni provenienti dalla sfera politica e sociale. Infatti, il testo relativo agli istituti penitenziari per i minorenni era ancora in fase di stesura quando venne approvata la legge 354/1975 e si tentò di ovviare a questa lacuna disponendo che “*le norme della presente legge si applicano anche nei casi di minori di anni diciotto sottoposti a misure penali, fino a quando non sarà provveduto con apposita legge*” come si legge all’art. 79 della medesima. Ad oggi non esiste un ordinamento organico ad hoc che regoli le questioni relative alla detenzione minorile, ma il dibattito sul tema sia in ambito politico che più spiccatamente scientifico è ancora acceso e controverso (Moro, Dossetti 2014).

Si giunge così al Decreto del Presidente della Repubblica n. 488 del 22 settembre 1988 conosciuto anche con il nome di “Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni” che rappresenta la prima ampia riforma del diritto minorile in ambito penale. Viene delineato un processo a carico di imputati minorenni che debba essere adeguato all’esigenza di tutelare il soggetto in fase evolutiva, alle sue vulnerabilità e peculiarità personali e sociali. Restano dunque tutelate le garanzie processuali previste nel rito ordinario e contestualmente vengono previsti speciali istituti atti a proteggere il ragazzo sottoposto a procedimento dagli effetti dannosi che il contatto con la giustizia può causare.

Indubbiamente, le contemporanee normative internazionali, di cui si è parlato nel precedente capitolo, hanno assunto un ruolo assai rilevante nella definizione dei principi fondanti del D.P.R. 448/88 in particolare in merito all’agilità e velocità delle procedure, all’utilizzo importante delle risorse provenienti dal territorio (delle quali i servizi si fanno garanti e fornitori), alle misure alternative al giudizio e alle politiche di diversion, nonché alla possibilità di creare occasioni di confronto con la vittima di reato al fine di favorire un’effettiva responsabilizzazione del ragazzo autore di reato. Il codice di procedura minorile resta un’opera pionieristica e di grande valore innovativo oltre che

per gli strumenti previsti, anche per le misure che possono essere utilizzati nei confronti dell'imputato minorenni.

La figura del ragazzo acquista la totale centralità entro il processo penale e tutte le misure sono guidate dalla funzione rieducativa e formativa che il sistema penale intende perseguire. Lo spirito responsabilizzante rispetto al reato pervade tutto il testo senza però incagliarsi entro atteggiamenti severi o potenzialmente stigmatizzanti (Moro, Fadiga 2006). Le indicazioni procedurali fornite per gli operatori giudiziari sono indirizzate prevalentemente dalla necessità di realizzare un processo flessibile e adattabile ma non blando, debole, fragile. Si delinea così un procedimento che coinvolge grandemente il ragazzo e che richiede che la sua reale partecipazione agli interventi intrapresi nel suo caso. Una prospettiva innovativa è rappresentata dalla necessità che il giovane imputato accetti di partecipare alle misure e alle prescrizioni proposte non solo formalmente, ma a seguito di una decisione informata e libera. Ovviamente essere inserito entro un processo penale costringe ad un certo grado di accettazione dei percorsi presentati, spesso accompagnato dal "sentimento" di dover dimostrare adesione a specifici programmi, erodendo così la possibilità del soggetto di fare scelte autonome e misurate alle proprie aspettative. Il ruolo degli operatori appare dunque essenziale sia in termini di guida del ragazzo verso scelte coscienti che nel creare condizioni favorevoli a che il giovane possa esprimere le sue preferenze e predisposizioni, desideri e obiettivi futuri.

## **2. Dibattito e punti salienti del D.P.R. n. 448/88**

Nell'exkursus storico della normativa italiana, si sono cronologicamente ripercorse le tappe principali che hanno portato alla strutturazione del processo penale a carico di minorenni così come lo conosciamo oggi. Il cosiddetto codice di procedura penale minorile, il D.P.R. n. 488/88 definisce e descrive nel dettaglio le prassi e le possibili strade che il procedimento può percorrere; il focus sulla centralità del ragazzo entro le misure adottate, la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti e le finalità rieducativo-riabilitative che pervadono tutto il testo normativo sono la concretizzazione di un percorso, non sempre lineare, che ha contribuito alla definizione del minore imputato e alle sue necessità. Il D.P.R. insieme a tutte le normative internazionali che hanno visto

la luce negli anni '80 del secolo scorso, ha contribuito notevolmente a conferire al minorente una propria autonomia e una propria identità separata ma non per questo inferiore rispetto all'adulto, in particolare rispetto alle figure genitoriali che hanno il compito di guida, cura e sostegno ma che non possono sostituirsi alla singolarità/individualità del ragazzo (Moro, Fadiga 2006). Tuttavia restano segni piuttosto importanti della presenza della famiglia entro gli articoli di tale codice.

Attraversando le varie fasi del procedimento è possibile rintracciare come il ruolo della famiglia sia sicuramente importante. I genitori del minorente imputato debbono essere informati e aggiornati sul corso e sugli esiti di ciascuna decisione che riguardi la storia processuale del figlio, e sono chiamati a partecipare attivamente allo svolgimento dei provvedimenti adottati. Essi non rimangono figure secondarie, relegate ad una mera funzione di spettatori (Moro 2014) ma entrano a pieno titolo nella realizzazione dell'azione rieducativa che il processo intende perseguire: già in fase di misure cautelari<sup>29</sup> è espressamente richiesta un'attiva collaborazione dell'esercente la potestà per l'attuazione di regimi di riduzione della libertà che non siano coercitivi come il collocamento in comunità o la custodia cautelare. Le misure di prescrizioni o permanenza in casa, la cui attuazione è preferita rispetto ad altri provvedimenti maggiormente afflittivi in virtù proprio della caratteristica di gradualità – dalla più blanda alla più restrittiva – con cui si impongono dette misure, attribuiscono alla famiglia un compito di primo piano, non solo per far sì che esse si verificino ma anche e soprattutto affinché ottengano il doveroso sostegno e incoraggiamento da parte dei tutori del giovane. Altrettanto essenziale appare il contributo della famiglia anche in fase di processo vero e proprio e in fase di attuazione dell'eventuale sanzione che ne deriva. Ai genitori, in primis, è richiesta una adesione al progetto educativo dell'Autorità Giudiziaria complementare a quella richiesta al giovane imputato: si auspica, in tale modo, di rendere più concreta e fattiva la proposta di intervento sul

---

<sup>29</sup> Le misure cautelari entro il processo penale minorile assumono una configurazione differente rispetto alle medesime previste in ambito ordinario. In particolare esse si identificano con specifiche caratteristiche (la tipicità, la residualità, l'applicazione "a cascata", per citarne alcune) atte a estrinsecare le finalità ri-educative e risocializzanti del processo che permettono dunque una flessibilità di scelta e di attuazione. Numerose sono state le riflessioni socio-giuridiche riguardo questo argomento che hanno cercato di analizzare le modalità di attuazione e di delineare possibili criticità e ambiguità; tra tutti si segnala P.C. Pazè, *Le misure cautelari per i minorenni, il tramonto del carcere*, in E. Lo Giudice (a cura di), *La delinquenza giovanile ed il nuovo processo penale per i minorenni*, Giuffrè 1990; F. Palomba, *Il sistema del processo penale minorile*, Giuffrè, 2002; C. Scivoletto, *Sistema penale e minori*, Carocci 2012.

giovane tramite il coinvolgimento di tutta la rete di relazioni entro cui egli è inserito. È indispensabile, tuttavia, non lasciarsi prendere da facili entusiasmi quando si parla di relazioni familiari. Sebbene si intenda generalmente l'ambiente familiare in termini di "nido d'amore" (Moro 2001) – il luogo cioè dove il ragazzo riceve attenzioni e cure, sostegno materiale, psicologico e affettivo da parte dei genitori che gli permettono, così, di formarsi come soggetto autonomo e quindi come adulto – in alcune circostanze tale luogo può rivelarsi un "nido di vipere" (Ibidem). La relazione genitori-figli ha subito, e tuttavia subisce, profonde modifiche che rendono tale rapporto ambiguo, sfuggente e distante che vede da un lato genitori sempre più smarriti e disorientati e dall'altro figli e figlie in cerca di autonomia e libertà ma, al medesimo tempo, bisognosi di affetto e di cure (M. Serra 2013; Galimberti 2007; Pietropolli Charmet 2010). Non di rado, quando queste incomprensioni e insoddisfazioni assumono proporzioni importanti e appaiono sempre più ingestibili, il nucleo familiare finisce dunque per trasformarsi in un intricato labirinto dove le funzioni di tutela e attenzioni alla crescita lasciano spazio a necessità di controllo e di sorveglianza che si manifestano in onnipotenze familiari (Moro 2001) nocive e controproducenti per l'armonioso sviluppo del giovane. Il coinvolgimento della famiglia perciò, per quanto auspicabile e – laddove proficuo – necessario, va valutato di volta in volta tenendo ben chiaro quale sia l'interesse del ragazzo da tutelare; il compito dei servizi in questo frangente appare dunque essenziale non solo per una definizione delle modalità e forme della partecipazione genitoriale ma anche per una attività di sostegno e supporto (intesi come spiegazioni delle motivazioni di determinati provvedimenti e compartecipazione alla effettiva realizzazione dei medesimi) a tutto il nucleo familiare.

La famiglia come istituzione rientra inoltre in un più ampio e complesso insieme di relazioni e strutture sociali (Donati 2006; Donati 2013) dalle quali non può prescindere e con le quali è in costante e reciproca connessione. È infatti da questa riflessione che muove la ragione di quanto previsto dall'articolo 9 del D.P.R., in merito agli accertamenti sulla personalità del minore: lo scopo del legislatore è di coinvolgere tutta una serie di figure che gravitano intorno all'esistenza del giovane e che, necessariamente, ne conoscono le abitudini e le capacità da mettere in campo. Il background personale e sociale va scoperto e reso noto anche attraverso il coinvolgimento di tutti coloro abbiano avuto rapporti con il ragazzo, in modo da poter

acquisire informazioni utili ed efficaci per eventuali provvedimenti da adottare. Il ragazzo è pensato inserito in una serie di relazioni che influenza le sue scelte in termini di opportunità e possibilità di crescita, che coinvolge differenti attori con differenti ruoli (docenti, allenatori, educatori, guide spirituali, medici). Si tratta però di un contesto entro cui il ragazzo non gioca un ruolo passivo, inteso come dominante rispetto alle scelte del giovane o deterministico negli esiti possibili, ma entro cui egli sceglie quale strada intraprendere e quali valori e regole seguire. Certamente, la struttura dell'ambiente dà forma e favorisce alcune affiliazioni ad altre e facilita la condivisione di certi valori rispetto ad altri – molto spesso valori contro culturali e differenti da quelli dominanti – ma essenziale appare anche il contributo attivo del ragazzo nell'adesione a certe realtà e a certe dinamiche (Matza 1976). L'idea di prediligere valori di riferimento e comportamenti conferisce al soggetto un ruolo attivo, responsabile; egli, infatti «entra in contatto con il suo ambiente e con gli altri che vivono in esso, si scontra con loro, riflette sulle loro credenze, considera criticamente il loro stile, prevede o immagina il posto che avrà fra loro e si preoccupa se, scegliendo loro, gliene saranno preclusi altri» (Matza 1976: 167). L'individuo quindi non subisce passivamente l'apprendimento, nulla accade alle “sue spalle” né a sua insaputa (Ibidem), ma attivamente valuta, studia e accoglie i dettami della cultura cui prendere parte convertendosi, in alcune circostanze, all'accettazione di norme e valori differenti da quelli della società dominante.

Dato questo scenario e considerate le finalità specifiche che il procedimento penale intende raggiungere, la centralità della figura del minore e il suo processo evolutivo sono alla base delle misure previste e la rieducazione non assume connotati di modifica o di snaturamento ma punta soprattutto e prevalentemente sulle risorse del ragazzo, sulle potenzialità già possedute. Si deve quindi lavorare in tale direzione, sfruttando al meglio le potenzialità possedute dal ragazzo è renderle fruttuose e virtuose dentro il contesto in cui egli si trova. Entro il procedimento il minore assume un ruolo di primo piano: il processo non è costruito *contro di lui* ma *con lui* e *per lui* (De Felice 2007; Moro, Busnelli Fiorentino 1990; Scivoletto 2012), ed è necessario renderlo parte attiva, renderlo consapevole ed informato delle misure assunte nei suoi riguardi, guidarlo attraverso il percorso penale spiegandogli, di volta in volta, la ragione di certe scelte garantendo, ovviamente, un adeguato sostegno emotivo e psicologico. Tutto il

procedimento deve essere calibrato sulle competenze cognitive e di comprensione del ragazzo e senza interrompere i processi educativi in atto. Il percorso giudiziario non può rappresentare una frattura netta, un momento di crescita alieno e avulso nell'esistenza del ragazzo ma trovare senso e ispirazione nelle sue competenze e nelle sue propensioni, oltre che dalla sua volontà di partecipare attivamente alle misure previste. Maggiormente il ragazzo sarà guidato in un percorso di comprensione, condivisione e compartecipazione degli obiettivi delle misure previste, maggiore sarà la possibilità di ottenere un esito positivo nel percorso rieducativo (De Felice 2007). Tutti gli interventi debbono essere calibrati in un continuo bilanciamento tra sostegno, controllo, partecipazione e coinvolgimento. In questo scenario, pertanto, a fianco di competenze tecnico- giuridiche il legislatore richiede, agli organi e agli attori del procedimento, altre tipologie di competenze e professionalità che sappiano integrare la mera risposta penale e che rendano i decisori capaci di scelte che superino la sola e rigida logica dell'applicazione della legge.

Scorrendo tra i vari articoli del Decreto Presidenziale si nota, dunque, come sia conferita alla magistratura minorile (perciò specializzata) grande discrezionalità nelle scelte che vengono modellate sulle specifiche necessità della situazione del ragazzo e come esse assumano sempre contorni di possibilità e mai di obbligatorietà. Le scelte fatte non restano invariate e rigide nel tempo ma possono essere riviste e modificate in accordo con gli eventuali progressi o regressi del ragazzo. La discrezionalità in capo agli attori dunque richiede una particolare specializzazione in termini di competenze in ambito minorile per far sì che non si scada in situazioni di arbitrarietà (De Felice 2007; Moro, Fadiga 2006). Come si è avuto modo di sottolineare in precedenza , tale specializzazione intende garantire la possibilità di delineare, in modo più consapevole e completo, una progettualità che abbracci i differenti aspetti della vita del ragazzo e che permetta la definizione di un percorso in sintonia con i bisogni e le necessità del medesimo. La compartecipazione e l'importante coinvolgimento della componente onoraria e degli operatori dei servizi è volta alla creazione di "canali privilegiati di comunicazione" tra l'Autorità Giudiziaria e imputato coinvolto nel procedimento in modo da integrare la comunicazione giuridico-legale – necessaria all'interno di un tribunale – con un approccio rieducativo che tenga in considerazione aspetti evolutivi, cognitivi, emotivi e psicologico- sociali del ragazzo.

Il D.P.R. 448/88 costituisce, dunque, un perfettamente idoneo punto di riferimento e una struttura d'appoggio per il processo penale minorile garantendo un trattamento adeguato – individualizzato e attento alle esigenze del singolo - e funzionale ad un effettivo recupero del ragazzo autore di reato. Alla soglia dei quasi 30 anni in vigore, risulta essere ancora un strumento innovativo e d'avanguardia entro il panorama europeo, in particolar modo nell'idea di minore che va a delineare e nel ruolo che gli conferisce sia durante il processo che durante l'esecuzione delle misure (Galli, Tomé, Alesso 2008). A fianco del “progetto processuale” che i servizi e i giudici debbono predisporre – individuando quindi quali strumenti adottare per intervenire nel caso in questione – è prevista, ed auspicata – la creazione di un “progetto educativo” che valorizzi tutte le risorse del ragazzo al fine di ricreare le condizioni favorevoli per l'armonioso sviluppo della personalità del giovane (Moro, Dossetti 2014).

Tuttavia, le specificità e le norme prescrittive contenute entro gli articoli del codice di procedura minorile non raramente si trovano a fare i conti con questioni e problematiche legate alle continue evoluzioni che modificano il volto della società e delle relazioni che si instaurano al suo interno. In primis, basti pensare alle frammentazioni e ricostruzioni dei nuclei familiari e abitativi che contribuiscono alla formazione di una rete di relazioni di potestà, intesa anche come cura, convivenza, sostegno materiale e morale del ragazzo, accompagnamento lungo il percorso di crescita e acquisizione di autonomia, parzialmente difformi rispetto a quelle delineate nel D.P.R (Zanatta 2008; Di Nicola 2008; Giddens 2000). Non è raro, infatti, che la tutela del ragazzo sia affidata a membri del nucleo familiare allargato – nonni, zii, patrigni e matrigne – o famiglie affidatarie che affiancano quelle naturali in collaborazione con i servizi del territorio. Queste nuove conformazioni sociali pongono di fronte a sfide inedite e delicate, che contemplano la presenza di ulteriori figure educative ed affettive rispetto alle figure, tradizionalmente intese, di “madre e padre” ma non per questo meno importanti nell'esistenza del ragazzo (Zanatta 2008; Di Nicola 2008). È essenziale, a tale proposito, individuare in questo frangente tutte le risorse familiari a disposizione del giovane imputato e promuovere una attiva e partecipe presenza delle medesime all'interno dei programmi attivati in sede processuale, senza rischiare di irrigidirsi su strutture e dinamiche sociali antiche e, non sempre, rappresentative della realtà attuale.

La situazione si fa ancor più netta e cogente nel caso in cui il minorente in considerazione appartenga ad una nazionalità straniera o si trovi nel nostro territorio sprovvisto della supervisione di un adulto parente, come minore straniero non accompagnato (Di Nuzzo 2013; Silva, Campani 2004) . Le massicce ondate migratorie che hanno investito il nostro Paese (Palidda 2008; Ambrosini 2011), e il considerevole numero di minorenni coinvolti in questi flussi ha provocato cambiamenti importanti nella composizione dell'insieme dei giovani implicati nei procedimenti dell'Autorità Giudiziaria. Non più dunque solo ragazzi italiani, coinvolti in una rete di relazione e inseriti entro attività educative e formative istituzionalizzate (scuola, attività sportive, volontariato, luoghi di aggregazione) ma anche giovani migranti, soli, sguarniti di un contesto familiare protettivo - che adempì al ruolo di sostegno e tutela nell'iter processuale - e privati di circostanze concrete che permettano l'applicazione di una serie di misure alternative e l'adozione di programmi di recupero altri rispetto alla sanzione tout court. Molto spesso, dunque, l'unica via possibile appare quella che prevede una risposta severa e fortemente limitante la libertà del ragazzo, rappresentando così una risposta tardiva e non raramente emergenziale del fenomeno che, a tutt'oggi, genera ancora riscontri contrastanti e mantiene vivo e acceso il dibattito di operatori studiosi (Bichi 2008; Sbraccia, Scivoletto 2004).

È fondamentale, a questo punto, interrogarsi sull'attualità del D.P.R., anche alla luce delle profonde trasformazioni che il nostro tessuto sociale sta vivendo, non già in termini di prescrizioni e possibili percorsi processuali – per le quali, il nostro codice di procedura minorile rimane invece all'avanguardia e d'esempio per gran parte del panorama internazionale – quanto piuttosto riguardo alle figure in esso considerate e che giocano un ruolo cardine nell'ottenimento degli scopi educativi che alimentano il procedimento.

### **3. Misure innovative**

Il percorso processuale di un minorente nell'ambito della giustizia penale può assumere una molteplicità di forme e direzioni garantendo, così, che l'intervento dell'Autorità Giudiziaria mantenga un carattere prevalentemente rieducativo e risocializzante. Il D.P.R. 448/88, come si è avuto modo di riportare sommariamente,

prevede l'applicazione di misure innovative che valorizzano strade alternative allo svolgimento del processo o all'assegnazione di una sanzione penale. Entrano in tal modo, all'interno delle aule di tribunale, istituti giuridici praticamente sconosciuti al procedimento ordinario ma che si impongono come strumenti cardine del procedimento a carico di imputati minorenni. Si tratta del *Sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto*. (art. 27), il *Perdono giudiziale* (art. 98 c.p.) e la *Sospensione del processo e messa alla prova* (art. 28). Tutte e tre intendono evitare che il giovane imputato svolga tutto il percorso processuale che, non di rado, rischia di essere più dannoso che benefico; sono misure, tuttavia, che non intendono minimizzare o sottostimare l'azione del ragazzo, né che hanno meramente un carattere indulgente e deresponsabilizzante ed anzi, perché funzionino, necessitano di essere comprese e interiorizzate dal giovane che le riceve (Moro, Dossetti 2014).

L'art. 27 del D.P.R. dichiara che il minorenne sottoposto a processo, qualora sia imputato di un reato connotato da tenuità e occasionalità, può veder prodotta dal giudice una sentenza di proscioglimento, e che promuove una sua fuoriuscita dal circuito penale. Tale istituto, risponde chiaramente alle necessità di minima offensività e destigmatizzazione che fondano e che legittimano gli interventi del Tribunale (Scivoletto 2012; Palomba, Vassalli, De Leo 2002) prediligendo un (auspicato) intervento sul ragazzo in sedi extra- giudiziarie. A tale proposito si è espressa, con tentativo di creare le coordinate entro cui muoversi per definire tali concetti, anche la Cassazione, con una sentenza del 32692/2010 che cita: «Ai fini della sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, ex art. 27 D.P.R. n. 448 del 1988 - nel processo a carico di imputati minorenni - devono contemporaneamente sussistere tre requisiti: la tenuità del fatto, l'occasionalità del comportamento e il pregiudizio per il minore derivante da un ulteriore corso del procedimento; il giudizio di tenuità richiede che il fatto sia valutato globalmente, considerando una serie di parametri quali la natura del reato e la pena edittale, l'allarme sociale provocato, la capacità a delinquere, le ragioni che hanno spinto il minore a compiere il reato e le modalità con le quali esso è stato eseguito. L'occasionalità indica, invece, la mancanza di reiterazione di condotte penalmente rilevanti mentre il pregiudizio per le esigenze educative del minore comporta una prognosi negativa in ordine alla prosecuzione del processo, improntato, più che alla repressione, al recupero della devianza del minore». Anche in questo frangente le

indicazioni della Sezione 2 della Corte Suprema intendono indicare la rotta principale entro cui muoversi per poter valutare l'opportunità di non proseguire con la pretesa punitiva da parte dello Stato e preveder, piuttosto, una soluzione non pregiudizievole per le esigenze educative del ragazzo. Si tratta quindi di identificare azioni che rispondano a caratteristiche di fatto tenue e condotta occasionale ma, se da un punto di vista teorico tale valutazione appare piuttosto realizzabile, sul piano pratico-operativo non può che suscitare alcune perplessità.

Le questioni più cogenti che riguardano tale istituto sono di due ordini: rispetto alla definizione di fatto *irrilevante* e rispetto al valore educativo della misura (Moro, Dossetti 2014; De Felice 2007). Nel primo caso, il D.P.R. lascia ampio margine di scelta rispetto a quale azione sia concretamente tenue, connotata dunque da limitata dannosità e minore gravità; in questo frangente la discrezionalità dell'organo giudicante – in tutte le sue componenti – permette di decidere, caso per caso, quando sia “oggettivamente superfluo” procedere con l'azione penale e quando invece è necessario proseguire con interventi più strutturati. Le variabili che concorrono a tale decisione non si limitano a meri elementi fattuali, relativi alla sola fattispecie di reato, ma anche – e soprattutto – a questioni che attengono una valutazione più ampia delle condotte del ragazzo, delle sue esperienze di vita considerate entro in percorso di crescita e sviluppo che necessariamente può prevedere atti e comportamenti di ribellione e antagonismo alle regole e ai dettami dell'autorità (Regoliosi 2010). In questo scenario è facile comprendere come il limite entro il quale ci si muove è molto incerto e variabile, influenzato da valutazioni che si basano su processi decisionali non generalizzabili o fondati su interpretazioni sclerotizzate. La discrezionalità delle scelte e dei processi decisionali assume dunque un valore centrale, tenendo conto sia delle necessità educative in capo al ragazzo e, al medesimo tempo, la necessità di creare interventi che possano produrre una responsabilizzazione del minorenne rispetto all'azione condotta.

L'istituto giuridico preso in considerazione non deve quindi riferirsi esclusivamente ad una filosofia di *diversion*, atta prevalentemente ad operare in termini di “non ingresso nel procedimento penale”, con il rischio di lasciare intentata la strada dalle rieducazione (Scivoletto 2012) ma essere inserito in un discorso più ampio, in cui vengo valorizzato il ruolo di altre istituzioni – la famiglia, la scuola, i centri sportivi, le associazioni – in cui quest'ultime possano essere promotrici di interventi, a questo

punto non più giudiziari, che possano comunque giocare un ruolo nello sviluppo armonico e positivo del ragazzo. È ovvio che questa proposta esula dalle competenze intrinseche del Tribunale per i Minorenni, e che fuori dal circuito penale gli attori coinvolti non possono operare delle scelte tassative, ma potrebbe restare attivo il loro ruolo di promotori o “suggeritori” di possibili strade che incoraggino il ragazzo ad un impegno e coinvolgimento in attività formative ed edificanti, utili alla riscoperta di valori positivi e stimolanti.

Sempre inserita all'interno delle misure che impediscono una prosecuzione del processo penale, il perdono giudiziale è una misura utilizzata in cui lo Stato rinuncia alla condanna o al rinvio a giudizio, nonostante il giudice abbia accertato la responsabilità dell'imputato minorenni. Tale misura può essere concessa in sede di udienza preliminare o dibattimentale, mentre è preclusa la sua concessione durante le indagini preliminari, non potendo essere inclusa tra i motivi che comportano l'archiviazione. Prevista dal codice penale, all'art. 169, è applicabile nei casi in cui i reati contestati importino una pena restrittiva della libertà non superiore a due anni: pertanto il perdono giudiziale comporta la cognizione piena del merito dell'accusa, - occorrendo prove sufficienti per condannare - e si basa su un effettivo accertamento della colpevolezza dell'imputato (Palomba 2002). La scelta dunque di procedere in questa direzione ricalca in parte le motivazioni educative dell'irrilevanza del fatto ma in questo caso non si può parlare di azioni connotate da scarso o nullo valore dannoso o di agiti unici nel loro genere. Resta tuttavia la pregiudizialità del processo nell'esistenza del ragazzo; sebbene, infatti, si tratti di un reato che ha comportato un danno o arrecato un'offesa a terzi procedere con un'azione penale sarebbe comunque controproducente per l'esistenza del giovane e risulterebbero messi sotto attacco proprio quei valori e principi ispiratori che ne regolano le procedure.

Resta tuttavia centrale il ruolo dell'organo giudicante nell'obiettivo di veicolare messaggi chiari e coerenti con le finalità del processo. È comprensibile come misure tanto indulgenti (la mancata esecuzione di una pena e la dichiarazione di un fatto non rilevante da ricevere una sanzione formale dal tribunale) possano generare nel ragazzo sentimenti di impunità e la percezione di averla fatta franca senza, di fatto, sortire alcun effetto rieducativo o responsabilizzante. Il compito del giudice assume in questo panorama una importanza fondamentale sia in virtù di una necessità di illustrare

all'imputato il contenuto e le ragioni etico- sociali delle scelte rivolte nei suoi confronti sia per colmare l'eventuale "vuoto educativo" che si potrebbe generare da una erronea interpretazione delle misure di diversione. Comprendere che le scelte operate dal Tribunale vanno nella direzione di una sospensione della pretesa punitiva da parte dello Stato e non di una deresponsabilizzazione rispetto al fatto commesso, è elemento essenziale affinché si realizzino gli scopi del procedimento stesso.

Stesso discorso può essere esteso all'istituto della sospensione del processo e messa alla prova, previsto dall'art. 28 del D.P.R.

Numerosi sono stati gli studi compiuti dalle scienze sociali e giuridiche in questo specifico ambito e molte riflessioni sono state fatte proprio in merito alla sua validità, alla sua portata innovativa e rispetto agli esiti che produce.

Senza dubbio la misura alternativa più utilizzata è la messa alla prova (MAP). Tale istituto prevede la sospensione del procedimento permettendo così al giudice, in accordo con la difesa, i genitori e l'imputato, di affidare il giovane ai servizi sociali ai quali spetta il compito di stilare un progetto rieducativo, composto di una molteplicità di prescrizioni da portare a termine al fine di concludere positivamente il provvedimento giuridico. Questo istituto presenta molti punti di vicinanza con la *probation* statunitense, il cui principale obiettivo è di «anticipare l'intervento trattamentale dall'esecuzione al processo, indurre nel giovane positivi cambiamenti e- nel caso di riuscita - restituirlo alla società, evitando la segregazione carceraria e lasciandogli i minor segni stigmatizzanti possibili» (Di Nuovo, Grasso 2005: 337). Lo Stato rinuncia, in questo modo, all'affermazione della responsabilità penale in capo al soggetto e alla realizzazione della pretesa punitiva, prediligendo la strada rieducativa e provvedendo così ad un maggiore coinvolgimento del ragazzo entro le misure che, auspicabilmente, lo condurranno ad un pieno reinserimento nella società. Oltre a perseguire finalità di destigmatizzazione e la minimizzazione della offensività (Palomba 2002; Scivoletto 2012), la messa alla prova valorizza le esigenze educative e risocializzanti del ragazzo, favorendo un percorso che prenda in considerazione competenze e capacità già acquisite e ne permetta un pieno dispiegamento al fine di fortificare un'immagine di sé positiva in relazione con altri e permettere l'adesione a valori di riferimento diversi da quelli delle sottoculture marginali che egli può aver frequentato. Il ragazzo viene accompagnato in un percorso di riscoperta di se stesso, attraverso progetti contententi una pluralità di

indicazioni atte a coinvolgerlo in attività che sappiano mettere in virtuosi rapporti con la sua famiglia e la comunità in cui egli è inserito. I progetti di MAP realizzano il loro scopo attraverso l'ascolto, la valorizzazione delle risorse personali del ragazzo, cercando di stimolare la partecipazione della famiglia (laddove non sia controproducente e dannoso per il minore) ad una collaborazione e un supporto necessario per la buona riuscita delle prescrizioni. La messa alla prova è regolata dagli artt. 28 e 29 del D.P.R. 448/1988. La disposizione di sospendere il procedimento avviene in conformità a un progetto articolato dall'USSM (Ufficio Servizi Sociali per i Minorenni) in concertazione con i servizi sociali del territorio e deve saper «coinvolgere il minore, la famiglia e l'ambiente di vita verso quel mutamento che, possa riequilibrare i rapporti tra sé e gli altri e la società nel suo complesso» (Scivoletto 1999: 95). L'organo giudicante decide, sulla base delle informazioni ricavate dalle indagini preliminari e dalla valutazione della personalità dei Servizi, il programma più adatto al caso specifico. Le prescrizioni previste all'interno dei programmi di MAP debbono essere valutate caso per caso e “cucite” sulle esigenze del ragazzo, anche in relazione al reato commesso: è compito dei servizi, insieme all'Autorità Giudiziaria creare un percorso ri-educativo e coerente con le necessità, le propensioni, i desideri, le passioni del ragazzo. Tra le prescrizioni maggiormente utilizzate si possono individuare i lavori socialmente utili, il volontariato, raggiungimento di obiettivi scolastici o lavorativi, *counseling*, percorsi di tipo psicologico o comunitario, la mediazione. La necessità di contestualizzare il progetto entro una più ampia cornice delle reti in cui il giovane è inserito appare essenziale per promuovere una riflessione concreta sulle condotte messe in atto e sulla possibilità di scegliere, e aderire, a sistemi di valori e di significati rinnovati, capaci di discostarsi dai precedenti modelli di comportamento e di rappresentare momenti di crescita e sviluppo in armonia entro uno specifico contesto sociale. Il pericolo nel quale si rischia, tuttavia, di incorre è rappresentato dalla possibilità – non troppo remota – che tali misure assumano carattere altamente assistenziale e mirino al solo “contenimento” del ragazzo nel periodo educativo: in questo caso gli interventi mancherebbero di essere più efficaci nel lungo periodo e di sviluppare nel ragazzo capacità effettivamente spendibili nel corso della sua esistenza. Inoltre non può, e non deve, essere ignorata la possibilità che il ragazzo aderisca e accetti di portare avanti la messa alla prova in un'ottica prevalentemente strumentale,

nella prospettiva di aver ottenuto uno sconto di pena, un premio. Numerose analisi critiche si sono sollevate proprio rispetto a questa possibilità interrogandosi su quale sia il valore rieducativo di una misura che assume connotati di “scambio” e che richiama all’utilizzo del sotterfugio e dell’opportunità piuttosto che al desiderio di mettersi in gioco e intraprendere un cammino di crescita reale (Scivoletto 1999). Non è facile, in questo scenario, valutare il grado di adesione e consapevolezza del ragazzo al progetto proposto così come e non è possibile pensare ad una formula valida in tutti i casi; tuttavia, se è vero che il consenso ad un progetto di messa alla prova presuppone un coinvolgimento, l’assunzione di un impegno e il mutamento – auspicabilmente positivo – delle sue abitudini non può considerarsi risultato totalmente fallimentare un percorso che, in qualche misura, propone tali impegni avviando dunque un processo di educativo che, seppur parzialmente, costituirà occasione di crescita per il giovane (Ibidem).

#### **4. Residualità della sanzione detentiva**

Arrivati a questo punto, la detenzione e la reclusione si configurano come una soluzione estrema e del tutto residuale. Durante le fasi del procedimento il codice di procedura minorile ipotizza, attraverso i vari istituti in esso contenuti, le possibili vie alternative per sottrarre il minore non solo allo stress e le pressioni del processo penale ma anche ad una sanzione che, molto spesso, rischia di essere più dannosa che vantaggiosa.

Tuttavia, laddove si presenti come necessario prevedere l’uso di misure limitative della libertà, il D.P.R. esprime in modo inequivocabile che la detenzione debba assumere dei connotati ben precisi, in termini di tempi, modalità di esecuzione, obiettivi da raggiungere. Anche in questo caso sono previste garanzie bene precise e definite per tutelare il giovane sottoposto a misure limitative della libertà: nemmeno in tale occasione viene meno la protezione del giovane e della sua condizione di vulnerabilità e fragilità psicologico-emotiva. Anzi, lo sforzo del sistema è quello di non perdere la sua finalità educativa e ri-educativa neppure in circostanze generalmente sfavorevoli al verificarsi di tali scopi. Nel sistema penale italiano la pena detentiva ha, per attribuzione costituzionale, una finalità di tipo rieducativo (art.27 Cost.), presentandosi come un’occasione di reinserimento sociale e ri-socializzazione del condannato. Questa

finalità nel processo penale minorile è amplificata e potenziata (Scivoletto 2012; Moro, Dossetti 2014): se il giovane è riconosciuto imputabile e colpevole di una azione contro la legge, se non sussistono le condizioni per percorrere le strade alternative tipicamente minorili, si pronuncerà una sentenza di condanna a cui seguirà l'erogazione di una pena. Si tratterà in questo caso di una pena attenuata, in base alla riformulazione del conteggio sulla "diminuente della minore età"(Ivi), concordando con le prescrizioni del codice penale che, all'art. 98, recita «il minore imputabile può essere sottoposto a sanzione penale, ma la pena è diminuita».

A tale proposito, l'entrata in vigore del D.P.R. 448/88 – resa attuabile tramite il D.L. 272/89 – ha introdotto modalità e obiettivi specifici di esecuzione della pena che possono essere sintetizzati con il concetto di "trattamento differenziato" (Ivi). Ci si riferisce ad un trattamento che, pur rifacendosi ai dettami costituzionali della rieducazione, assume peculiari connotati e forme di esecuzione proprio in virtù del suo essere differente, diverso, specifico appunto per i condannati entro il Tribunale per i Minorenni. Le novità introdotte dal D.L. 272/89 concernono molteplici aspetti della sfera sanzionatoria e intendono creare circostanze (almeno in astratto) favorevoli affinché il giovane sottoposto a pena restrittiva della libertà possa trovare ambienti in cui vedere soddisfatta anche la dimensione educativa ed affettiva, non solo quella normativa e di controllo (Palomba 2002; Scivoletto 2012). Ciononostante l'importante presenza di misure alternative non è accompagnata, a tutt'oggi, da un ordinamento penitenziario minorile organico e strutturato che possa così completare il sistema minorile penale definendo, dunque, il carattere di specificità anche in fase di esecuzione delle pene. Il recupero del ragazzo, il suo reinserimento armonico nella società e la riattivazione del rispetto dei valori fondamentali della vita sociale sono quindi svolti da strutture che ricalcano le previsioni della normativa utilizzata per gli adulti e che si dimostra, in molti frangenti, inevitabilmente inadatta al raggiungimento di tali scopi (Buffa 2010).

Si è cercato tuttavia di creare ambienti idonei a rispondere alle esigenze di crescita e alla necessità di limitare l'effetto dannoso che esperienze detentive lunghe e continuative possono cagionare sul ragazzo condannato ad espiare una pena. Il legislatore ha quindi riservato, entro il testo del D.P.R. 448/1988 e il conseguente D.L. 272/98, un'attenzione specifica alle forme e modalità di esecuzione delle condanne

emesse dal Tribunale per i Minorenni. L'intento che pervade i testi normativi è senza dubbio, la volontà di rieducare, attraverso forme sanzionatorie sostitutive e alternative, il minore che ha deviato e re-inserirlo al più presto nella società. Per tale ragione è stata prevista una importante e progressiva differenziazione degli istituti deputati alla detenzione che consentano, al loro interno, di espletare l'obiettivo risocializzante e non esclusivamente afflittivo consentendo uno sviluppo fisico, emotivo, psicologico che non escluda l'ambiente e la comunità esterna.

Anzitutto i decreti prevedono la creazione degli Istituti penali minorili (IPM) che sostituiscono i precedenti Istituti di osservazione, utilizzati in caso di custodia cautelare, e le Prigioni scuola utilizzate, invece, a scopo detentivo. L'organizzazione interna degli IPM e le metodologie d'intervento usate operano nel senso che queste strutture non rimangono chiuse e autoreferenziale ma che, grazie alla formazione lavoro o attività scolastiche e di studio, permettono al ragazzo di attivare o mantenere relazioni e contatti significativi con il tessuto sociale che è al "di fuori". Entro le mura di tali istituti deve essere garantita l'assistenza di cui il giovane necessita sul piano sociale, professionale ed educativo aprendo quindi a momenti orientati verso la possibilità di fornire spazi e momenti di autonomia e socializzazione, che contribuiscono in modo proficuo a generare stimoli positivi e fruttuosi per il suo sviluppo (Scivoletto 2012).

A fianco degli IPM il legislatore ha provveduto anche a disciplinare la creazione di altre tipologie di istituti deputati ad accogliere ragazzi sottoposti a interventi limitativi la libertà che sappiano, però, mantenere aperti i canali di reciprocità con il territorio esterno, incentivando attività di formazione lavoro e tempo libero che permettano una permeabilità di scambi significativi con le realtà al di fuori del contesto detentivo. Nello specifico, sono stati previsti istituti di semilibertà e di semidetenzione che, come è facile intuire, svolgono funzioni di limitazione per coloro che usufruiscono di misure alternative alla sanzione. Si tratta di spazi che ospitano i ragazzi nelle ore notturne e nei giorni festivi, permettendo dunque che il naturale svolgimento della giornata avvenga entro il contesto socio-educativo tradizionale e senza che il ragazzo esperisca modalità altamente restrittive di contenimento (Ivi). In queste circostanze si vanno a concretizzare le necessità di mantenere ancorato il ragazzo al suo contesto di provenienza e appartenenza, cercando di trasmettere valori e strumenti virtuosi non già in un ambiente "protetto" o avulso dalla sua realtà ma producendo occasioni che

mettano il giovane in condizione di sperimentarsi in relazioni stimolanti e proficue entro un percorso di risocializzazione che lo vede partecipe e padrone delle sue scelte. I servizi diurni (art. 12 D.L. 272/89), centri polifunzionali nati dalla collaborazione con le realtà socio-economiche del territorio che promuovono la partecipazione sociale e comunitaria degli adolescenti, si muovono proprio in quest'ottica. Usati prevalentemente per esigenze legate all'espletamento delle misure cautelari, permettono di sviluppare progettualità valide ed efficaci che coinvolgano tutte le istituzioni il cui scopo è quello di intervenire sulle esigenze giovanili: scuola, associazioni sportive e di volontariato, cooperative educative, servizi socio-assistenziali (De Felice 2007). Un discorso specifico va fatto per le misure cautelari, disciplinate dagli artt. da 19 a 24 del D.P.R.; esse sono la custodia cautelare, le prescrizioni, il collocamento in comunità e la permanenza in casa. Connotate dal principio di tipicità, secondo cui ai minorenni possono essere applicate misure previste e disciplinate dal D.P.R. 448/1988 e mai quelle usate per gli adulti, la loro applicazione è lasciata alla facoltà del giudice, il quale ha un margine di discrezionalità nel decidere se e come applicare la misura cautelare, tenendo conto della valutazione della personalità del minore ed il reato da egli commesso (Moro, Dossetti 2014; Palomba 2002). C'è da specificare infine che queste misure hanno scopo prevalentemente cautelativo e preventivo e sono decisioni adottate in una prospettiva di controllo della pericolosità sociale del minore e del potenziale danno che egli potrebbe apportare nella comunità, ma non perdono mai il loro intento risocializzante e rieducativo. Le misure di custodia cautelare seguono un criterio "a cascata" nella misura in cui, nel caso fosse necessario provvedere alla loro attuazione, si predilige sempre la forma cautelare più blanda e meno limitante che può essere, successivamente, inasprita nel caso di inadeguatezza della medesima a fungere il suo ruolo di contenimento e sorveglianza. Così come per le sanzioni detentive anche per le misure cautelari si adotta il principio di residualità e brevità della misura e anche in questo frangente è essenziale far sì che rimanga saldo il principio della massima individualizzazione delle sanzioni entro una logica di flessibilità che deve caratterizzare ogni intervento sul ragazzo (Scivoletto 2012).

## 5. Nuove criticità oggi

La proposta educativa e ri-educativa del processo penale, pur essendo garantita astrattamente da un molteplicità di dispositivi che intendono garantirne la realizzazione, non di rado si scontra con ostacoli di ordine sociale, culturale, politico che rischiano di minarne l'efficacia e la portata benefica.

Il sistema penale minorile si trova a fare i conti con questioni legate alle continue e nuove evoluzioni del tessuto sociale che, in particolare nell'epoca attuale, subisce cambiamenti di scenario inediti che danno origine e nuove strutture sociali e nuove modalità di relazione tra i soggetti sociali (Giddens 1994; Bauman 2011; Beck 2013).

Come si è avuto modo di accennare in questo capitolo, non si possono ignorare le importanti trasformazioni che le migrazioni, in primis, stanno apportando alla composizione degli utenti del Tribunale per i Minorenni. Senza precipitarsi immediatamente sulla questione dei minori stranieri non accompagnati (MSNA) che stanno indubbiamente suscitando l'attenzione di buona parte del mondo accademico e degli operatori del settore, in particolare nell'ultimo decennio (Bichi 2008; Sbraccia, Scivoletto 2004; Silva, Campanari 2004; Di Nuzzo 2014), si consideri l'aspetto relativo all'integrazione e alle dinamiche di socializzazione dei minori stranieri nati nel nostro Paese. Si può parlare, in questo caso, di "doppia appartenenza" (Vezzadini 2011) che costringe i ragazzi della cosiddetta "seconda generazione" ad una considerevole –talora radicale – modifica della struttura dei legami sociali e delle appartenenze culturali e che li espone ad una molteplicità di fattori di rischio e di vulnerabilità che contribuiscono in modo notevole alla costituzione della loro identità e dei propri valori (Melossi, De Giorgi, Massa 2008).

Si tratta, infatti, di un fenomeno praticamente sconosciuto ai tempi della stesura del D.P.R. ma che si presenta, ora, come una questione di primo piano all'interno delle politiche di prevenzione e controllo dei comportamenti devianti penalmente rilevanti. Le statistiche <sup>30</sup> rilevano chiaramente come un rilevante percentuale di misure alternative sia sempre più destinata a ragazzi provenienti da realtà culturali straniere e he usufruiscono di interventi educativi nel nostro territorio. Questa nuova compagine di

---

<sup>30</sup> Le statistiche sono disponibili presso il sito web del Ministero della Giustizia; Dipartimento di Giustizia Minorile <http://www.giustiziaminorile.it>

utenti ha delle necessità assimilabili a quelle portate da giovani autoctoni ma non del tutto sovrapponibili. Se è vero, come si è avuto modo di affermare già in precedenza, che i progetti pedagogici richiedono un coinvolgimento attivo e una partecipazione concreta del destinatario, allora sarà necessario individuare un percorso specifico per questi ragazzi che veda onorato e riconosciuto tutto il bagaglio di esperienze e trascorsi di vita che inevitabilmente li caratterizza. Il lavoro dei giudici prima e degli operatori poi è di creare una proposta educativa che sappia tener conto della peculiare situazione in cui essi versano: fornire strumenti che rafforzino il loro capitale sociale e umano, aderendo a valori e regole di convivenza condivise riconosciute come valide e legittimabili senza però perdere il legame con la cultura di provenienza e con i valori ad essa collegati (Barbero Avanzini 2003; Galli 2008). Il compito è dunque di creare dei modelli comunicativi ed esperienziali efficaci, che possano fungere da collante e stimolo integrativo per ragazzi che, con ottime probabilità, continueranno ad abitare il nostro territorio e richiedere la fruizione di diritti di cittadinanza attiva e partecipe (Fadiga 2006; Cortés 2008). La situazione assume tratti ancor più urgenti se si estende tale obiettivo anche ai minori appartenenti alle etnia Rom e Sinti, le cui tradizioni culturali e tribali assumono fattezze di peculiare centralità e non solo riferimenti valoriali di sfondo (Bracalenti 2009; Rossolini 2012). Le politiche di intervento debbono necessariamente contemplare una collaborazione sinergica e concreta che coinvolga non solo le strutture del tribunale ma anche, e specialmente, le altre autorità con cui questi ragazzi si trovano a confrontarsi: scuola, operatori sociali, centri di aggregazione. La mediazione culturale, necessaria in questi casi, assume dunque valenza di intervento sociale (Esposito, Vezzadini 2011) il cui obiettivo non è solo ed esclusivamente reprimere e controllare comportamenti che si discostano dall'agire comune, ma di provvedere alla creazione di opportunità altre – alternative, appunto – che sappiano creare ponti tra le due realtà permettendo così lo sviluppo del ragazzo entro un contesto comunitario senza perdere tuttavia il proprio sistema di valori.

In ultimo, si propone una breve riflessione sulla necessità di interventi specifici per i minori stranieri non accompagnati presenti nel nostro Paese, sospesi (e molto spesso schiacciati) tra l'urgenza di assicurare loro una protezione e una elevata tutela da possibili situazioni di disagio, sofferenza e sfruttamento (Save the Children 2014) e la necessità di garantire un controllo e un contrasto alle possibili attività illecite che

rischiano di vederli coinvolti. Proprio in virtù della loro condizione di soggetti erranti e soli, risulta arduo definire delle misure (o addirittura delle politiche) che siano ancorate ad uno specifico contesto sociale e che coinvolgano attori istituzionali “tradizionali”, che finiscono per essere nella pratica inefficaci e di minare il senso di fiducia e affidamento che questi ragazzi dovrebbero avere nelle istituzioni con cui si trovano a dialogare. È ovviamente necessario un ripensamento degli interventi al fine di promuovere programmi che siano inclusivi e puntino ad accrescere un sentimento di appartenenza e non solo di “tamponamento” delle urgenze che, in questi frangenti, sorgono a ritmi quotidiani. La possibilità di contribuire alla creazione di un percorso di adesione alle regole e ai valori della società ospitante, deve essere una preziosa occasione da non sprecare, al fine di – seppur attraverso metodi che possono essere coatti e prodotti entro progetti rieducativi imposti dall’Autorità Giudiziaria – facilitare e agevolare l’ingresso di questi ragazzi nel nostro tessuto sociale.

Altra questione aperta, e in certi versi speculare, concerne il ruolo e il (mancato) riconoscimento delle vittime entro l’ingegneria del processo penale minorile. Sebbene, entro alcuni articoli del D.P.R., si fa riferimento a coinvolgimento della persona offesa, la sua figura rimane sempre un po’ sullo sfondo, in una posizione di subordine. La vittima di reato non ha mai avuto, in tempi recenti, una centralità entro il processo penale (Vezzadini 2006, 2013, 2014; Saponaro 2004), ma subisce una ulteriore estromissione dalle dinamiche del procedimento a carico di imputati minorenni. In parte per il focus principale di tutto l’apparato processuale, che è guidato da un forte spirito rieducativo e risocializzante che investe tutti gli strumenti a disposizione degli attori che vi partecipano, in parte per fattori di tipo strutturale che rendono difficoltosa la partecipazione della persona vittimizzata. Rispetto alla prima questione bisogna rilevare come sia effettivamente molto complesso, in un contesto in cui le necessità educative, formative e di tutela dell’autore di reato assumono un’importanza tale rispetto alla necessità di portare avanti una pretesa punitiva (Moro, Dossetti 2014; Di Nuovo, Grasso 2005) - tanto da prevedere la creazione di istituti giuridici speciali e di un tribunale specializzato - che si possa scegliere di introdurre un attore processuale il cui principale ruolo sia quello di “impersonificare” l’offesa avvenuta e la conseguente richiesta/pretesa di giustizia. La questione diviene ancor più intricata, almeno dal punto di vista teorico, nel momento in cui – come avviene spesso – la vittima stessa si trovi in una condizione di

minore età e quindi di vulnerabilità, necessitando le medesime tutele e garanzie indirizzate al minorenni autore di reato<sup>31</sup>.

Riguardo alla seconda questione ostativa della presenza della vittima può essere fatta risalire alle modalità con cui usualmente vengono trattati i casi penali entro il Tribunale per i Minorenni. Anzi tutto, sono ampiamente utilizzate forme di giudizio abbreviato che si concludono nella fase di udienza preliminare (Moro, Dossetti 2014), rendendo certamente più snello e rapido il procedimento per l'imputato minorenni ma traducendosi nei fatti in una riduzione significativa degli spazi in cui la persona lesa è legittimata a far sentire la propria voce. L'assenza poi di una struttura che possa aiutare le vittime ad essere più consapevoli delle loro facoltà e dei propri poteri rende la comprensione di dinamiche processuali ancor più confusa e indecifrabile e contribuisce a tenerle fuori dalle logiche del processo perché incapaci di comprenderne i tempi e i modi. Inoltre, data la natura non pubblica del processo e tutte le garanzie a tutela della privacy e dell'anonimato del ragazzo autore di reato e della sua situazione (Palomba 2002; Di Nuovo, Grasso 2005)risulterebbe difficoltoso prevedere una divulgazione delle scelte compiute nelle diverse fasi del procedimento, che rischiano di compromettere le tutele proposte per l'indagato (poi imputato) vanificando così l'effettivo soddisfacimento delle esigenze rieducative che il D.P.R. pone a fondamento di tutti gli interventi. Al netto di tutte queste considerazioni, è tuttavia urgente interrogarsi su tali questioni e ripensare le proposte educative del procedimento e delle misure previste alla luce di una sempre maggiore richiesta di coinvolgimento e tutela delle vittime: si pensi ad esempio all'ultima, in ordine di tempo, Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio, la 2012/29/UE<sup>32</sup>, che richiede agli Stati di adeguare le proprie normative al fine di garantire un opportuno e completo sostegno alla vittima, entro e fuori i procedimenti penali, stabilendo norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle persone colpite da reati in termini di aiuti materiali, emotivi, psicologici e di protezione da ulteriori situazioni vittimizzanti. Ancor più

---

<sup>31</sup> Grande attenzione è stata data, dalle organizzazioni internazionali, al tema del “*best interest*” del ragazzo in tutti gli interventi preposti a suo favore o a sua tutela. La “Convenzione sui diritti del fanciullo” documento redatto dalle Nazioni Unite nel 1989, all'art.3 si pronuncia su un principio guida fondamentale per ogni istituzione pubblica o privata dedicata ai minori. Gli Stati si impegnano ad anteporre il bene del bambino a qualsiasi altra necessità nei casi in cui si intervenga su questioni riguardanti il soggetto: è questo un criterio imprescindibile ed essenziale in ambito sociale, scolastico, educativo, medico et.

<sup>32</sup> Disponibile al sito web <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=celex%3A32012L0029>

importante, potrebbe rivelarsi il coinvolgimento della vittima (o della comunità offesa) entro le progettualità di recupero e risocializzazione del minore autore di reato, in una prospettiva di responsabilizzazione del fatto compiuto e del danno arrecato, per favorire la riscoperta di valori virtuosi e costruttivi che possono generare senso di appartenenza e condivisione.

## **6. Cenni sulla possibilità di forme di giustizia riparativa**

Esistono, entro le maglie del sistema penale minorile, possibilità concrete di inserire strumenti di giustizia riparativa entro alcuni specifici istituti. È già stato detto come il procedimento a carico di imputati minorenni sia stato individuato dal legislatore come «“luogo” idoneo ad avviare percorsi risarcitori nella prospettiva della riconciliazione» (Scivoletto 1999: 31). L’ottica predominante non si limita quindi esclusivamente alla restituzione economica e finanziaria – come se fosse questione facile fare una effettiva valutazione del valore perso o danneggiato – ma appare focalizzata sulla relazione offensore-offeso, nell’auspicio di poter prevedere un coinvolgimento di altre realtà, come la collettività. Il giudice ha, infatti, facoltà di impartire «prescrizioni dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona offesa» (art. 28), in accordo con una finalità riparativa –*restorative justice*– che il procedimento penale minorile si prefigge di raggiungere. Al minore è data la possibilità di incontrare la sua vittima – molto spesso anch’egli minorenne –, di intraprendere un percorso di riparazione del danno, e alla vittima di avere un proprio spazio per dar voce alle sue necessità, collaborando a tale riparazione. La strada maggiormente utilizzata in queste circostanze ipotizza la previsione di una procedura parallela al procedimento, altrettanto istituzionalizzata ma meno legata a procedure altamente normate e svincolata dagli esiti processuali, anche se il processo costituirebbe proprio l’occasione per attivare un coinvolgimento di attori sociali e della comunità (Scivoletto 1999). In questo scenario, e con riferimento al quadro definito fino ad ora, il progetto di messa alla prova appare rappresentare il momento ideale in cui inserire previsioni riparative, proprio in virtù delle sue finalità di presa in carico e di ricucire e ricostruire esperienze umane e relazioni fiduciarie che possono esser state compromesse con la commissione del reato.

A lungo dibattute, sia nelle modalità applicative che nelle modalità di valutazione, le misure di giustizia riparativa entro prescrizioni di MAP assumono indubbiamente un valore di non poco conto: attraverso tali pratiche si apre alla possibilità di intendere il ragazzo non come avulso e staccato dal contesto sociale ma come persona inserita in relazioni (più o meno formali) che debbono essere ricostruite e consolidate. Inoltre la previsione ex art. 28, che da facoltà al giudice di impartire prescrizioni di natura riconciliatoria, esprime la volontà del legislatore di garantire anche alla vittima uno spazio di legittimità e di riconoscimento altrimenti interdetto alla medesima.

Sebbene l'esito della mediazione non vada ad incidere in modo significativo sull'esito complessivo della MAP rappresenta un elemento essenziale perché il percorso rieducativo possa dirsi efficace. Infatti, gli obiettivi che si intendono raggiungere si possono leggere entro un panorama che coinvolge molteplici aspetti: il riconoscimento della vittima, della sofferenza e del disagio esperito a seguito dell'evento vittimizzante; la riparazione dell'offesa nella sua dimensione "globale", non solo materiale dunque ma anche emozionale, relazionale, lesiva della libertà e delle aspettative altrui; l'auto-responsabilizzazione del giovane autore di reato che saggia in prima persona come le sue azioni si siano ripercosse in modo negativo sull'esistenza di un'altra persona. Tali aspetti generano effetti benefici non solo sulla vita dei soggetti coinvolti ma concorrono a rinsaldare e fortificare legami comunitari e standard morali (Mondini, Landi 2008). Più avanti nell'elaborato saranno messi in luce gli aspetti critici e le problematiche che possono presentarsi nell'attuazione di tali strumenti in seno ai progetti di messa alla prova; infatti sebbene a livello teorico- speculativo la previsione di pratiche di incontro atte alla riparazione del danno trovano il favore di studiosi e operatori, non poche sono le criticità che emergono in fase di implementazione delle medesime.

Altra occasione in cui si può prevedere un utilizzo di pratiche mediative, seppur in forma molto meno diffusa e utilizzata, è l'accertamento della personalità del minore ex art. 9 DPR 448/88. Il procuratore e il giudice, all'atto di richiedere delucidazioni in merito ad «elementi circa le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne al fine di accertarne l'imputabilità e il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto» possono far richiesta alle strutture deputate in merito all'opportunità di prevedere un incontro di mediazione tra autore vittima che intervenga come strumento esplorativo per i parametri sopra indicati (Vezzadini 2006).

È chiaro che in questo frangente pre-processuale, la mediazione non appare essere utile ad un percorso di responsabilizzazione del ragazzo rispetto al fatto compiuto e rispetto alla vittima, non essendoci stata ancora una ammissione almeno ipotetica delle responsabilità per i fatti contestati, ma può rappresentare un'occasione di valutazione che si discosta e completa quella prodotta dai servizi o da altre professionalità incaricate di svolgere un esame conoscitivo della storia del ragazzo (Ibidem).

Infine, si è ipotizzato la realizzazione delle pratiche di mediazione in un momento postumo la conclusione del procedimento (Picotti 1998) ossia nel momento in cui siano state decise formule assolutorie per il giovane imputato. Il riferimento è all'art 27, irrilevanza del fatto, che ipotizza un percorso riparativo a seguito di congedo del ragazzo dal circuito penale proprio in forza della irrilevanza del fatto compiuto. L'utilizzo di pratiche di mediazione in questo contesto assumerebbe solo ed esclusivamente un significato simbolico costringendo, potenzialmente, ad un ulteriore (indesiderato?) incontro chi invece ha già trovato soddisfazione nelle scelte compiute dal sistema di giustizia .

## Capitolo III

### La normativa statunitense

#### 1. Excursus storico

La storia della normativa sul processo penale minorile negli Stati Uniti, sin dalla celebre sentenza *In Re Gault*, che estendeva le garanzie costituzionali destinate agli imputati adulti anche ai minorenni, segue un tracciato articolato e complesso ma che nella sua evoluzione ripercorre quasi fedelmente le tappe che la collettività ha compiuto per giungere al pieno riconoscimento della figura del ragazzo entro la società.

L'evoluzione degli *standard of decency*<sup>33</sup>, che viene utilizzata come parametro essenziale per le scelte delle corti a cui spetta il compito di regolare questioni tanto delicate, ha accompagnato il percorso che ha permesso al giovane di ottenere garanzie e tutele entro il processo penale che lo vede imputato. In questo modo la legge ha cercato di accompagnare gli sviluppi che avvenivano a livello sociale riguardo la visione dell'infanzia e dell'adolescenza, e di adeguarsi alle modifiche occorse entro la comunità nel corso degli ultimi cinquanta anni.

Si possono identificare delle “pietre miliari” o meglio, delle sentenze cruciali che hanno permesso al processo penale a carico di imputati minorenni di giungere alla conformazione e la struttura con cui noi oggi possiamo osservarlo. Anche in questo caso, l'annosa e controversa tensione generata dalle necessità, da un lato, di proteggere il minore imputato e, dall'altro, di considerarlo come soggetto “pieno”, e capace di

---

<sup>33</sup> Con *standards of decency* si definiscono i parametri di decenza entro cui in una data società, in un dato momento storico, alcune azioni possono essere considerate lesive o dannose del senso diffuso di decenza e, in conseguenza, contrarie o inadatte al grado di civilizzazione raggiunto da una società. Il parametro, indubbiamente, appare piuttosto labile aperto a molteplici interpretazioni e dunque, passibile di fraintendimenti. Le corti supreme nazionali e federali, nonché la Corte Suprema degli Stati Uniti adottano, però, tale criterio per ancorare le loro decisioni alle modifiche e alle mutazioni che la società subisce a ritmi praticamente costanti e crescenti e per conferire alle sentenze emesse un grado di legittimazione da parte della collettività che le dovrà far proprie. È tuttavia interessante notare come gli standard di decenza utilizzati vengano stabiliti in base ai valori e alle norme sociali più diffuse e dominanti dando per scontato che, in media, la popolazione li approva e li riconosce come validi. Si assiste così ad una contrazione delle differenze e delle peculiarità in seno alla complessa società nordamericana a discapito - molto spesso - di tutti i retaggi e significati socio-culturali che appartengono alle molte etnie presenti sul territorio.

autodeterminarsi hanno notevolmente modellato le decisioni della corte non solo nell'assegnazione delle garanzie processuali ma, soprattutto, entro le motivazioni addotte per sostenere queste ultime.

La capostipite, *In re Gault*<sup>34</sup> del 1967, segna il primo passo verso un riconoscimento effettivo della persona del giovane e permette l'affrancamento da una condizione di passività e sudditanza rispetto alle decisioni assunte dall'autorità giudiziaria nei suoi confronti. La parità di diritti processuali tra adulti e minorenni viene perciò stabilita per legge e posta alla base del trattamento destinato al ragazzo imputato. Come si è accennato nel precedente capitolo però, questo cambiamento di prospettiva ha causato esiti inattesi: anzitutto si assiste ad uno spostamento netto e radicale di approccio nei confronti del ragazzo, prediligendo una posizione che lo considera soggetto di diritto al pari dell'adulto anche a discapito delle finalità protettive ed educative tipiche del procedimento minorile (Sims, Preston 2006). Tale deriva è stata definita paradossale ed insospettata in considerazione anche delle motivazioni, tutt'altro che negative, che hanno spinto a ripensare il ruolo del ragazzo nel processo penale; l'intento della Corte era appunto liberare il giovane dal potere sconfinato e arbitrario di cui godevano giudici e prosecutors e per assicurargli un equo e idoneo trattamento. Si apre, perciò, ad una profonda "adultificazione" dei giovani – confermata anche dalla sentenza *Kent vs. United States*<sup>35</sup> in cui viene regolata la possibilità di trasferire l'imputato minorenne in un tribunale ordinario, il *waiver* – e una parziale negazione degli obiettivi riabilitativi a cui il processo deve votarsi (Brooks, Roush 2014).

L'emissione di tale sentenza decreta l'inizio del progressivo abbandono dell'approccio del *parens patriae* e il progressivo allontanamento dal criterio esclusivo di cura e protezione (che assumeva per certi aspetti una valenza totale, scavalcando anche i diritti del ragazzo) che per molto tempo aveva regnato entro il processo penale. La necessità, chiaramente espressa nelle motivazioni della Corte Suprema, di fornire diritti concreti e definiti al minorenne imputato trae sostegno dalla consapevolezza che

---

<sup>34</sup> Con la sentenza *In re Gault* 387 U.S. 1, 87 S.Ct. 1428 (1967) si estendono le garanzie costituzionali sancite dal Quattordicesimo Emendamento anche agli imputati minorenni. Tra le tutele previste è annoverato il diritto a ricevere notifica scritte delle accuse da parte del pubblico ministero, il diritto ad una difesa legale e alla possibilità di ottenere un avvocato d'ufficio in caso di indigenza, il diritto di confrontarsi con i testimoni oculari e la possibilità, per la difesa, di interrogare questi ultimi e infine il diritto a non- autoincriminarsi in sede di interrogatorio.

<sup>35</sup> *Kent v. United States* 383 U.S. 541, 86 S.Ct. 1045 (1966)

per lungo tempo si sia data priorità alla riabilitazione e alla protezione del ragazzo agendo anche contro i suoi diritti e facendo passare in secondo piano le sue necessità di soggetto, di individuo, di cittadino. La decisione della Corte ha tentato di restituire una pacificazione dell'eterna tensione esistente tra necessità di responsabilizzazione e tutela, tra protezione e punizione esistente nel processo (Smith 2005); le misure adottate non hanno però saputo dare forma a questo compromesso e hanno contribuito a generare nuovi problemi anziché risolvere i vecchi. La garanzia di certe tutele contro la grande arbitrarietà della corte ha in realtà intrappolato la figura dell'imputato entro una formalità e una proceduralità che difficilmente si coniuga con la possibilità di disegnare un percorso *ad hoc*. È proprio in questo periodo, perciò, che comincia a formarsi la grande biforcazione che contraddistingue oggi il sistema penale minorile negli Stati Uniti: da un lato procedure più rigide e formali che avevano il compito di affrontare e dedicarsi ai reati gravi o a quelli e lesivi la proprietà o l'incolumità altrui, dall'altro un sistema più informale, più flessibile e blando che si confrontava con reati di minore entità. Nascono in questo contesto le misure di *diversion* o alternative alla sanzione che restano uno strumento ancor' oggi molto utilizzato e sostenuto. Si vanno tuttavia radicalizzando le risposte delle istituzioni alla questione della delinquenza minorile: se da un lato gli interventi previsti nei programmi di *diversion* appaiono idonei e appropriati per trattare con i ragazzi, lo stesso non si può dire delle misure e delle procedure adottate in sede formale (Benekos, Merlo, Puzanchera 2013). Per mitigare tale discrasia interviene, pochissimi anni dopo la sentenza di Gault, una nuova pronuncia della Corte Suprema *In re Winship*<sup>36</sup> (1970) con l'obiettivo di dar forma ad un procedimento che si rispetti le tutele costituzionalmente previste ma che al contempo sappia tener conto della particolare situazioni in cui versa il giovane imputato, tenendo in considerazione la sua strutturale vulnerabilità e l'impossibilità di considerare comportamenti messi in atto da quest'ultimo al pari di azioni agite da soggetti adulti. Si tenta di rispostare l'accento sugli aspetti benefici e vantaggiosi del processo previsto specificatamente per imputati al di sotto della maggiore età, mantenendo vive alcune prassi utili quali gli accertamenti, condotti in maniera approfondita e completa, sulla condizione individuale e sociale del ragazzo in modo da poter ipotizzare il percorso più

---

<sup>36</sup> *In re Winship* 397 U.S. 358, 90 S.Ct. 1068 (1970)

adatto alle sue peculiarità o come la confidenzialità e la riservatezza da mantenere dentro e fuori le aule del tribunale.

Viene riaffermata chiaramente la necessità di rendere il processo più flessibile e adattabile alle circostanze incontrate caso per caso anche al fine di ridurre la grave portata stigmatizzante e traumatica per il ragazzo e per la sua famiglia. Si richiede a tutti gli attori del procedimento una particolare attenzione e cura nel trattare con imputati minorenni al fine di garantire un'assistenza non solo legale ma anche personale, psicologica e emotiva durante il suo percorso nel sistema penale prediligendo una modalità più "gentile e informale" di trattare con gli speciali e spesso delicati problemi di giovani autori di reato.

Lungo il percorso che ha condotto al pieno riconoscimento per i minorenni dei diritti costituzionali il 1974 segna un'altra tappa importante. È infatti in questo anno che la sentenza *Davis v. Alaska*<sup>37</sup> riconosce formalmente l'applicazione del Sesto Emendamento<sup>38</sup> entro il processo penale minorile e che riafferma la necessità di usare massima accortezza nella conduzione e nell'applicazione di tali diritti. Nello specifico, e in considerazione della particolare condizione di vulnerabilità esperite dagli adolescenti, si "rimodellano" alcuni aspetti del citato Emendamento in modo da renderli più confacenti al processo penale istituito contro un ragazzo: già la sentenza *McKeiver v. Pennsylvania*<sup>39</sup> del 1971 aveva esteso i diritti contenuti nel Sesto Emendamento anche entro il sistema penale minorile ma è solo tre anni dopo che essi assumono le caratteristiche che li rende adeguatamente modellati per il medesimo. Nella sentenza si nega la possibilità di avere una giuria all'interno nei tribunali per i minorenni in primis per mantenere un clima più informale e flessibile e in seguito, per limitare la pubblicità del processo (Sims, Preston 2006).

Permettere l'ingresso di dodici persone non specializzate entro le aule del tribunale e delegare loro – in parte o totalmente – il compito di scegliere le sorti dell'imputato minorenne potrebbe generare decisioni basate prevalentemente sulla necessità di punire

---

<sup>37</sup>*Davis v. Alaska* 415 U.S. 308, 94 S. Ct. 1105, 39 (1974)

<sup>38</sup> Il Sesto Emendamento garantisce un processo penale rapido e pubblico. Richiede il processo da parte di una giuria (di pari), garantisce il diritto alla difesa per l'accusato, e prevede che i testimoni debbano assistere al processo e testimoniare in presenza dell'accusato. Prevede inoltre la possibilità per la difesa di avere dei testimoni in suo favore e viene ribadito il diritto ad un'assistenza legale professionale per l'imputato.

<sup>39</sup> *McKeiver v. Pennsylvania* 403 U.S. 528, 91 S.Ct. 1976 (1971)

piuttosto che rieducare e riabilitare, oltre che mettere a rischio la privacy dell'imputato e del suo caso. La delicatezza e la particolarità delle circostanze richiede dunque che nessun altro oltre gli attori espressamente definiti per legge possa prender parte ai processi decisionali relativi al trattamento e alla sentenza prevista per il ragazzo. Per la medesima ragione, si intende mantenere l'anonimato dell'imputato e procedere ad un esame incrociato condotto in modo informale e non pubblico per evitare di esporre il giovane a situazioni di imbarazzo, vergogna, pressione o addirittura trauma.

A livello processuale, le trasformazioni avvenute nel corso del XIX secolo negli Stati Uniti hanno contribuito a garantire al minorenne imputato le idonee tutele e attenzioni, ma non si è mai giunti ad una reale differenziazione dal procedimento ordinario. Difatti a tutt'oggi il modello processuale resta di tipo avversariale, che contempla quindi uno "scontro" tra accusa e difesa utilizzando le medesime prassi e protocolli esistenti nel processo per gli adulti (Amodio 1988). L'immagine del ragazzo che ne deriva quindi è quella di un "non ancora adulto", soggetto in formazione che necessita di misure attenuate, non già di procedimenti ad hoc in quanto "differente" rispetto all'adulto. Non è previsto un percorso a se stante, diverso da quello intrapreso da imputati maggiorenni così come non esistono prassi e procedure altre e specifiche per i giovani autori di reato. La struttura del procedimento non si differenzia e restano invariate le funzioni della accusa e della difesa. Viene promossa l'idea della necessità di ri-abilitare il ragazzo ma non necessariamente ri-educarlo. Ed è proprio in questa differenza che risiede la mancata specializzazione del processo: il ragazzo è considerato un adulto in formazione che può essere quindi "intercettato in tempo" e riabilitato alle funzioni richieste dalla società e non è pensato come individuo completo entro un processo evolutivo non sempre facile e lineare che richiede dunque un trattamento tipico e peculiare di ri-educazione.

Non sfuggono a questo intento riabilitativo le sanzioni previste entro il procedimento minorile e, anche in questo caso, la Corte Suprema è dovuta intervenire, in anni più recenti, per legiferare in materia di pene dirette ai giovani autori di reato. Il giudice supremo si è principalmente interessato alle sanzioni connotate da un carattere maggiormente afflittivo e restrittivo e che venivano comminate a giovani e giovanissimi in virtù e del processo di adultificazione avvenuto con le sentenze degli anni '60-'70 e con l'ondata di inasprimento nei confronti della delinquenza giovanile degli anni

'80,(Garland 2004; Wacquant 2000; Ceretti, Cornelli 2013) il così detto fenomeno del *get tough on juvenile*: condanne alla pena di morte o all'ergastolo ostativo (*life in prison without the possibility of parole* – LWOP). Le sentenze in merito alla possibilità o meno di prevedere tali tipologie di pena sono sorprendentemente recenti e destano stupore se comparate con quanto è invece accaduto in Italia nel medesimo periodo di tempo.

Risale infatti al 2005 la sentenza *Roper v Simmons*<sup>40</sup> in cui la Corte Suprema ha stabilito che, in accordo con le convinzioni e gli standard morali della società dell'epoca, la pena di morte per un minorenni risultava essere una punizione crudele e disumana e per tale ragione si precludeva a tutti i tribunali la possibilità di comminare tale tipologia di sanzione. La decisione ha fatto seguito al diffondersi che nel Paese di una crescente opinione condivisa che la pena capitale fosse una sanzione inappropriata a sproporzionata per un ragazzo, ma anche le pressioni esercitate a livello internazionale dalle varie istituzioni giocarono un ruolo assai importante. Le scelte del giudice supremo furono corroborate inoltre dagli studi scientifici circa gli stati evolutivi delle capacità cognitive e predittive negli adolescenti, che all'epoca si diffusero in modo virale entro gli ambienti accademici e non che si occupavano di giovani e giovanissimi (Steinberg 2005; Byrnes 2006; Boyes, Chandler 1992). Si ri-affermava, corroborato da prove empiriche, il carattere vulnerabile, immaturo e impulsivo dei soggetti sotto i 18 anni nel compiere scelte e le azioni che ne derivavano, lasciando molto spazio ad una concreta possibilità di riabilitazione per i ragazzi. Prevedere dunque la pena capitale non solo impediva la possibilità di intraprendere un percorso di trasformazione del ragazzo che permettesse un suo effettivo rientro nella collettività, ma addirittura lo si equiparava all'adulto in termini di responsabilità penale ritenendolo meritevole dunque della medesima estrema sanzione, ignorando totalmente le invece notevoli differenze tra i due soggetti.

Le stesse motivazioni furono presentate tempo dopo, nel 2012, in sede di sentenza *Miller v. Alabama*<sup>41</sup> in cui la Corte stabilì l'incostituzionalità dell'ergastolo ostativo per qualsiasi soggetto autore di reato al di sotto dei diciotto anni, qualsiasi fosse il crimine di cui si era macchiato. Questa sentenza fa da eco ad un'altra decisione della corte in

---

<sup>40</sup> *Roper vs Simmons* 543 U.S. 551, 125 S. Ct. 1183, 161 2005

<sup>41</sup> *Miller v. Alabama* 567 U.S. 132 S.Ct. 2455, 83 (2012)

materia di detenzione: *Graham v. Florida*<sup>42</sup> del 2010, in cui si definiva sanzione brutale e inumana l'ergastolo ostativo per i minorenni autori di reati altri rispetto all'omicidio. Ad oggi, quindi, chiunque commetta un reato di qualsiasi natura e fattispecie prima di raggiungere la maggiore età non può essere punito con la reclusione a vita. Le motivazioni addotte dalla Corte furono innanzi tutto basate sulla normativa internazionale che, sebbene risalente a qualche decennio prima, sottolineava la necessità, per ogni istituzione, di tenere sempre in considerazione e perseguire il superiore interesse del ragazzo. È chiaro dunque come la detenzione a vita fosse lesiva non solo di tali interessi ma anche delle finalità riabilitative che il processo si riprometteva di promuovere. Condannare un minorenne all'ergastolo stride quindi duramente con gli obiettivi trattamentali del procedimento penale che operano in funzione del ritorno del ragazzo entro la comunità di appartenenza: in un contesto di detenzione senza limiti di tempo la riabilitazione perde di senso e di ragion d'essere così come perdono di valore le esperienze formative e trattamentali che possono essere condotte negli istituti detentivi.

La questione sollevata dal giudice supremo focalizza l'attenzione sulla necessità di considerare la sanzione detentiva come *extrema ratio* e sull'esigenza di individuare tutte le strade alternative possibili in sostituzione della privazione di libertà, sia in caso di misure cautelari che di sanzione vera propria. Gli istituti penitenziari, oltre a rappresentare un ambiente inidoneo e inappropriato per un ragazzo, si presentano come realtà potenzialmente distruttive e dannose per il suo percorso formativo (Holman, Ziedenberg 2006; Goldson, Muncie 2009). La reclusione fisica, la scansione rigida della giornata in ore e mansioni ben differenziate, il limitato accesso a cure ed attenzioni affettive e le frequenti tensioni che si sviluppano tra guardie e ristretti rappresentano fattori che contribuiscono a aumentare gli effetti negativi connessi all'esperienza detentiva, amplificandone la portata stigmatizzante e traumatica.

---

<sup>42</sup> *Graham v. Florida U.S. 130 S. Ct. 2011; 176 (2010).*

## 2. Quale giudice per i minorenni? Percorsi giudiziari ed extra-giudiziali

Il contatto tra il ragazzo e il sistema giustizia, negli Stati Uniti, può assumere una molteplicità di forme e significati e può aprire a scenari molto differenti tra di loro. La prima grande distinzione risiede nella natura del fatto commesso: la differenziazione in termini di codifica dei reati fornisce una prima biforcazione nei percorsi che possono essere intrapresi.

Gli Stati Uniti rappresentano una delle prime realtà in cui, anche sulla scia di dettami internazionali, si è provveduto ad una riflessione sulle misure di intervento che si facevano risalire alla più ampia sfera della filosofia della *diversion* (Corriero 2006; Benekos, Merlo, Puzzanhera 2013). Nello specifico si tratta di provvedimenti che permettono una risoluzione informale e non necessariamente giudiziaria dei fatti contestati, seguendo il principio di *non-intervention*, ossia il principio che impone che vi sia una approfondita riflessione sulla opportunità o meno di agire sul ragazzo con strumenti formali – in questo caso giudiziari – o se invece questa strada appaia controproducente in un’ottica di riabilitazione e educazione del medesimo. Le risposte pratiche a questi interrogativi assumono forme differenti a seconda della gravità del fatto commesso, della occasionalità nella commissione di un dato reato e sulla possibilità di coinvolgere e rendere partecipi membri della collettività. Nel caso in cui il giovane commetta un reato di lieve entità o se si tratta primissime esperienze o fatti isolati (troviamo qua una importante similitudine con la filosofia della irrilevanza del fatto italiana) si procede con soluzioni extra giudiziarie, antecedenti all’avvio dell’azione penale: prima, perciò, che il prosecutor abbia ufficializzato le accuse e abbia proceduto con l’apertura delle indagini. In questi frangenti, si cerca quindi l’attivo coinvolgimento, senza avere però la possibilità di renderlo obbligatorio o di imporlo al ragazzo, di enti e servizi presenti sul territorio in modo da ingaggiare il ragazzo in attività virtuose e positive e promuovere in lui l’adesione ad un complesso di regole e norme che regola il vivere comune (Henggeler 2016; Carr 2012). Si parla di *differed disposition* volendo intendere una sospensione delle scelte dell’Autorità Giudiziaria a favore di interventi che possano configurarsi come maggiormente adatti a trattare uno specifico caso.

Prendono forma, dunque, due diverse tipologie dei procedimenti che il ragazzo può intraprendere in base alla natura del crimine commesso. Per quel che concerne azioni che, seppur configurandosi come illegali, si connotano per una minor gravità (piccoli atti di vandalismo, graffiti, lievi danneggiamenti di proprietà, violazione di proprietà privata, furti o tentati furti di poco valore, disturbo della quiete pubblica etc.) si definisce un procedimento extra- giudiziale. Ricevuta la segnalazione del fatto, la polizia indirizza questi casi ad una sezione specifica della Family Court –il tribunale deputato al trattamento di casi che vedono coinvolti soggetti minorenni – all’attenzione della *Juvenile Conference Committee* (Smith 2005; Carr 2012; Clare 2015). La commissione, composta da un massimo di nove cittadini volontari nominati dal giudice del tribunale, ha il compito di ascoltare la narrazione dei fatti da parte delle persone offese e del presunto colpevole e prendere provvedimenti in merito. Si tratta, di fatto, di una pratica decisionale che coinvolge molteplici attori: il gruppo di volontari, il ragazzo autore di reato, le vittime ma anche la famiglia del ragazzo e la famiglia della vittima. Tutti hanno l’opportunità di parlare ed essere ascoltati e di contribuire fattivamente alla decisione sanzionatoria che verrà presa nei confronti del giovane, contribuendo a far sì che l’intento riabilitativo sia rispettato. Si assiste alla creazione di una sezione *community-based* della Family Court che ha l’obiettivo di dar vita a procedimenti collettivi di giustizia riparativa non orientata alla punizione in sé, dunque, ma alla riparazione del danno o dell’offesa arrecata, che permetta al ragazzo di confrontarsi direttamente con le persone danneggiate senza però subire sanzioni o punizioni troppo severe (Shichor, Binder 1982; Staples 1986; Henggeler *in press*). La partecipazione di membri del consorzio sociale e delle famiglie, conferisce alle procedure un carattere meno formale e solenne ma al contempo agevola la comprensione e la responsabilizzazione del ragazzo rispetto ai fatti compiuti. È in questo scenario, quindi, che meglio si inseriscono pratiche di giustizia riparativa che assumono le sembianze di lavori socialmente utili, partecipazione ad attività organizzate dalla collettività, lettera di scuse, riparazione del danno economico laddove esistente fino anche alla possibilità di un confronto/mediazione tra autori e vittime.

Gli strumenti a disposizione della commissione sono molteplici e ovviamente influenzati dalla possibilità di accesso dei ragazzi a strutture presenti sul territorio e si connotano per una minore rigidità e severità proprio in virtù della natura del danno di

cui debbono dar conto. Tramite questo tipo di intervento si è voluto evitare che, nel trattare reati di lieve entità o con ragazzi che commettono azioni penalmente rilevanti per la prima volta, si procedesse entro le maglie formali della giustizia penale con il rischio, elevatissimo, di non far altro che danneggiare il giovane (creando in lui un'auto percezione distorta dei fatti commessi e della sua persona) o di fornire risposte sanzionatorie decisamente sproporzionate rispetto al reato contestato. Tale procedura, perciò, si inserisce perfettamente nella filosofia della *diversion* e della *non-intervention* (Goldson, Muncie 2009; Moro, Dossetti 2014; Carr 2012) che, sin dagli anni '70 guidano l'operato dei tribunali per i minorenni. La necessità di lasciare ancorato e radicato il giovane alla sua comunità di appartenenza e permettergli di restare inserito in una rete di relazioni positive e virtuose comporta una serie di benefici, che non vanno ad intaccare ad aumentare la coesione sociale, permettendo al ragazzo di continuare nel percorso di crescita e maturazione che lo porterà ad essere membro della collettività medesima. Al contempo, però, gli agiti devianti non vengono sottovalutati ma ricevono una risposta adeguata che può svolgere una funzione esplorativa nel comprendere la natura di tali azioni. In questo modo potrebbe essere più facile capire se si tratta di atti determinati dalle tensioni che la crescita e il periodo adolescenziale portano con sé o se, invece, si è alla presenza di situazioni di malessere e disagio che in queste azioni trovano espressione.

Ugualmente connotata da minor rigidità normativa è la possibilità di provvedere ad un *stationhouse adjustment*, che si estrinseca in una procedura poco invasiva e sommariamente strutturata, eseguita all'interno dei *police department* (commissariati di polizia) nel momento in cui il minorenne viene condotto presso la centrale per essere interrogato sui fatti a lui imputati. Si configura come un'occasione in cui il ragazzo, insieme con i suoi genitori o con i suoi tutori, si confronta con gli operatori di polizia in merito alle azioni commesse e, nella medesima sede, vengono individuate alcune prescrizioni che il ragazzo deve seguire in sostituzione di una sanzione vera e propria, emessa dall'Autorità Giudiziaria (Benekos, Merlo, Puzanchera 2013; Sims, Preston 2006). Si tratta ovviamente di procedure utilizzate prevalentemente per reati di piccola entità o per ragazzi che commettono azioni contro la legge per la prima volta ma appare essere un modello di intervento piuttosto efficace e ben ingegnato poiché permette, in alcune circostanze di risolvere la questione coinvolgendo anche le vittime del reato

contestato. Si apre dunque alla possibilità di operare coinvolgendo tutti i soggetti interessati e, insieme, giungere ad una soluzione approvata da ciascuno. Le persone offese dal reato trovano spazio di parola e possono richiedere la previsione di specifiche prescrizioni in collaborazione con il ragazzo e la sua famiglia.

L'operatore di polizia che ha in carico queste procedure, di solito, viene selezionato tra gli agenti con maggior esperienza in ambito minorile e ciò agevola la selezione delle misure adottate nei confronti del ragazzo autore di reato, scegliendo interventi che possano essere effettivamente utili e proficui per il caso in questione. Le competenze, in questo frangente, spaziano dalla capacità di saper comunicare con tutti i soggetti coinvolti alla capacità di saper mediare e negoziare gli interessi di tutti i partecipanti e cercare le soluzioni ottimali per il ragazzo, tenendo in considerazione la sua storia personale e familiare, conoscere le realtà del territorio e provvedendo a creare una rete di sostegno tra le varie istituzioni della comunità. Le procedure di *stationhouse adjustment* svolgono una triplice funzione benefica: innanzitutto contribuiscono in modo significativo a fornire un' immediata soluzione di piccole azioni illegali (prevedendo, ad esempio, la partecipazione ad attività socialmente utili o pratiche mirate alla restituzione del danno causato), garantiscono una pronta e opportuna risposta alle richieste delle vittime e, contestualmente, responsabilizzano il ragazzo autore di reato evitandogli, però, la stigmatizzazione che potrebbe provenire da una decisione assunta entro il procedimento formale. Per molti aspetti, tali funzioni benefiche hanno dei risultati positivi anche nel lungo periodo, diminuendo notevolmente le possibilità del giovane di esperire ulteriori ingressi nel sistema penale. Ma se da un lato tutto ciò rappresenta un tentativo lodevole di tutelare le vulnerabilità dei ragazzi e di non stigmatizzare comportamenti che entro certi limiti possono essere considerati fisiologici, l'altra faccia della medaglia ci mostra come, invece, qualora ci si imbatta in un reato di maggiore entità o in un autore recidivo, le risposte del sistema non siano sempre poi così accorte.

Nel caso in cui il reato assuma connotati di maggiore gravità – seppur attestandosi nei limiti della non estrema gravità – e richieda l'istituzione di una procedura più formale e organizzata intervengono, entro il sistema giustizia, una gamma di programmi di varia natura: si tratta di percorsi individuali, familiari, community service (Shichor, Binder 1982; Henggeler 2016). La loro previsione dipende dalla natura del reato, dalle

esigenze delle vittime, dalle richieste del *prosecutor* e dalla capacità di accordo e cooperazione delle varie forze in campo. Essenziale, dato il carattere avversariale delle udienze in ambito minorile, al fine di ottenere la miglior soluzione e la miglior risposta sanzionatoria per il ragazzo (che non consideri solo il reato commesso ma una molteplicità di fattori personali e ambientali), che tutti gli attori siano sintonizzati sulla medesima necessità di tracciare un percorso riabilitativo prima che punitivo (Sims, Preston 2006). Gli interessi in gioco sono ovviamente di natura contrastante e ognuno cerca di ottenere il risultato desiderato nella propria posizione. Si tratta comunque di una contrattazione continua e che deve essere sostenuta da proposte concrete e ben argomentate: il *prosecutor* propone il *plea bargaining*, pone delle condizioni e delle opzioni più o meno vantaggiose; la difesa, debitamente informata sulle realtà del territorio, indaga sulle possibili strade trattamentali da intraprendere e propone un programma idoneo al caso, sostenendo l'opportunità di scegliere questa o quella misura alternativa. Spetta al giudice, nel caso in cui le parti non siano state capaci di accordarsi, di prendere la decisione finale. Tanto più le motivazioni e i progetti sono applicabili - in termini di pertinenza con il caso e in termini di fattibilità logistica - tanto più il giudice sarà ben disposto a conferire l'uso di misure alternative (Smith 2005; D'Angelo 2002).

Nella circostanza in cui il ragazzo sia coinvolto nella commissione di un crimine grave o nel caso in cui abbia una storia di precedenti penali si prediligerà, in accordo con le scelte processuali compiute del pubblico ministero, un percorso di tipo formale entro il tribunale per i minorenni, il *Family Court*.

La particolarità di questo tribunale - che balza agli occhi come la prima grande differenza con il nostro sistema - è la mancanza di procedure penali *ad hoc* per imputati non maggiorenni o la presenza di attori specializzati in materia di diritto minorile. Non stupisce dunque la mobilità di professionisti del processo penale (giudici, pubblici ministeri, avvocati, *probation officer*) che hanno la possibilità di transitare dal sistema adulto a quello minorile senza dover acquisire specifiche competenze o particolari qualifiche (Clare 2015).

Come detto, le procedure e la struttura del processo a carico di imputati minorenni non si distanziano da quelle ordinarie, se non per le finalità che si intendono ottenere. Di fatti, mentre nel sistema ordinario tutti gli interventi sono orientati da un'ottica retributiva e punitiva nel sistema minorile il principale obiettivo da raggiungere è la

riabilitazione del ragazzo. L'intento quindi è quello di fornire strumenti e opportunità al minore in modo che possa essere re-indirizzato verso un sentiero di crescita, in conformità con le norme e le regole della comunità in cui è inserito.

La struttura del procedimento però, qualora si persegua la strada del processo penale formale, ripercorre le medesime tappe e le stesse procedure di quello ordinario, strutturandosi secondo una logica avversariale che vede una contrapposizione dell'accusa e della difesa ed entrambe portare avanti le proprie istanze e i propri interessi (Amodio 1988). Non è prevista, diversamente dal nostro Paese, un'organizzazione più snella, una procedura specifica e più flessibile che permetta al processo di svilupparsi in conformità alle precise esigenze del ragazzo, includendo tutti gli attori coinvolti. Di fronte al giudice prendono parola difesa ed accusa, esponendo le proprie posizioni e le proprie richieste in termini di sanzioni per il ragazzo, nella speranza di giungere ad una sorta di patteggiamento, il *plea bargaining* (Ivi)<sup>43</sup>, il cui esito, in termini di misure da adottare, sia idoneo e favorevole al ragazzo. È piuttosto evidente che maggiore sarà la cooperazione e collaborazione dei soggetti implicati in questa fase, migliori saranno le possibilità per il giovane di ricevere una sanzione che intenda ottenere obiettivi di riabilitazione. Date queste circostanze (e l'effettiva sovrapposibilità delle procedure minorili e ordinarie) risulta legittimo interrogarsi con quali strumenti possono essere ottenuti differenti esiti nei due sistemi. Parte della risposta può essere trovata nella peculiare discrezionalità di cui godono gli attori principali del processo penale a carico di minorenni negli Stati Uniti, a partire dagli agenti di polizia fino a giungere ai probation officer (Clare 2015). Sebbene questo possa apparire come un punto di contatto con la nostra realtà, di fatto, la discrezionalità, in questo caso, non è accompagnata da una specifica specializzazione in ambito

---

<sup>43</sup> Il procedimento del *plea bargaining* costituisce un pilastro fondamentale della giustizia nordamericana; difatti, si stima che circa il 90% delle controversie penali non venga discusso in dibattimento, ma si concluda con un accordo tra il pubblico ministero e l'imputato. Presupposto centrale è la dichiarazione di colpevolezza della difesa rispetto ai fatti che gli sono imputati. In sede di udienza preliminare (*pre-trial*), dopo che l'accusa ha formulato i capi di imputazione, si svolge una udienza nella quale il giudice chiede a questi se intende dichiararsi colpevole o non colpevole rispetto ai fatti esposti. Quando l'imputato si dichiara colpevole, il giudice rinvia la determinazione del *sentencing* (udienza specifica in cui viene irrogata la pena) e in questo modo di evita l'udienza di dibattimento. L'ammissione di colpevolezza è molto spesso il risultato di un accordo tra difesa ed accusa (tale meccanismo costituisce proprio il *plea bargaining*) ed entrambe le parti negoziano la sentenza da somministrare, generalmente più clemente e meno severa rispetto a quella richiesta in fase di *pre-trial*. In buona sostanza è un venirsi incontro delle parti che convengono per un esito più favorevole per l'imputato, nel caso in cui accetti di dichiararsi responsabile dei fatti imputati.

minorile. In alcuni frangenti, questa circostanza può aprire al rischio di confondersi e fondersi con la propria missione, con gli obiettivi che si intendono raggiungere e lasciarsi trasportare nelle proprie scelte dall'empatia piuttosto che dalle competenze. L'aspetto empatico-emotivo è estremamente importante nel processo penale minorile ma potrebbe assumere proporzioni inadeguate se non è indirizzato e contenuto entro il perimetro delle competenze. Il pericolo, infatti, è lasciarsi guidare da istinti paternalistici, piuttosto che dalla preparazione in certi ambiti, nelle decisioni riguardo gli interventi e le misure dirette al minore. Non manca di certo la dedizione e l'attenzione alle sorti e alla tutela dell'interesse superiore del ragazzo, ma potrebbe essere adeguata un'acquisizione di competenze pregresse che ne facilitano la presa in carico in modo consono entro gli obiettivi del processo (Moro, Fadiga 2006; Benekos, Merlo, Puzzanchera 2013; Smith 2005). Entro le pratiche del procedimento non esiste nulla di obbligatorio o "matematicamente previsto": fatte salve alcune specifiche situazioni<sup>44</sup>, tutte le decisioni assunte hanno carattere facoltativo e sono influenzate da una moltitudine di fattori che indirizzano le scelte in una direzione piuttosto che nell'altra. Data questa multidimensionalità, è indispensabile che altri attori, non necessariamente appartenenti alla sfera giuridica, partecipino al processo decisionale, riuscendo a stabilire un dialogo aperto e costante ed un proficuo scambio di informazioni volto all'individuazione degli interventi più opportuni per ciascun caso.

L'aspetto della collaborazione appare essere molto importante sia per il buon funzionamento delle pratiche utilizzate (come ad esempio il *plea bargaining*) sia per raggiungere l'obiettivo di lavorare attivamente alla persecuzione del migliore interesse del minore in termini di misure adottate. Gli sforzi e la dedizione degli attori del processo sono indubbiamente numerosi e con l'obiettivo di raggiungere le migliori risposte e per garantire un trattamento adeguato a ciascuna necessità, si tende a prediligere un lavoro di équipe. La struttura del procedimento tuttavia impone dei limiti e gli esiti spesso rischiano di ridursi a mera contrattazione tra l'accusa e la difesa

---

<sup>44</sup> Per alcuni aspetti, infatti, specifiche tipologie di reato, in particolare quelle connotate da maggior gravità e violenza, possono essere automaticamente trasferite presso un tribunale ordinario, secondo le linee guida dell'ufficio del *Attorney General* (disponibili al sito internet <http://www.nj.gov/lps/dcj/agguide.htm>) ma non necessariamente. Resta anche in questo caso molta discrezionalità in particolare ai prosecutors e ai giudici di decidere se sia opportuno o meno procedere in questa direzione o se mantenere l'imputato entro il circuito della giustizia minorile. Si nota dunque che anche nelle circostanze in cui è previsto un margine di obbligatorietà resta sempre, in capo ai *professionals*, una libertà di decisione che può modificare la direzione del procedimento.

piuttosto che essere il frutto di un lavoro congiunto e sinergico tra tutte le parti in causa (Amodio 1988).

La struttura dell'udienza è differente da quanto accade nei nostri tribunali: il giovane viene "ascoltato" in una sede differente da quella giudiziaria da soggetti specializzati il cui obiettivo è comprendere quanto più possibile il ragazzo e fornire il trattamento idoneo. Il giudice, infatti, non parla quasi mai direttamente con il ragazzo ma con il suo legale rappresentante che funge da filtro alle domande e consiglia al suo cliente le migliori risposte da fornire. I due momenti dunque – quello giudiziario e quello trattamentale – appartengono a sfere di competenze separate e distinte che collaborano tra di loro pur tuttavia mantenendo, ognuna, il proprio linguaggio e il proprio ambito di interesse.

La riabilitazione del ragazzo è l'obiettivo primo e principale da raggiungere, attraverso la possibilità di prevedere una gamma di interventi modulati sulle sue specifiche caratteristiche personali e sociali. L'inserimento entro programmi che garantiscono un sostegno psicologico, aiutano nella gestione e nel controllo delle proprie emozioni, che forniscono percorsi trattamentali per l'uso di sostanze psicoattive, disturbi o patologie psichiatriche rappresenta la maniera più diffusa per promuovere e sviluppare un cambiamento profondo nel ragazzo (Goldson 2006; Corriero 2006). Di norma si cerca di garantire questi servizi mantenendo il ragazzo dentro il nucleo familiare o comunque dentro la comunità di residenza in modo da poter lavorare su più livelli e in concerto con tutte le strutture sociali che coinvolgono il giovane, al fine di amplificare gli aspetti benefici dei percorsi rieducativi. A cause della frammentata diffusione dei servizi offerti però, come si è già avuto modo di parlare, e delle eventuali particolari esigenze del ragazzo, in certi casi "riabilitare" significa trasferire il ragazzo lontano dalla famiglia e dalla comunità di origine, in strutture organizzate e non di rado, limitative della libertà. Tali programmi lavorano effettivamente sui ragazzi e affrontano le problematiche e le necessità di cui si fanno portatori, fornendo risposte pronte e adeguate, procurando attenzioni e cure mirate. Tuttavia, una volta tornati nella comunità di origine la maggior parte di essi si ritrova inseriti alle medesime disfunzioni (povertà, abuso di droghe e alcool, violenza familiare, situazioni di disagio e di privazione affettiva, percorsi scolastici disastrosi etc.) e le stesse condizioni ambientali e sociali si ripresentano con il rischio di vanificare tutti gli sforzi intrapresi nelle strutture. Per tali

motivi appare estremamente importante sostenere e promuovere la partecipazione della famiglia e della collettività per dare un seguito e un sostegno efficace al percorso di modifica e di crescita intrapreso dal ragazzo (Corriero 2006). La possibilità di ottenere feedback positivi e riconoscimenti per i risultati raggiunti e l'opportunità di affidarsi a reti di sostegno valide e virtuose (scolastiche, sportive, religiose, associative) potrebbe contribuire positivamente alla crescita e allo sviluppo formativo del giovane innescando desideri di migliorarsi e di utilizzare al meglio le risorse personali e ambientali a sua disposizione. Indubbiamente, affinché tutto ciò non resti un mero auspicio o un'utopia del sistema, risulta indispensabile responsabilizzare e rendere attivamente partecipi tutti gli *stakeholder* (genitori, insegnanti, allenatori, volontari, assistenti sociali, educatori) al fine di fissare obiettivi comuni e raggiungibili.

Una menzione speciale, entro questa breve rassegna, merita una particolare misura prevista entro il sistema penale minorile d'oltreoceano, che si posiziona in controtendenza a quanto detto finora: non tutte le decisioni adottate vanno nel verso di incidere e danneggiare, stigmatizzare, traumatizzare meno possibile il ragazzo imputato. In alcune circostanze e in considerazione di certi fattori non sempre imputabili alle azioni poste in essere dei minorenni (la linea politica del prosecutor, la minore o maggiore attenzione della politica alla persecuzione di specifici reati – politiche criminali –, le richieste della collettività e la percezione della sicurezza e del rischio (Beck 2013; Antonilli 2012; Bishop, Feld 2014) esiste tra le possibili strade da percorrere, il meccanismo del *transfer* o waiver che trasferisce i ragazzi ad una corte ordinaria (Sims, Preston 2006; Smith 2005). Tale misura ha essenzialmente lo scopo di spostare la competenza del caso dalla *Family Court* al tribunale ordinario e di produrre risposte maggiormente afflittive riflettendo, in tal modo, una profonda sfiducia sulle capacità del procedimento minorile di gestire precise tipologie di reato. La delegittimazione implicita giace proprio nella necessità di utilizzare pratiche e procedure destinate a imputati adulti per reati commessi da minorenni a testimonianza di una scarsa validazione del processo minorile che viene perciò giudicato incapace ed inefficace di intervenire in determinate circostanze.

Viene meno lo status di minorenne, le garanzie e le aspettative in esso riposte, si abbandona l'obiettivo riabilitativo e si rinuncia all'obiettivo risocializzante decidendo di non investire sforzi pedagogici su alcuni soggetti, considerandoli "cause perse". Lo

scontro di posizioni, che vede ancora fortemente contrapposte fazioni a favore e contro il waiver (Corriero 2006; Benekos, Merlo, Puzanhera 2013) dibatte su questioni di cruciale rilevanza, sostenendo come tale istituto sia lesivo dei dettami delle Regole di Pechino non solo in modo “sostanziale” – un minore non diventa adulto perché processato come adulti – ma anche in modo “formale” poiché egli perde lo status di minore e tutte le protezioni garantite agli appartenenti a questa peculiare fascia d’età e condizione di vita (Moro, Fadiga 2006).

### **3. Residualità della sanzione detentiva**

La filosofia riabilitativa che pervade il processo penale a carico di imputati minorenni, e che lo contraddistingue, in modo netto e deciso, da quello ordinario votato esclusivamente alla punizione dell’autore di reato, si estrinseca in modo piuttosto chiaro nella opportunità di scegliere una vasta gamma di interventi che tendono a limitare l’utilizzo della sanzione detentiva. A livello internazionale, come si è visto, le normative hanno avuto modo in più occasioni di sottolineare e affermare che la privazione della libertà (sia essa relativa al collocamento in una istituzione o in un istituto penitenziario) nei confronti di un minore deve essere utilizzata con parsimonia e dopo una attenta valutazione di molteplici fattori che non si limitano alla sola natura del reato (Van Bueren 2001). L’Onu, nella stesura delle “Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile” del 1985, sottolinea più volte la necessità di intraprendere la scelta detentiva esclusivamente nel caso ogni altra possibilità sanzionatoria abbia fallito o qualsiasi altra scelta non si dimostri percorribile o idonea alle esigenze del minore e della comunità (cfr. artt. 13, 17, 19). Tuttavia, qualora la sanzione comportasse una restrizione della libertà, non deve mai venire meno il sostegno psicologico, emotivo, educativo, fisico ed affettivo che abbia riguardo delle necessità educative e formative del minore (cfr. Parte Quinta, trattamento in istituzione).

La scelta del legislatore internazionale, accolta anche a livello federale e locale, muove dalla consapevolezza della difficoltà di prevedere percorsi di cambiamento e di crescita all’interno di istituzioni limitative della libertà: il carattere duro della detenzione e il suo potere stigmatizzante – non solo in fase di esecuzione della pena ma anche e soprattutto nel periodo immediatamente successivo – l’allontanamento fisico e

psicologico del ragazzo dalla sua famiglia e dalla comunità, sancito attraverso barriere fisiche che delimitano spazi e azioni e le condizioni sfavorevoli ad una libera espressione delle necessità e dei desideri contribuiscono a creare un ambiente inidoneo a promuovere una crescita e uno sviluppo armoniosi (Welch 2011; Holman, Ziedenberg 2006; Brooks, Roush 2014).

Si prevedono perciò numerose possibilità di indirizzare i ragazzi verso percorsi altri e alternativi alla sanzione detentiva, che assumono forme varie e perseguono finalità differenti e che rappresentano, all'interno del procedimento penale, molteplici strategie per intervenire sul ragazzo nel più appropriato dei modi. La peculiarità del processo minorile, come si è visto, risiede proprio nella sua capacità di modellarsi alle esigenze specifiche del caso e da lì partire per definire una sanzione che non investa in un regime afflittivo e severo ma che funga da momento di riflessione e di responsabilizzazione del ragazzo rispetto al fatto commesso, configurandosi come momento di ri-partenza entro un percorso di crescita e sviluppo non sempre lineare e facile. Dati questi presupposti la sanzione penitenziaria - afflittiva e limitativa per antonomasia - non può che assumere un carattere residuale e marginale ed essere considerata come valida opzione solo date certe specifiche condizioni (Bishop, Feld 2014; Goldson, Muncie 2009).

Lo stesso vale per la custodia cautelare, che può essere ordinata solo in casi in cui ricorra il reale pericolo di fuga dell'indagato/imputato o quando si presenta un rischio concreto che il ragazzo possa rappresentare una minaccia per la sua incolumità e per l'incolumità degli altri. Anche in queste circostanze è richiesto, però, che vengano valutate tutte le possibili strade che escludono la limitazione della libertà in un istituto penitenziario: il monitoraggio tramite braccialetto elettronico, la permanenza in casa, l'affidamento alle case-famiglia (le *group home*) o a istituti che prendono in carico i ragazzi in attesa di giudizio, le cui strutture sono aperte all'esterno e in comunicazione con la collettività e con le attività scolastico/ricreative presenti sul territorio. Le misure vanno crescendo di intensità e di durezza – ugualmente a quanto accade nel nostro Paese – nel caso in cui il minorenne non rispetti le prescrizioni a lui imposte, violi alcune condizioni relative alle misure per lui previste o sfugga alla supervisione dell'autorità incaricata di verificare il rispetto delle regole definite dal giudice (Welch 2011). La detenzione, intesa dunque sia come custodia cautelare che come espressione di una sentenza di colpevolezza, resta limitata esclusivamente ai casi in cui il ragazzo

abbia ingaggiato in comportamenti molto gravi o pericolosamente dannosi per un altro individuo o in caso di reiterati contatti con il sistema penale<sup>45</sup>.

Fatta eccezione dunque di questi specifiche circostanze, spetta alla discrezionalità del giudice decidere quali sanzioni applicare al giovane e se prevedere o meno la reclusione entro strutture penitenziarie. Tale libertà non trova un'espressione sconfinata ma subisce delle limitazioni che la Corte Suprema ha posto alla possibilità di sanzionare i minorenni con penalità e sanzioni che comportano la reclusione entro regimi particolarmente afflittivi e duri. Gli anni 2000 hanno portato con sé riforme importanti e trasformazioni radicali nella concezione e nella somministrazione della sanzione detentiva per gli infra diciottenni. Le sentenze *Roper v Simmons* e *Miller v. Alabama* relative alla incostituzionalità della pena capitale (e la conseguente detenzione entro le sezioni delle carceri “braccio della morte”, *death row*) e della pena di ergastolo ostativo per tutti coloro che risultano aver commesso il reato in epoca antecedente alla maggiore età – descritte nel paragrafo 1 del presente capitolo – intendono garantire, nel concreto, la finalità del procedimento sia quella riabilitativa, con lo scopo e obiettivo finale di far rientrare il ragazzo entro la collettività possedendo strumenti adattivi e di crescita rinnovati. Le sentenza a vita, evidentemente, proprio per la natura che la contraddistingue, non intende perseguire tale scopo e anzi punta all'annientamento del “pericolo di recidiva” attraverso una segregazione fisica entro strutture isolate e chiuse all'esterno. Gli intenti del procedimento penale sono di altra natura e per tale ragione tendono a prediligere strumenti alternativi e altre tipologie di interventi.

#### **4. Nuove criticità oggi**

L'intento di questo capitolo è tentare di definire, senza alcuna pretesa di completezza o esaustività, il panorama entro cui le misure previste in ambito minorile si concretizzano e attraverso quali norme e prassi ottengono legittimità. A tale scopo appare impossibile ignorare una serie di criticità e difficoltà che il sistema e i suoi operatori si trovano ad affrontare con cadenza quotidiana, e che assumono una rilevanza notevole rischiando così - in gradi e intensità differenti - di mettere a dura prova le

---

<sup>45</sup> Così come specificato nelle linee guida dell'ufficio del *Attorney General* (disponibili al sito internet <http://www.nj.gov/lps/dcj/agguide.htm>)

pratiche e le logiche interne del sistema nonché il raggiungimento delle finalità che esso intende ottenere.

Una questione ancora aperta e estremamente dibattuta negli Stati Uniti è senza dubbio quella relativa al rapporto (molto meglio descritto come uno scontro, piuttosto) delle minoranze nera e latina con le strutture di controllo e con le istituzioni giudiziarie. L'appartenenza razziale fatica ancora ad essere considerato un elemento "neutro" e la sua strutturazione dà ancor oggi vita a numerose politiche di esclusione che impediscono, in modo visibile e importante, alle *minorities* la fruizione di certi diritti e privilegi. Si tratta prevalentemente di diritti sociali la cui garanzia fatica ad imporsi nonostante il grande movimento dei *Civil rights* abbia contribuito notevolmente al raggiungimento di una uguaglianza formale e sostanziale tra la popolazione caucasica e quella nera. Stesso discorso vale per i *latinos*, la cui comunità sta assumendo una proporzioni sempre maggiori, affrontando notevoli difficoltà di integrazione in primissima battuta legate al fattore linguistico che costituisce la prima grande – e spesso insuperabile – barriera per l'effettivo ingresso entro le strutture sociali (Peterson, Krivo, Hagan 2006). Le conseguenze di questo fenomeno assumono connotati differenti e spesso rappresentano solo il riflesso di problematiche che affondano le loro radici in altre questioni "sociali", riproponendosi in forma più radicale nel sistema penale minorile. L'appartenenza etnica influenza il tipo e il grado di istruzione ottenibili, condiziona notevolmente le probabilità di vivere in zone urbane piuttosto che suburbane e residenziali, incide in modo rilevante sull'accesso ai servizi sanitari e di welfare state e costituisce un elemento di primaria importanza nella struttura dei rapporti di potere, in ambito economico, sociale, culturale, politico (Hawkins, Kempf Leonard 2005). A tutti i livelli e attraverso varie forme, il rapporto tra questa parte di popolazione e le istituzioni giudiziarie avviene spesso in modo problematico e non raramente violento, creando situazioni di malessere, disinteresse, sfiducia fino a raggiungere, nei casi più estremi, sentimenti di paura e minaccia. Le abilità e i percorsi di sviluppo dei giovani delle minoranze razziali, fiaccati da disastrosi nuclei familiari, spesso mono genitoriali, incapaci di porsi come struttura di guida e cura, controllo e sostegno delle richieste educative del ragazzo, sono tutt'altro che lineari e privi di ostacoli e contribuiscono a rendere ancor più incerto questo momento speciale della vita di ciascuno. L'assenza di fiducia, di speranze e di aspettative nelle istituzioni formali (scolastiche, sportive,

politiche, economiche) non fa altro che aggravare queste circostanze precarie e condurre alla scelta di soluzioni non sempre idonee e sagge e che possono sfociare in azioni devianti o delinquenti.

Non si tratta certo di una criticità “nuova” né recente, poiché tale questione affonda le sue radici nella storia della costituzione e dello sviluppo degli Stati Uniti e rappresenta un tema con cui si tenta di fare i conti, da diversi punti di vista, ormai da decenni (Ivi). Il fenomeno però sta assumendo dimensioni sempre più importanti e preoccupanti tanto da attirare le attenzioni e l’interesse non solo di studiosi del settore ma anche degli operatori del sistema e delle forze politiche. Ciò che balza immediatamente all’occhio è la grande sproporzione in cui gli afro-americani e latinos vengono a contatto con le istituzioni di controllo (polizie e forze dell’ordine) e come queste minoranze siano in percentuale sovra rappresentati entro il sistema giustizia e entro il sistema penitenziario (Piquero 2008; Hawkins, Kempf Leonard 2005). Numerosi sono stati i tentativi di definire e circoscrivere la questione con l’intento, attraverso soluzioni politiche più o meno adeguate<sup>46</sup>, di limitare le proporzioni del problema e garantire un trattamento equo e imparziale per ciascun ragazzo. Gli sforzi fatti non hanno portato però i risultati sperati e il dibattito rispetto al trattamento delle *minorities*, specie nel sistema penale minorile, rimane ancora molto acceso e vivace. In termini di efficacia delle misure adottate e dagli operatori dei tribunali, la questione razziale produce una serie di disfunzioni e mancanze che contribuiscono a rendere difficoltosa un’omogenea applicazione delle possibili risposte sanzionatorie o di diversione da applicare. Si rischia perciò di vedere minate non solo le finalità rieducative e responsabilizzanti degli interventi previsti ma addirittura creare delle circostanze in cui si contribuisca a riprodurre situazioni di svantaggio e di esclusione, rafforzando le disuguaglianze già esistenti, alimentando gli stereotipi e inaspando le già esistenti discriminazioni (Piquero 2008).

Di più recente sviluppo appare, invece, il fenomeno legato alle problematiche che possono essere genericamente definite come *mental health issue*. Sempre maggiore attenzione è rivolta a questa particolare sfera di interesse e la questione appare avere un

---

<sup>46</sup> A livello federale sono state promosse delle linee guida per aiutare coloro che si occupano di giustizia minorile a livello locale a identificare il problema e a mettere in atto delle azioni e accortezze per rispondere al fenomeno del *disproportionate minority contact*. Il documento è scaricabile al sito <https://www.ncjrs.gov/pdffiles1/ojdp/218861.pdf> ultima visita 9 marzo 2015.

grosso peso entro le aule di tribunale così come nei programmi che si intendono adottare nei riguardi del minorenne autore di reato. Il legislatore ha previsto numerosi trattamenti speciali (in particolare interdizione delle persone affette da comprovati disturbi psichiatrici e mentali dall'essere condannate a sanzioni particolarmente dure e restrittive – ergastolo ostativo, pena di morte etc.) per coloro che dimostrano di essere affetti da particolari patologie o da ritardo mentale, e gli sforzi per implementare misure idonee a questa particolare fascia di popolazione hanno permesso uno sviluppo positivo della collaborazione e cooperazione con centri e programmi specificamente votati alla presa in carico di questi ragazzi (Conrad 1992; Conrad, Schneider 1980). Sempre più attenzione è rivolta alle disfunzioni cognitive e espressive dei giovani che vengono a contatto con il sistema giustizia e le opportunità di provvedere a risposte trattamentali adeguate (terapie, counseling, sostegno scolastico, sostegno e cure entro l'ambiente familiare) divengono sempre maggiori e sempre più specializzate. Laddove, dunque, ci sia bisogno di un intervento clinico, psichiatrico o medico è possibile garantirlo entro gli interventi rieducativi per i giovani autori di reato. Tuttavia, non di rado, la carta del trattamento per disfunzioni comportamentali e della condotta legate alle “*mental illness*” viene giocata con l'intento di fungere da panacea a tutte le necessità del ragazzo mancando invece di leggere la situazione in un'ottica più ampia. Tale approccio si inserisce in un più importante cambiamento che la società statunitense sta attraversando da circa un decennio: la tendenza a conferire una spiegazione medica a condizioni che spesso trovano le proprie radici in altre circostanze (Conrad 1992; Schneider 2015; Welch 2011). Il fenomeno dell'over-diagnosi e della medicalizzazione dell'educazione in una prospettiva di miglioramento delle prestazioni e delle capacità di adattamento (Maturò 2013; Maturò 2010) si sta facendo largo, molto spesso con esiti piuttosto negativi, entro i programmi di recupero destinati ai ragazzi sottoposti a misure di intervento penali. Indubbiamente quello della diffusione delle malattie mentali e cognitive è un problema che deve essere affrontato in modo serio e reattivo al fine di garantire protezione e tutela, oltre che i trattamenti più idonei per il caso specifico, a tutti coloro che ne sono affetti ma, per certi versi, sembra che la situazione assuma contorni sempre più sfocati e labili. Si tende, in misura sempre maggiore, “medicalizzare” a fenomeni che sono l'espressione di disagio e sentimenti di inadeguatezza tipici dell'età adolescenziale andando incontro al rischio di sottostimare

altre tipologie di problematiche che traggono origine da contesti di disagio familiare, di disadattamento scolastico o di incapacità di intessere relazioni virtuose e positive con i propri pari. In questo modo, oltre al pericolo di creare uno “stigma della malattia” che si sostituisce allo “stigma del crimine” ma che ripropone le medesime dinamiche di auto ed etero riconoscimento (favorendo politiche di esclusione e marginalizzazione) si manca anche di soddisfare gli obiettivi del trattamento e di conseguenza, della riabilitazione (Welch 2011). Vengono perciò offerti programmi sostanzialmente identici l’uno all’altro, orientati ai medesimi bisogni e incapaci di capire la complessità dei bisogni da affrontare. Inoltre, questo tipo di approccio è la via più semplice per rendere i risultati “misurabili” e quantificabili utili, sia nelle aule di tribunale così come nei bilanci statali per il finanziamento dei servizi pubblici, per valutare l’efficacia delle misure offerte e per giustificare l’uso massiccio di misure di intervento medico al posto di altri programmi (tra cui i lavori socialmente utili, attività sportive, etc.). Si innesca in tal modo un circolo vizioso che incentiva i programmi di trattamento psichiatrico e psicologico – che appaio dunque essere quelli che meglio funzionano – a discapito di altri interventi che lavorano su aspetti sociali e relazionali del ragazzo e che, in alcune circostanze, possono dimostrarsi maggiormente indicati per mantenere viva e attiva la relazione tra il ragazzo e la sua comunità di appartenenza (famiglia, insegnanti, gruppo dei pari, educatori sportivi).

Non bisogna però dimenticare che le criticità qui riportate debbono essere lette entro un più ampio contesto sociale che sta subendo repentini e inediti cambiamenti sia nella struttura delle relazioni sia nelle modalità di intendersi parte di una collettività. Le strutture educative e di socializzazione tradizionale – il cui compito è sempre stato di provvedere alla cura e al sostegno dei membri più giovani e deboli – appaiono oggi in grande mutamento.

Numerosissime, fino a raggiungere il 70% tra la popolazione di colore<sup>47</sup>, sono le famiglie monoparentali composte prevalentemente dalla figura materna che in molte circostanze non riesce a garantire un adeguato sostegno educativo alla propria prole

---

<sup>47</sup> Dati Census aggiornati al 2013 disponibili al sito web <http://www.census.gov/content/dam/Census/library/publications/2014/demo/p60-249.pdf>

poiché incaricata anche di provvedere ai bisogni materiali e al mantenimento dell'abitazione; le scuole pubbliche, sulle quali si abbattono pesanti tagli alle risorse umane e agli strumenti didattici, faticano terribilmente ad imporsi come istituzioni formative e si trovano a fronteggiare un elevato numero di abbandoni scolastici già nei primissimi anni degli studi superiori; le attività sportive e di dopo scuola che restano operative grazie al contributo di associazioni di tipo volontaristico che non riescono però a garantire programmi pomeridiani strutturati e accessibili a tutti costringendo una vasta parte di popolazione giovanile a dover trovare modalità alternative su come e dove trascorrere i momenti non dedicati allo studio. Queste ed altre condizioni di difficoltà possono, in una certa misura, essere considerati i prodromi di situazioni di marginalità e esclusione, che costituiscono un humus fecondo per il diffondersi di atteggiamenti di ostilità verso le istituzioni formali e informali, comportamenti devianti o azioni delinquenti (Dolan, Carr 2008).

Il compito del sistema penale, in questo scenario, è dunque quello di intervenire dove molto spesso le altre agenzie educative hanno fallito o non hanno saputo cogliere le necessità e le richieste del ragazzo; tali interventi debbono dunque non essere connotati da severità e durezza – sebbene l'intera struttura del sistema penale sia di fatto impostata in un'ottica di azioni/punizione – ma aspirare ad essere un ulteriore tentativo, seppur tardivo e in extremis, di fornire il ragazzo con gli strumenti necessari e le competenze per affrontare nel miglior modo possibile la sfida della crescita e l'ingresso nella società come soggetto completo, capace di esprimere e determinare se stesso in tutti i contesti e circostanze.

## **5. Cenni sulla possibilità di misure di giustizia riparativa**

L'esistenza di alcuni spazi caratterizzati da flessibilità e informalità permette l'istaurarsi di misure di *restorative justice* entro gli interventi previsti nel sistema penale. A differenza di quanto accade nel nostro Paese, che utilizza forme di RJ prevalentemente entro i progetti di messa alla prova (ex art. 28) e quindi in un contesto squisitamente processuale, negli Stati Uniti è piuttosto diffuso l'utilizzo di strumenti riparativi come tecniche di diversion e quindi antecedenti alla fase processuale propriamente intesa. È possibile, infatti, individuare tre livelli in cui si riscontra l'uso delle pratiche mediative: una prima occasione è rappresentata dallo *Station house*

*adjustment*, momento in cui l'agente di polizia decide insieme all'autore dell'infrazione e alla vittima quali provvedimenti adottare. Come si è avuto modo di descrivere, in questa circostanza è data grande importanza all'approccio della non- intervention sebbene si renda necessaria una forma di sanzione nei confronti del minore autore di reato: le misure adottate, dunque, si instaurano partendo da una impostazione meno afflittiva ma comunque responsabilizzante rispetto al fatto compiuto e alle conseguenze del medesimo. Appare, perciò, ideale come occasione in cui promuovere uno spazio dove il ragazzo abbia la possibilità di riparare il danno cagionato – seppur di scarsa o lieve entità – e di confrontarsi con la persona che di quel danno ne fa le spese (Sims, Preston 2006). L'adesione della vittima, in questi frangenti non è solo formalmente necessaria ma anche, e soprattutto, auspicata e incoraggiata al fine di creare una occasione di crescita e di riflessione per il giovane autore. Tra le misure previste in questa sede le più diffuse sono l'assegnazione ad attività di community service che mirino a restituire più o meno simbolicamente quanto sottratto alla collettività: alla vittima è data possibilità di esporre le proprie esigenze e le proprie richieste così che il ragazzo possa comprendere il disagio arrecato ad altri tramite le sue azioni e contestualmente si possa impegnare fattivamente per riparare le conseguenze negative delle sue azioni. Non di rado, la vittima è chiamata a co-partecipare a queste scelte, in un processo decisionale condiviso insieme all'agente di polizia, ai genitori del ragazzo e al ragazzo stesso; in questo frangente è possibile per la persona offesa ritrovare un luogo di riconoscimento e di riacquisizione di "presenza", trovandosi come soggetto legittimato a esistere e partecipare entro le decisioni che riguardano la sanzione del conflitto che lo ha visto co- attore. È d'obbligo specificare che lo *station house adjustment* è utilizzato principalmente per azioni di scarsa rilevanza penale e di minimo danno a cose e a persone (Henggeler 2016; Sims e Preston 2006) circostanze che permettono e facilitano in modo maggiore la volontà della vittima di incontrare l'autore di reato e partecipare a momenti di confronto in merito ai fatti accaduti e alle conseguenze che ne dovrebbero seguire. Non è raro, infine, che al termine di questi incontri il ragazzo possa produrre una lettera di scuse in cui, auspicabilmente, possa esprimere alla persona danneggiata il proprio rimorso e le proprie colpe e richiedere la possibilità di essere perdonato dopo aver scontato una penalità che gli permetta,

attivamente, di ristabilire e rinsaldare i legami fiduciari con il singolo e con la comunità tutta che l'atto deviante aveva contribuito a ledere.

Discorso assimilabile può essere fatto per le misure di RJ pensate all'interno degli interventi previsti dalla *Juvenile Conference Committee* (Smith 2005; P. J. Carr 2012; Clare 2015). Anche in questo caso il filo conduttore delle misure adottate si rifà al concetto di "non intervento" e le previsioni di sanzione sono per la maggior parte votate a una finalità risocializzante, anche a costo di sacrificarne la portata punitiva. I casi che giungono all'attenzione della commissione sono per la maggior parte riguardante condotte lesive dell'ordine pubblico come atti di vandalismo, lievi danneggiamenti a proprietà private e pubbliche che bene si prestano ad essere trattati attraverso modalità comunitarie di risoluzione. Non di rado, infatti, la scelta di misure di giustizia riparativa appare essere la forma privilegiata di affrontare la questione sanzionatoria in azioni di questo genere: laddove sia avvenuto un danneggiamento ad una bene pubblico o privato di media entità, procedere con una sanzione formale del tribunale potrebbe risultare controproducente ed effettivamente stigmatizzante. Il rischio di creare risposte sproporzionate e incomprensibili per il ragazzo che deve essere responsabilizzato rispetto alle azioni commesse ha generato prassi assimilabili a consuetudini (Shichor, Binder 1982; Carr 2005; Henggeler 2016) in cui al ragazzo viene prescritto di svolgere lavori socialmente utili e ripagare le conseguenze del disagio arrecato: tra le prescrizioni, molto spesso, si trovano misure riparative atte a coinvolgere anche la vittima e la comunità offesa dall'azione deviante. La restituzione di quanto sottratto o lesa o la possibilità di ripagare – anche simbolicamente – il danno arrecato rappresentano, quindi, forme pseudo istituzionali di giustizia riparativa, utilizzata entro un contesto di diversion.

Altra questione si delinea invece nell'uso di misure di giustizia riparativa entro una cornice di de-istituzionalizzazione rappresentata dalla probation. Considerata a tutti gli effetti una misura limitativa della libertà, la probation viene utilizzata in casi più gravi e più socialmente allarmanti tanto da essere considerata una forma piuttosto rigida di penalità (Clare 2015; Scivoletto 1999). La sua funzione, tuttavia, resta quella di permettere un percorso di sanzione, seppur controllata e sorvegliata, promotrice di una risocializzazione alle norme maggiormente diffuse nella collettività nell'auspicio di un pronto e positivo ri- ingresso nella medesima. Anche in questo caso dunque ci sono

circostanze che permettono la scelta di forme di giustizia riparativa entro le progettualità della probation che assumono un valore importante nella prospettiva di riallacciare legami fiduciari interrotti e creare momenti di incontro e socialità il ragazzo e la comunità tutta. Tra le prescrizioni della probation può esserci la possibilità di fare lavori socialmente utili e ripagare materialmente le conseguenze delle loro azioni o le spese derivanti dal danno causato (spese mediche di vario genere – ospedale, eventuali terapie, etc.) o produrre una lettera di scuse alla vittima. Il valore negoziale di tali misure è piuttosto importante e non di rado l'esecuzione di una o più forme di riparazione potrebbe assumere un significato fortemente strumentale tuttavia i benefici tratti nel lungo periodo sia dal ragazzo che dalla collettività rappresentano una valida occasione per ripristinare un equilibrio che la commissione del reato ha contribuito a spezzare (Carr 2005; 2012).

Oltre a ciò è importante ricordare come le vittime di reato negli Stati Uniti abbiano maggiori possibilità di coinvolgimento e di espressione rispetto alla realtà italiana entro il procedimento penale. All'interno delle procure, molto spesso, sono presenti gli uffici dedicati alle *victim-witnesses advocacy* e parte dell'accusa portata avanti può tenere in considerazione quelle che sono le richieste delle vittime (Gibbs 2013; Weisz 2008). In ciascun ufficio è prevista una persona deputata alla comunicazione con le vittime, che accoglie le loro richieste e risponde ai loro dubbi in modo da tenerli aggiornati e informati sullo stato del processo e sugli eventuali sviluppi: essa ha il compito di rendere edotta la parte offesa dei possibili servizi e programmi che sono a sua disposizione per superare ed affrontare le eventuali conseguenze del reato e, al contempo, mantiene i contatti con il prosecutor e lo aggiorna sulle richieste e sulle necessità della parte offesa. È chiaro, dunque, che tale spazio permette alla vittima di vedere valorizzato il proprio ruolo e la autorizza ad esprimere il proprio vissuto di sofferenza in relazione al fatto vittimizzante potendo chiedere, a quel punto, di vedere riconosciuti i propri bisogni e le proprie esigenze. Inoltre, le vittime trovano uno spazio di parola nel momento processuale in cui viene emessa la sentenza (c.d. *sentencing hearing*) in cui esse sono invitate a partecipare all'udienza e possono produrre un *Victim Impact Statement* (VIP) (Naka 2008; Lens, Pemberton, Bogaerts 2013; Lens et al. 2016; "Victim Impact Statement" 2002) in cui leggono o dichiarano, precedentemente all'emissione della sentenza vera e propria, quale è stato il loro stato d'animo durante e

successivamente l'evento vittimizzante e quali le emozioni che lo hanno seguito. Non c'è comunicazione diretta con l'offensore imputato ma, in sede processuale, è concesso uno spazio di parola per dichiarare il proprio stato emotivo e personale. Il dibattito in merito all'efficacia e ai vantaggi che le vittime traggono dalla possibilità di portare all'attenzione del tribunale e dell'autore di reato le proprie emozioni resta ancora abbastanza controverso (Lens et al. 2015; Lens, Pemberton, Bogaerts 2013) e i benefici ricavati da tale pratica sono a tutt'oggi di difficile definizione, sebbene resti innegabile il fatto che esista istituzionalmente uno spazio apposito entro la struttura del procedimento che permetta alle vittime di essere riconosciute come soggetti presenti nelle dinamiche processuali.

Tali occasioni, assenti nella realtà italiana, non possono essere considerate come forme di giustizia riparativa *tout court* ma rappresentano indubbiamente un momento importante per i protagonisti del reato e permettono di fare entrare nelle burocratizzate procedure penali aspetti sconosciuti ma essenziali – legati, appunto al portato emotivo e personale che il danno ha causato – che divengono componente legittima e legittimata delle misure adottate nei confronti dell'imputato. Alla vittima, è concessa la possibilità di condividere in una sede istituzionale i fatti e le reazioni che sono seguiti al fatto vittimizzante, in un contesto dunque che sappia tutelarla e dare spazio anche alla “sua” esperienza del reato.

## **II PARTE**

### ***RESTORATIVE JUSTICE: LA POSSIBILE TERZA VIA?***

## **Capitolo VI:**

### **La giustizia riparativa come nuova prospettiva “culturale”**

#### **1. Paradigma teorico di riferimento**

Nell'affrontare una definizione di giustizia riparativa (o *restorative justice* nel mondo anglosassone) appare essenziale posizionarla non necessariamente in opposizione ma in continuità con gli altri due modelli utilizzati per analizzare le finalità e le funzioni della giustizia, e quindi della pena: il modello retributivo e il modello riabilitativo.

Si tratta di paradigmi teorici il cui obiettivo è definire le ragioni, le motivazioni e gli scopi della sanzione prevista all'interno di uno specifico consorzio sociale; esse traggono legittimazione da diverse rappresentazioni dell'azione deviante e, inevitabilmente, muovono da logiche differenti e in antitesi tra di loro. Il modello retributivo, diffuso a seguito dell'affermarsi delle teorizzazioni della “Scuola Classica”(Berzano, Prina 2003), pone l'accento sulla necessità, per la pena, di ricompensare l'ordine sociale e giuridico violato e di comminare al reo una sanzione che sia certa e proporzionata al danno arrecato. L'assunto da cui parte questo modello risale alla possibilità che l'uomo, attraverso il libero arbitrio, possa compiere scelte in totale libertà e che, di conseguenza, la scelta di violare l'ordine assicurato dalle norme sia un atto volitivo e valutato tra una serie di possibili azioni da compiere (Berzano, Prina 2003).

Diversamente la pensano i teorici della Scuola Positiva che, nel XIX secolo, ribaltano gli assunti classici individuando una serie di fattori innati che spingerebbero il soggetto a compiere azioni devianti e in contrasto con le norme condivise dalla collettività (Ivi). Secondo gli studiosi più illustri di questa corrente, esistevano caratteristiche biologiche e sociali – non di rado patologiche – e non già l'adesione ad un sistema di costi-benefici razionale che influenzavano le scelte dei singoli, che potevano spiegare l'attuazione di comportamenti criminosi e anti sociali. Di

conseguenza, la sanzione doveva mirare a intervenire su tali specifici fattori e “curarli” per eliminare le cause dei comportamenti antisociali (Berzano, Prina 2003; Sbraccia, Vianello 2010).

Seppur attraversando periodi di maggior o minor diffusione, i citati modelli hanno avuto nel corso del secolo scorso e in quello attuale un valore essenziale nel dare forma e contenuti a politiche criminali che hanno preso piede nei Paesi Occidentali. Le logiche retributive, che incontravano il favore di una nutrita fetta della classe politica e dell’opinione pubblica in periodi di grande allarme sociale, stabilivano la necessità di un atteggiamento severo e rigido di fronte all’infrazione della norma, con l’auspicio che la sanzione comminata avesse anche un importante effetto deterrente non solo per il destinatario della penalità (deterrenza specifica) ma anche – e soprattutto – per gli altri membri della società (Garland 1999). Di fronte ad una sempre più palese incapacità di fare fronte alle esigenze di controllo sociale richieste dalla collettività (Wacquant 2000), si è optato per un mutamento che andasse nel verso un paradigma riabilitativo, operando più a fondo nelle cause genitrici dei comportamenti devianti. È in questo clima che il sistema penale perde il suo carattere esclusivamente afflittivo e punitivo e si apre anche ad altri saperi con lo scopo di produrre un intervento che non miri solo ed esclusivamente ad “annientare” il soggetto autore di reato, ma che lo metta in condizioni di svolgere un percorso di riacquisizione dei necessari strumenti per vivere e con-vivere nella comunità di appartenenza, al termine di un processo di rieducazione (Castaldo 2001; Pajardi 2008).

Nella pratica dei fatti, però, il sistema subisce un corto circuito ed entra in crisi proprio nel tentativo di provvedere ad una autentica, individualizzata ed efficace rieducazione del reo: il ruolo ancora importantissimo delle misure detentive, la difficoltà di provvedere all’implementazione di programmi fattivamente efficaci e accessibili a tutti e il rischio di produrre ulteriori processi di stigmatizzazione e di etichettamento negativo (Melossi, Pavarini 1977; Welch 2011; Conrad, Schneider 1980) hanno messo a nudo alcuni aspetti negativi dell’ideale rieducativo e della sua applicazione. Il percorso rieducativo coatto, che si determina all’interno di un contesto sanzionatorio o di segregazione carceraria, può assumere caratteristiche critiche, in particolar modo laddove è richiesta una attiva e partecipe presenza del soggetto coinvolto al fine di produrre effetti positivi per il singolo e per la collettività tutta. È

chiaro, dunque, che rifarsi esclusivamente al paradigma rieducativo spoglierebbe il soggetto della sua unicità e esclusività, riducendolo ad un oggetto sul quale operano dinamiche e strutture e obbligandolo ad una serie di scelte inevitabili che paradossalmente vanno a formare e rafforzare una identità deviante<sup>48</sup> determinando, così, un quasi certo fallimento dell'obiettivo risocializzante (Bouchard, Mierolo 2005).

Comincia perciò, sulla scorta di tali riflessioni, a diffondersi un interesse sempre maggiore rispetto ad un terzo approccio d'analisi della penalità e della giustizia: il paradigma della giustizia riparativa o *restorative justice*. Nata a cavallo degli anni '60-'70, negli Stati Uniti, pian piano approda in Europa incontrando un clima di crescente attenzione alle vittime e alla comunità intesa come serie di relazioni e scambi continui tra i soggetti. Il paradigma riparativo, infatti, promuove un "modello circolare di giustizia" che supera le logiche avversariali e gerarchicamente strutturate della giustizia per favorire un coinvolgimento di tutti gli attori coinvolti nel fatto reato, posizionandoli sullo stesso piano al fine di «ricreare l'uguaglianza originaria posta in discussione dall'atto deviante» (Vezzadini 2006: 139).

Proprio la considerazione dei limiti e dei parziali fallimenti dei tradizionali modelli di giustizia porta a sottolineare quali siano invece i punti di forza del paradigma riparativo<sup>49</sup>: anzitutto l'oggetto d'interesse. Mentre il paradigma retributivo si focalizza sul reato normativamente definito (azione che contravviene norme scritte) ed il modello riabilitativo si concentra sulla figura del reo (come soggetto disfunzionale all'interno della collettività), lo schema riparativo si occupa principalmente delle conseguenze del reato nei termini di scontro/incontro delle intenzionalità di due o più soggetti. Cambiano anche le finalità che si intendono raggiungere.

La giustizia retributiva ha l'obiettivo di punire il soggetto autore dell'atto deviante e quella riabilitativa di rieducare e risocializzare il reo; la giustizia riparativa, invece, offre la possibilità di riparare l'offesa subita generando un nuovo ordine, costruito e

---

<sup>48</sup> In questo specifico caso si fa riferimento alle *labelling theories* - o della reazione sociale - (Berzano, Prina 2003). Si tratta di teorie che focalizzano l'attenzione sul processo di costruzione sociale dell'immagine di deviante, prodotta contestualmente dalla percezione che la collettività ha nei confronti di chi abbia commesso una prima infrazione alle norme sociali e, dunque, alla auto-percezione che il soggetto così etichettato finisce coll'avere di se stesso. Tale processo può essere innescato sia dalla diffidenza, dalla disistima e dalla stigmatizzazione della collettività, sia dall'isolamento e dall'esclusione sociale che materialmente le istituzioni totali provocano.

<sup>49</sup> Tale suddivisione ripercorre la struttura di analisi proposta da S.Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, op.cit.

condiviso dai partecipanti. Anche l'orientamento temporale rispetto all'evento assume in questo terzo approccio una valenza differente: lo sguardo è rivolto al futuro e ad una soluzione in grado di coinvolgere tutte le parti coinvolte nel conflitto, da chi l'ha subito a chi l'ha commesso quando invece, nell'approccio retributivo, l'attenzione è rivolta all'azione avvenutasi nel passato e in quello riabilitativo ci si affida alla rinnovata progettualità del soggetto sottoposto a trattamento. Attenzione particolare è data anche alle tipologie comunicative che la giustizia riparativa contempla in ambito processuale: il primo modello si affida al contraddittorio fra le parti durante il processo, il secondo chiama in causa il ruolo degli esperti nel percorso di trattamento, il terzo si concentra sulla comunicazione e sul confronto di tutti i partecipanti. Infine, assume nuovo significato l'idea di conflitto riconosciuto nella sua natura interpersonale quale caratteristica propria di qualsiasi struttura sociale<sup>50</sup>, a differenza della giustizia retributiva che lo considera un elemento disfunzionale da eliminare, e il modello riabilitativo come una patologia da curare in quanto deviazione dalla normalità (De Felice in Cipolla 2012).

Oltre alla funzione stabilizzatrice del conflitto, un ulteriore presupposto da cui muove questo terzo modello intende la società come una rete di relazioni in cui necessità, interessi, bisogni ed esigenze si incontrano e vengono negoziati nelle interazioni quotidiane (Goffman 2009) in modo da creare uno stato di ordine e condivisione dei valori dominanti. Accade, tuttavia, che alcuni interessi e bisogni entrino in scontro tra di loro fino a generare un conflitto che provoca una frattura delle aspettative sociali ed apre ad una possibile recisione delle negoziazioni tra soggetti. L'atto deviante, o il fatto reato, rappresentano dunque la manifestazione massima del conflitto, che esplose in una dinamica di sopraffazione di un soggetto sull'altro. Per tale ragione il tentativo di superare (e risolvere) tale conflitto richiede necessariamente l'attivazione e il coinvolgimento di tutti gli attori interessati da quello specifico atto. Ed è proprio in tale direzione che si dispiega l'originalità dell'approccio riparativo: non si tratta solo di una giustizia unicamente concentrata sulla figura dell'autore di reato - che si trova in una posizione di avversità e opposizione rispetto all'interesse di tutelare la

---

<sup>50</sup> Il conflitto, al pari della cooperazione, può divenire una forma di socializzazione in grado di garantire la salvaguardia delle relazioni (Simmel 1976) poiché permette di scardinare da una determinata relazione gli elementi dissociativi e di ripristinare l'ordine. Quando un conflitto favorisce la risoluzione di una tensione tra due antagonisti, esso svolge delle funzioni stabilizzatrici, e diviene una componente integratrice della relazione (Cosser 1956).

collettività - ma di una giustizia che restituisce legittimità e spazio anche alla persona offesa, la vittima, e alla comunità<sup>51</sup> entro cui questi due soggetti vivono la loro relazione. In questo scenario assumono centralità le dimensioni fiduciarie che contribuiscono a creare l'identità di ciascuno e che sono presupposti imprescindibili per la creazione e il consolidamento di legami sociali (Prandini 1998): *fiducia di base*; *fiducia personale* e *fiducia istituzionale*. Il primo caso intende la fiducia come sinonimo di familiarità, di dato per scontato di shutziana memoria, che ha origine nel processo di socializzazione e che permette di rimandare tutto ciò che succede nelle dinamiche relazionali quotidiane ad un sistema di significati e valori interiorizzato e non passibile di continue "messe in discussione"; il secondo tipo di fiducia, invece, si riferisce ad un affidamento volontario a persone con cui si intessono rapporti e che si posizionano entro un circuito di conoscenze più o meno approfondite; la fiducia istituzionale, o sistemica, rappresenta il credito di cui dovrebbero godere le istituzioni e i sottosistemi sociali agli occhi del soggetto che interagisce in esse. Consiste nel riporre una serie di aspettative positive nel funzionamento di tali istituzioni, confidando che l'obiettivo a cui esse tendano sia quello di giustizia e equità (Misztal 1996).

La commissione di un fatto reato va ad erodere la fiducia interpersonale e, potenzialmente, mette a repentaglio l'intento futuro di costruire ulteriori legami fiduciarci attraverso l'instaurazione di relazioni significative con altre persone. Il tentativo promosso dall'approccio riparativo è di creare uno spazio che possa "ristorare" il legame fiduciario interrotto – tramite anche un riavvicinamento tra autore e vittima di reato – e che responsabilizzi l'autore di reato rispetto all'oltraggio arrecato alla vittima, restituendo nuovo valore alle aspettative sociali simbolicamente condivise. Così come la scelta di accordare fiducia ad altri soggetti ci pone sullo stesso piano e in uno scambio

---

<sup>51</sup> Anche in questo caso il termine comunità acquista un valore specifico e dirimente rispetto al tema trattato. Si fa riferimento alla definizione presentata da S.Vezzadini (2006), *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, che considera due aspetti fondamentali di costituzione della comunità: da un lato la qualità dei rapporti tra i soggetti, caratterizzata da sentimenti di identificazione, integrazione, solidarietà ed apertura e dall'altro il tipo di organizzazione che si realizza a seguito dell'instaurarsi di tali rapporti. Questi elementi ricorrono in tutta la riflessione sociologica in merito che ha visto coinvolti illustri studiosi tra cui A. Comte, E. Durkheim, M.Weber e F. Tönnies che in *Comunità e Società* identifica la comunità come il luogo in cui «armonia, cooperazione, natura e sentimenti, volontà collettiva e consenso prevalgono su competizione, conflitto, artificio e ragione, interesse egoistico dei singoli e individualismo» (Vezzadini 2006, 144-145). Gli elementi caratterizzanti la comunità quindi si fondano su ideali di solidarietà, condivisione dei valori e comunione di intenti, dedizione e rispetto dell'individualità dell'altro e legami di fiducia solidi e mutuali; essi contribuiscono a rafforzare l'idea di appartenenza ad un gruppo le cui relazioni siano contrassegnate da responsabilità reciproca e cooperazione all'ottenimento di un ordine costituito che garantisca la sicurezza e il benessere di ciascuno.

bilaterale – non esiste una relazione di fiducia che sia unilaterale e non condivisa dai due soggetti che le danno forma (Turnaturi 2003) – così gli strumenti della giustizia riparativa riposizionano gli attori coinvolti in circostanze di parità e di equivalenza, dando potere di agire ad entrambi con l’obiettivo di ricostituire un “ordine relazionale”, basato su aspettative reciproche che il reato ha contribuito a danneggiare.

La sanzione, dunque, smette di vestire i panni del mero castigo o espiazione di pena ed assume le caratteristiche di un percorso di responsabilizzazione e riconoscimento del male provocato (lavorando in stretta sinergia con le parti offese dal reato) inserendosi nelle zone interstiziali, ma non per questo meno importanti, che i modelli retributivo e general-preventivo lasciano scoperte e prive di risposte. I valori ai quali si ispira la restorative justice sono quelli che vengono definiti “*reintegrative shaming*” e “*earned redemption*” (Braithwaite 1989; Bazemore 1998). Il primo presuppone il reinserimento della persona che ha commesso il reato nella comunità a seguito di un percorso di riflessione sulle proprie azioni, che dovrebbe generare un senso di vergogna per il gesto compiuto. Lo scopo di questo percorso è di riportare l’autore del gesto dannoso all’interno della società che, da un lato, può trovare nuovi spazi per esprimere la propria disapprovazione ma allo stesso tempo è chiamata a rispondere alla richiesta di perdono e di riparazione del danno da parte del colpevole. Il termine *earned redemption* (riscatto conquistato) sta a designare un processo tramite il quale il reo si impegna a rimediare al torto commesso e ai danni prodotti dalle sue azioni: dimostrando praticamente il suo ravvedimento può essere riammesso nella comunità, riposizionarsi legittimamente entro i canali relazionali regolati da valori di reciprocità, inclusione e appartenenza.

Contestualmente la domanda di giustizia da parte delle vittime, che spesso assume i connotati di una richiesta nel veder riconosciuto il proprio dolore e la propria sofferenza, trova una risposta che trascende le sole logiche della compensazione monetaria o della mera soddisfazione del sentimento di rancore e vendetta (Vezzadini 2012) tentando, attraverso l’incontro e il dialogo, di ricucire la frattura nella comunicazione sociale e offrire uno spazio per rielaborare le emozioni negative quali rabbia, paura, angosce sensi di colpa legate all’accaduto (Ceretti in Foddai 2009).

La restorative justice, quindi, non interpreta più la questione criminale volgendo lo sguardo alla sola figura dell’autore ma allarga la visione alle necessità delle vittime, all’ordine della comunità di appartenenza, alla necessità di far incontrare i bisogni e le

richieste di ciascuno al fine di tutelare l'armonioso e proficuo scambio nelle relazioni sociali, il cui fondamento essenziale è quello della fiducia, del mutuo riconoscimento e vicendevole accoglimento. Ci si oppone, in tale approccio, alla logica verticale dell'esercizio del potere e della visione dualistica del vinto e del vincitore: la soluzione "imposta", nella logica a somma zero del processo, diviene espressione di un ordine artificiale poiché prevale chi è più abile, chi è capace di porre in essere la strategia più efficace, a discapito dell'altra parte che inevitabilmente ne subirà gli effetti (Castelli 1996); in questo processo entra in gioco la dimensione della partecipazione e dello scambio reciproco finalizzato all'intesa, al consenso e alla condivisione delle prospettive di ciascuno. Le azioni compiute non mirano ad un annientamento dell'autore del reato e ad una sua esclusione dalle dinamiche relazionali che danno senso e struttura alla comunità, ma sono atti volti a costruire e ricostruire scambi comunicativi che contribuiscono a generare socialità e condivisione (Bouchard, Mierolo 2005). Il percorso necessario a ristabilire una regolazione sociale si compie attraverso la rielaborazione *inter pares* di tutti gli aspetti emotivi, relazionali, materiali del conflitto, promuovendo una realizzazione consensuale della soluzione al contrasto interpersonale.

## **2. Obiettivi**

La *Restorative Justice* si configura come un insieme di azioni atte a ristabilire i canali comunicativi - necessari alla gestione delle condizioni e dei requisiti della compatibilità relazionale - entro uno spazio altrimenti pervaso dalla privazione dell'essenziale risorsa comunicativa, in forza dell'azione giuridica di regolamentare dei conflitti che naturalmente si sviluppano e che si cerca, attraverso il diritto attualizzato dal giudice, di neutralizzare. I contesti di risoluzione alternativi alla disputa ed al litigio si orientano verso una compartecipazione responsabile, considerano e legittimano la prospettiva singolare di ogni partecipante al conflitto, riconoscono la possibilità di vincere insieme e di risolvere in collaborazione il conflitto (Mannozi 2003).

Si crea in tale ottica un procedimento che stravolge le impostazioni oppositive e avversariali "dell'uno contro l'altro" e che dona centralità alla prospettiva "dell'uno di fronte all'altro" in modo da potersi disporre sul medesimo piano contrattuale e ridefinire

la fiducia tradita nel rapporto reciproco<sup>52</sup>. Come si è avuto modo di accennare, il legame fiduciario fonda e dà linfa vitale alle relazioni sociali; fidarsi e affidarsi all'altro, allo *straniero* da noi, è un atto rischioso e imprevedibile che apre ad una infinita serie di occasioni di essere reciso e tradito (Turnaturi 2003). La persona che si sottrae al vincolo fiduciario si riposiziona in un diverso spazio della relazione e costringe l'altro e ridefinire l'immagine precedentemente creata e accettata; ugualmente, "il tradito" si riposizionerà su differenti aspettative e proiezioni di sé nella relazione e, potenzialmente, si darà forma a nuove interazioni e inedite dinamiche di incontro (Ivi). La recisione di una relazione fiduciaria porta con sé emozioni<sup>53</sup> che aprono a una messa in discussione della propria identità, della propria immagine e della propria appartenenza ad un sistema di rapporti che, a quel punto, si dimostrano caduchi e fragili. La strada da percorrere per affrontare queste emozioni, quindi, può trovare un indirizzo alla possibilità di riconoscersi e riconoscere l'altro come soggetti meritevoli di fiducia e di stima, capaci di instaurare nuove connessioni vevolevoli di investimento e di rischio.

Nella impostazione classica della risoluzione del conflitto – uno in opposizione all'altro – si sconta una carenza di spazi che prevedano una messa in gioco di tali emozioni, condivise dai soggetti in quanto esseri umani, per lasciare spazio ad un terzo giudicante che interviene a redimere le conseguenze del conflitto, senza di fatto estinguerne le cause.

Il conflitto tra i gruppi sociali (o tra gli individui) è stato oggetto di trattazioni e riflessioni che, partendo da differenti punti di vista, tentano di leggere e interpretare tale

---

<sup>52</sup> A tale proposito appare opportuno richiamare, in questa sede, una peculiare finalità che la giustizia riparativa intende raggiungere producendo ricadute in una dimensione maggiormente comunitaria: gli obiettivi di riduzione del senso di insicurezza nella collettività, operando un tentativo di ricucire i legami fiduciari alla base delle interazioni sociali. Laddove tali legami relazionali appaiano corrosi e fragili, la solidarietà e l'armonia sociale ne risentono in modo significativo, e rendono fertile il terreno per il radicarsi di sentimenti di paura e ostilità che esacerbano il senso di insicurezza e precarietà. Intervenire dunque sui legami sociali e restituire fiducia nelle relazioni, attraverso un vero riavvicinamento e un mutuo riconoscimento, concorre a ricostruire un sentimento di sicurezza collettivo e condiviso dai membri della comunità.

<sup>53</sup> Quando si parla di emozioni, in questo caso, si fa specifico riferimento ad un insieme di sentimenti negativi che contribuiscono a minare l'identità dell'individuo e la sua capacità di inserirsi armonicamente entro una molteplicità di dinamiche interpersonali. Si tratta dei sentimenti di rabbia, frustrazione, rancore e vergogna che sono accompagnati dalla necessità di vedere soddisfatto il proprio grido di vendetta per l'ingiustizia subita e intrappolano, in modo subdolo e infido, il soggetto che li esperisce in uno stato di immobilità e incapacità di provvedere all'effettiva fuoriuscita della condizione di sofferenza. Per maggiori approfondimenti di consiglia la lettura del cap.3 di S. Vezzadini (2012), *Per una sociologia della vittima*, FrancoAngeli, Milano.

fenomeno. Si palesano così due posizioni contraddistinte e opposte: una che interpreta il conflitto come negativo e l'altra che lo legge in un'ottica positiva. La prima interpretazione risulta piuttosto pacifica e comprensibile; non solo il conflitto va ad allentare i legami che creano coesione e collaborazione sociale ma inasprisce le relazioni tra i soggetti o i gruppi creando un clima di indifferenza, intolleranza e di diffidenza. Di contro, altre interpretazioni del conflitto attribuiscono al contrasto un valore costruttivo e favorevole al superamento di una situazione di stallo o di disordine. Honneth (2002) supera la lettura "distruttiva" e conferisce al conflitto un potere positivo che produce un progresso normativo. Egli sostiene che i conflitti sociali o interindividuali sono indispensabili per rendere consapevoli i soggetti della propria dipendenza reciproca e del destino incrociato che ne unisce le entità individuali (Simmel 1976); è proprio da qui che si genera progresso normativo che va al di là della mera lotta per la conquista del potere o delle risorse materiali ma che può creare far consolidare nuovi stili di vita o nuove forme identitarie a sostituzione di quelle precedenti e a volte obsolete. Lo scontro/conflitto, quindi, è la forza che permette un superamento dello *status quo*, dell'ordine che deve essere sovvertito e ridisegnato in accordo con le nuove necessità e i nuovi bisogni (Honneth 2002). La Morineau, nel suo saggio *Lo spirito della mediazione* (2000), definisce il conflitto come l'espressione di bisogni e desideri ostacolati dai desideri e dai bisogni dell'altro. I sentimenti che conseguono tale impossibilità di realizzazione dei propri desideri, che appaiono vitali per coloro ai quali appartengono, sono angoscia e impotenza, paura, confusione e sofferenza. S'ingenera così uno sconvolgimento dell'ordine che accompagna il normale vivere e si viene "catapultati" in uno stadio di disordine in cui dar voce ai propri desideri risulta difficile e spaventoso, ma necessario per poter raggiungere un rinnovato stato di ordine e armonia. Nelle modalità tradizionali di gestione del conflitto, si nota una significativa assenza di luoghi o momenti che possano accogliere tale disordine (e i sentimenti di angoscia che ne derivano) e catalizzarli in una spinta positiva verso un nuovo ordine, comprendente anche i desideri dell'altro. Ci si ritrova quindi a lottare per far sentire la propria voce, gridando il proprio malessere, volendo sopraffare l'altro che riveste, ora, il ruolo di confliggente, nemico, ostacolo. Si rimane, così, incastrati in dinamiche relazionali che si strutturano sull'idea di conflitto e di scontro piuttosto che sull'ascolto e sull'accoglimento dell'altro e in tal modo ci si «priva drammaticamente

dei frutti che il conflitto ci può offrire» (Morineau 2000: 52); tali dinamiche si perpetuano nel tempo e vengono acquisite come automatiche e normali. L'aspetto relazionale, in tale prospettiva, è senza dubbio importantissimo per costruire e per stabilizzare l'idea del sé; la componente conflittuale, allo stesso modo, gioca una parte fondamentale in tali processi. Impedendo, però, al conflitto di esprimersi e di essere genesi di un nuovo ordine e cavalcarne, invece, solo l'aspetto negativo e distruttivo contribuisce a fortificare una "cultura del conflitto", difficile da scardinare, in cui l'unico modo di veder esauditi i propri desideri e le proprie necessità risulta essere quello di sottomettere chi/cosa è minaccia o ostacolo per tale soddisfacimento.

La giustizia riparativa si muove perciò verso questa dimensione: restituire e redistribuire il potere di lavorare sulle cause del conflitto tra coloro che ne sono coinvolti in prima istanza, che si trovano a incontrarsi e riconoscersi nella propria umanità, responsabilizzarsi rispetto alle azioni compiute e, dunque, l'uno rispetto all'altro (Ceretti 2009).

La commissione di un reato, o di un atto lesivo dell'integrità dell'altro - in virtù dell'essere una palese espressione di un conflitto - genera un'importante e repentina frammentazione dei legami fiduciari, andando a minare non solo la relazione in questione ma inibendo anche la possibilità di produrre e consolidare altre possibili forme di socialità. I sentimenti di rabbia, rancore, desiderio cieco di vendetta e vergogna per quanto accaduto "ingolfano" le vie comunicative attraverso cui veicolare l'umana necessità di posizionarsi in relazione con l'altro, minando la stima che si prova in sé e per se stessi. In questo scenario il soggetto manca di accordarsi caratteristiche individuali e personali che ritiene rilevanti e fondamentali per percepirsi come persona la cui dignità debba essere considerata, rispettata, riconosciuta. Nella capacità, dunque, di vedersi e ri-vedersi nel volto dell'altro, che esiste poiché presente con se stesso in una relazione con noi, sta il primo passo per riportare la dissimmetria che il conflitto ha generato ad un nuovo stadio di parità, di equivalenza (Ricoeur 2005). Solo in questo momento si può parlare di riconoscimento, inteso come capacità di identificare qualcosa e qualcuno; come accettazione ed ammissione; come testimonianza di ordine e gratitudine. P. Ricoeur, nel celebre testo *Percorsi del riconoscimento*, posiziona i numerosi significati del termine riconoscimento entro due poli opposti ma complementari: si passa infatti da una forma attiva di riconoscimento ad una passiva ma

contestuale. L'esigenza di essere riconosciuti può compiersi esclusivamente in un "mutuo riconoscimento", infatti «riconoscersi in quanto atto esprime una pretesa, un claim, ad esercitare un dominio intellettuale sul campo dei significati (...), al polo opposto della traiettoria, la domanda di riconoscimento esprime un'attesa» (Ricoeur 2005: 24). Il soggetto, riconoscendo l'altro nella sua alterità, pone una urgente richiesta di essere riconosciuto come entità che esiste non solo in relazione all'altro ma anche in relazione a se stesso. Laddove questa reciprocità della dimensione del conoscere e riconoscere venga meno, viene a prendere forma ciò che A. Honneth definisce come misconoscimento, cioè un riconoscimento negato che colpisce il soggetto nella cognizione positiva di sé conseguita tramite il legame relazionale con il prossimo, logorando l'integrità di se stesso in forza della mancanza dell'approvazione da parte di altri (Honneth 2002).

Solo avvicinando le due individualità, ponendole in una relazione di reciprocità, si può produrre una "responsabilità-capacità" (Foddai 2009, 56) che permetta di comprendere il valore delle azioni e le conseguenze che hanno avuto sull'altro e, contestualmente, rendere mutualmente responsabili al di là dell'atto compiuto. La responsabilità non viene assegnata a priori ma si costituisce nel confronto, in una logica di condivisione di scelte volontarie e libere decisioni permettendo di aprirsi all'alterità e accoglierla. Capire la "controparte" significa interpretare la realtà con il linguaggio dell'altro, assumerne il punto di vista e misurarsi con le altrui percezioni; allo stesso modo, è fondamentale ascoltare se stessi, descrivere la propria esperienza ed raccontare il proprio vissuto.

In un tale orizzonte intersoggettivo risulta indispensabile l'esperienza empatica, intesa come la possibilità di cogliere l'interezza, la singolarità e l'unicità dell'altro attraverso la compartecipazione dell'altrui vissuto; in altri termini, si tratta di sperimentare l'altro come portatore di specifiche emozioni e peculiari esigenze. In una dimensione relazionale la possibilità di empatizzare le esperienze vissute comporta la consapevolezza che l'altro sia considerato con un "centro di orientamento", con il quale è possibile compartecipare e immedesimarsi pur conservando e preservando una distanza che non ammette fusione dei soggetti coinvolti (Stein 1992). Con atto di empatia, pertanto, non s'intende il raggiungimento di un patrimonio comune e

condiviso, ma la capacità di generare comunicazione intersoggettiva e scambi reciproci al punto tale di entrare nei panni dell'altro.

### **3. Le radici e le finalità**

Le condizioni che hanno permesso al paradigma riparativo di prendere forma e di strutturarsi attraverso riflessioni teorico-speculative affondano le proprie radici entro cambiamenti sociali e culturali, avvenuti a cavallo tra gli anni '60 e '70 del secolo scorso. In un clima di importante fervore libertario e di grande contestazione delle tradizioni e costumi della società dell'epoca, il tema del conflitto – come strumento per emanciparsi da una situazione di dipendenza e dal controllo delle istituzioni “dominanti” – assume un valore centrale nell'analisi delle dinamiche che regolano i rapporti sociali e che ne stabiliscono le caratteristiche. Le strutture sociali divengono sempre più complesse aprendo a contesti che vedono in forte antagonismo e contrapposizione “dominanti” e “dominati” che, sulla scorta delle rispettive necessità, portano avanti proteste per vedere riconosciuti i propri interessi. Questo importante cambiamento culturale si accompagna (ed è in parte sostenuto) da riflessioni di tipo teorico da parte di studiosi dei sistemi sociali. Nasce così una corrente che rivaluta il concetto di conflitto e lo connota di una valenza positiva, emancipatrice, che produce progresso.

A tutt'oggi il concetto di conflitto non possiede un'unica definizione che ne sappia intercettare le innumerevoli sfumature e angolature ma è possibile, almeno in prima istanza, ricorrere alla definizione di conflitto sociale che L. Gallino presenta nel suo *Dizionario di Sociologia*: «Un tipo di interazione più o meno cosciente tra due o più soggetti individuali o collettivi, caratterizzata da una divergenza di scopi tale, in presenza di risorse troppo scarse perché i soggetti possano conseguire detti scopi simultaneamente, da rendere oggettivamente necessario, o far apparire soggettivamente indispensabile, a ciascuna delle parti, il neutralizzare o deviare verso altri scopi o impedire l'azione altrui, anche se ciò comporta sia infliggere consapevolmente un danno, sia sopportare costi relativamente elevati a fronte dello scopo che si persegue». (Gallino 2014: 88)

Il conflitto prevede dunque la compresenza di due o più entità seppur strutturate in modi differenti (organizzazioni, gruppi, individui, etc.) ed è, di per sé *confronto*, con se stessi, con l'altro, con la diversità o con l'ignoto. Rappresenta una condizione necessaria per l'esistere dell'uomo, il quale inevitabilmente deve con-frontarsi con l'altro, quindi relazionarsi con l'alterità. Il conflitto è alla base di ogni processo, di ogni apprendimento, di ogni superamento dei propri limiti; è un'opportunità creativa, innovativa ed utile, necessaria per il superamento di una situazione di stallo o immobilità. Considerato quindi quale elemento, il conflitto svolge diverse funzioni di segno nettamente positivo (Coser 1967); pertanto, la sua negatività non deriva da caratteristiche intrinseche ma dal legato modo in cui viene percepito e gestito il contrasto. La contesa o il dissidio sono l'evoluzione "patologica" del conflitto, in cui la contrapposizione tra le parti genera incomunicabilità, separazione e rifiuto dell'altro; si opera così una negazione del confronto, che sfocerà nel desiderio di annientamento dell'altro. Nei meccanismi della contesa, le parti spesso si identificano con la posizione presa assumendo il ruolo "parti" e perdendo completamente di vista l'oggetto stesso della controversia; così facendo il conflitto perde la sua oggettività e da scontro "su" qualcosa, diviene scontro "fra" qualcuno che finisce per rimanere intrappolato in un ruolo. Per tale ragione, uno dei casi più ricorrenti in cui si raggiunge la degenerazione del conflitto – risoluzione *distruttiva* del conflitto – è quando «non si opera una distinzione tra persona e problema» (Besemer 1999: 22) fino ad identificare l'altro con il problema stesso. In tal caso, da una semplice divergenza di opinioni si può arrivare ad un vero e proprio conflitto interpersonale che diviene così impossibile da gestire. L'intensità del conflitto ed il coinvolgimento emotivo non permettono ad ogni parte di ascoltare e comunicare, si passa da un contendere effettivo a delle accuse personali tali da condurre la lite ad un punto morto (Patfoort 2000). Al contrario un'evoluzione positiva – risoluzione *costruttiva* del conflitto – avviene quando le parti coinvolte accettano la situazione problematica, ne valutano l'entità e le motivazioni, e se ne assumono la responsabilità lavorando fianco a fianco per ottenere un risultato positivo per tutti. La consapevolezza che deriva dalla cognizione che il conflitto è funzionale a se stessi e alla società rende più agevole la sua gestione, poiché conduce alla crescita personale dell'uno date le "nuove" prospettive acquisite dall'incontro con altro. Il carattere simmetrico e speculare tra le parti determina un equilibrio ecologico tra i due

contendenti, che potranno vincere o perdere, ma avranno sempre una necessità della presenza dell'altro. Essenziale, in questo scenario, aderire ad un medesimo terreno comune di linguaggi e di ordini simbolici che permetta di mantenere proficuo e rispettoso lo scambio comunicativo tra i due, per non precipitare in dinamiche di dissidio, in cui la comunicazione è interrotta, impossibile. I momenti di cambiamento e di conflitto, sono quelli in cui il dialogo si rileva più necessario e, al contempo, più difficile; la sfida è di saper restare nella situazione di partecipanti attivi di questo procedimento, mantenendo viva la conversazione anziché sopprimere le voci dissonanti.

Sempre nel medesimo periodo storico nascono e si rafforzano, all'interno della società civile, movimenti per la tutela dei diritti civili e sociali per molto tempo messi sotto attacco da politiche di segregazione razziale e processi di esclusione di fasce della popolazione da processi decisionali impedendo, di fatto, la fruizione di tutele e protezioni garantite dal sistema di welfare state. Un tale fermento, accorto nel richiamare l'attenzione verso fasce vulnerabili e che versavano in uno stato di misconoscimento ed esclusione, ha permesso ai movimenti a sostegno delle vittime di farsi largo piano piano sulla scena politica e sociale. Anche in questo caso il proliferare di riflessioni teorico-speculative del mondo accademico, e più in generale degli studiosi del settore<sup>54</sup>, sostiene ed incoraggia l'operato di questi movimenti che si impegnano nella difesa dei diritti violati delle vittime – a lungo rimaste in una posizione subordinata e latente, in particolare nelle politiche attuate per prevenire e contrastare fenomeni criminosi – e sollecitano interventi e riforme che intendano considerarle a pieno titolo come soggetti legittimati ad avere un proprio spazio in tali interventi (Vezzadini 2012).

Il rinnovato interesse per le vittime si sposa dunque perfettamente con i valori più profondi della giustizia riparativa che sposta il suo asse di interesse dalla sola figura dell'autore di reato ad una molteplicità di altri soggetti (vittima, famiglie, comunità tutta) e che ne prevede il coinvolgimento e l'attiva partecipazione. La vittima offesa dall'atto reato assume, perciò, un ruolo centrale e essenziale nell'approccio riparativo e

---

<sup>54</sup> Un esempio per tutti, significativo, è rappresentato dal *First International Symposium on Victimology*, tenutosi a Gerusalemme nel 1973, promosso dall'International Society of Criminology a dimostrazione di una importante attenzione rivolta a questi temi di ricerca e di indagine. L'incontro prevedeva la partecipazione di studiosi, docenti, ricercatori e operatori che si trovarono, per la prima volta a livello mondiale, a confrontarsi sui temi propri della disciplina vittimologica, a definirne le caratteristiche, le peculiarità e le criticità.

diviene fulcro assieme al suo offensore dei processi decisionali di redistribuzione della giustizia, entrando in una dinamica di *mutuale dualità* che gli permette di esistere e di esserci, al pari dell'autore di reato.

L'approccio riparativo si propone di utilizzare modelli alternativi di risoluzione della controversia al fine di favorire il coinvolgimento di vittima, offensore e comunità civile nella ricerca di una soluzione atta a rispondere in termini adeguati al danno causato dal fatto-reato. Tale impostazione restituisce attenzione alla dimensione personale e sociale che investe il crimine, senza la quale la pena risulterebbe incapace di rispondere alle esigenze concretamente sorte nelle persone e nelle comunità a seguito della commissione di un reato. Il modello rappresenta il superamento dell'impostazione rigida e formale del diritto penale nel quale le persone – con le loro esperienze, il vissuto, le esigenze e le relazioni – rimangono del tutto marginali e spesso non trovano spazio per vedere riconosciuti i propri bisogni ed esigenze di giustizia. Ciò emerge soprattutto con riferimento alla vittima di reato destinata, nel procedimento penale moderno, ad assumere un ruolo del tutto secondario ed eventuale (se non con finalità di tipo strumentale e opportunistico<sup>55</sup>) ma che ricopre, in questo caso, una posizione di parità con il reo e con esso contribuisce alla riparazione delle conseguenze del danno; dotata di questo potere la vittima troverà spazio per narrare e condividere la *sua* esperienza di negazione e sofferenza che potrà trovare ascolto nella persona dell'autore di reato. È in questo contesto che si realizza dunque l'equivalenza tra i due soggetti, dove essi potranno essere – e sono – uniti nella loro esperienza di umanità e di dolore, riconoscersi e ristabilire nuove parole significanti che tengano conto della “perdita del prima” (Ceretti in Foddai 2009)<sup>56</sup>.

---

<sup>55</sup> Per maggiori approfondimenti si rimanda alla lettura S. Vezzadini (2006), *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna (in particolare Capitolo II); E.A Fattah (1992) *Toward a Critical Victimology*, St.Martin's Press, New York (in particolare il capitolo *Victim and victimology. The facts and the rhetoric*); D. Garland (2004), *La cultura del controllo*, Il Saggiatore, Milano (in particolare i capitoli 3 e 4).

<sup>56</sup> La locuzione “perdita del prima” definisce una repentina sterzata, derivante dalla frattura che il fatto reato porta nella vita di una persona che ne rimane vittima «rimanda ad un cambiamento drammatico di sé: le parole che si pronunciano abitualmente nel corso dei propri soliloqui per *dirsi* ciò che sentiamo dopo l'evento criminoso (...) si staccano dal loro senso abituale. Non sono più significanti come lo erano prima» (Ceretti 2009, 77). Ciò che prima del fatto reato aveva carattere di certezza, abitudinarietà, dato per scontato subisce una forte e inattesa messa in discussione, facendo vacillare la fiducia di base - in precedenza citata (Prandini 1998) - e scombina l'esistenza della persona che si trova a confrontarsi con sentimenti di angoscia, paura, rancore e rabbia che minano la sua esistenza come individuo e come soggetto della relazione.

L'approccio della giustizia riparativa valorizza, contestualmente, l'esigenza di un'autentica responsabilizzazione dell'offensore a cui molto spesso manca occasione di prendere realmente coscienza delle conseguenze delle sue azioni e di porvi rimedio, sia in modo concreto che simbolico. È utile, a tale proposito, rifarsi a due importanti concetti elaborati da J. Braithwaite e G. Bazemore: *reintegrative shaming* e *earned redemption*. Nel primo caso si tratta di postulati che introducono una nuova lettura, in senso inaspettatamente positivo, di un sentimento che si connota per delle caratterizzazioni di tipo opposto: la vergogna (Turnaturi 2012). L'autore sostiene che, nei paradigmi di giustizia non riparativi, la disapprovazione della collettività ricade prevalentemente sul soggetto che ha compiuto l'azione dannosa e non sul fatto in sé; in tale modo si produce una condanna sociale alla persona, aprendo a processi di stigmatizzazione ed esclusione che hanno l'effetto, in modo consistente, di produrre ulteriori forme di marginalizzazione. La "vergogna stigmatizzante" (Vezzadini 2006), infatti, inibisce ogni tentativo della persona autore di reato di ripresentarsi alla comunità e instaura un processo di adesione, da parte del medesimo, ad una identità negativa che lo vedrà sempre più alieno dal consorzio sociale<sup>57</sup>. In un paradigma votato alla riparazione, il termine vergogna (emancipatrice) giunge ad assumere una nuova connotazione, fortemente legata al concetto di responsabilità, che contempla un profondo e intimo percorso di riflessione rispetto alla propria condotta e del danno cagionato ad altri. Affinché ciò si realizzi, è importante che il biasimo della società sia rivolto esclusivamente all'atto reato e alle sue conseguenze, senza scagliarsi contro la persona che lo ha eseguito. La disapprovazione del comportamento produce quindi un reale pentimento e individuazione del male arrecato da parte dell'autore del reato e la conseguente concessione di perdono (inteso come processo che prevede l'affievolirsi e la scomparsa di sentimenti di rancore, livore e risentimento contro un altro soggetto) da parte di altri, rinsaldando i legami tra gli individui e agevolando il ristabilirsi di un ordine sociale inclusivo (Massaro 2012). L'estromissione dell'autore di reato da una collettività, che lo identifica e riconosce come colui che ha leso l'ordine morale e scosso gli equilibri che governavano le relazioni sociali, è esperita tuttavia – seppur in forza di considerazioni di segno opposto – anche dalla persona offesa, che non riesce a ritrovare

---

<sup>57</sup> In questo caso si fa riferimento alle teorizzazioni degli autori riferibili alle *Labelling theories*, cfr. L. Berzano, F. Prina (2003), *Sociologia della devianza*, Carocci, Roma.

un proprio posto nel mondo, cristallizzata entro il suo “ruolo” di vittima e costretta a non prendere parte alle quotidiane e condivise attività sociali (Ceretti in Foddai 2009; Ceretti in Scaparro 2001; Vezzadini 2012). La riparazione del danno, e quindi delle conseguenze che ha cagionato, permette loro di ritornare entro le logiche delle interazioni sociali e apre a nuove forme di inclusione e partecipazione. Ed è qui che entra in gioco, per il reo, la *earned redemption* che prevede un reinserimento nella comunità in seguito, proprio, di un suo impegno a rimediare le conseguenze delle sue azioni e di estinguerne non già il portato di sofferenza ma gli esiti negativi che ha generato. Chi ha sbagliato, date queste premesse, merita di essere riammesso entro le strutture comunitarie e di prendere parte alla vita societaria insieme con la vittima e con gli altri membri della collettività. Questa dinamica, funzionale innanzitutto all’offensore, restituisce all’offeso uno spazio di espressione per il torto subito e alla collettività intera un nuovo equilibrio<sup>58</sup>. In un rinnovato ordine sociale la vittima riesce dunque a ristabilire contatti e scambi con gli altri attori sociali, a seguito di un percorso di effettivo riconoscimento da parte delle istituzioni (formale) e da parte del consorzio sociale (informale), da cui deriveranno sostegno e aiuto, solidarietà e giustizia. Tale etero-riconoscimento porta a conclusione ciò che E. Viano (1989) definisce come il processo di costituzione dello *status* di vittima, che consta di quattro passaggi fondamentali. Anzitutto è necessaria la presenza di un danno, un’ingiustizia, di un torto che affligge e colpisce un soggetto, ponendolo in una situazione di sofferenza e sottomissione; lo stadio successivo si raggiunge nel momento in cui il soggetto percepisce l’esperienza che lo ha coinvolto come ingiusta e immeritata che procura condizioni di patimento indesiderate. L’auto-percezione come vittime di tale sopraffazione è condizione necessaria per accedere dunque al terzo stadio, quello in cui il soggetto decide “cosa fare”: questa fase può palesarsi con necessità di condivisione con altri del proprio vissuto doloroso o attraverso richieste di aiuto ad istituzioni o centri di assistenza alle vittime; l’attuazione delle azioni che conducono la vittima a confrontarsi con terzi non direttamente coinvolti nel processo di vittimizzazione apre all’ultimo stadio, quello dell’etero-riconoscimento, poc’anzi detto. Questo ultimo stadio

---

<sup>58</sup> Tale lettura richiama l’interpretazione che G. Simmel, in *Conflict: the web of group-affiliations*, Free Press, 1955, ha fornito del conflitto, inserendolo a pieno titolo nei processi di *sociation*, ossia fra gli elementi in grado di dar vita alla società nel suo insieme e di produrre le necessarie energie al suo sviluppo.

permette alle vittime di “avere giustizia” ed evitare che si creino altre condizioni di vittimalità; interdice la possibilità che la persona subisca la cosiddetta “vittimizzazione secondaria” che la pone di fronte a situazioni in cui la sua sofferenza e il disagio esperito venga minimizzato, svilito, disconosciuto.

Questo processo, lungi dall’essere lineare e automatico – a causa non solo di impedimenti cognitivi e psicologici, ma anche di natura culturale, sociale e valoriale (Vezzadini 2006) – permette alla persona offesa di emanciparsi dal mero ruolo di vittima e riacquistare caratteristiche di umanità che le erano state sottratte non solo con la commissione del reato ma anche con la negazione degli effetti che esso aveva generato.

La de-umanizzazione (Volpato 2011), che il fatto offensivo aveva prodotto sia nella vittima, spogliata di tutti i tratti caratterizzanti di umanità e ridotta a oggetto – tramite il processo di reificazione, che rende il soggetto “cosa” e come tale degno di minor rispetto – che nell’autore, stigmatizzato dalla collettività e ridotto a soggetto corrotto e colpevole, relegato ai margini della società ed escluso dalle dinamiche relazionali, lascia il campo ad una nuova percezione e riscoperta dell’altro conferendogli dignità di essere ascoltato, capito e messo in condizione di esprimere liberamente le sue necessità e richieste, i suoi bisogni e sofferenze. Le relazioni che nascono (o che ri-nascono) a questo punto, assumono una nuova forma e si fondano sul riconoscimento e all’accettazione dell’altro, senza mai mettersi in una posizione giudicante ma di comprensione delle altrui diversità.

#### **4. Autori principali**

Nonostante il paradigma di giustizia riparativa possa trovare fondamento in specifiche caratteristiche e finalità condivise da studiosi delle scienze umane risulta opportuno, in questa sede, sottolineare le specificità dell’approccio disciplinare di alcuni autori contemporanei. Si cercherà, pur senza pretesa di esaustività, di delineare la proposta teorica di alcuni esponenti di spicco che, attraverso la loro proposta teorica, si sono confrontati su un terreno di riflessione che non sempre li ha visti concordi (Massaro 2012).

Si consideri, già in partenza, il grande dibattito che si è sviluppato intorno alle origini del paradigma della *restorative justice*. Antropologi, in primis, ma anche criminologi e scienziati sociali poi, hanno convenuto sulle origini pre-moderne del sistema riparativo e ne hanno riconosciuto l'uso già consolidato in forme comunitarie tribali moderne ed antiche. Autori come Braithwaite e Weitekamp (Bazemore 1998; J. Braithwaite 1999), considerati da molti tra i più importanti ed influenti studiosi in questo ambito, convengono sul fatto che il modello restorativo di giustizia sia stato un modello dominante per lunghi periodi nella storia dell'uomo e che sia stato poi, piano piano, soppiantato da altri approcci che hanno tentato di controllare la grande complessità che connota le moderne forme societarie. È noto, infatti, come forme di *restorative justice* possano essere rintracciate nelle comunità Maori in Nuova Zelanda che erano soliti prevedere la possibilità, per colui che aveva infranto l'ordine sociale, di compensare il danno arrecato non senza coinvolgere, contestualmente, i membri della comunità allo scopo di promuovere una responsabilità individuale di fronte al consorzio sociale (Vezzadini 2006). Pratiche simili erano adottate tra gli Indiani d'America che, nel caso in cui un soggetto avesse arrecato danno o oltraggiato un membro della collettività, richiedevano al medesimo di attivarsi per provvedere ad una riparazione delle conseguenze derivanti dalle sue azioni (Ibidem). Tale impostazione pre-moderna trova le aspre critiche di alcuni antropologi, tra cui la Daly (Massaro 2012), che rimprovera una eccessiva mitizzazione delle pratiche di giustizia riparativa volte, secondo il suo parere, a far sì che si legittimi tale approccio solo in virtù delle sue "romanzate" antiche origini; l'antropologa ammonisce gli studiosi della materia affinché non si verifichi una contraffazione del passato per poter strumentalizzare il futuro.

È chiaro, tuttavia, che dinamiche valide in strutture societarie molto differenti da quella in cui siamo ora inseriti richiedono una serie di adattamenti e ripensamenti che giustifichino e rendano attuabili pratiche che redimano l'ordine sociale oltraggiato e promuovano un nuovo equilibrio comunitario.

Le proposte teoriche avanzate da scienziati sociali contemporanei intendono dunque ricalibrare le prospettive riparative entro un contesto più spiccatamente moderno, in cui le società di fondano su valori e principi distanti da quelli vigenti nelle società che Durkheim definiva a "solidarietà meccanica". Primi tra tutti intervengono gli abolizionisti che propongono una lettura critica delle moderne forme di risoluzione del

conflitto. Nel suo *Conflict as property* (1977) N. Christie sostiene che la proprietà e la gestione del conflitto, necessario e prezioso nell'evoluzione dei rapporti sociali, sono state sempre più delegate ai professionisti che le amministrano entro istituzioni e luoghi specifici. I soggetti dunque vengono depauperati del loro potere e delle capacità di risoluzione dello scontro, per essere rappresentati da terzi. Si intende come, a conseguenza di ciò, gli spazi di confronto tra gli attori subiscano una rilevante riduzione soppiantati da procedure standard il cui obiettivo è di limitare la portata e il vigore del conflitto. In questo scenario, lamenta l'Autore, la vittima vede limitati i propri interessi e il proprio campo d'azione a favore di una sproporzionata e predominante attenzione all'autore di reato.

Pur non trattando nello specifico di giustizia ripartiva, ma piuttosto presentandosi come detrattore di un sistema punitivo fallimentare e dannoso, il contributo di Christie appare essere un importante spunto nella più ampia riflessione rispetto alla necessità di restituire ai confliggenti piena autonomia e facoltà di attraversare il conflitto e – auspicabilmente – giungere ad una sua soluzione. Dello stesso parere, seppur in tempi più recenti, è G. Mannozi la quale sostiene come contesti di risoluzione alternativi alla disputa ed al litigio si orientano verso una compartecipazione responsabile, considerano e riconoscono la prospettiva singolare di ogni partecipante al conflitto, riconoscono la possibilità di vincere insieme e di risolvere in collaborazione il conflitto (Mannozi 2003). Ed ecco quindi che la posizione assunta dalla persona offesa dal reato subisce un importante cambiamento di rotta: non più solo come individuo destinato a rimanere nell'ombra, ma soggetto attivo e coinvolto nelle scelte sanzionatorie indirizzate al reo. La centralità della vittima e il suo ruolo assumono importantissimo valore nelle concettualizzazioni teoriche di M. Umbreit, tra i maggiori e più noti esponenti del paradigma restorativo, che definisce questo approccio come una rinnovata risposta alla criminalità, focalizzata sulla persona offesa (Umbreit 2001). I punti cardine su cui si fonda la teorizzazione dell'Autore possono essere rappresentati con il bisogno di riparazione del danno inflitto al singolo e alla comunità scegliendo la prospettiva privilegiata di un risarcimento in senso globale, non limitandosi solo ai danni materiali ma provvedendo ad una riparazione che si muove anche nel campo della dimensione emozionale. L'offensore, a sua volta, è investito della necessità di percepirsi come direttamente responsabile dell'evento commesso di fronte alla sua vittima e alla

collettività, la cui presenza assume quindi un valore essenziale entro le gestione del conflitto. La vittima riesce ad essere ufficialmente parte attiva nella reazione prodotta dal fatto reato: entrano così, a pieno titolo, valori che «sottolineano l'importanza dell'ascolto, del sostegno effettivo e dell'assistenza concreta alle vittime del crimine ed a tutti coloro che ne soffrono indirettamente, dando vita ad un processo circolare avente il momento di avvio nel riconoscimento delle proprie responsabilità da parte del reo» (Vezzadini 2006: 137).

Il concetto di circolarità è poi ripreso da G. Bazemore (1998) che parla di “processo collaborativo tridimensionale” in cui la vittima, l'autore e la comunità sono chiamati a co-partecipare alla amministrazione della sanzione da comminare al soggetto che ha arrecato un danno allo scopo di ridurre i sentimenti di incertezza e timore, fattori di un senso di insicurezza e paura che minaccia la coesione sociale del consorzio sociale. Al reo, in questa rinnovata possibilità di partecipare alle dinamiche collettive senza esperire situazioni di emarginazione e allontanamento, è data opportunità di sviluppare inattese e significative capacità personali che gli permetteranno di essere riammesso entro i legami fiduciari che fondano la comunità.

Sulla scorta di tali riflessioni, anche M. Bouchard (2005) insiste sull'urgenza di uno spostamento di attenzione sul valore della restituzione: è importante distinguere tra riparazione del danno da quella del fatto. Mentre la prima si presta ad essere soddisfatta tramite un risarcimento materiale o simbolico che si rifà ad una dimensione “oggettiva”, e quindi può essere espletata anche da soggetti terzi, la seconda necessita della partecipazione dei soggetti coinvolti che possono incidere sulla percezione e sull'elaborazione dell'evento, contribuendo a soddisfare una esigenza di riconoscimento che trascendo il mero dato economico-materiale. Assumono fondamentale rilevanza, in questa prospettiva, dunque le parole di Zehr (1990) quando sottolinea che il reato di fatto costituisca una ferita, una effrazione di persone e relazioni e non solo una violazione di norme di diritto.

Le finalità alla giustizia ripartiva, così come è stato postulato da Autori di grande spessore intellettuale, risultano essere quelle di “curare un danno” (*healing the harm*) – così come definito dalla parola da cui trae origine *to restore* che significa restituire, rendere, ridare, ristabilire (Massaro 2012) – , coinvolgere la collettività, renderne i membri partecipi e co-responsabili nelle decisioni assunte per ristabilire l'ordine sociale

violato dal reato. Solo ripartendo da tali posizioni e da nuove categorie di pensiero sarà possibile restituire all'approccio riparativo lo spazio e la legittimazione che merita.

## **Modalità di applicazione e pratiche**

### **1. Finalità e scopi**

L'obiettivo della presente riflessione sulle modalità applicative della giustizia riparativa fa seguito a quanto delineato nel capitolo precedente riguardo le finalità e gli scopi delle pratiche restorative. Appare necessario connotare quanto illustrato in precedenza di un carattere operativo e concreto, calando le considerazioni teoriche fatte entro il contesto sociale e culturale attuale. Il tentativo di superare la logica avversariale e la perdita di potere nella risoluzione del conflitto (Umbreit 2001; Braithwaite 2002; Christie 1977) apre la strada a nuovi paradigmi che promuovono il dialogo tra le differenze, la conciliazione e la riparazione. Incoraggiare dunque un modello d'intervento complesso sui conflitti sociali – originati da un reato o che si sono espressi tramite esso –, caratterizzato dal ricorso a strumenti che favoriscono la riparazione degli “effetti perversi” della relazione conflittuale e la riconciliazione tra i partecipanti al confronto, operando negli spazi d'interazione sociale con l'obiettivo di una trasformazione costruttiva delle criticità relazionali, tramite azioni di stimolazione della partecipazione e di ripristino delle comunicazioni.

Per procedere ad una analisi gli strumenti operativi utilizzati per scardinare le procedure e le rigidità dei modelli retributivo e riabilitativo, modelli predominanti nella gestione delle controversie, ci si trova di fronte alla necessità di tracciare, per quanto possibile, una mappa che aiuti ad orientarsi: l'ampiezza dei campi di applicazione e la diversità delle esperienze ha reso difficile l'opera di inquadramento del fenomeno, poiché esistono indirizzi ed approcci contrastanti. Entro gli studi di settore si è tentato tuttavia di definire tali strumenti e determinarne le peculiarità ristorative e di coinvolgimento dei membri del consorzio sociale. Non appare questa la sede idonea a dettagliare le molteplici modalità in cui il modello riparativo può dipanarsi, seppur è essenziale richiamarsi a quanto espresso dall' *International Scientific and Professional Advisory Council* che, sulla scorta di quanto proposto dalla Risoluzione dell'Assemblea

Generale delle Nazioni Unite 53/10 del dicembre 1998 e dalla Risoluzione 54/125 del 1999, propone una classificazione delle modalità di partecipazione possibili nella gestione di un conflitto e delle controversie<sup>59</sup>. L'autore di reato, la vittima, i familiari e i membri della comunità hanno possibilità di congregarsi in programmi e procedimenti che permettono loro di essere partecipi nel processo decisionale della sanzione. Con conformazioni e strutture differenti, e con un numero variabile di partecipanti, è possibile creare momenti di incontro per l'autore di reato e la sua vittima (come nel caso della mediazione penale) o spazi di comunicazione per le famiglie delle parti in causa al fine di discutere sulle conseguenze del reato e sui possibili provvedimenti da assumere. Inoltre, ampliando la prospettiva, è data occasione ai membri della comunità di riunirsi in occasioni di incontro per confrontarsi in merito agli interventi da destinare al reo – e alla vittima – e alle misure da adottare nel caso in cui la commissione di un atto deviante sia andata ad incrinare le relazioni sociali, familiari, amicali che hanno avuto poi ripercussioni nella vita di comunità.

---

<sup>59</sup> Molteplici sono le possibilità che l'approccio riparativo ha di sostanziarsi: esistono, infatti, varie e differenti forme di partecipazione alle pratiche di giustizia riparativa. Indubbiamente importante è la possibilità per i membri della comunità, di essere coinvolti – secondo modalità più o meno dirette – nelle diverse forme di gestione della controversia. Secondo il grado di partecipazione dei soggetti si possono individuare i principali modelli; nelle circostanze in cui sono coinvolti i due soggetti del reato troviamo la forma più diffusa di RJ, la Mediazione Penale (VOM - *Victim Offender Mediation*). Con questo termine si identificano processi informali in cui le parti si incontrano dinanzi ad un mediatore professionista, al fine di confrontarsi sull'evento reato e sui danni (materiali o simbolici) che il fatto ha causato. La finalità di questo procedimento è di restituire potere e spazio nella soluzione del conflitto a chi il conflitto lo vive e lo esperisce in prima persona; il ruolo del mediatore (terzo, neutrale e equidistante dalle parti in conflitto) è di accompagnare i confliggenti nel percorso di scoperta e superamento del dissidio, con una funzione di *empowerment* e allo stesso tempo *advocacy*. Egli da voce e porta "a galla" – senza mai schierarsi – i desideri e le richieste delle parti e al contempo promuove le opportunità di partecipazione e conferisce "potere" ai singoli attori entro la gestione del caso. Allargando di un poco la composizione dei partecipanti, a fianco di questa pratica troviamo il *Family Group Conferencing* (FGC) e il *Community Group Conferencing* (CGC): qui il mediatore guida la discussione che avviene tra vittima e autore e insieme membri delle loro famiglie o ai rappresentanti della comunità di appartenenza. In questo caso lo spazio di parola e ascolto è popolato da più soggetti: le esperienze e le richieste di ciascuno debbono trovare momento di espressione fino a comporre "pezzi" del processo di risoluzione della controversia. Il compito del mediatore è, quindi, accompagnare nell'incontro tutti i partecipanti alla "mediazione allargata". Infine esiste il *Community Sentencing* o *Pacemaking Circles* che rappresentano momenti di collaborazione tra apparato di giustizia e comunità al fine di concertare la pena da comminare all'autore di reato. Si tratta del più grande istituto di RJ su base comunitaria che prevede la compartecipazione di membri della collettività che ascoltando e dando spazio alle esigenze di tutti i soggetti, propongono sanzioni che abbiano un preciso contenuto riparativo. Oltre alle citate forme di partecipazione esistono modalità di risoluzione del conflitto che prevedono l'intervento di specifiche commissioni (*committee* o *board*) nella gestione dell'incontro tra le parti così come sono anche previsti programmi di compensazione o di restituzione economica del danno arrecato. Gli strumenti propri dell'approccio riparativo appaiono dunque plurimi e non di rado combinati tra loro, creando ibridi che rendono difficoltosa una netta e esaustiva individuazione delle forme di partecipazione esistenti; a tale proposito, e per una lettura più completa ed approfondita, si rimanda al testo S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006 in particolare Parte Seconda.

Seppur si tratta di tecniche differenti si possono tracciare dei tratti comuni che accomunano tali pratiche: anzi tutto l'obiettivo della riparazione del danno, non solo nel suo aspetto materiale ma attraverso azioni che possano sanare e ristorare le conseguenze emotivo- relazionali che difficilmente trovano spazio entro i modelli tradizionali di giustizia; in secondo luogo, e fortemente collegato con la questione riparativa, in ciascuno strumento è possibile scorgere la necessità di rinsaldare e ridare vita ai legami sociali che uniscono i membri della società e che danno forma alle relazioni interpersonali; infine l'obiettivo cardine di queste pratiche è restituire capacità decisionale agli attori e potenziare, amplificare ed accrescere gli strumenti a loro disposizione al fine di affrontare le responsabilità della relazione (Foddai 2009).

Si evince, pertanto, come i presupposti che guidano gli interventi di giustizia riparativa partano da una spiccata predilezione per l'aspetto relazione e collettivo, ponendo l'attenzione sui legami interpersonali e sulle aspettative fiduciarie che ne costituiscono il fondamento (Prandini 1998). Viene a vacillare, dunque, l'impostazione di un vincitore e di un vinto: i soggetti non sono più uno contro l'altro ma inseriti in una circolarità di relazioni, reciproche, responsabili, necessarie e da salvaguardare per una sicurezza che è condivisione e non divisione ed esclusione (Foddai 2009; Scaparro 2001; Vezzadini 2012).

Nella riparazione del danno, non solo nella sua componente economica e materiale, ma anche nei suoi aspetti simbolici e relazionali, si permette un'espressione ed una pacificazione del portato "emotivo" del reato, che difficilmente entra nelle competenze delle autorità giudiziarie ma che rappresenta un elemento importantissimo della vicenda che ha portato ad una controversia. In tali circostanze l'autore di reato ha possibilità concreta di attivarsi e, in linea al principio della *earned redemption* (Braithwaite 1989; Bazemore 1998), riacquisire spazio e legittimità dentro un consorzio sociale che altrimenti lo vedrebbe escluso e emarginato, stigmatizzato nel ruolo di *solo* autore di reato e non di membro della collettività. Al contempo, anche la vittima vedrebbe riaffermata la propria posizione di soggetto della comunità, riconosciuta nel dolore e nella sofferenza esperita, ma ristorato nella perdita. Le emozioni negative e annichilenti che la persona sviluppa a seguito dell'esperienza vittimizzante quali la vergogna, la rabbia, il senso di colpa per quanto accaduto (Vezzadini 2012) trovano uno spazio di espressione e manifestazione che contempla un riconoscimento delle medesime e che

permette una bonifica dei postumi che esse producono. Questi ultimi, di fatti, alimentano sentimenti di rancore e desiderio di vendetta che “intrappolano” il soggetto nel suo ruolo di sofferente, oppresso, vinto (Vezzadini 2012; Ceretti 2001).

Di conseguenza, l’incontro con l’umanità dell’altro e con le sue emozioni (Morineau 2000) contribuisce a rinsaldare il canale comunicativo che nutre i rapporti di fiducia nella società, restituendo ai soggetti un nuovo significato alla responsabilità della relazione che li vede coinvolti (Foddai 2009). Responsabilità intesa come una condivisione di scelte, come libertà nell’assumere decisioni e avere consapevolezza rispetto alle possibili conseguenze per sé e per l’altro: il concetto di responsabilità *del e nel* rapporto acquisisce, quindi, una nuova accezione che si discosta dalla nota responsabilità come punibilità (Ibidem), tanto caro ai tradizionali modelli di giustizia. Il soggetto è, dunque, responsabile di se stesso nei confronti dell’altro in virtù della partecipazione ad un percorso che pone al centro l’umanità della persona nella sua interezza, portatore di propri significati, interessi, necessità, desideri e sentimenti. In tale prospettiva, essere responsabile equivale ad assumere l’impegno di rispettare l’altro al pari di se stessi, non solo perché si condivide una medesima condizione di umanità ma perché lo sguardo altrui permette di affermare la propria unicità.

In questo mutuo riconoscersi, gli attori si riappropriano della proprietà del conflitto e della capacità di poterlo vivere ed oltrepassare utilizzando le risorse di parola e ascolto reciproco. Uno spazio, deputato all’incontro della parola e dell’ascolto, è senza dubbio la mediazione, strumento per eccellenza di giustizia riparativa che permette alle parti di incontrarsi ed essere guidate da un mediatore che opera tra le parti in conflitto per aiutarle a migliorare la comunicazione tra di loro attraverso l’analisi del conflitto che le divide, con l’obiettivo di consentire ai soggetti di individuare e scegliere essi stessi un’opzione che, componendo la situazione conflittuale, realizzi gli interessi ed i bisogni di ciascuno.

## **2. Cosa è la mediazione**

Il termine mediazione è connotato da una polisemia che, non di rado, rende difficile individuare una definizione univoca e inequivocabile del termine. La mediazione è al tempo stesso dividere e spartire ma anche avvicinare e ricomporre; si rifà ad una idea di

“polo della distanza” e al contempo di “polo della vicinanza” sottolineando, tuttavia, l’importanza di stare nel mezzo.

Nel linguaggio comune si rischia di inciampare in un’accezione fuorviante del termine che lo riduce mero compromesso o negoziazione, ma per poter comprendere più adeguatamente e nella totale complessità cosa sia la mediazione, è essenziale rifarsi alla prospettiva filosofica sorta intorno a tale argomento. La mediazione viene intesa come una vera e propria esperienza umana, come è evidente già nell’uso che le è conferito dalla Morineau (2000) quando afferma che si tratta di «quell’attività che consente di superare l’atteggiamento di un pensiero che registra semplicemente i dati che si presentano nell’esperienza, per riconoscere come è proprio dell’essere dell’uomo il portarsi al di là del dato». Tale procedimento può essere traslato anche nei rapporti interpersonali, dove il dato della conoscenza reciproca può essere oltrepassato per pervenire al pieno riconoscimento dell’altro, come altro da sé. I presupposti fondanti la *ratio* e l’etica della mediazione, concepita come profonda esperienza dell’incontro con l’altro, consentono la creazione di un contesto strutturato e protetto in cui due o più soggetti si accordano per occuparsi del conflitto attraverso l’assistenza di un mediatore neutrale e indipendente. La mediazione si pone come momento entro cui costruire tempi “buoni” e “giusti” che rispecchino le esigenze e le aspettative delle parti direttamente coinvolte dal conflitto, restituendo ad esse la possibilità di gestire lo stesso (Mannozi 2003). È solo attraverso il congiunto rispetto dell’altro e dei suoi tempi che il conflitto può tradursi in pace, per essere intesa invece in un’ottica autenticamente non violenta, cioè in termini di un continuo aggiustamento dinamico, come dinamiche sono le evoluzioni delle persone con le loro diversità, esigenze e bisogni. Raggiungere questo tipo di pace non è facile e richiede molta energia imponendo la promozione e la tolleranza di un mutamento che esige una creatività sempre rinnovata e rigeneratrice. Le pratiche di mediazione rappresentano «il classico esempio di ciò che si intende per processo: un avanzamento, sia pure lento, tortuoso e faticoso, verso un fine condiviso» (Castelli 1996) nonostante l’esperienza passata abbia portato all’interruzione del cammino.

Qualunque sia l’ambito in cui trova applicazione, la mediazione costituisce preziosa occasione per la realizzazione di un incontro che consente ad entrambe le parti di riaprire una comunicazione interrotta o di costruirne una nuova, raggiungendo così un

accordo soddisfacente rispetto agli effetti del conflitto che li oppone. Le parti in causa raggiungono a quel punto una diversa percezione l'una dell'altra, e scoprono un nuovo linguaggio per comunicare nel tentativo di ricostruire la loro relazione, elaborando nuove regole e nuove modalità utili ad affrontare concretamente il disagio che le vede coinvolte (Ibidem).

Come è possibile intuire dalla trasversalità del fenomeno, risulta difficile dare una definizione esaustiva del termine mediazione senza incorrere nel rischio di lasciarsi andare a sentimentalismi e/o a banalità. La mediazione, proprio in virtù delle sue molteplici sfumature, non ammette incasellamenti dogmatici e non si presta ad analisi giuridiche: è uno strumento umile, dalle potenzialità notevoli che spesso arriva a toccare la sfera più profonda dell'uomo.

È pur vero che nella mediazione convivono approcci ed applicazioni molto diversi: dalla formale modalità di risoluzione del conflitto nelle mani di un terzo che applica regole stabilite per raggiungere un compromesso, al cosiddetto *problem solving* incentrato sulla soddisfazione degli interessi delle parti tramite dall'azione di un terzo, alle impostazioni più feconde – e più recenti – che vedono nella mediazione un “rito di trasformazione” delle persone coinvolte (Morineau 2000). Sulla scorta di tali riflessioni, non si può non fare riferimento alla definizione di S. Castelli quando sostiene che «la mediazione è un processo attraverso il quale due o più parti si rivolgono liberamente a un terzo neutrale, il mediatore, per ridurre gli effetti indesiderabili di un grave conflitto. La mediazione mira a ristabilire il dialogo tra le parti per poter raggiungere un obiettivo concreto: la realizzazione di un progetto di riorganizzazione delle relazioni che risulti il più possibile soddisfacente per tutti. L'obiettivo finale della mediazione si realizza una volta che le parti si siano creativamente riappropriate, nell'interesse proprio e di tutti i soggetti coinvolti, della propria attiva e responsabile capacità decisionale» (1996: 5).

Nella mediazione, quindi, non è ammesso decidere per gli altri: i mediatori, liberi da chiusure e pregiudizi che li imprigionavano in ruoli che si sono imposti, debbono percepirsi come corresponsabili della situazione venutasi a creare e quindi devono trovare in modo autonomo la soluzione dei propri conflitti. Mediare, nel senso più ampio, indica proprio l'attività di apertura, di avvicinamento, di contatto all'altro, capace di favorire l'interazione e lo scambio nel rispetto delle diversità. Nella

mediazione gli individui che prima si erano scontrati, ora si incontrano alla presenza di un terzo neutrale e trasformano le loro energie – precedentemente violente e aggressive – in capacità empatiche e comunicative, in cui il riconoscimento reciproco è il primo passo di un cammino verso una soluzione condivisa. La mediazione, nel suo significato più profondo rappresenta uno spazio e un tempo nel quale il caos, la separazione, la sofferenza, possono trovare espressione perché non negati, non repressi, non aggrediti: la mediazione è dare la parola al disordine per trasformarlo in ordine (Morineau 2000).

Il processo di mediazione, infatti, costituisce esclusivamente una modalità attraverso cui risolvere un'opposizione tra due o più individui, ma riveste un ruolo di carattere individuale prima che collettivo; tuttavia, solamente grazie alla consapevole messa in discussione ed al confronto con l'altro si può creare un nuovo spazio in cui far abitare un nuovo ordine.

A sostegno dell'importante compito del confronto si esprime in modo netto Bonafé-Schmitt definendo la mediazione «un processo, il più delle volte formale, attraverso il quale una terza persona neutrale tenta, attraverso l'organizzazione di scambi tra le parti, di permettere a esse di confrontare i propri punti di vista e di cercare con l'aiuto del mediatore una soluzione al conflitto che le oppone» (Pisapia, Antonucci 1997: 36).

L'autore pone l'attenzione su ciò che contraddistingue tale pratica da quelle tradizionalmente utilizzate dalla giustizia, sottolineando il suo principale obiettivo di costruire nuove relazioni. Le parti in gioco riacquistano il potere decisionale e di gestione nella risoluzione dei propri conflitti; essi, tramite l'incontro ed il dibattito sono messi nella condizione di esprimere i propri sentimenti e discutere sulle reali cause del conflitto, diversamente da quanto avviene in altre procedure atte a redimere controversie. Nell'enunciato poc'anzi citato si sottolinea come la mediazione, non miri a concentrarsi sull'attribuzione di colpe o responsabilità quanto piuttosto intenda fungere da regolatore sociale sia per la creazione di relazioni nuove e più autentiche, sia perché promuovere un risultato positivo condiviso e fruibile da ciascuno.

Castelli riconosce alla mediazione l'importante funzione del “prendersi cura” dei conflitti piuttosto che curarli per evitare, appunto, il protrarsi di sentimenti di risentimento, rivolta, tradimento, rabbia, desiderio di vendetta e umiliazione. Per fare mediazione occorre anzitutto essere in grado di sostenere la paura dei potenziali effetti distruttivi di questi sentimenti sociali, e imparare a situarsi “tra” le persone che ne sono

portatrici, senza mai fondersi e confondersi nelle loro emozioni, ma sapendo accompagnarle in un percorso di conoscenza delle medesime. La mediazione, in prospettiva umanistica, intende aprire un nuovo spazio nella società contemporanea, indicando la strada lungo cui la sofferenza, le emozioni, i sentimenti violati possono esprimersi entro un nuovo rito. Lo spirito delle pratiche di mediazione va individuato nel fatto che « a ogni gesto afasico, a ogni atto che provoca in altri sofferenza, dolore, può fare da contrappunto un luogo in cui tale dolore può essere detto e ascoltato» (Morineau 2000: 12).

Quanto appena descritto descrive l'orizzonte di significato entro cui si inserisce la mediazione, che non può essere ridotta o riadattata a surrogato del processo legale – anche se talvolta può opportunamente sostituirlo – ma costituisce un processo *altro*, a cui ricorrono le parti coinvolte in base ad alcune caratteristiche specifiche del conflitto.

In alcune circostanze la presenza del giudice, in quanto *super partes*, permette ai contendenti di affidare la soluzione del conflitto al di fuori del loro spazio decisionale, mantenendo all'interno del processo, una comunicazione indiretta. Nella mediazione, invece, le parti si riappropriano delle loro capacità decisionali tramite l'aiuto di un terzo mediatore che riapre il circuito comunicativo, al fine di riattivare il dialogo e la relazione interrotta. Il mediatore è dunque un *inter partes*, cioè “presente nel mezzo”. Il carattere auto-regolativo e auto-determinato della mediazione è in grado di produrre adeguate e condivise risoluzioni alle controversie e alle difficoltà comunicative, grazie a formule e tecniche che sappiano riattivare uno scambio di tipo cooperativo tra le parti. L'ottenimento di un esito “vittoria-vittoria”, ben più prezioso del mero riconoscimento dei diritti formali, soddisfa le reali necessità delle parti e crea presupposti ideali per costruire vincoli e strutture sociali più solide. Gli spazi di mediazione pertanto possono essere considerati come luoghi di frontiera dove diviene possibile interrompere il “senso di claustrofobia” creato dalle condotte di misconoscimento e negazione della propria persona e ridare slancio al dialogo ed all'ascolto reciproco (Castelli 1996).

### 2.1. La mediazione penale

L'essenza della mediazione penale risiede, ancora più che altrove, nell'incontro, fuori dai ruoli precostituiti, di due persone unite e al contempo separate da una comune

esperienza di dolore e di effrazione: tale procedimento offre una concreta possibilità unica di contatto e di parola/ascolto entro uno spazio libero ma protetto. L'empatia ed il dialogo che ne costituiscono il fondamento scardinano, da un lato, i meccanismi di neutralizzazione sviluppati dal reo, incoraggiandolo ad una presa di coscienza delle conseguenze emotive e materiali del reato sulla persona offesa e, dall'altro, forniscono alla vittima una preziosa occasione di esprimersi e di avanzare le proprie istanze e esigenze, promuovendo una corresponsabilità le parti.

L'incontro diretto, faccia a faccia, tra vittima ed autore di reato trova legittimità nella compresenza di due obiettivi, complementari e diversi: il primo si riferisce all'intenzione di agevolare la vittima nel superamento del danno subito al fine di restituirla ad uno stato di normalità; il secondo coincide attiene alla necessità di favorire il percorso di rieducazione del giovane autore di reato. Del resto la mediazione non può immaginare di operare sugli interessi di uno solo dei confliggenti; l'obiettivo principe è quello di avvicinare, non di ampliare le distanze. La giustizia riparativa vede introdurre e promuovere "un'etica della premura" (Pelikan 2002), ossia un'etica della dedizione e dell'impegno verso i bisogni autentici di soggetti coinvolti, a diverso titolo, in un fatto-reato e ai quali si richiede la partecipazione collaborativa per il ripristino del bene.

La vittima, entro il processo di mediazione riscopre un'attenzione e una considerazione che le viene misconosciuta nelle tradizionali strutture deputate al superamento della controversia e che spesso comporta un ulteriore acuirsi della sofferenza patita. È indispensabile, entro tale scenario, evitare – ed è qui che si manifesta in tutta la sua completezza il ruolo dei mediatori penali – che questo processo di incontro e pacificazione non degeneri in un'occasione di ulteriore vittimizzazione, andando contro i suoi stessi presupposti. Condizione necessaria è, per questo, una sua consapevole e informata adesione alla mediazione, che deve essere assolutamente volontaria e revocabile in ogni momento. Le esigenze della vittima costituiscono un elemento rilevante anche in fase di scelta del luogo o dei tempi dell'incontro di mediazione, ricercando un ambiente sicuro ed appropriato e rispettando i suoi tempi di elaborazione dell'esperienza vittimizzante.

Per quanto riguarda la posizione dell'autore di reato, condizione necessaria ed indispensabile per procedere nel percorso di mediazione è una piena assunzione di responsabilità da parte del reo, attraverso cui essere capace di rilevare la gravità degli

conseguenze derivanti dalla sua azione, sulla vittima e sul resto della comunità (Vezzadini 2006). Solo con questi presupposti il ragazzo potrà effettivamente produrre un percorso di trasformazione fondati sul sentimento della “vergogna reintegratrice” generatrice di un desiderio di “riscatto guadagnato”. Il già richiamato concetto di *reintegrative shaming* presuppone un percorso di riflessione del soggetto sulla propria condotta, tale da indurlo a provare vergogna rigeneratrice ed emancipatrice per l’atto commesso, assumendo la piena responsabilità del fatto commesso a seguito di un profondo e intimo percorso introspettivo, evitando eventuali processi di stigmatizzazione. Strettamente collegata ad esso, è la nozione di *earned redemption* che richiama meccanismi di riparazione del danno in grado di dare al reo la possibilità di rispondere positivamente alle aspettative della vittima e della comunità. Il connubio tra questi due elementi permette di tradurre il sentimento di pentimento e di umiliazione del reo in una prospettiva positiva e costruttiva, al fine di una sua riabilitazione all’interno della società. La mediazione consente di riscoprire quindi, l’aspetto non riduttivo e non formale, ma esistenziale-umano dell’esperienza giuridica, qualsiasi sia la prospettiva nella quale è vissuta: «si tratta di un percorso educativo e insieme di giustizia nel quale ogni persona inserita auto-educa se stessa e viene educata dall’altro» (Mazzuccato in Così, Foddai 2003: 176). Ciascuno, rappresentante di una realtà esistenziale in cui l’avversario può identificarsi, offre all’altro l’esperienza umana e di solidarietà riconoscendo ed insieme richiedendo rispetto, attenzione, comprensione. La norma penale, in questo contesto, assume carattere secondario per lasciare spazio ad un diritto spontaneo frutto dell’interazione tra le parti e capace di creare una relazione, libera e vincolante, generatrice di comportamenti con-decisi e con-divisi.

Proprio in considerazione delle finalità della mediazione penale, è parso più idoneo promuovere un progetto in grado di favorire la conciliazione tra vittima e reo entro il sistema penale minorile, auspicando che tale percorso sia in grado di favorire il recupero e lo sviluppo della personalità del giovane. Sostengono tale ipotesi le riflessioni di Larizza, il quale evidenzia il valore pedagogiche della mediazione in ambito minorile sia per l’impegno che il minore assume nel riparare i danni di ordine materiale e simbolico, sia per la consapevolezza di una vittima reale danneggiata dal suo stesso agire (Picotti 1998). Anche in questo caso si nota la complementarità degli effetti: se da una parte il reo acquisisce un “diritto” alla responsabilizzazione delle

proprie azioni (Ceretti in Picotti 1998), dall'altra parte il percorso mediatorio offre alla vittima un ristoro materiale o simbolico che il processo penale minorile non può garantire (essendo, ex. art. 10 d.P.R. 448/88 non ammessa la costituzione di una parte civile).

### **3. Attori e pratiche della mediazione**

Il percorso di mediazione consta della partecipazione di una molteplicità di attori che non necessariamente sono incardinati nel sistema giustizia. Al contrario, molto spesso le strutture che praticano la mediazione (centri di mediazione) si avvalgono delle competenze di mediatori altamente formati ma che non ricoprono alcun ruolo entro le dinamiche processuali. Tale differenziazione permette che i due percorsi non vadano ad accavallarsi e confondersi, pur nel loro essere auspicabilmente collegati. Il mediatore è un soggetto terzo al conflitto, equiprossimo (Scaparro 2001) e quindi capace di essere vicino a tutte le parti in conflitto «essere l'uno e l'altro allo stesso tempo» (Resta 2003: 99) senza mai fondersi e confondersi con loro, senza mai assumere la parte dell'uno o dell'altro. Il ruolo del mediatore non si realizza quindi tramite il suo essere neutrale (*nec utrum*) che implica un “non essere né uno né altro” ma attraverso la sua capacità di condurre i medianti nel superamento del conflitto che li vede protagonisti, camminando con loro ma mai sostituendosi a loro. Mediare significa “stare nel mezzo” (Vezzadini 2006), lavorando sulla complessità e sul disordine generato dal conflitto (Telleri 2009), senza giudicare, senza dare consigli, senza prendere decisioni per conto di altri. Il mediatore deve apprendere e sviluppare virtù che possano essere messe in campo nel momento in cui si svolge una mediazione, imparando ad essere *specchio*, ad accettare e rispettare il *silenzio*, agire sempre con *umiltà* raggiunta tramite un'educazione rivolta anzitutto a se stessi (Morineau 2000).

Munito di queste virtù egli accompagna i medianti in un percorso maieutico entro le loro emozioni, senza alcuna pretesa di poter intervenire sulle medesime, come accade invece in un percorso di terapia. La principale differenza risiede nel modo di affrontare le emozioni: mentre il terapeuta lavora su e attraverso di esse, il mediatore pur non ignorandole, cerca di restituirle ai confliggenti, epurate dalle “macchie” che molto spesso le rendono confuse e incomprensibili.

È essenziale dunque che il mediatore sviluppi una capacità empatica come pre-condizione di un dialogo di mediazione (Telleri 2009) che permetta al conflitto di dispiegare tutto il suo potenziale positivo ed essere, dunque, condizione di partenza per creare nuove relazioni. Certo è che la capacità empatica «è comunque un atteggiamento non spontaneo o naturale ma intenzionale, un dispositivo pedagogico culturale di non facile assunzione, [...], perché richiede [...] una notevole capacità di *decentramento culturale*, possibile solo a condizione di riuscire ad attuare un atteggiamento di *sospensione del giudizio*» (Telleri 2009: 24).

Le virtù appena citate devono essere richiamate in ogni momento del processo di mediazione che solitamente si articola in una serie di fasi ben delineate da Bonafé-Schmitt (1992) in un modello molto simile all'approccio elaborato da Greenwood e Umbreit (2001).

- La primissima fase è costituita dalla pre-mediazione, nella quale vengono verificate le intenzioni dei soggetti coinvolti e la loro disponibilità ad assumere tale impegno. Si può concludere con la firma di un “protocollo di mediazione” , documento di grande rilevanza simbolica poiché indica il carattere di volontarietà della decisione e di privatezza degli incontri.
- La seconda fase consiste nello svolgimento della mediazione vera e propria, che può essere diretta o indiretta. Nella mediazione diretta, i mediatori si incontrano faccia a faccia e, a turno, esplicitano il proprio punto di vista ed ascoltano le ragioni dell'altro; il mediatore ha in carico la gestione dei tempi e degli spazi d'espressione, intervenendo ove necessario per precisare concetti confusi. Nella mediazione indiretta, invece, l'interazione tra le parti si compie tramite il mediatore, attraverso il “metodo della navetta” tra incontri preliminari connotati da un clima di forte aggressività e ostilità; gli incontri hanno luogo separatamente e in momenti distinti.
- Nella terza fase i mediatori si adoperano nella ricerca dell'accordo; in questo frangente essi hanno un ruolo fondamentale nella possibilità di orientare la decisione finale delle parti.
- La quarta fase permette la definizione dell'accordo, esplicitandone i contenuti in modo chiaro e semplice, che sarà poi confermato dai partecipanti – anche in forma scritta, al fine di inviarne copia al magistrato competente. Nel caso in cui l'esito sia negativo non vengono esplicitate ragioni e responsabilità.

- L'ultima fase, permette l'esecuzione dell'accordo, concernendo il momento della verifica dell'intero processo: al mediatore spetta il controllo dell'avvenuta corretta esecuzione del patto anche in momenti successivi alla mediazione.

Il ruolo del mediatore dunque non può essere considerato marginale entro i processi di mediazione seppur il percorso viene di fatto svolto interamente e totalmente da coloro che decidono di intraprendere un percorso di incontro. Si tratta di una scelta libera, consensuale, volontaria che non può essere imprigionata o posta sotto scacco di procedure obbligatorie o forzose. La libertà nell'adesione a misure riparative risiede proprio nel consenso a compiere i passi del cammino che condurrà ad un superamento del conflitto. Non si tratta di giungere ad un accordo negoziale, o ad una pacificazione a tutti i costi quanto piuttosto di avviarsi in un iter che condurrà ad incontro dell'altro e al riconoscimento reciproco, nel tentativo di soddisfare i bisogni umani di giustizia, di verità relazionale, di ricerca di senso e di pace nel quotidiano; l'obiettivo ultimo di tale percorso è la *consapevolezza* e la *responsabilizzazione* per l'altro e verso l'altro in modo da coesistere, per essere "manifesti" insieme. Compito del mediatore è dunque di chiarire sin da subito tali obiettivi, tramite un linguaggio chiaro, schietto ma mai giudicante, così da risultare comprensibile a tutti e non generare fraintendimenti che rischierebbero di inquinare la sua posizione (Vezzadini 2006). Il pericolo di trasmettere una sensazione di "squilibrio" verso una o verso l'altra parte non è poi così remoto: molte sono le fasi delicate in cui il mediatore deve scongiurare tale rischio sottolineando più volte il carattere consensuale, confidenziale e gratuito di tutto il percorso mediativo. La consensualità è in questo frangente un elemento centrale, e deve essere riconfermata di passaggio in passaggio da entrambi i soggetti coinvolti.

Si apre, a questo proposito, una questione particolarmente spinosa e non di poco conto. Il carattere consensuale e libero di accesso alla mediazione stride, sotto molti punti di vista, con l'obbligatorietà delle misure previste dall'Autorità Giudiziaria. È dunque essenziale che ogni caso venga trattato in modo specifico e peculiare, per non dare adito a storture o snaturamenti delle finalità proprie della mediazione. Per quel che riguarda l'adesione del ragazzo autore di reato ci si scontra, non di rado, con la sua convinzione che dimostrando un atteggiamento aperto e attento alla parte offesa possa, favorire una significativa riduzione della sanzione, ottenendo così un consenso del tutto strumentale e finalizzato ad un tornaconto personale. Di contro, per quanto riguarda la

vittima, si assiste sempre più alla diffusione di un'opinione condivisa che attribuisce alla vittima necessità di avere risposte alla sua "domanda di giustizia" senza, invece, considerare la sua propria posizione, che potrebbe anche non contemplare il desiderio e la voglia di confrontarsi sui fatti che l'hanno colpita. Il diffuso (erroneo?) convincimento che tutte le vittime ambiscano a vedere realizzato un'unica idea di giustizia genera grande confusione e potenzialmente grandi disparità. Non si può (e non si deve) pensare di potersi sostituire alle vittime, interpretando i loro bisogni e universalizzando le loro necessità, ma è essenziale restituire voce e potere sulle esigenze di ciascuno.

La mediazione, come momento di coesistenza delle istanze dell'autore di reato e della vittima, deve saper rappresentare un'occasione in cui sentirsi liberi e padroni di non prestare il proprio consenso e di negare la propria adesione al progetto. Solo in questo modo è possibile realizzare uno spazio di piena realizzazione delle volontà dei soggetti coinvolti, senza piegare queste pratiche a esigenze finto-assolutorie o di fittizia fratellanza svilendone, nel concreto, gli aspetti più elevati e nobili.

### **III PARTE**

## **LA MEDIAZIONE NELLA MESSA ALLA PROVA**

## **Capitolo V: Nota metodologica**

Per l'analisi del tema individuato, uno studio di caso in ottica comparata di due sistemi penali minorili – Italia e Stati Uniti – e delle pratiche di utilizzo di misure di giustizia riparativa, è stato realizzato un percorso di ricerca in due fasi. Nella prima, si è svolta una ricognizione della letteratura nazionale ed internazionale durante la quale è stato necessario fare riferimento a numerosi e differenti contributi teorici così da indagare alla radice culturale le diverse dimensioni coinvolte. In particolare si è fatto riferimento a studi e analisi attraverso un approccio di natura interdisciplinare che ha riguardato la sociologia giuridica, della devianza, la pedagogia, l'antropologia sociale e la filosofia. La seconda fase ha previsto un lavoro di ricerca empirica suddivisa, a propria volta, in due momenti: una analisi secondaria dei fascicoli e somministrazione di interviste semi-strutturate per quel che concerne la realtà italiana, conduzione di interviste semi-strutturate con riferimento alla realtà statunitense.

La molteplicità delle dimensioni coinvolte e la varietà dei temi richiamati dalla ricerca ha suggerito l'analisi di un sistema complesso di relazioni, utile ad osservare l'articolazione tra vari fattori, con l'obiettivo di studiare la varietà dei programmi utilizzati con riguardo alle finalità del procedimento penale a carico di imputati minorenni, i principali esiti e risultati con ricadute sociali generati dalle scelte degli attori, la diffusione di misure di giustizia riparativa e la creazione di radicata e concreta “cultura della mediazione” entro contesti che operano con tutt'altre dinamiche.

Tale molteplicità e combinazione di ambiti ha comportato, in un primo momento, un percorso di ricerca che ha permesso l'acquisizione di una rilevante documentazione di taglio prettamente teorico-speculativo con riguardo all'ambito della giustizia minorile, del procedimento penale ad essa connesso ed agli attori giuridici e sociali coinvolti, con riferimento a due sistemi in buona misura comparabili – pur se con riguardo alle numerose difformità esistenti – ossia l'Italia e gli Stati Uniti. L'analisi della bibliografia internazionale esaminata ha permesso una prima definizione del tema d'indagine, evidenziando per ciascuna realtà obiettivi,

finalità, strumenti ed attori coinvolti in tali percorsi. In particolare, si è attribuita chiara rilevanza alla questione delle finalità rieducative e risocializzanti insite nel procedimento penale minorile; aspetto che trova peculiare e significativa espressione nell'utilizzo di strumenti e pratiche di giustizia riparativa – la cui nascita, va osservato, può essere fatta risalire ai contesti statunitense e canadese, ma che stanno, negli ultimi quindici anni, incontrando il favore e l'interesse anche presso studiosi e operatori nel nostro Paese (in particolar modo stante l'attesa implementazione della Direttiva EU 29/2012, entro il 16 novembre 2015). Nel lavoro di ricerca empirica, invece, si è inteso individuare ed analizzare quali elementi soggettivi influenzano e guidano maggiormente le scelte degli attori in direzione dell'inserimento di percorsi mediatori all'interno dei progetti di messa alla prova. Si è cercato quindi di esaminare, senza alcuna pretesa di esaustività (stante anche lo studio di caso), i processi e le dinamiche decisionali che nel procedimento penale minorile portano ad esiti dissimili, in termini di prescrizioni previste nella messa alla prova (da ora in poi, per brevità, MAP), sebbene ci si trovi spesso di fronte a casi che presentano elementi di similitudine.

In fase operativa è stato significativo il percorso di ricerca svolto durante il periodo di studio all'estero presso la Rutgers University, New Jersey, Stati Uniti, da novembre 2014 a marzo 2015, in cui vi è stata la possibilità di effettuare una comparazione tra l'uso di strumenti di giustizia riparativa - con particolare attenzione per le pratiche di mediazione – di quel Paese.

Il confronto tra i due sistemi, nell'utilizzo della mediazione penale e nei processi decisionali degli attori coinvolti, intende fornire una riflessione approfondita e critica rispetto all'attenzione rivolta alla vittima e allo sviluppo di una cultura della giustizia riparativa - che dunque si focalizzi non solo sugli aspetti sanzionatori o riabilitativi della penalità ma, soprattutto sugli effetti sociali e relazionali della sanzione e sulla riparazione del danno causato - nelle realtà studiate, delineandone punti di comunanza e differenze, punti di forza e criticità.

## **1. La comparazione tra realtà socio-giudiziarie: Emilia Romagna e New Jersey**

L'analisi sistemica si è sviluppata tramite una comparazione tra Autorità Giudiziarie con specifiche competenze nel processo penale a carico di imputati minorenni in due realtà non immediatamente comparabili, ma che presentano

interessanti punti di contatto e, ancora, divergenze. I due casi studio sono stati selezionati nella consapevolezza di posizionarsi su *framework* differenti in termini di ordinamento giuridico<sup>60</sup> e dunque le strutture e le procedure che ne derivano possono chiaramente essere costruite e segnate da dinamiche differenti; ciò riflettendosi in egual modo sugli esiti.

Tuttavia la comparazione proposta non è stata dettata da scelte casuali; ed anzi intende trovare legittimazione proprio in queste immediate e visibili divergenze. Innanzitutto, occorre precisare che il processo penale a carico di imputati minorenni nasce negli Stati Uniti presentandosi come prima esperienza in cui adolescenti e ragazzi autori di reato trovavano un collocamento entro strutture giudiziarie penali separate e distinte da quelle per gli adulti. Come noto, la prima Corte minorile nasce nel 1889 a Cook County nell'Illinois e da quella esperienza si produssero ramificazioni in tutti gli Stati che, pionieristicamente rispetto alle esperienze del mondo occidentale europeo, permisero il consolidamento di procedure e strutture che l'Italia conobbe solo dopo gli anni '30, con la legge 1404/34 che istituiva e definiva il funzionamento del tribunale per minorenni (Del Carmen, Trulson 2006; Sims, Preston 2006; Palomba 2002; Di Nuovo, Grasso 2005). Molti istituti, tra cui spicca quello della messa alla prova, presenti nel processo penale italiano rappresentano dunque una importazione di misure nate e applicate nel sistema statunitense ed è apparso dunque rilevante individuarne punti di contatto e difformità, in particolare soffermandosi sull'utilizzo di strumenti di giustizia riparativa e sulle scelte che gli attori compiono in relazione a tali specifiche misure di intervento (Scivoletto 1999). La scelta del caso di studio ha permesso, in qualche misura, di isolare elementi esterni che potessero influenzare le modalità applicative e operative degli strumenti a disposizione delle autorità giudiziarie sostanziando un'analisi in grado di concentrarsi sulle prospettive degli attori coinvolti nei processi decisionali, andando ad individuare componenti tendenzialmente libere da fattori legati al sistema.

---

<sup>60</sup> Come è già stato anticipato nel Capitolo 1 si tratta di due modelli distinti: il *Common Law*, diffuso in tutti i Paesi anglosassoni, che si fonda sul precedente giurisprudenziale piuttosto che su una codifica dettagliata di leggi ed altri atti normativi, come invece accade nei sistemi nei quali vige un sistema di *Civil Law*, come in questo caso l'Italia. È dunque possibile immaginare come le strutture, la tutela delle garanzie durante il processo, la ratio che fonda le misure sanzionatorie possano assumere connotati differenti rispetto al contesto italiano poiché legittimate da fonti non riscontrabili nei soli codici scritti ma anche – e soprattutto – dalle decisioni del giudice (Guarnieri, Pederzoli 2002; Di Federico 2004; Damaska 1991).

Si pensi, ad esempio, che in alcuni Stati dell'America del Nord la mediazione può prevedere varie forme di partecipazione (*Community/Family Group Conferencing*, *Community- Restorative Board*, *Community Sentencing/Peacemaking Circles*<sup>61</sup>) o ancora, essa può essere impartita sotto forma di sanzione *tout court*; aspetti, questi, che non pienamente diffusi nel nostro Paese.

Seppur la consapevolezza delle differenze strutturali delle due realtà coinvolte, rispettivamente la Regione Emilia Romagna (con il Tribunale per i Minorenni, avente sede a Bologna) e lo Stato del New Jersey (con le *Family Court* delle Contee di *Middlesex* e *Monmouth*), non sia mai venuta meno – ed anzi ha costituito una costante unità di analisi – i casi studio sono stati selezionati in base a caratteristiche precise che hanno visto l'utilizzo degli attributi tipici del contesto italiano come termine di paragone per la individuazione del caso statunitense.

La scelta di circoscrivere l'analisi al Tribunale di Bologna è stata dettata da una duplice motivazione. Anzitutto un motivo autobiografico: nel percorso formativo post laurea, coerente con l'interesse di studio che ha portato alla produzione di una tesi di laurea magistrale concernente i minori devianti e sistema giustizia, in un'analisi comparata del modello italiano e statunitense si è presentata, nel febbraio 2012, la possibilità di svolgere un tirocinio formativo presso il Tribunale per un periodo di sette mesi. L'esperienza di stage è stata occasione per comprendere dall'interno le dinamiche di tale istituzione, per conoscere le principali funzioni e attività svolte dagli operatori del sistema penale; in quelle circostanze ed in seguito all'osservazione dell'attività del tribunale si è deciso di approfondire aspetti relativi ai processi decisionali compiute nei confronti dei giovani imputati e le ragioni che vi sono alla base.

La seconda motivazione è di ordine operativo-concettuale. Avendo avuto occasione di sviluppare strumenti e chiavi d'interpretazione relative alle politiche di intervento adottate entro la struttura del tribunale e delle realtà presenti sul territorio che, necessariamente, intessono relazioni di collaborazione e scambio con l'Autorità Giudiziaria, è stato possibile muoversi entro un contesto noto che ha permesso così di focalizzare l'attenzione e le energie al cuore della questione espresse nella domanda

---

<sup>61</sup> Si tratta di forme di mediazione che vedono coinvolti, oltre ovviamente all'autore di reato e la sua vittima, anche alcuni membri delle loro famiglie e una parte della comunità di appartenenza. In questi casi, dunque, nella gestione del caso e nella sua risoluzione si prevede il contributo di soggetti non direttamente implicati nel fatto reato ma che ne hanno subito le conseguenze – direttamente e indirettamente – vedendo modificate e compromesse relazioni, attività, abitudini e percezioni.

di ricerca. I dati forniti da fonti statistiche<sup>62</sup> sono stati incrociati con le informazioni acquisite in fase di “osservazione diretta”, rendendo più agevole la formulazione delle domande da porre agli intervistati selezionati ma soprattutto l’individuazione di fattori determinanti gli esiti delle politiche attuate dal TM, nelle sue prassi.

Parallelamente, la scelta di individuare alcune contee del New Jersey come oggetto di comparazione trova principale motivazione in due caratteristiche rilevanti: la forte spinta delle politiche di deistituzionalizzazione<sup>63</sup> ha comportato una riforma importante degli interventi destinati a minorenni autori di reato, promuovendo un impiego piuttosto significativo di misure alternative di sanzione, tra cui la probation o l’affidamento a strutture socio-assistenziali presenti sul territorio, attraverso l’attivazione di interventi di *diversion*. Nello specifico si può fare riferimento alla nota *Juvenile Detention Alternative Initiative* (conosciuta con il nome di JDAI) promossa a livello nazionale dalla Annie E. Casey Foundation; l’iniziativa si sostanzia in una serie di programmi alternativi aventi l’obiettivo di far decrescere il numero della popolazione carceraria minorile e ampliare ulteriormente il bacino d’utenza delle strutture socio-assistenziali presenti sul territorio. Il progetto sta incontrando il favore di molti operatori del sistema e modalità di applicazione estremamente virtuose, tanto da fruttare al New Jersey la qualifica di “Stato modello” nell’implementazione di questa iniziativa governativa.

---

<sup>62</sup> Le principali fonti statistiche utilizzate sono state quelle emesse dal Dipartimento di Giustizia Minorile del Ministero di Giustizia. In particolare sono state selezionate le Analisi statistiche dei flussi di utenza dei Servizi della Giustizia Minorile degli anni 2012, 2013 e 2014 (disponibili al sito web [http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi\\_statistiche/flussi\\_di\\_utenza/Flussi\\_di\\_Utenza\\_2012.pdf](http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi_statistiche/flussi_di_utenza/Flussi_di_Utenza_2012.pdf); [http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi\\_statistiche/flussi\\_di\\_utenza/Flussi\\_di\\_Utenza\\_2013.pdf](http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi_statistiche/flussi_di_utenza/Flussi_di_Utenza_2013.pdf); [http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi\\_statistiche/flussi\\_di\\_utenza/Flussi\\_2014.pdf](http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi_statistiche/flussi_di_utenza/Flussi_2014.pdf).) che sintetizzano, prima in forma aggregata – a livello nazionale – e poi scorporati per ogni realtà presente sul territorio nazionale, la portata dei flussi di minorenni presi in carico nei servizi di giustizia minorile dettagliando le caratteristiche principali dell’utenza e le strutture di competenza. Contestualmente sono state oggetto di interesse anche le analisi svolte con riguardo all’utilizzo della misura della MAP per i medesimi anni, (disponibile al medesimo sito internet [http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi\\_statistiche/sospensione\\_processo/Messa\\_Alla\\_Prova\\_2012.pdf](http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi_statistiche/sospensione_processo/Messa_Alla_Prova_2012.pdf); [http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi\\_statistiche/sospensione\\_processo/Messa\\_Alla\\_Prova\\_2013.pdf](http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi_statistiche/sospensione_processo/Messa_Alla_Prova_2013.pdf); [http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi\\_statistiche/sospensione\\_processo/Messa\\_Alla\\_Prova\\_2014.pdf](http://www.giustiziaminorile.it/statistica/analisi_statistiche/sospensione_processo/Messa_Alla_Prova_2014.pdf).) I dati non sono stati incrociati in un’analisi bivariata ma sono stati utili, affiancati anche dai dati raccolti dell’analisi dei fascicoli svolta entro il TM, a sondare l’estensione del fenomeno e a produrre una più ampia consapevolezza della portata del medesimo.

<sup>63</sup> Tutti i report sono disponibili al sito della Annie E. Casey Foundation: <http://www.aecf.org>. Inoltre, sul tutto il territorio statale sono presenti numerosi strutture dislocate nelle varie contee che offrono programmi di *diversion* e di coinvolgimento in attività socialmente utili molto utilizzato dall’Autorità Giudiziaria. È possibile avere informazioni sui programmi di intervento specifici e sulle realtà territoriali ai siti web: <http://www.state.nj.us/lps/jjc/facilities.html> e [http://www.nj.gov/oag/jjc/localized\\_programs.html](http://www.nj.gov/oag/jjc/localized_programs.html)

Ne deriva dunque un sistema penale fortemente ancorato ad un contesto sociale e territoriale che ha promosso una sinergia importante tra strutture del sistema giustizia ed enti del territorio, modellando un sistema integrato che molto si avvicina a quello comunque presente nel nostro Paese e che rende lo stato del New Jersey più idoneo ad una comparazione, rispetto ad altre realtà statunitensi nelle quali le misure e modalità di intervento sbilanciate verso un approccio maggiormente severo e punitivo.

## **2. Metodologie e strumenti utilizzati**

Individuata la complessità del fenomeno oggetto di studio e compresa la necessità di verificare l'ipotesi formulata attraverso strumenti che permettano di acquisire informazioni prodotte dai soggetti attori del procedimento penale entro dinamiche relazionali in continua trasformazione, si è prediletto un approccio esplorativo piuttosto che rappresentativo. La metodologia impiegata è stata prevalentemente, sebbene non in via esclusiva, di tipo qualitativo.

La ricerca qualitativa, infatti, è mirata di individuare tipi ideali (nel senso weberiano), cioè categorie concettuali che non esistono nella realtà, ma che liberano i casi reali dai dettagli e dagli accidenti della realtà per estrarne le caratteristiche essenziali ad un livello superiore di astrazione; lo scopo dei tipi ideali è quello di essere utilizzati come modelli con i quali comprendere e interpretare la realtà stessa (Corbetta 2014). La scelta delle tecniche riferibili a tale impostazione metodologica appare appropriata e idonea allo studio in oggetto poiché il contributo dei soggetti coinvolti – e il loro processo di significazione di un dato oggetto o evento – risulta fondamentale per la definizione di spunti di riflessione e analisi critica di un fenomeno così complesso e sfaccettato. Di qui la necessità di non fermarsi al mero dato quantitativo, ma di indagare più a fondo nelle esperienze di coloro che sono direttamente implicati nei processi decisionali e nelle dinamiche processuali che sostanziano il focus della ricerca, al fine di produrre, ove possibile, una comparazione.

Infatti, seppur presenti in buona misura nella ricerca sociale, gli studi concernenti i processi decisionali e i fattori che li influenzano si focalizzano prevalentemente su dinamiche sistemiche che permettono la comprensione degli esiti processuali alla luce di un sistema di norme, consuetudini, ruoli e modelli di organizzazione del processo medesimo (Ceretti 1996; Balloni, Mosconi, Prina 2004; De Felice 2007). L'intenzione del presente lavoro è, invece, di provare a identificare gli elementi che favoriscono o,

viceversa, contrastano la decisione di inserire misure di giustizia riparativa – con attenzione alla mediazione – entro i progetti di MAP decisi dalle Autorità Giudiziarie prese in esame. Le ipotesi della ricerca hanno richiesto una indagine che si è strutturata su più livelli, necessariamente collegati tra loro, che hanno permesso di definire il campo d'azione e di giustificare le scelte prodotte nella raccolta delle informazioni. Il primo stadio, maggiormente descrittivo, ha previsto una mappatura aggiornata delle pratiche mediative inserite nei progetti di messa alla prova così come riportato da indagini effettuate da organismi istituzionali o da centri di ricerca nazionali; il secondo momento, invece, connotato da un carattere più analitico e di approfondimento rispetto alle convinzioni, alle dinamiche o alle procedure che interessano gli “osservatori privilegiati” e che ne definiscono le scelte e le decisioni.

Per realizzare tale ricerca è stata utilizzata, dunque, una metodologia integrata in cui i casi studio sono stati analizzati attraverso una metodologia di orientamento prevalentemente qualitativo; tuttavia sono stata utilizzati anche indicatori numerici. Ne deriva quindi un lavoro che assume sin da subito le caratteristiche di un *case study* in ottica comparata e che, pur senza alcuna pretesa di esaustività o generalizzabilità dei risultati ottenuti, aspira a rappresentare un significativo ed utile momento di riflessione dal quale (ri)partire per definire nuove procedure da attivare in ambito processuale minorile come, peraltro, fortemente auspicato degli Organismi Comunitari, Europei e sovranazionali<sup>64</sup>. Tale scelta può essere ricondotta a due questioni rilevanti: anzitutto, il focus specifico della ricerca, che tenta parzialmente di superare le analisi svolte in ambito statistico per approdare ad una individuazione delle attitudini, idee, valutazioni che potenzialmente riescono a giocare un ruolo rilevante entro i processi decisionali in cui sono coinvolti i singoli attori del procedimento. Lo strumento di ricerca selezionato appare essere destrutturato, aperto, idoneo a captare l'imprevisto, modellato nel corso della rilevazione. Da tali impostazioni deriva la specifica concezione della rappresentatività dei soggetti studiati: mentre nella ricerca quantitativa il ricercatore è maggiormente preoccupato della rappresentatività della porzione di società che sta studiando piuttosto che della

---

<sup>64</sup> Si pensi in questo caso alle richieste prodotte, attraverso le fonti normative e le linee guida da Organismi nazionali (Ministero della Giustizia – Dipartimento minorile), sovranazionali (Organizzazione delle Nazioni Unite, Save the Children) e da istituzioni Europee (Commissione Europea, Consiglio D'Europa) che intendono fornire le direttrici utili alla creazione di modelli di giustizia minorile sempre più attenti alle esigenze di crescita e sviluppo del ragazzo ma anche, e soprattutto, alla sua esistenza come membro di una collettività e come soggetto attivamente partecipe e integrato nelle dinamiche e nelle interazioni sociali che in quelle comunità avvengono.

possibilità di comprendere a fondo e dettagliatamente un certo fenomeno, la ricerca qualitativa, alla quale non interessa la rilevanza statistica quanto piuttosto l'importanza che il singolo caso sembra esprimere, si concentra sulle possibili “nuove letture” e “differenti interpretazioni” del fatto sociale analizzato (Corbetta 2014). Ecco quindi che l'impossibilità di standardizzazione del risultato passa in secondo piano, lasciando spazio al libero esprimersi delle categorie mentali degli intervistati che si realizzano attraverso la loro terminologia e il loro modo di giudicare, catturando la complessità delle loro proprie percezioni ed esperienze (Knafl 1991).

Non si può, in questo frangente, non cogliere – seppur in forma non “pura” e “ortodossa” – il prezioso contributo della *narrative methodology* (Riessman 2008). Questo specifico approccio della ricerca qualitativa pone alla sua base l'imprescindibile importanza della costruzione della informazione tramite la narrazione che il soggetto direttamente coinvolto fa di un dato fenomeno; il processo narrativo e di significazione di ciascuno concorre alla creazione di differenti modalità di conoscenza del fenomeno e ciascuna di esse è legata ad uno speciale “punto di osservazione” del medesimo. Data la sua peculiarità, e le origini da cui si fa risalire – riconducibili alle ricerche svolte dai sociologi appartenenti alla Scuola di Chicago – tale approccio si presta meglio ad una ricerca di tipo etnografico e/o di osservazione partecipante; tuttavia si ipotizza, e non solo in termini teorici, la possibilità di intendere le interviste come una “*narrative occasion*” (Riessman 2008) per creare una occasione, appunto, in cui i due o più soggetti coinvolti co- partecipino alla formazione dell'informazione. In questo modo si verifica che «the model of a “facilitating” interviewer who asks questions, and a vessel-like “respondent” who gives answers, is replaced by two active participants who jointly construct narrative and meaning» (Riessman 2008:23). Il fenomeno che si intende studiare è infatti composto da una molteplicità di fattori che richiamano la necessità non già di essere identificati in categorie o rigide tipicizzazione, ma di essere individuati attraverso un percorso conoscitivo che ne lasci intatto il carattere mutevole. Le informazioni acquisite dunque assumono un carattere di “negoziiazione” tra i soggetti coinvolti con l'obiettivo di catturarne la complessità e i significati celati, sfumati, variabili a seconda degli stimoli e delle riflessioni prodotte proprio in fase di intervista (Etherington 2013). Ci si concentra dunque sulla “realtà sociale del soggetto intervistato” (Ibidem) e insieme ad esso si tenta di dare forma, attraverso le sue parole, al tipo ideale citato in apertura: si raggiunge un maggior livello di astrazione

che è sciolto, slegato dalle contingenze specifiche del fatto (in questo caso il processo decisionale), ma che ne determina le caratteristiche principali<sup>65</sup>.

Dettagliando maggiormente le due fasi del percorso di ricerca, in un primo momento sono stati oggetto d'analisi i programmi di messa alla prova disposti nel triennio 2011/2013. Si è trattato principalmente di una fase perlustrativa, intesa a sondare l'estensione del fenomeno preso in esame e a delineare in modo ufficiale entro quali limiti intendeva muoversi la ricerca. Tra tutte le realtà del territorio italiano si è selezionato il Tribunale per i minorenni di Bologna, al fine di produrre uno specifico caso di studio e svolgere in quella sede l'indagine vera e propria. Si è stati, sin dal principio, consapevoli della delicatezza dell'accesso a dati sensibili del minore e delle ipotizzabili difficoltà in termini di autorizzazione che hanno, in alcuni frangenti, orientato la selezione del campione sulla base del mero criterio di opportunità. L'analisi dei fascicoli è stata svolta a mezzo di schede di rilevazione al fine di esaminare le caratteristiche peculiari di ciascun caso; l'analisi del contenuto così condotta è apparsa uno strumento adatto per avere un quadro quanto più completo del fenomeno oggetto d'interesse, consentendo di tracciare un profilo integrato quali-quantitativo dei risultati ottenuti.

---

<sup>65</sup> Al netto di tali considerazioni, appare opportuno esplicitare la scelta di non avvalersi, né in fase di costruzione del disegno di ricerca né in fase di co-istituzione dell'informazione elementare, di tecniche riferibili al nuovo e sempre più popolare complesso di tecniche e metodologie degli *e-methods* (Cipolla 2013). Sebbene non possano essere negati gli enormi vantaggi nell'utilizzo di strumenti informatici e tecnologici all'interno della ricerca sociale sia in termini di economicità che di reperibilità di informazioni e accesso a risorse fino ad ora rimaste legate a disponibilità di tempo e spazio (Corposanto, Lombi 2014) non è apparso opportuno, in questo specifico contesto di ricerca, avvalersi di strumenti che potessero andare a compromettere il rapporto – essenziale – che si crea in una relazione *vis-à-vis* tra intervistatrice e intervistati. Attraverso la comunicazione mediata dallo strumento, non di rado connotata da uno scambio asincrono e da condizioni di *visual anonymity* (Valastro 2014), si rischia di perdere una fetta consistente delle informazioni fornite dal linguaggio non verbale o para verbale che possono essere rilevate solo tramite un confronto fisico tra i soggetti coinvolti. Pause, titubanze, espressioni del volto o particolari movimenti del corpo subiscono una importante contrazione in una conversazione mediata dal mezzo informatico. In considerazione dell'obiettivo di sondare elementi fortemente collegati con le percezioni del singolo – ma che non vanno a configurarsi come argomenti delicati o intimi – si è prediletta una modalità di ricerca che potesse lasciare spazio anche al non detto o al “suggerito”, che non necessariamente può essere espresso tramite codici verbali. Inoltre, i punti nodali delle domande poste in fase di intervista si rifanno a esperienze o situazioni che il soggetto intervistato può non “concretizzare” immediatamente o che non sono state elaborate attraverso momenti di riflessione in merito, seppur legate alle attività che i soggetti svolgono o ai ruoli che ricoprono. L'occasione dell'intervista diventa perciò un momento definito e specifico in cui produrre considerazioni e analisi, stimolate dalle domande o dalle provocazioni emerse durante il colloquio faccia a faccia, come tappe “di consapevolezza” di un processo che vede compartecipare i due attori e che si orienta alla co-costruzione dell'informazione. È necessario dunque, in questo scenario, produrre circostanze in cui possa proliferare più facilmente una relazione di fiducia e reciprocità; l'interposizione di uno strumento digitale potrebbe limitare o addirittura ostacolare tale rapporto e compromettere la qualità della risposta data, compromettendo di fatto l'esito dell'intervista.

I fascicoli analizzati (52 in tutto, 26 per l'udienza preliminare e 26 per il Dibattimento) sono quelli presenti nelle cancellerie penali del Tribunale per i minorenni di Bologna. Tali fascicoli contengono progetti di messa alla prova (MAP) disposti negli anni 2011-2012-2013. Si tratta di MAP concluse da poco al momento della ricerca o di progetti ancora in corso, da terminare entro i 6 mesi successivi. Essi rappresentano solo un ridotto (e non necessariamente rappresentativo) esempio della totalità dei casi trattati dal Tribunale per i Minorenni, ma possono essere comunque impiegati quali spunti di riflessioni rispetto a pratiche di giustizia riparativa previste all'interno del processo penale minorile. La presenza di prescrizioni riparative creano spazi di considerazione e riconoscimento alla vittima di reato, che nel procedimento minorile – in conformità alle sue finalità e obiettivi – è praticamente assente, se non in veste testimone. L'intento di questa prima fase di analisi è di rintracciare, all'interno di tali progetti, disposizioni che richiamano alla *restorative justice* - mediazione, *apology*, riconoscimento economico del danno, attività lavori socialmente utili o in favore della vittima, condotte di riconciliazione -, individuando chi, tra i soggetti coinvolti nel procedimento penale, suggerisce o propone tali percorsi e per quali tipologie di reato. La raccolta delle informazioni si è basata sul seguente schema:

- 1) *Quante sono le MAP disposte nel: 2011- 2012- 2013*
- 2) - *Quante disposte in Udienza Preliminare*  
- *Quante disposte in Dibattimento*
- 3) *Fra quelle: quante contengono disposizioni che richiamano alla Restorative Justice*
- 4) - *Quante disposte in Udienza Preliminare*  
- *Quante disposte in Dibattimento*
- 5) *Chi le suggerisce?*  
- *USSM*  
- *Giudice (Udienza Preliminare/Dibattimento)*  
- *Pubblico Ministero*  
- *Minore*
- 6) *Per quali reati?*  
- *Contro la persona (+ specifiche)*  
- *Contro la proprietà (+ specifiche)*
- 7) *Età*  
- *autore di reato [14-16 anni/ 16-18 o + anni]*  
- *vittima [a) coetanea b) adulta]*

Per quel che concerne gli Stati Uniti, l'analisi dei fascicoli non è stata diretta bensì svolta utilizzando i dati disponibili nei database del CENSUS e del Department of Justice relativo ad alcune contee dello Stato del New Jersey. In questo caso si è

compiuta, dunque, un'analisi di dati on line non essendo stato possibile accedere ai fascicoli, per ragioni legate alla conservazione del materiale processuale. La seconda fase ha previsto, come già ricordato, l'utilizzo di una metodologia di tipo più spiccatamente qualitativo, che ha permesso di indagare attitudini e percezioni di vari soggetti coinvolti nel procedimento penale. L'uso d'interviste semi-strutturate presente per il caso italiano e per quello statunitense, ha permesso di cogliere meglio le definizioni e le riflessioni degli attori coinvolti nel processo penale minorile circa l'impiego della mediazione come misura all'interno dei progetti di MAP e probation.

Gli "osservatori privilegiati" sono stati invitati a partecipare alle interviste le quali sono state registrate e, in seguito, analizzate dettagliatamente. Lo scopo, utilizzando questa metodologia, è quello di stimolare delle riflessioni sugli atteggiamenti che emergono dagli incontri individuali (Corbetta 2014), dei diversi operatori del sistema di giustizia minorile, rispetto all'impiego di strumenti di giustizia riparativa entro l'istituto giuridico tipico del processo penale a carico di imputati minorenni. Le interviste svolte all'estero hanno ripercorso, in relazione alle possibilità di accesso alle strutture e alla disponibilità e reperibilità degli operatori del *juvenile justice system* (giudici, prosecutor e *probation officer*) le modalità previste per il contesto italiano.

### **3. Le interviste**

Il presente studio si è avvalso di interviste, ossia uno strumento che «pone almeno due soggetti (intervistato ed intervistatore) in una relazione sociale definita da specifiche regole e dotata di una durata» (Furlotti 1998: 169). Si tratta di uno strumento di rilevazione che fa capo ai "metodi empatici", privilegiando la raccolta di informazioni elementare di tipo orale, letterario o iconico (Cremonini 1998). Le informazioni raccolte in sede di intervista sono frutto di un processo che avviene attraverso uno scambio comunicativo tra intervistatore e intervistato i quali condividono un comune codice verbale e para verbale che ne definisce i limiti e la validità (Furlotti 1998). Appare chiaro come le informazioni ricavate in quella sede assumono significato e senso solo se lette all'interno del contesto di produzione e risultano difficilmente passibili di un'astrazione che le renda valide e attendibili in altri contesti. Qualsiasi tentativo di estendere la validità delle acquisizioni prodotte entro l'incontro significherebbe impoverirne e travisarne il contenuto e la portata comunicativa (Ibidem); in tale modo si rischia di snaturare gli aspetti peculiari che

rendono l'intervista un momento irripetibile e prezioso, che trascende dal solo scambio verbale che si sviluppa al suo interno sostanziandosi anche attraverso una molteplicità di processi e costruzione di significati. L'interazione permette la produzione delle informazioni e genera una partecipazione attiva dei soggetti coinvolti facendoli entrare in relazione ciascuno il proprio *background* esperienziale, culturale, linguistico. La preziosità dell'intervista risiede dunque nella possibilità di fare entrare in contatto tali differenze e, attraverso un codice condiviso e una struttura più o meno definita (rappresentata dalle batterie di domande e aree che si intendono investigare), creare le condizioni per una co-produzione delle informazioni (Cipolla 1998) che risulti essere non già il mero incontro tra differenti punti di vista ma il prodotto della loro interazione. Consapevoli delle possibili criticità dell'impiego di tale tecnica, la scelta compiuta è apparsa tuttavia un adeguato strumento per confrontarsi con i soggetti del campione selezionato in merito ai «comportamenti e alle motivazioni del loro agire sociale attraverso la descrizione che ne danno gli stessi soggetti» (Corbetta 2014: 364). La scelta compiuta può essere fatta risalire alla necessità di chiarire alcuni aspetti relativi alle decisioni degli attori del processo penale minorile attraverso approfondimenti mirati e specifici, in modo da individuare – attraverso le parole degli intervistati – elementi altrimenti difficili da rilevare con altre tecniche di indagine. Sono state svolte interviste semi strutturate a risposta libera che hanno permesso agli intervistati di avere un ampio grado di libertà nell'interazione e che, di necessità, hanno subito delle trasformazioni in base al soggetto coinvolto in essa. La traccia di intervista è stata dunque modulata sulle specificità e in base alle informazioni fornite dal soggetto coinvolto nell'incontro sebbene si sia sempre rispettato un ordine e una logica che non hanno inficiato la completezza e la rilevanza delle informazioni ottenute.

La struttura dell'intervista ha previsto una suddivisione in cinque aree tematiche, distinte al loro interno da domande più specifiche, per un totale di circa venticinque quesiti (cfr. Appendice). Il numero dei quesiti non sembra confarsi ad una struttura semi libera dell'intervista ma è opportuno precisare, in questa sede, che le domande sono servite per dettagliare il più ampio ambito dell'area tematica e sono state somministrate solo nel caso in cui i soggetti si fossero mostrati restii o sintetici rispetto alle domande ricevute, tecnica cosiddetta del “colpo di sonda”. Ne è risultato quindi un colloquio che ha assunto di volta in volta forme e modalità differenti ma senza perciò modificare il senso del percorso di ricerca. Le domande sono state

somministrate secondo una “modalità ad imbuto” (Altieri, Mori 1998) come tattica di avvicinamento progressivo ad argomenti più specifici e necessari di maggiore grado di dettagliamento, partendo da questioni più ampie e generali che riguardano ruolo, formazione ed attività dei soggetti coinvolti.

Gli incontri si sono svolti in due periodi differenti: per quanto concerne il *case study* statunitense le interviste si sono svolte dal gennaio al marzo 2015, mentre nel caso italiano è stato necessario più tempo, anche in conseguenza della produzione di specifiche autorizzazioni da presentare alle autorità competenti, e le interviste si sono protratte dal luglio 2015 al gennaio 2016. Tutti i colloqui si sono svolti sempre in un incontro faccia a faccia: per le interviste svolte negli Stati Uniti si è scelto sempre uno studio del Department of Sociology; solo in qualche caso si è presentata la necessità di recarsi presso la struttura dove l'intervistato svolgeva le proprie funzioni (prevalentemente stazioni di polizia e uffici di procura). In Italia, invece, i colloqui si sono svolti presso i luoghi di lavoro dei soggetti intervistati.

Le conversazioni sono state interamente registrate su un supporto magnetico che ha permesso di concentrarsi interamente sull'interazione e di conservare la conversazione per intero. Sebbene si fosse, in partenza, consapevoli che la presenza di un dispositivo di registrazione avrebbe potuto rendere meno libera l'espressività dell'intervistato ciò non ha costituito un'inibizione al confronto né un ostacolo al naturale svolgimento dell'intervista. I colloqui sono stati poi trascritti in tutte le loro parti, inserendo anche forme colloquiali ed informali, frasi rimaste in sospeso o silenzi prima e durante la formulazione delle risposte (Corbetta 2014). Ciò ha rappresentato, in fase di analisi del contenuto, un rilevante contributo sia per la possibilità di riascoltare la conversazione sia per l'opportunità di cogliere spunti di riflessione immediatamente raccolti durante l'incontro, attraverso una rilettura delle informazioni inserite entro il più ampio panorama.

Le informazioni prodotte nelle interviste sono state successivamente analizzate tramite la tecnica dell'analisi del contenuto in cui le affermazioni ricavate sono state scomposte, frazionate in insiemi (aree tematiche) ed esaminate nelle loro componenti principali al fine di comprendere e dettagliare la conoscenza del fenomeno oggetto di ricerca. Delle aree tematiche sono state individuate le tipologie e le classificazioni che hanno costituito l'“unità di misura” utile a produrre inferenze e argomentazioni che rappresentano le risultanze di quanto acquisito in sede di intervista. Per sostenere e illustrare le argomentazioni prodotte in fase di analisi del contenuto sono stati

riportati, in fase di presentazione dei risultati, degli stralci dei brani di intervista così da non alterare il materiale raccolto e trasmettere l'immediatezza delle situazioni rappresentate (Corbetta 2014).

#### **4. Selezione degli intervistati**

Tipicamente collegato all'idea di metodologia quantitativa appare riduttivo, se non addirittura fuorviante, riferirsi al concetto di campionamento quando si parla di interviste semi-strutturate. Con il termine campionamento si intende una caratteristica qualificante della selezione dell'oggetto di studio che ha un obiettivo di rappresentatività, ossia di poter riprodurre in piccolo le caratteristiche della popolazione che si intende rappresentare (Corbetta 2014). Nel caso della presente ricerca, l'attenzione non si focalizza sulla generalizzabilità del risultato ottenuto quanto piuttosto sulla testimonianza degli intervistati e sulla possibilità di accedere alla prospettiva del soggetto coinvolto, in virtù del ruolo ricoperto e dalle esperienze che lo hanno visto coinvolto. Più che di campionamento si può parlare dunque di intervistati selezionati su un piano sistematico di rilevazione che ha permesso la individuazione di soggetti sulla base di loro caratteristiche specifiche ed attinenti al focus della ricerca (Ibidem). Si è, dunque, proceduto alla costruzione di un gruppo di riferimento empirico di natura logico-rappresentativa, ovvero i candidati sono stati selezionati senza alcuna ambizione di individuare un campione rappresentativo dell'intero universo, quanto piuttosto di un gruppo differenziato al proprio interno e significativo per la conoscenza della tematica in esame (Cipolla 1998).

Sebbene l'obiettivo non sia quello di giungere ad un campionamento rilevante in senso statistico vero e proprio, è importante che il numero di casi selezionati possa produrre informazioni generalizzabili e non legate alla sporadicità o alla casualità dei colloqui. Per tale ragione si ritenuto necessario scegliere un numero congruo d'intervistati in modo che ci fosse una rappresentanza quanto più prossima alla realtà delle posizioni presenti entro l'ambito studiato. Come spesso accade in questi casi – in cui si analizza un sistema e le interazioni degli attori al suo interno – si è ricorso alla tecnica del “campionamento a valanga” (Lombi 2015) con il quale è stato possibile identificare un gruppo di soggetti che, a loro volta, hanno suggerito nominativi corrispondenti a specifiche categorie individuate dall'intervistatore.

Si tratta di un campionamento di solito usato per le popolazioni clandestine (Corbetta 2014: 406) ma che qui è stato adottato facendo ricorso alla individuazione del primo, noto, gruppo di attori del procedimento penale da intervistare i quali a loro volta hanno suggerito altri nomi di possibili soggetti da far partecipare per la raccolta delle informazioni. I candidati sono stati selezionati in conformità a caratteristiche specifiche legate alla posizione ricoperta entro il processo penale minorile. Si sono scelti individui coinvolti nei ruoli decisionali a vari livelli del procedimento che avessero un'esperienza di tre anni almeno in tale settore e che fossero ancora in servizio al momento dell'intervista, presso le strutture individuate per lo studio di caso. Non sono state compiute discriminazioni riguardo al sesso, età, razza di appartenenza – fattore determinante non già nel nostro Paese quanto nel contesto statunitense, ove il fattore razziale rappresenta una questione ancora molto dibattuta in campo scientifico e accademico (DeJong, Jackson 1998; Hawkins, Kempf Leonard 2005; Peterson, Krivo, Hagan 2006; Miller 2008) – o altre specificità legate a caratteristiche socio-demografiche personali del soggetto. In fase di analisi dei dati raccolti, la scelta risulta rilevante dal punto di vista empirico poiché non ostacola né inibisce lo sviluppo dei divergenti punti di vista riportati, pur dentro il medesimo contesto lavorativo ed ambientale.

Le interviste realizzate sono state complessivamente 30, così suddivise: operatori di Polizia (5); Pubblici Ministeri (5); Avvocati (5); Magistrati (8); Operatori dei Servizi Sociali (7).

I ruoli rappresentati sono magistratura inquirente, magistratura giudicante, componente onoraria, avvocatura e operatori dei servizi sociali dell'Ufficio Servizio Sociale Minorile per quanto riguarda il caso studio italiano; mentre sono stati intervistati *prosecutors*, *juvenile judges*, *defense attorney*, *probation officer* e *police officer* nel caso studio concernente gli Stati Uniti.

<b>Intervista</b>	<b>Paese</b>	<b>Ruolo</b>
1	Italia	Giudice - donna
2	Italia	Giudice -uomo
3	Italia	Giudice - uomo
4	Italia	Pubblico Ministero - uomo
5	Italia	Avvocato - uomo
6	Italia	Avvocato - uomo
7	Italia	Giudice onorario -uomo
8	Italia	Giudice onorario - uomo
9	Italia	Giudice onorario - donna
10	Italia	FF.OO. - uomo
11	Italia	Operatori del Servizio - donna
12	Italia	Operatori del Servizio - donna
13	Stati Uniti	Judge - uomo
14	Stati Uniti	Judge - donna
15	Stati Uniti	Police Officer - uomo
16	Stati Uniti	Police Officer - uomo
17	Stati Uniti	Police Officer - donna
18	Stati Uniti	Police Officer - donna
19	Stati Uniti	Public Defender - donna
20	Stati Uniti	Public Defender - donna
21	Stati Uniti	Public Defender - uomo
22	Stati Uniti	Prosecutor - donna
23	Stati Uniti	Prosecutor - donna
24	Stati Uniti	Prosecutor - uomo
25	Stati Uniti	Prosecutor - uomo
26	Stati Uniti	Probation officer- donna
27	Stati Uniti	Probation officer - donna
28	Stati Uniti	Probation officer - uomo
29	Stati Uniti	Probation officer - uomo
30	Stati Uniti	Probation officer - uomo

I nominativi individuati sulla base di conoscenza, contatti e passa-parola sono stati invitati a partecipare inizialmente tramite contatto mail e poi telefonicamente; in alcune circostanze, in particolare nel contesto italiano, è stato necessario produrre una richiesta formale all’Autorità competente garantendo per iscritto che le informazioni ricavate in sede di intervista sarebbero state trattate come dati sensibili e dunque analizzate in forma anonima, riservata e strettamente confidenziale, nell’ottica di un’analisi aggregata dei dati emersi. La collaborazione dei soggetti selezionati è stata piuttosto elevata seppur non totale; principalmente le cause di mancata adesione all’invito possono essere ritrovate nell’impossibilità di garantire una disponibilità di tempo ampia (il tempo medio di un’intervista si attesta intorno al 60-75 minuti), compromettendo, di fatto, il naturale svolgimento dell’incontro.

Infine, il coinvolgimento di soggetti esperti dell'argomento trattato ha facilitato la creazione di un terreno comune e di un codice linguistico condiviso che assicura una più profonda comprensione non già delle domande in sé quanto piuttosto del contesto entro cui ci si è mossi evitando così di dover definire, volta per volta, un sistema di significati e di dimensioni cognitive che ha necessariamente facilitato la conduzione del colloquio (Corbetta 2014). La condivisione di un linguaggio e di una terminologia chiara e comprensibile ha consentito di muoversi in un percorso segnato da un clima di rispettosa empatia e reciprocità, senza ovviamente che si verificassero alterazioni o squilibri nell'interazione.

## **Capitolo VI: LA RICERCA EMPIRICA: DUE REALTÁ**

Le interviste svolte entro questo lavoro di ricerca coinvolgono differenti tipologie di soggetti, selezionati sulla base delle finalità peculiari all'ambito specifico indagato.

Nelle traccia delle domande somministrate sono state individuate 5 aree tematiche comuni, utilizzate per l'analisi del contenuto, che possono essere individuate in:

1. *Background – formazione – attività*, inteso come percorso di studio, di formazione specifica nell'ambito del processo penale minorile e relative scelte professionali;

2. *Misure previste – valutazione degli interventi*, in cui si tentano di identificare le principali misure impiegate dagli intervistati e la valutazione, sulla base della loro esperienza, dell'efficacia o meno delle medesime;

3. *Giustizia riparativa*, ove si sondano le percezioni degli intervistati in merito a questo particolare ambito di giustizia, i punti di forza e le criticità. Si indagano, quindi, le motivazioni alla base di tali scelte;

4. *Esiti e feedback delle misure*, dove si richiede ai soggetti una auto-valutazione degli interventi di giustizia riparativa, con particolare attenzione alla mediazione vittima-autore di reato;

5. *Scenari futuri*, in cui si stimola l'intervistato ad una riflessione rispetto ai possibili scenari nei prossimi anni, con riguardo altresì all'implementazione della normativa internazionale in materia<sup>66</sup>.

---

<sup>66</sup> Si vedano, ad esempio la *Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*; l'entrata in vigore della Legge 67/2014 che introduce l'utilizzo della probation per adulti; e il *Decreto Legislativo 212/2015 di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*.

## La voce degli intervistati

### *Area tematica 1: Background – formazione – attività*

Rispetto al percorso formativo e alle esperienze professionali emerge chiaramente, in relazione al contesto italiano, una precisa e specifica preparazione rispetto ai temi che concernono il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza. Come si è avuto modo di discutere in precedenza, la struttura del processo a carico di imputati minorenni richiede una specializzazione e specifica preparazione per gli operatori del sistema di giustizia, che debbono formarsi su precise competenze relative particolarmente all'ambito penale.

In questo *humus* fertile dove si sono sviluppate le competenze dei soggetti, non di rado è stata rilevata la presenza di un fattore di spinta – che gli intervistati sono riusciti chiaramente ad identificare con l'aver incontrato una persona o aver vissuto una intensa esperienza di formazione – che ha permesso loro di entrare in contatto con il processo penale minorile e che li ha visti desiderosi di apportare le loro competenze entro tale ambito. Dunque, le esperienze lavorative accumulate sono state, per la maggior parte, indirizzate ad acquisire conoscenze e competenze in questo specifico settore a sostegno, poi, di una tipologia di apprendimento esperienziale, necessario – a detta di tutti gli intervistati – per lavorare in questo campo. La decisione degli attori appare essere consapevole e finalizzata al raggiungimento di una specifica posizione professionale che va ad integrarsi, con sintonia, con gli scopi e gli obiettivi propri del procedimento penale a carico di imputati minorenni.

*«Il mio intreccio con il mondo del processo penale minorile in realtà è stato, come tante cose di vita casuale, nel senso che il mio caro amico sostituto procuratore c/o il Tribunale dei Minori, un giorno mi chiamò per dirmi: “perché non t'iscrivi come difensore d' ufficio nell'elenco predisposto c/o il Tribunale vista la tua specializzazione, la tua sensibilità per i temi del diritto penale minorile?” Sensibilità che lui riconosceva molto nel fatto che io ho avuto una esperienza di docenza in questo ambito [...] ho dovuto studiare molto attentamente e parallelamente tutti gli istituti riguardanti in particolare il processo penale minorile e naturalmente spiegarli ai miei studenti...» (avvocato- int. 5)*

*«ho cominciato subito ad occuparmi di procedimenti amministrativi e penale (dibattimenti) perché poi erano le cose che io avevo visto a scuola, aumentate di intensità [...] mi trovavo molto a mio agio anche se non sapevo assolutamente niente di procedura penale e di processo minorile e poi me li sono imparati qua però comunque sono stati campi molto naturali dove entrare [...] con ciò si combinato con il fatto che due amici in due momenti diversi che avevano fatto loro il g.o. in due tribunali diversi uno qui e l'altro a \*\*\*\*\* mi hanno detto “ma perché tu che ti occupi di queste cos,e ma perché non provi a diventare g.o.”?» (giudice onorario – int. 9 )*

*«Adesso per la mia esperienza personale e formazione professionale e anche generazionale, diciamo noi giudici minorili della mia generazione, ci siamo formati sul campo cioè per esperienza diretta e nel confronto con i magistrati più anziani, più esperti, e quindi [...] ognuno si occupava del settore minorile proprio perché gli interessava e gli piaceva...» (giudice – int. 2)*

Il tema legato alla sensibilità e alle risorse personali appare in modo ricorrente nelle parole degli intervistati; ciò che si evince maggiormente dalle loro riflessioni si lega alla necessità di saper essere attenti e ricettivi rispetto a tematiche relative al confronto e all'educazione degli adolescenti, e alla necessità di saper accompagnare queste doti con una adeguata formazione e preparazione. Le competenze che ciascun attore deve poter possedere, entro le dinamiche del processo, trascendono da quelle strettamente previste per il ruolo – avvocato, magistrato, assistente sociale etc. – creando così delle figure poliedriche, fluide, flessibili.

Essenziale, secondo molti, imparare a non mischiare mai i piani ma tenendo ciascuno un occhio di riguardo per l'obiettivo rieducativo nel suo insieme: a tal fine viene espressa dall'intera compagine intervistata, trasversalmente senza distinzione di età o genere, l'importanza di creare e mantenere un elevato grado di collaborazione con gli altri attori del sistema. Parte integrante dell'attività di ciascuno è di sapere intessere rapporti virtuosi che rendano significativi ed efficaci gli interventi previsti. In questo scenario si sottolinea l'importanza di favorire contesti di mutuo ascolto come possibilità di comunicare e di confrontarsi su obiettivi condivisi, apprendendo modalità di lavoro che contemplano un costante scambio di informazioni, una formazione continua che trae benefici e miglioramenti dalla possibilità di lavorare

fianco a fianco<sup>67</sup>. Ciò nonostante, ampio margine è lasciato all'iniziativa individuale e molto si fa affidamento sulle relazioni interpersonali che sembrano essere elemento fondativo del successo delle decisioni assunte in sede processuale. A parere di molti intervistati, le relazioni interpersonali rinforzano quelle lavorative e ne determinano un più positivo sviluppo. Gli intervistati rilevano che un clima connotato da disponibilità reciproca e da effettiva collaborazione contribuisce in modo significativo a riconoscersi come attori significativi nelle dinamiche processuali; laddove, infatti, le relazioni sono meno solide, essi riportano sensazioni negative legate ad uno svilimento delle proprie azioni e scelte, e ad una percezione di minor valorizzazione della propria attività.

*«[...]magari la mia esperienza, il fatto che ho un nome ormai conosciuto in quell'ambiente mi pone in una posizione di privilegio relazionale, ma direi che fin da subito anche dopo molte incertezze ho trovato interlocutori tendenzialmente molto disponibili; questo lo devo dire in modo generalizzato per quanto riguardava quindi la collaborazione [...] è molto buona con gli uffici del tribunale» (avvocato – int. 5)*

*«la partecipazione è un punto forte, [...] il grado di collaborazione con gli attori coinvolti è sempre elevato...attori intendo anche il giudice, il pubblico ministero, gli avvocati le parti dei servizi, [...] legata più alle differenze personali che ad altro nel senso che poi il processo ti mette nelle buoni condizioni, tutto sommato, per l'operazione di separazione dei ruoli tra il pm, il tribunale, l'avvocatura; poi quando ci riescono a intavolare una collaborazione dipende spesso anche da compatibilità personali [...] e quindi diciamo che permette a tutti gli attori di essere sulla stessa lunghezza d'onda. Per quanto riguarda invece le misure sanzionatorie [...] le decisioni sono frutto di proposte di ciascuno attore» (giudice onorario – int. 7)*

*«mi sento anche in grado di accettare degli sbagli, di accettare delle critiche, di accettare dei ripensamenti e quindi questo... forse è importante formarsi sul campo e fare corsi, studi cioè ci sono tutte e due, studi nel tuo interesse per poi fare esperienze sul campo e imparare. Ci vuole secondo me un atteggiamento di umiltà, di modestia, di disponibilità al confronto, a*

---

<sup>67</sup> In questo caso si fa riferimento alle riflessioni elaborate da D. De Felice (2007) in merito alle interazioni che si sviluppano entro il processo penale: «il processo penale [...] si costituisce con un flusso di decisioni, regolato e delimitato dalle norme e dalla struttura dei ruoli, nel quale le aspettative e le alternative decisionali legate ai diversi ruoli vengono progressivamente ridefinite e ridotte, sino alla decisione finale» (p. 77)

*valutare, perché è chiaro che su tante cose impari anche tu dal confronto con persone che hanno studi ed esperienze, personalità diverse» (giudice – int. 2)*

*«E, secondo me, da questo punto di vista, a me svaluta, io mi sento svalutata nel mio ruolo perché io mi gioco tutto là.» (assistete sociale – int. 11)*

Stesso valore alle relazioni, ai rapporti che si instaurano nelle dinamiche lavorative e allo spazio che un soggetto riesce legittimamente ad occupare a seguito di rapporti di collaborazione virtuosi, è conferito dagli intervistati statunitensi. Le loro parole riportano un'elevata rilevanza del rapporto con le altre componenti del processo; tant'è che la maggior parte degli intervistati ha dichiarato che le relazioni instaurate nel luogo di lavoro possono essere valutate come molto buone e positive, fonte anche di spazi di negoziazione e di positivo compromesso tra gli interessi di parti contrapposte. La dimensione della "negoziazione" entro le dinamiche del processo (specificità del contesto statunitense approfondita in seguito) appare assumere un'importanza cruciale sia negli esiti del procedimento – come peraltro prevedibile – sia nella formazione di rapporti che influenzano le percezioni degli intervistati in relazione al proprio ruolo entro il sistema di giustizia. Le parole degli intervistati si muovono all'unisono nel riconoscere che il successo in ambito processuale e la possibilità di "fare la differenza" si fonda prevalentemente sulla capacità di ognuno di saper rispondere alle aspettative legate al proprio ruolo entro un intreccio complesso di punti di vista e interessi anche differenti e che tale attività è agevolata da un clima collaborativo e di generale sintonia negli obiettivi da raggiungere. Unica dissonanza in un coro di voci piuttosto armonioso è rappresentata dalle parole di alcuni prosecutor che rilevano talora sentimenti di ostilità nei loro confronti e che soffrono di una "sindrome del cattivo", o *bad guy*, che sembra rimandare ad una immagine di sé antagonistica rispetto alle altre figure del contesto. Il loro ruolo nella dinamica processuale, l'essere incarnazione di politiche di difesa e tutela della collettività che contemplano la sanzione per chi rappresenti una minaccia ad essa, innesca una serie di aspettative e pregiudizi che gli intervistati riconoscono in modo evidente, nel confronto con gli altri attori del processo.

*«It depends...on the point in their life. When they see me. When I just tell a victim who has buried a loved one that the person is crazy and nothing is going to happen to them: they don't*

*really see me in a favorable light. Criminals, they don't see me very fair and the easiest thing for them to say is "He is a racist". Their parents and their families same thing. When the children or the loved one are in handcuffs I'm the bad guy, I'm the second coming of the Satan, I'm Charlie Manson, and because they don't want to believe that their child did anything wrong, that their parental skills are failed or our society has failed their child»* (prosecutor – int. 24)

*«well, the perception of my role when I was a prosecutor was that all I was looking for was sent people to jail, that wasn't the case.»* (prosecutor – int. 23)

Tuttavia il passare del tempo e la possibilità di dare vita a spazi di incontro definiti ed aperti al dialogo – molto spesso anche fuori dalle aule di tribunale – contribuisce positivamente a consolidare le relazioni che in un primo momento apparivano basate esclusivamente su presupposti lavorativi. Nello strutturarsi, le relazioni informali sembrano essere un momento fondamentale di apprendimento di strumenti del mestiere; non di rado, infatti, i rapporti professionali e personali crescono e si modificano di pari passo:

*«great working relationship I developed with the PD assigned there, but it was a close friendship, I still talk to them all the time. And the judge, he is a very nurturing and very dedicated to the JJS, he was the head of all the other judge in the State. So we are not only work together, collaborative effort to do what was right for all kids that come through our system but we had a mutual respect and friendship and that doesn't always happen.»* (prosecutor – int. 22)

*«You know lots of cops get really nervous that you are going to try to make them look really stupid in the stand, to make to tear the case apart and... It's just our job. Is what we are supposed to do. And it's not personal so I try let them know that and similarly with the prosecutors, you try to be friendly. I'm here to do a job and really can end there but unfortunately it doesn't: a lot of prosecutors take it personally and there are some bad relationships where people just don't get along»* (public defender – int. 19)

Seppur il valore dell'aspetto sistemico-relazionale può essere riscontrato nettamente anche nelle interviste USA, non si può dire lo stesso del percorso del singolo soggetto. Nella realtà d'oltreoceano balza immediatamente all'occhio una

tendenza di segno opposto rispetto a quanto delineato per il nostro Paese, che rappresenta un interessante punto di partenza per l'analisi qui svolta. La quasi totalità degli intervistati negli Stati Uniti, fatta eccezione per un avvocato e un *probation officer* per cui l'accesso nel sistema penale ha rappresentato la naturale prosecuzione di un percorso di formazione universitaria e professionale, hanno dichiarato di non aver avuto alcuna preparazione precedente al loro ingresso nel sistema e addirittura di esservi approdati tramite eventi fortuiti, non necessariamente collegati con uno specifico interesse per tematiche relative a giovani e giovanissimi.

Molti i casi in cui gli intervistati dichiarano di “essersi ritrovati” a ricoprire ruoli entro il procedimento a carico di imputati minorenni dopo aver svolto le loro funzioni, per un periodo di tempo variabile, entro le giurisdizioni ordinarie. Tuttavia, l'esperienza entro l'autorità giudiziaria minorile rappresenta un momento di svolta rispetto non solo alle funzioni svolte, che debbono essere misurate sulle finalità rieducative del processo, ma anche e soprattutto sulle competenze da mettere in campo. Le competenze acquisite in ambito minorile sono state il frutto di un percorso di *learning by doing* che ha successivamente costituito la chiave per poter intessere rapporti virtuosi con gli altri attori del procedimento:

*«But, by the end of the 6 years, I was very close to those people and I will say, which is really unusual, the public defender my adversary. I've never been, even a day, in the juvenile court - when I took over the head of it, and I knew absolutely nothing - and the public defender who ended up being one of my closest friend he taught me everything that I know now. [...] He taught me everything and along with him was the judge who taught me what the right thing was.»* (prosecutor – int. 25)

Entro le dinamiche professionali, ciò che emerge chiaramente è una compenetrazione tra piano formale ed informale, che si influenzano e si modificano reciprocamente. Tale fluidità delle relazioni, che Habermas ha individuato nell'interazione tra agire comunicativo ed agire strategico<sup>68</sup> (Habermas 1997; 2007),

---

<sup>68</sup> L'elaborazione della proposta teorica habermasiana parte da una distinzione tra *agire comunicativo*, che designa la prassi degli attori sociali nelle interazioni regolate normativamente, e *agire strategico*, che indica la prassi degli attori sociali quando tentano di influenzarsi reciprocamente. L'interesse dell'autore si indirizza allo studio dell'azione comunicativa che appare essere il fenomeno più complesso e più utile per studiare le regole che presiedono alle relazioni interpersonali: regole morali, giuridiche, abitudinarie, di etichetta che costituiscono insieme il tessuto simbolico del mondo della vita sociale.

ha costituito una tematica centrale nei colloqui con gli intervistati. Non è inedita l'idea di una modalità di creazione di reti che sempre di più si nutre di relazioni sia professionali che personali, di una miscela di componenti formali ed informali che vanno a costituire strutture e dinamiche lavorative, e che ne definiscono - spesso proficuamente - gli esiti (Castells 2008; Boltanski, Chiapello 2014). È rilevante, in questo specifico caso, come tale teorizzazione trovi ampio riconoscimento anche nei risultati empirici del presente lavoro di ricerca. Ciascun intervistato conferisce valore e rilevanza alle relazioni di tipo informali e ne auspica il mantenimento – in termini positivi – anche in una prospettiva di buona riuscita dell'esito del procedimento. Se, da un lato, la grande fiducia accordata alle buone relazioni personali possa andare a favorire un maggiore affiatamento e sinergia anche nel contesto lavorativo, dall'altro lato, non possono essere ignorati le potenziali criticità di tali dinamiche. Nel caso in cui sorgano frizioni e contrasti, o se i rapporti arrivano ad incrinarsi in modo significativo, si può palesare il rischio di ripercussioni sullo svolgimento del processo, in cui le difficoltà esperite a livello personale inquinano la sua evoluzione, ripercuotendosi negativamente sugli interventi da adottare e, quindi, sul progetto più generale.

### ***Area tematica 2 : Misure previste – valutazione degli interventi***

Proprio a tale proposito, continuando nei colloqui, gli intervistati sono stati ascoltati circa gli interventi previsti entro il processo penale a carico di imputati minorenni, in particolare rispetto alla misura della messa alla prova/*probation* e *diversion*. Il quadro che ne deriva può dirsi decisamente positivo: tali misure riscontrano un parere più che favorevole tra tutti gli intervistati. Vi è la quasi totale unanimità nel considerarli strumenti innovativi e all'avanguardia entro le politiche di intervento destinate a giovani autori di reato, seppur non esenti da letture critiche e da problematicità che potrebbero peraltro essere sanate, permettendo così il pieno dispiegamento delle potenzialità rieducative e formative della messa alla prova. Nonostante le possibili lacune presentate dagli intervistati, delle quali si tratterà nel dettaglio più avanti, le misure alternative alla sanzione incontrano il pieno favore degli operatori non solo per la ratio che ne legittima l'uso (sia come politica di

*diversion* e di non stigmatizzazione, sia come strumento per eccellenza che contribuisce ad inserire il ragazzo entro un contesto virtuoso e positivo) ma anche per gli esiti che ne scaturiscono. Se gli obiettivi rieducativi intendono produrre un'adesione al sistema di valori e regole condivisi e un riposizionamento del giovane all'interno di un contesto relazionale – favorendo uno sviluppo di *capabilities* e creando contesti che fungano da *empowerment* delle risorse personali – la messa alla prova costituisce uno strumento in mano all'Autorità Giudiziaria che meglio di altri (ad esempio “irrelevanza del fatto” o “perdono giudiziale”) riesce nell'intento formativo. Il ragazzo, in tal senso, riuscirebbe ad essere stimolato ad un cambiamento di prospettiva, accettando il passaggio dall'essere un soggetto la cui identità è definita dalla trasgressione, all'essere un soggetto la cui identità si realizza tramite la relazione con l'altro, entro un contesto di pratiche e regole comuni (Vergani 2011):

*«quindi questa si ripercuote, senza ombra di dubbio, nella capacità di fare progetti. Per esempio di messa alla prova efficaci che non siano fotocopia su ogni singolo però uguali più o meno cambia nome e cognome cambia così ma alla fine e sempre lo stesso: scuola, comunità quanto serve volontariato poi la messa alla prova per esempio uno strumento che viene molto coinvolto e solido che deve essere costruito un po' diverso nelle cose comuni certamente però non è che può essere e pensare che per qualsiasi reato.»* (giudice – int. 1)

*«se io ho un ragazzo, per esempio un ragazzo che ha davvero aderito ad un progetto, per cui c'è un'autentica adesione ed una partecipazione vera alla fine del percorso io me lo ritrovo, per cui continua ad essere davvero presente...quindi è, ma non per me, presente proprio nella sua progettualità di vita»* (assistente sociale – int. 11)

Il legame con la comunità di appartenenza assume, sia nel contesto italiano che in quello statunitense, estrema rilevanza ai fini del processo di reinserimento di cui sopra. Diversi intervistati, infatti, sottolineano il ruolo essenziale che la realtà sociale, nelle sue molteplici componenti scolastiche e familiari riveste nell'implementazione di misure alternative alla sanzione: non solo in ragione della necessità di mantenere il ragazzo entro una rete di rapporti significativi ma anche in un'ottica di maturazione degli strumenti da acquisire all'interno della propria realtà. Le previsioni rieducative che tali misure intendono ottenere si configurano come armoniche e equilibrate entro il percorso di crescita e sviluppo del ragazzo; pensare ad interventi che si presentino come alieni ed avulsi da tale percorso rischia di aprire a gravi fallimenti, non già in

fase di esecuzione della misura ma in un momento successivo, quando il ragazzo farà ritorno alla sua quotidianità. E tuttavia è vero che non sempre l'ambiente di vita del giovane si configura come contesto fecondo ad accogliere il supporto dei servizi incaricati di occuparsi delle proposte educative. Possono, infatti, essere proprio quelle reti significative ad ostruire il dispiegarsi delle potenzialità del giovane, il quale rischierebbe di trovarsi di fronte ad un contesto di cui già ha appreso e sviluppato valori di fatto contrastanti rispetto a quelli che dovrebbe ora abbracciare.

Se il *fil rouge* di ogni intervento è quello di prevedere ed implementare un percorso rieducativo ad hoc, elaborato su misura delle potenzialità del soggetto coinvolto, adottare progetti "standard" provoca l'inadeguatezza dei medesimi perché non comprensivi delle specificità di ciascun percorso individuale. Reinserire nel contesto non può essere una regola, pur essendo – a detta degli operatori – la principale strada che gli interventi percorrono, sia che si parli del caso italiano sia che si analizzi il contesto statunitense:

*«... deve essere un reato che consente l'uso di misure alternative e che rende opportuna e utile la messa alla prova per esempio un reato commesso a scuola - l'atto di bullismo - . Quello e il contesto dove vivono perché è fondamentale intervenire per sanare quel contesto è importante per loro e importante per quelli che sono intorno» (avvocato – int. 6)*

*«You may be able to help them if you put them on probation it's beneficial for them because they can stay in the community, somebody is helping them, they can get various forms of counseling, medical treatment that kinda of stuff.» (prosecutor – int. 24)*

Consapevoli di tale possibile limite è essenziale, tuttavia, che si pensi ad un coinvolgimento del ragazzo in progetti strutturati che sappiano fronteggiare le potenziali difficoltà che la famiglia e le altre istituzioni di socializzazione presentano. Non è di certo allontanando il ragazzo dal suo ambiente che si assicura una buona riuscita delle misure, ma continuando a mantenere vivi e partecipi i legami significativi in modo da inibire cesure nette e brusche, agendo sempre in una prospettiva di "restituire" il giovane al suo contesto sociale, arricchito di nuovi ed inediti espedienti scaturiti da un profondo cambio di prospettiva. La partecipazione e il coinvolgimento del ragazzo sono parole chiave all'interno del procedimento penale: la richiesta di un consenso alle misure previste e una adesione alle proposte

rieducative effettuate dall'Autorità Giudiziaria è una condizione necessaria per procedere con l'esecuzione delle misure. Nulla avviene contro la volontà del ragazzo (e della sua famiglia) e nulla si compie senza che il giovane si dichiari favorevole all'implementazioni di interventi di cui è destinatario.

*«il ruolo del contesto sociale all'interno della messa alla prova è importante, soprattutto se la messa alla prova è svolta a casa perché naturalmente la famiglia deve svolgere un ruolo educativo collaborativo, di sostegno e anche di controllo mantenere i rapporti anche con il servizio sociale capire dove si è sbagliato» (giudice – int. 2)*

*«quando capisco che c'è una famiglia che mi può ostacolare nello svolgimento del progetto faccio una cosa... li metto nel progetto. Cioè, io quando faccio il progetto uno dei punti del progetto è partecipazione della coppia genitoriale rispetto al partecipare a un percorso di sostegno genitoriale, oppure a un determinato percorso che è adeguato a quella situazione» (assistente sociale – int. 11)*

Va sottolineato, tuttavia, che oltreoceano emerge un significativo paradosso rispetto alle comunità più povere e marginali, nelle quali si riscontra l'inefficacia dei programmi rieducativi, che si presentano proprio come le realtà con maggiori necessità. I giovani che appartengono a queste realtà dovrebbero ricevere un'attenzione particolare, proprio in ragione del rischio di riprodurre le medesime dinamiche che li hanno condotti alla commissione del reato. In tali circostanze, come anticipato, il successo dei programmi richiede una rivisitazione degli stessi in relazione alle specificità di ciascun destinatario. Eppure, ciò che emerge dalle parole degli intervistati è una scarsità di risorse e strutture che rendono sempre più distante la possibilità di riuscita. Non è raro, l'impossibilità di mantenere il ragazzo nel proprio contesto naturale obbliga l'Autorità Giudiziaria a prevedere interventi da espletare in strutture lontane dalla comunità di appartenenza, recidendo reti comunque significative e privando il ragazzo di un progetto rieducativo a tutto tondo, capace di incidere non solo sull'individuo ma anche sulle sue relazioni.

*«Depending on your community you have some mental health counseling, drug counseling that are available to help juvenile. The more wealthy the community the more opportunity there is for you have something in that community you can bring into the system to help the juvenile get rehabilitated...but the wealthy community has not such a great problems as the*

*poor community... so it's a cats twenty two. And the wealthy community is not really interested in taking the poor kid from the community to help them also because if you are not going to put the kid in jail, or in the shelter, then you sent the kid back home. So the parents don't move into the wealthy community... you are basically send the juvenile back to dysfunctional environment and if have to fix that...» (prosecutor – int. 25)*

Alla luce di tali considerazioni, ricoprono un ruolo centrale le attività dei servizi sociali che, oltre a rappresentare gli effettivi promotori di progetti rieducativi e risocializzanti, sono di fatto chiamati a compiere valutazioni efficaci e concrete sulle reali possibilità del territorio in cui operano. L'enorme responsabilità in capo ai servizi è riconosciuta dagli intervistati, i quali sottolineano all'unisono la peculiare valenza della loro presenza all'interno del processo penale, non solo come controllori di un percorso di crescita bensì in qualità di testimoni e sostenitori di un cambiamento valoriale e comportamentale del giovane. Ovviamente, non si tratta solo di conoscere il territorio nel quale realizzare i progetti, quanto piuttosto di porsi come “ponti” tra l'Autorità Giudiziaria ed il contesto sociale.

Purtroppo, il successo di tali obiettivi risulta, a detta di molti intervistati, di difficile realizzazione, soprattutto se si prende in considerazione la mole di incarichi e attività che gli esigui operatori del settore sono chiamati a porre in essere. La penuria di operatori adeguatamente preparati a tale compito e gli ostacoli di ordine logistico che quotidianamente essi devono affrontare, i pesanti tagli alle risorse economiche e umane e modifiche che le strutture deputate al conseguimento di tali obiettivi stanno attualmente subendo, nonché la difficoltà che (tuttora!) incontrano a livello di opinione pubblica le istituzioni finalizzate al recupero del minore, rendono tali obiettivi sempre più difficile da raggiungere.

Doveroso sottolineare che l'aspetto del sovraccarico di servizi è un tema evidenziato all'unanimità dall'intero ventaglio degli intervistati, indipendentemente dal ruolo assunto nel procedimento:

*«Getting my the staff to understand that you are not going to undo 12-13-14 or more years of screwed socialization of the kids we work with. And the only think you can do [...] it's to be fair and to be consistent. [...] Because if you don't take that approach, you are going to be very bitter about the failures [...] and you are going to feel bad about yourself not being able*

*to be more successful. [...] I mean it's almost overwhelming... you can't do that.. because it would eat you alive.»* (probation officer – int. 30)

*«As you imagine, they get a lot of files, and its one of those things that's a thankless job. Most people are coming to meet you at one of the worst times in their life. They are scared, they are upset. So, you don't always get treated very well. They take it out on you. Whereas most people don't realize that has nothing to do with us, but they come in and their first reaction is why is this in court, why do we have to be here, I'm not guilty, make this go away»* (public defender – int. 20)

*«Noi ce ne stiamo rendendo conto e ci stiamo lavorando, per cui stiamo mettendo dei paletti, come...stiamo mettendo...se no vorrebbe dire che stiamo ancora nella centrifuga senza accorgercene! [...] questo ce ne siamo rese conto e ci stiamo lavorando...però capito la mole di lavoro non permette sempre di essere così lucidi»* (assistente sociale – int. 11)

*«poi i servizi intendiamo quelli della giustizia minorile e nel corso degli anni ho visto tanti operatori [...] un forte disinvestimento negli operatori della giustizia minorile, nel senso che sono sempre di meno sempre più stanchi e sempre più poco motivati un po' come un gatto che si morde la coda. sei anche tu che li devi motivare nel lavoro, però se poi non hai un appoggio, non hai una struttura degli strumenti di lavoro e difficile motivarti »* (giudice onorario – int. 9)

Giunti a questo punto dell'analisi, risulta necessario far emergere alcune questioni che sono esclusivamente ad appannaggio della realtà statunitense, rispetto alla quali non pare possibile compiere una comparazione speculare con la realtà italiana. Bisogna, infatti, mettere in evidenza come dalle interviste siano emerse alcune criticità che già nella prospettiva teorica sono state evidenziate con riguardo al contesto americano. Le parole degli intervistati tendono a confermare quanto emerso in letteratura, ed anzi ad evidenziare la peculiare situazione carceraria della realtà statunitense attuale, nota come fenomeno della *mass incarceration*. Con ciò si fa riferimento all'utilizzo smisurato di misure restrittive la libertà personale come politica di intervento e contrasto di qualsiasi forma di criminalità, generando anzitutto un sovraffollamento degli istituti penitenziari e una strutturale esclusione dalle misure alternative alla sanzione di soggetti appartenenti a specifici minoranze (principalmente di matrice afro-americana e ispanica), creando di fatto una

criminalizzazione di forme di devianza che non sempre si configurano come reati – vagabondaggio, alcolismo, marginalità – (Wacquant 2000; Welch 2011). Questo scenario si presta ad essere foriero di una sovra-rappresentazione di determinati gruppi etnici entro le maglie del sistema penale e penitenziario, fenomeno che prende il nome di *disproportionate minority contact* (DMC)<sup>69</sup>. Questa realtà non è sconosciuta all'ambito minorile che soffre delle conseguenze di tali sproporzioni alimentando, di fatto, meccanismi di esclusione e di criminalizzazione di membri specifici della popolazione giovanile.

Rispetto alla suddetta situazione, gli intervistati hanno a più voci evidenziato come le misure alternative possano rappresentare una soluzione nei confronti di un circuito vizioso che vede l'incarcerazione come causa e conseguenza di un processo di marginalizzazione, stigmatizzazione ed esclusione dei giovani autori di reato. Nella pratica, tuttavia, gli interventi rieducativi si presentano come meri palliativi di una situazione di disagio sociale, focalizzandosi più nella sua manifestazione espressiva che nelle radici che la causano.

*«So in some circumstances, kids are getting harsher punishments that and adult would because of the nature of the age, similar is drinking alcohol while it's illegal for juvenile, just the status of their age, now they are getting very harsh punishments they are doing probation and drug treatment which is very difficult for a kid to do»* (public defender – int. 19)

*«And the conclusion for this is that not only does incarceration, even short term incarceration, not deter is more likely to cause reoffending more quickly and more violently.[...] The path that we have been taking by criminalizing the juvenile justice system was a path not worth investing any further. [...]»* (judge – int. 13)

Con ciò non significa che le misure alternative alla sanzione non presentino esternalità positive, si veda la fiducia riposta nelle stesse ai fini di un significativo spopolamento delle carceri. Alcuni intervistati, difatti, hanno messo in luce il decremento della popolazione carceraria minorile ed un maggiore accesso ai programmi riabilitativi negli ultimi anni:

---

<sup>69</sup> Per maggiori dettagli si confronti il paragrafo 2 del Capitolo Primo del presente elaborato.

*«Now we are having fewer kids locked up, and now fewer kids are re-offending. [...] It's not a jail brake to have kids out it's been done without risk for public safety. Those children that were released on detention alternatives are re-offending less of those kids who were kept in (detention) and then were put out on probation.»* (probation officer – int. 27)

*«We also have a big chance. When I started we didn't have a lot of programs. The State did an initiative also that is called the CMO, which is the care management organization. So any time the 14 days plan is ordered by a judge that agency has to be involved, meet with the family, see and assessment to see if the child has a mental health issue that they can deal with and they can put a plan in place.»* (public defender – int. 19)

Come precisato dalle parole di un giudice intervistato, la realizzazione di programmi volti alla riabilitazione del giovane in sostituzione all'utilizzo di misure restrittive non corrisponde ad una minore presa in carico del ragazzo. Innescare un processo di "riposizionamento" che restituisca al giovane gli strumenti per sviluppare le proprie *capabilities* richiede, infatti, un controllo di tutti i soggetti destinatari delle attività rieducative. Il coinvolgimento in progetti di volontariato o di attività socialmente utili e la partecipazione scolastica e/o in contesti lavorativi generano diverse modalità di sostegno e di accompagnamento del ragazzo, che di fatto assicurano una tutela maggiore per la sicurezza di tutta la comunità.

*«Fewer than 3% of the kids released on alternatives re-offend. Which is a win-win for everybody: it's a smaller system which is easier to manage, it's a cheaper system now, and all of that without risk for public safety, in fact enhancing public safety, so there is no down side to this other than people's expectation with are not familiar with JJS. And that is our biggest challenge.»* (judge – int. 14)

Mantenendo il focus sulle criticità emerse durante le interviste, appaiono possibili delle comparazioni relative a punti deboli e lacune del sistema penale minorile più ampiamente inteso. Considerando le specificità di entrambe le realtà, non può non risultare significativo che intervistati tra di loro lontani geograficamente, culturalmente e politicamente manifestino il medesimo livello di perplessità riguardo alla concreta applicazione delle misure alternative.

Anzitutto, viene sottolineato il rischio – non del tutto remoto – che il ragazzo compia un'adesione agli interventi per lui previsti in un'ottica prevalentemente

strumentale. Non di rado, infatti, si riscontra dalle parole degli intervistati una comune consapevolezza rispetto alle motivazioni che sorreggono il percorso del giovane, talora concernenti finalità più deflative che un reale impegno ad investire in una nuova progettualità di vita. In più occasioni si è sottolineato, infatti, una sorta di investimento degli operatori “a basso margine di riuscita”, in forza delle molteplici occasioni in cui il percorso rieducativo era stato condotto con obiettivi legati al breve periodo e all'immediato soddisfacimento delle necessità, piuttosto che in una prospettiva di lungo periodo.

*«È facile per un ragazzo dirmi di sì alla messa alla prova perché è strumentalissimo. Che sia strumentale la messa alla prova per me, a mio parere, è giusto ma non così. [...] viene a mancare un coinvolgimento...non voglio dire responsabile, però più partecipe. E il mio ruolo che era di valutazione del percorso si limita ad essere valutazione se questo ragazzo cioè...è come se io fosse, mi sentissi poi costretta a fare un progetto di messa alla prova [...] Però su 3 mesi di misura cautelare, 4 mesi di misura cautelare è facile che lui mi dica di sì, anche perché qui durano tanto le misure cautelari...proprio tanto... per cui al quinto mese quel ragazzo giustamente è esaurito dalla misura cautelare, mi dice “Io la faccio la messa alla prova, non ti preoccupare[...].” A me sembra un po' riduttivo, mentre in quel modo avevo l'occasione di sperimentare con il ragazzo un percorso alternativo, di farlo muovere su altre cose.» (assistente sociale – int. 12)*

*«The only disadvantage would be... kids are sneaky and you see a lot of kids that know the system pretty well already and I think the RJ can be abused, it can be misused by kids who are willing to put on the front and play the game in order to get what they want and changes nothing for them. So especially kids who have been around the corner few times or older siblings could have been around the corner. I can see how it might not accomplish what we wanted to accomplish because kids, I see that all the time: they lie right to your face, they put on the front, they tell you what they think you want to hear just to kind get where they need to be.» (Public defender – int. 20)*

Un'ulteriore criticità degna di nota corrisponde al dubbio, espresso dagli intervistati, sulla possibilità di vedere effettivamente coinvolti i soggetti appartenenti alla rete di relazione del ragazzo nei progetti. Se nella teoria la partecipazione dei soggetti significativi per l'esistenza del giovane non può che assumere una valenza positiva, nell'ottica di amplificare la portata educativa del progetto, la realtà

quotidiana presenta problematiche che nel concreto ne limitano, e talvolta ostacolano, la realizzazione. Gli impegni lavorativi, l'impossibilità di avere accesso a mezzi di trasporto privati, le condizioni critiche familiari (in termini economici, sociali, relazionali ed affettivi), o l'intralciare l'attività dei servizi di supporto perché percepiti come nemici e oppositori, sono solo alcuni dei fattori che ostruiscono il percorso tracciato per il ragazzo e per le sue esigenze di crescita. Tali avversità si possono ripercuotere sugli esiti delle misure alternative, minandone la buona riuscita e rendendo ancor più difficoltosa l'operazione di valutazione degli stessi. Si può davvero imputare il fallimento delle prescrizioni contenute nei progetti al solo agire del giovane? Quale peso assumono fattori che esulano dalle sue competenze e responsabilità dirette? Si può conferire una valutazione negativa ad un percorso che ha dovuto affrontare ostacoli indipendenti dal volere e dalle capacità del ragazzo?<sup>70</sup> Queste ed altre domande affollano la mente degli intervistati che fanno appello alla loro esperienza professionale per poter mitigare i paradossi e le incongruenze che la messa in pratica di misure valide, in teoria, finisce inevitabilmente per scoprire.

*«Beh comunque cioè...cioè per me non è sbagliato perché non dovrebbe secondo me l'esito eventualmente negativo se io non vado a fare poi questo percorso di mediazione...è una cosa talmente tanto secondo me personale che perché deve inficiarmi un percorso?»*  
(assistente sociale – int. 12)

L'esperienza degli attori non ha, ad ogni modo, scalfito la fiducia riposta in tali strumenti risocializzanti e il desiderio di tentare questa strada, al fine di fornire al ragazzo autore di reato gli strumenti che permettano il pieno dispiegamento delle proprie capacità e una realizzazione del sé attraverso il concretizzarsi di dinamiche di interrelazione. La possibilità di riconoscersi e realizzarsi in tale ambito restituisce al giovane una propria "direzione", percorsa sui binari della reciprocità e della responsabilità. Tale prospettiva relazionale si sposa perfettamente con quanto

---

<sup>70</sup> Le domande emerse sollevano la controversa questione relativa alla discrezionalità del giudice minorile nelle decisioni prodotte e nella valutazione degli esiti della misure portate a termine dal giovane imputato. La discrezionalità, come si è avuto modo di dire, costituisce il cardine principale su cui ruota l'attività decisionale degli attori del processo minorile. Se interpretata in una prospettiva teorica, è innegabile il suo valore riguardo la possibilità di prevedere interventi che sappiano modellarsi e plasmarsi intorno alle esigenze peculiari del ragazzo; nella pratica tuttavia ci si scontra possibili derive generate da una vaghezza e una labilità dei confini decisionali che aprono ad una molteplicità di scenari non sempre orientati ad una effettiva salvaguardia dell'interesse superiore del ragazzo.

affermato nelle interviste, dalle quali emerge l'opportunità di adottare misure di giustizia riparativa entro progetti di messa alla prova:

*«Dunque la messa alla prova premetto che un istituto che a me personalmente piace molto... mi piace perché funziona [...]in generale la messa alla prova è molto ben vista dal tribunale; è uno strumento che il tribunale da qualche anno guarda con grande attenzione utilizza con una frequenza piuttosto rilevante direi » (avvocato – int. 5)*

*«propone mediazione penale e dentro un percorso della messa alla prova ma a proposito e che mi viene in mente, io so di esperienze altrove che funzionano e che funzionano molto bene» (giudice onorario – int. 8)*

### **Area tematica 3: Giustizia riparativa**

L'idea che la messa alla prova si configuri come *topos* ideale per la realizzazione di strumenti di giustizia riparativa e di pratiche di mediazione penale (Scivoletto 1999), come confermato dagli intervistati, apre dunque all'analisi della successiva area tematica, che costituisce il primo passo verso il punto nodale dell'ipotesi di ricerca. Nella presente sezione, difatti, sono state indagate alcune dimensioni centrali del paradigma riparativo, non solo dal punto di vista teorico e speculativo ma anche e soprattutto, a livello empirico-esperienziale e di posizione personale dei soggetti coinvolti nella ricerca. Ed è proprio considerando il privilegiato punto di vista degli "addetti ai lavori" che la rielaborazione fornita in questa sede si auspichi acquisisca un valore aggiunto, anche solo nelle incongruenze che dimostra.

Se non deve essere sottovalutato l'apporto interpretativo che gli intervistati forniscono rispetto alla teorizzazione dell'approccio riparativo, ancor più rilevanza assumono le sfumature delle prospettive e degli orientamenti che i differenti soggetti pongono in evidenza nella pratica. In linea generale, nella realtà italiana, si nota una divergenza tra, da una parte, le opinioni riguardo alla bontà e al valore simbolico delle misure di giustizia riparativa e, dall'altra, la loro concreta applicazione. Infatti, sul piano strettamente operativo, tali interventi non incontrano il pieno riscontro applicativo degli operatori della giustizia che, fatti salvi alcuni casi specifici, tendono a privilegiare l'utilizzo di misure altre di intervento (volontariato, lavori socialmente utili, percorsi di sostegno psicologico).

Le difficoltà strutturali legate all'implementazione e al consolidamento di tali misure (la struttura del procedimento, gli interventi previsti, etc.) si sommano a un diffuso ancoraggio a pratiche e processi decisionali dai connotati più tradizionali, irrobustiti da lungo tempo di applicazione delle misure consuete, che rappresentano un terreno poco fertile dove far crescere e proliferare la cultura della "riparazione" e, quindi, l'apertura di uno spazio per la vittima nei processi sanzionatori.

La comparazione, poi, con il New Jersey è stata un'importante occasione di confronto tra le due realtà che, pur presentando circostanze dissimili, mostrano punti di comunanza interessanti quando si tratta delle dinamiche decisionali che concernono gli strumenti di giustizia riparativa. Anche in questo contesto, all'elevato apprezzamento accordato teoricamente alle misure di *restorative justice* non corrisponde una effettiva fiducia nell'efficacia delle medesime entro un più ampio obiettivo generale quale quello della rieducazione del ragazzo autore di reato; l'applicazione di misure di mediazione soffre di una difficoltà ad imporsi in modo strutturato e continuativo creando, così, difformità a livello applicativo.

Si può giungere a tali considerazioni analizzando alcuni aspetti emersi durante i colloqui: la rilevanza relazionale ed emozionale legata al reato, la percezione riguardo l'uso di tali misure, la possibilità di rendere obbligatoria la mediazione e il ruolo delle vittime.

Con riferimento alle conseguenze emotive legate al reato si riscontra un'opinione diffusa rispetto all'opportunità del paradigma riparativo per offrire uno spazio di espressione. In particolar modo, muovendosi nel sistema penale minorile, si evince una peculiare attenzione alla sfera soggettiva e della persona rispetto al sistema ordinario, che invece si focalizza principalmente su aspetti prettamente giudiziari, ovvero "il fatto reato". Del resto, se il sistema di giustizia retributivo e riabilitativo – all'interno del quale si muove il sistema penale ordinario – si concentra su diritti e procedure, quello penale minorile si orienta verso bisogni e necessità (Vezzadini 2006). Va da sé che quest'ultimo rappresenti lo spazio ideale per una possibile espressione e presa in carico delle emozioni legate al reato, alle emozioni alla base della sua commissione, alle conseguenze psicologiche ed emotive successive ad esso. Tuttavia, la visione predominante – anche in questo frangente, ed in linea con le caratteristiche del processo – si conferma essere quella reo-centrica; molto spesso l'attenzione si focalizza sulle "esigenze di chiedere scusa" del ragazzo autore di reato, sui vantaggi che la mediazione può apportare al suo percorso di responsabilizzazione

e piena consapevolezza e sulla necessità di prevedere un intervento che sia attento alle sue esigenze di crescita. In questo scenario contribuisce in modo rilevante la formazione degli operatori in termini di produzione di una cultura altra, complementare a quella che pone al centro la figura del reo e le sue esigenze, restituendo spazi di legittimità anche alla parte lesa. Laddove siano assenti o approssimative competenze utili ad includere anche la figura della vittima nel superamento del conflitto viene ad essere carente la sensibilità e l'attenzione per pratiche riparative che, di fatto, la pongono in una posizione di parità con l'autore di reato. Dalle parole degli intervistati non emergono, tuttavia, riferimenti che possono far pensare ad una formazione o acquisizione di conoscenze sulle concrete possibilità di far intervenire la parte lesa nelle pratiche istituzionali, conferendole la possibilità di far valere le proprie istanze: ciò potrebbe spiegare il permanere di una impostazione reo-centrica, che considera come esclusiva ed irriducibile la tutela del ragazzo autore di reato e che, ad oggi, costringe la parte offesa ad una posizione di secondarietà rispetto agli eventi contestati. Appare, quindi, essere meno dominante l'attenzione alla vittima e alle sue necessità, ai suoi stati d'animo e alla posizione che la medesima può ricoprire nel percorso di giustizia riparativa. Allo stato attuale si evince come della vittima si ricerchi prevalentemente l'adesione alle pratiche mediative pensate per il ragazzo, come fosse relegata alla posizione di "attore non protagonista" – importante sì, ma non centrale al pari del ragazzo – entro le misure dette.

*«la giustizia riparativa, in questo senso, può farti scoprire che esiste la categoria delle cicatrice che tu puoi contribuire a suturare a vita, poi a farla evolvere facendola diventare una cicatrice» (giudice – int. 1)*

*«la giustizia riparativa e la mediazione che prevede l'incontro tra l'autore del reato... in un certo senso, creare uno spazio per le vittime, per la parte offesa in un processo che è fondamentalmente e principalmente misurato sull'autore del reato.» (giudice onorario – int. 9)*

Al netto delle rielaborazioni appena esposte, occorre sottolineare però l'opinione difforme di due magistrati, i quali manifestano un lieve scetticismo con riguardo alle pratiche riparative, sia in termini di perplessità rispetto ad un effettivo funzionamento delle stesse, sia per ciò che concerne la praticabilità della "strada riparativa".

*«mediazione penale che in Italia non ha avuto molto successo e anche io personalmente ho molte perplessità però in alcuni casi in effetti può funzionare dipende molto dalle situazioni» (giudice – int. 2)*

*«Tendenzialmente è una buona idea; non so quanto sia statisticamente praticabile. Non vedo motivi contrari nel senso che una giustizia riparativa viene riportata, può rappresentare anche una pena per colui a cui deve essere applicata» (giudice – int.3)*

Se nel contesto italiano un tale scetticismo rivolto alle funzioni delle misure ristorative, riguardo alle conseguenze relazionali e personali del reato e alle conseguenze che ne derivano, emerge più raramente quantomeno fra i soggetti qui intervistati, nella realtà statunitense si verifica un orientamento contrario. È evidente, infatti, come il “trend” americano segua una direttrice opposta nella misura in cui la maggioranza dei professionisti oltreoceano non riconosca le potenzialità delle misure riparative di accogliere le molteplici espressioni che l’emotività può assumere. Emerge in modo evidente, dalle parole degli intervistati, come l’aspetto emozionale e relazionale assuma nel procedimento una dimensione quasi residuale, se non addirittura marginale. Anche laddove la questione venga stimolata da domande *ad hoc*, volte a sondare più approfonditamente tale aspetto, si riscontra una scarsa considerazione delle componenti relazionali e fiduciarie che il reato è andato ad intaccare; solo in un colloquio sono state invece oggetto di riflessione:

*«I would support RJ in all the ways imaginable, I think it is an incredible possibility to produce affective solutions. Such as repairing the damage... it treats all... it treats the offender, it treats the victim, it treats the community. It heals. People they don't run around being bitter over what happened. I understand the anger. But you want to continue to carry the anger or you want to find a solution for this stuff? And RJ is one way to find solutions.» (Probation officer – int. 28)*

Appare singolare, tuttavia, come ad una scarsa considerazione degli aspetti emozionali del reato non corrisponda un misconoscimento del valore delle misure riparative, che in questo contesto assumono significato in termini di “contrattazione” e “negoziazione” tra autore e vittima. Quest’ultima, a differenza del sistema italiano, risulta essere parte in una qualche misura del procedimento penale, non già in prima

persona, ma come soggetto i cui interessi sono portati, con finalità di *advocacy*, dall'attività del Procuratore stesso<sup>71</sup>. La persona offesa, dunque, appare destinataria di un'attenzione del sistema penale che prevede procedure specifiche rivolte ad una figura non presente nel procedimento italiano, se non in rarissimi casi.

*«we got the victim witness advocacy , which allows people to ask for help in case they were victimized. We listen to them, we talk to them and we try to make it up for them. We try to provide support and assistance»* (prosecutor – int. 23)

Piuttosto, è interessante la sottolineatura rispetto all'introduzione di professionalità specifiche rispetto a tali percorsi; la figura del mediatore (e tutto il bagaglio di competenze di cui deve essere fornito), appare centrale nella riflessione degli intervistati. Tuttavia, per quanto sembri opportuno e adeguato il ricorso a strutture e soggetti altri ed esterni, non coinvolti direttamente nel sistema penale, emerge una difficoltà di comunicazione e di sinergia tra circuiti che, auspicabilmente, dovrebbero invece intersecarsi. La realtà, infatti, pone di fronte a questioni spinose quando si tratta di rendere operative e attuabili la delega ad un soggetto terzo, per l'espletamento delle pratiche riparative. Emerge in modo netto, dalle parole di alcuni intervistati, come i lunghi periodi di tempo che intercorrono fra la segnalazione rispetto al percorso di mediazione ed una effettiva presa in carico, si attestino in un numero rilevante di mesi (5-6 circa). Tale aspetto costituisce un nodo assai rilevante e problematico soprattutto per la possibilità di sviluppare collaborazioni sinergiche tra strutture coinvolte nel processo rieducativo del ragazzo, contribuendo di fatto a ostacolare il prodursi di pratiche virtuose e prassi consolidate nell'applicazione di strumenti di giustizia riparativa. Si soffre quindi di una difficoltà di coordinamento e di comunicazione tra le realtà coinvolte, con il rischio di creare cortocircuiti nel più ampio disegno di recupero del minore, che si completa e rafforza tramite la compresenza e la co-partecipazione della vittima.

*«diversi esiti di quel percorso... penso ad una sorta di chiusura, che viene data rispetto al tribunale [...] non c'è un riscontro rispetto a quella misura, sia per l'esito sia per l'attività [...] credo che sia secretata - altrimenti non sappiamo nulla come è andato a finire e chi sono*

---

<sup>71</sup> Nella realtà statunitense sono presenti, all'interno gli uffici del prosecutor, degli specifici Office of Victim Witness Advocacy che raccolgono le istanze delle vittime sia in termini di necessità materiali che di supporto di altra natura.

*i soggetti che sono deputati di valutare questi esiti cioè chi sono i mediatori [...] no beh sono i mediatori che devono dirci come è andata a finire sono loro l'hanno iniziata, l'hanno condotta e loro la chiudono» (avvocato – int. 6)*

*«noi mandiamo una relazione di aggiornamento e loro ci chiedono dati anche della vittima di reato perché la devono contattare. Il numero di telefono non sempre ce l'abbiamo noi, se riusciamo a trovare magari anche dalla notizia di reato l'indirizzo [...]poi facciamo appunto la richiesta e...ah! e l'ordinanza di messa alla prova che dobbiamo inviare! Dopodiché loro dovrebbero chiamarci e allora... è abbastanza di prassi che se io mando una richiesta a marzo loro possono rispondermi a ottobre.»(assistente sociale – int. 11)*

In questa circostanza, va precisato che le riserve espresse non si configurano come vere e proprie ostilità, quanto piuttosto come espressioni di una consapevolezza della presenza di elementi ostativi che condizionano non già i risultati, bensì le stesse potenzialità applicative delle pratiche ristorative e nello specifico mediative.

La percezione in merito all'uso di tali misure, l'obbligatorietà della mediazione e il ruolo delle vittime sono proprio quei fattori che *ab origine* influenzano lo sguardo rivolto alle misure che afferiscono all'approccio riparativo, sia che si faccia riferimento al contesto statunitense che a quello del nostro Paese.

Per ciò che concerne la percezione rispetto all'utilizzo di misure di giustizia riparativa, con particolare attenzione alla mediazione autore e vittima, si evidenzia una dicotomia delle visioni, dal tratto significativo per questo lavoro: da un lato, alcuni intervistati locali hanno riportato un utilizzo effettivo di questo strumento mentre, dall'altro lato, altrettanti soggetti – pur appartenendo al medesimo contesto – hanno evidenziato il dato opposto:

*«In base alla mia esperienza, le mie conoscenze [...], la percezione che ho è che sia sempre più diffusa. Mi capita di sentire di parlare di cose belle che si fanno a Torino, che si fanno a Milano, ma anche che si fanno in Calabria» (giudice onorario – int. 9)*

*« [...] però la mediazione qui a Bologna è abbastanza applicata soprattutto nella messa alla prova» (avvocato – int. 5)*

*«a mio parere non è molto utilizzata. Anzi...» (avvocato – int. 6)*

*«effettivamente è poco utilizzato. Per quale ragione io, per ignoranza e sinceramente per diffidenza, conoscendolo meglio funzionerebbe di più. Io ecco fin dall'inizio sono stato perplesso, ecco adesso sono rimasto con esperienza indiretta sia un limite»* (giudice – int. 2)

Questo elemento controverso potrebbe essere imputato a modalità organizzative sottostanti l'attività degli Uffici Giudiziari e a circostanze che concernono maggiormente le composizioni delle aule del Tribunale, più che di un effettivo orientamento delle decisioni. Appare evidente come, in questo frangente e in questo specifico aspetto, la discrezionalità regni sovrana e come si costituisca essa stessa come elemento determinante delle scelte compiute nel procedimento. La conformazione del procedimento penale minorile non è, quindi, scevra da critiche e punti deboli: trattandosi di un processo penale “della personalità” oltre che “del fatto”, ad ogni attore è lasciato un buon margine di discrezionalità nelle scelte. È impensabile, del resto, immaginare una struttura formale e rigida, che preveda degli obblighi piuttosto che una molteplicità di possibilità e risposte: le scelte degli operatori della giustizia minorile devono potersi modellare ai casi tenendo conto delle peculiarità del giovane. La discrezionalità in capo ad ogni attore serve, per tale ragione, a garantire la flessibilità nelle risposte praticabili in base alla valutazione del singolo caso e una scelta più adeguata dei provvedimenti da adottare. A parere di alcuni infatti:

*«naturalmente mi sembra un po' bisogna lavorare su questo, scrivere e anche studiare, magari sensibilizzare i tribunali che hanno poi discrezionalità sulla misura perché finché la misura (riparativa) è considerate favorevole, loro ovviamente applicano»* (avvocato – int. 6)

*«e una grande libertà nelle scelte, la possibilità di avere tante chance, di poter scegliere cosa è meglio per un caso. Non ci sono prescrizioni obbligatorie.»* (giudice – int. 3)

Nonostante le posizioni degli intervistati non si configurino allineate in un'univoca lettura dell'utilizzo degli interventi afferenti al paradigma riparativo, è sottolineato quasi all'unanimità come a sostegno dell'applicazione di queste misure non esista una diffusa e consolidata cultura della mediazione. La mediazione rappresenta, almeno nel nostro Paese, lo strumento più diffuso dell'approccio di giustizia riparativa e per quanto riguarda nello specifico la realtà bolognese si riscontra la promozione della

mediazione fondata sul modello umanistico, sul quale si sono formati i mediatori presenti sul territorio. Ciò apre a delle specifiche questioni dal punto di vista implementativo poiché tale modello di mediazione si realizza tramite un percorso extra-giudiziale condotto da mediatori professionisti, formati in tale ambito. I centri deputati alla realizzazione di tale tipologia di mediazione operano secondo logiche in parte sconosciute alla realtà giudiziaria, andando a operare nella risoluzione del conflitto occorso tra i due soggetti che smettono di vestire i panni dell'accusa e della difesa e si trovano ad incontrarsi nella loro umanità e unicità.

La difficoltà riscontrata di definire l'effettivo successo di tali istituti contribuisce in modo significativo ad accrescere i dubbi rispetto alle reali potenzialità della mediazione, anche in virtù di una scarsità di dati e di analisi approfondite sulle ragioni del preteso fallimento delle pratiche. La mediazione, prima ancora di presentarsi come uno strumento tecnico-operativo, si pone come veicolo di uno "scarto culturale" in termini di paradigmi di giustizia. Perciò, proprio perché il paradigma che storicamente ha dominato le modalità di amministrare la giustizia a livello istituzionale ed extra istituzionale è stato quello sanzionatorio/avversariale (per cui l'idea di giustizia si rifà al principio di delega ad un terzo, che decide muovendosi sui binari del *torto* e della *ragione*), la mediazione si trova, nello stato attuale delle cose, a soffrire di una "minorità" di partenza che ne mina duramente lo sviluppo e la diffusione. Auspicare lo spostamento verso l'adozione di un paradigma riparativo implica non solo immaginare una serie di strumenti operativi specifici e peculiari, ma anche e soprattutto lavorare al fine di modificare l'assegnazione del potere decisionale nelle controversie, restituendolo ai soggetti coinvolti, e di improntare una procedura con risultato a somma positiva (Mannozi 2003; Bouchard e Mierolo 2005; Castelli 1996).

Quanto riportato nei colloqui permette di considerare l'intervento di mediazione come la realizzazione di una concezione di giustizia che abbia come riferimento l'idea di creare spazi dove le *capabilities* del ragazzo possano trovare pieno riconoscimento e stimolo, e dove le attività proposte di dipanino in un'ottica di empowerment delle competenze del medesimo (Picotti 1998; Così, Foddai 2003; Foddai 2009). E non solo. Il procedimento di mediazione, a differenza delle procedure giudiziarie tradizionali, offre uno spazio in cui la vittima non solo è legittima co-partecipe, ma è innanzitutto la *conditio sine qua non* è possibile il realizzarsi del procedimento.

*«il diritto del ragazzo deve essere come quello che dice appunto la legge ad avere un*

*esistenza sufficientemente libera legata alle proprie capacità legata alle proprie potenzialità e legata praticamente alla necessità di avere una sua identità ben precisa meno condizionata possibile da quello che sono i limiti degli adulti e questo deve orientare le scelte in un senso»* (pubblico ministero – int. 4)

*«Ah, se pensi alla mediazione, la vittima la devi coinvolgere per forza! Se non c'è la vittima, non c'è nemmeno la mediazione... mi pare ovvio»* (avvocato – int. 6)

Se con riguardo al nostro campione di indagine è possibile evidenziare il difficile radicamento di una cultura specifica della mediazione, nel contesto statunitense – relativo al momento specifico di ricerca – tale obiettivo appare ancora più velleitario, soprattutto se si prende in considerazione la confusione generata dallo stesso quesito concernente il procedimento di mediazione penale.

Per diversi soggetti intervistati, infatti, la restorative justice e gli strumenti che adotta risultano essere una realtà ancora incerta e non di rado equivocata con altre modalità di intervento:

*«What do you exactly mean by restorative?»* (public defender – int. 20)

*«Restorative justice? Do you mean rehabilitative programs like counseling?»* (prosecutor – int. 24)

Nei colloqui intercorsi, infatti, emerge un diffuso disorientamento relativo alle numerose pratiche implementate nel procedimento statunitense. Basti pensare che per alcuni reati di minore entità siano previste “modalità mediative” condotte non da mediatori specializzati bensì da operatori delle Forze dell’Ordine e da componenti delle *Juvenile Conference Committee*<sup>72</sup>; tali strumenti, effettivamente molto utilizzati nella gestione delle controversie che coinvolgono autori minorenni, trovano spazio entro specifici istituti di *diversion* anche a discapito dell’adozione di pratiche di mediazione come intese, ad esempio, nel nostro contesto. Come anticipato, la tendenza riscontrata in merito alla necessità anche solo di giungere ad una transazione, ha reso possibile l’istituzionalizzazione delle suddette pratiche che

---

<sup>72</sup> Cfr. paragrafo 2 Capitolo III del presente elaborato.

emulano il processo mediativo ma che di fatto non considerano i principi e le finalità dello stesso.

*«And if it does he'll assigned to me and if that is a minor crime and the person hasn't have previous charges on them, they are maybe eligible for what is called the stationhouse adjustment, which I think is a kind along the line with what you stating of the RJ thing. So I call them in for a conference if they seem like a good candidate for that, as far as they have a good attitude, you know, actually caring that they got in trouble instead of being rude and stuff, then I can set terms for them.»* (police officer – int. 16)

Ciò non toglie che tali forme alternative di risoluzione delle dispute non si configurino come strumenti di restorative justice, sia per l'attenzione attribuita alla vittima, sia per il coinvolgimento di parti della comunità interessata. Tuttavia, esse non possono essere definite “mediazioni” mancando di caratteristiche peculiari del processo di mediazione penale così come previsto nel modello umanistico dei conflitti. Anzitutto in un procedimento transattivo l'esito si stabilisce su posizioni rigide attraverso la contrattazione delle rispettive pretese, e non su un percorso di ascolto empatico della controparte e dei relativi bisogni o interessi. Di rado, in una negoziazione, i soggetti approdano ad una reale riconciliazione interpersonale: manca, infatti, la trasformazione del punto di vista scaturita dal riconoscimento reciproco e una capacità collaborativa di approdare ad una soluzione condivisa per entrambi. In percorsi di questo genere i soggetti coinvolti rispondono alla domanda “che cosa vuoi?” piuttosto che alla domanda “come ti senti?”; pertanto il focus è posto sul soddisfacimento di una richiesta di risarcimento e non su bisogno di riconoscimento vero e proprio.

In secondo luogo, le strade alternative delineate pocanzi non prevedono l'impiego di mediatori qualificati che, in quanto tali, possano effettivamente figurare come terzi neutrali e imparziali rispetto al procedimento che sono chiamati a gestire. Far sedere allo stesso tavolo autore di reato e vittima implica, inevitabilmente, l'incontro (e lo scontro) di persone portatrici di un proprio bagaglio di emozioni e di bisogni, e solo la presenza di operatori specializzati può agevolare la fuoriuscita del “non detto” (Morineau 2000).

Infine, ma non meno importante, si tratta di pratiche che assumono un connotato di obbligatorietà, elemento che contraddice in modo rilevante la natura stessa della

mediazione. La mediazione, infatti, non è una procedura imposta ma volontaria e consensuale, nella quale le parti in conflitto decidono spontaneamente di presentare i loro punti di vista a una terza parte neutrale per intraprendere un percorso di risoluzione partecipata delle controversie. Attraverso il ricorso alla mediazione, le parti dispongono liberamente dei loro diritti in contesa come meglio credono. Questo significa che l'istituto dovrebbe fondarsi sul consenso libero delle parti; la previsione dell'obbligatorietà del procedimento sembra snaturare la sua qualità di strumento che valorizza l'autonomia soggettiva e personale.

Il tema dell'obbligatorietà emerge con forza anche nella realtà del nostro Paese – dove il legislatore ha già associato alla mediazione tale carattere, seppur in altri circuiti della giustizia<sup>73</sup> – incontrando una condivisa opposizione degli esperti. Un possibile rischio individuato risiede nel potenziale automatismo che subentra quando le misure di mediazione sono adottate come prescrizioni a carattere vincolante e perentorio.

*«è un automatismo. Cioè il ragazzo non vuole andare a chiedere scusa. Me l'hanno messo il percorso di mediazione penale, quando glielo dici lui si mette a ridere. E io lì mi trovo a dire “guarda che lo devi fare”. Non è che ci sono vie di mezzo, se decidi di non farla basta che me lo dici però è una prescrizione progettuale. Quindi poi ne rispondi al tribunale, ma ti pare che io per chiedere scusa poi ne rispondo al tribunale?»* (assistente sociale – int. 11)

Giudici, pubblici ministeri, assistenti sociali e avvocati bolognesi sottolineano lo svantaggio insito nella mediazione intesa come pratica obbligatoria: non solo nella misura in cui vi possa essere una adesione opportunistica da parte del ragazzo a tale percorso, ma soprattutto perché si intravede il rischio di un uso strumentale della figura delle vittime, impedendole pertanto la facoltà di non aderire.

---

<sup>73</sup> Si fa riferimento in questo caso alla questione dell'obbligatorietà della mediazione sollevata con il *Decreto Legislativo 28 del 4 marzo 2010* che ha introdotto la mediazione civile e commerciale in Italia, considerandolo un ottimo strumento di alternative dispute resolution (ADR). L'atto normativo conferiva alla mediazione civile e commerciale un importante potere deflattivo e conferiva alle parti l'opportunità di trovare un accordo prima di arrivare in tribunale, consentendo di ridurre il numero delle nuove cause civili. Per approfondimenti in merito al tema si consiglia la lettura del volume B. Lomaglio, F. Scandale, *La mediazione civile e commerciale: teoria e pratica*, FrancoAngeli, 2014

*«Però tutti quanti d'accordo. I percorsi come ho detto io chiaramente siano compatibili con le esigenze del processo penale e della tutela delle vittime, in cui riusciamo ad evitare il più possibile le strumentalità [...] questa disponibilità deve essere valutata al di fuori di ogni tipo di condizionamento; se non è così diventa soltanto un modo per far vedere di essere moderni ma non corrisponde [...] anche il risultato che appare è solo fittizio o strumentale, peggior ancora» (giudice – int. 2)*

*«inserire la mediazione pure lì, è vero che la norma prevede una forma di conciliazione fra la riparazione del danno, però siamo già in una fase molto avanzata nella quale chiaramente, poi, la persona offesa potrebbe quasi sentirsi condizionata nel dare la disponibilità. perché da quello può dipendere il successo o il non successo della messa alla prova» (pubblico ministro – int. 4)*

Un tale scenario, a parere di chi scrive, rischierebbe di generare una situazione paradossale nella quale la vittima è costretta a prendere parte ad un processo di mediazione, che si propone a spazio di tutela della medesima, producendo al contrario una vittimizzazione secondaria, con tutte le implicazioni note. Immaginare una prescrizione “impositiva”, quando si parla di mediazione, equivale a misconoscere ulteriormente la vittima in quanto soggetto specifico affidandole un ruolo funzionale al progetto rieducativo del giovane autore di reato. In tale ottica, è come se si adottasse un approccio riparativo senza prendere in considerazione il danno che deve essere riparato, e quindi la sfera soggettiva della vittima. E, purtroppo, ciò non sarebbe altro che una riaffermazione della prospettiva reo-centrica.

Nel contesto statunitense la posizione della vittima assume confini labili e sfumature controverse: se da un lato lo spazio istituzionale per lei riservato la legittima ad essere attore “protagonista della scena”, dall’altro lato la natura negoziale dei metodi adottati ne indeboliscono la vera e propria “presa in carico” (Castelli 1996): fare mediazione significa “prendersi cura” dei conflitti piuttosto che curarli, al fine di evitare che si protraggano sentimenti di risentimento, rivolta, tradimento, rabbia, desiderio di vendetta e umiliazione. A maggior ragione, quando sussistono relazioni precedenti e prospettive di legami futuri. Dalle interviste si evince, infatti, come il fattore *previous relationship* risulti determinante nel successo delle pratiche mediative.

*«Little by little that goes into support the environmental factors. How strong is the relationship in the environment between the victim and the defendant. The stronger the relationship the better chance you have that RJ. Because the victim is realizing that as some point that defendant is going to get back in the community. So, you wanna be able to change your relationship back to where it was before you were victimized because you have to live with this person.»* (prosecutor – int. 24)

Ricucire i legami, rinsaldare l'orizzonte fiduciario sottostante le relazioni sociali, rielaborare le dinamiche del conflitto in un'ottica positiva rappresentano le funzioni principi della mediazione penale (Vezzadini 2006). Fondamentale, tuttavia, è mantenere i soggetti coinvolti in una situazione di sostanziale parità, dove gli interessi e le esigenze dell'uno non predominano su quelle dell'altro; in cui il mutuo riconoscimento funga da strumento per una comunicazione autentica; e nella quale entrambi i soggetti possano sentirsi liberi di intraprendere o interrompere il percorso che li dovrebbe vedere protagonisti e compartecipi. Eppure, la realtà concreta presenta vari ostacoli non solo in termini procedurali, ma anche per ciò che concerne gli obiettivi che lo stesso sistema giustizia si pone, in Italia come negli Stati Uniti. Sorge a questo punto una riflessione: un processo che si focalizza principalmente sulle esigenze formative, affettive, educative, relazionali del ragazzo autore di reato – proprio in virtù del suo status di vulnerabilità e necessità<sup>74</sup> – come può accogliere e tutelare anche le istanze provenienti da un differente soggetto? E se il differente soggetto è a sua volta minorenni, è possibile tutelare interessi tanto divergenti (Vezzadini 2014)? Si può desumere, quindi, che il procedimento penale non appaia idoneo a rispondere a tali esigenze, a differenza invece della mediazione che, almeno a livello potenziale, potrebbe soddisfare efficacemente questi obiettivi. Laddove sia adottata e realizzata in modo libero, volontario e consensuale (Mazzucato 2003).

---

<sup>74</sup> È attorno ai concetti di vulnerabilità e necessità che si sviluppa la riflessione sulla necessità di promuovere e garantire la tutela dell'interesse superiore del ragazzo, entro le istituzioni deputate al sostegno, all'educazione e al controllo del medesimo. Il concetto di interesse superiore (richiamato in numerosi testi normativi sovranazionali e nazionali) ha dato forma ad un procedimento penale decisamente attento ai bisogni e alle esigenze rieducative del ragazzo favorendo, di fatto, una visione reo-centrica degli interventi proposti. Tuttavia, un segnale molto positivo – ed innovativo – giunge dalla *Direttiva Europea 29/2012* che declina il concetto di interesse e di centralità anche con riguardo alla vittima di reato producendo, almeno nella forma, una equiparazione delle due figure nel procedimento penale.

#### *Area tematica 4: . Esiti e riscontri delle misure*

Strettamente collegata con la precedente sezione, e alle riflessioni proposte dagli intervistati in merito al valore e ai meriti della mediazione si apre la quarta area di analisi dei colloqui svolti. Dopo aver cercato di individuare posizioni e considerazioni personali rispetto alla valutazione, diffusione e utilizzo di pratiche di giustizia riparativa, l'attenzione della ricerca si sposta sulle considerazioni relative gli esiti ed i possibili riscontri in merito a tali pratiche. Approfondire questo specifico aspetto, più prettamente legato alla concreta applicazione ed estensione del fenomeno, può considerarsi un prezioso strumento attraverso cui fornire stimoli ai professionisti coinvolti per riflettere sui punti di forza e sulla criticità del momento riparativo. L'intento, non certo poco ambizioso, è di creare luoghi di riflessione per permettere agli attori del procedimento di soffermarsi nell'analisi di prassi e procedure che spesso assumono carattere di routine e pratiche standardizzate.

È forse proprio per tale ragione che non di rado gli intervistati hanno manifestato una parziale difficoltà nel rispondere alle domande – non già perché non in possesso delle informazioni necessarie per farlo – perché chiamati a dar conto in merito a questioni non facilmente individuabili all'interno delle loro attività lavorative. Se per quel che riguarda considerazioni teoriche in merito agli strumenti e alle pratiche di giustizia riparativa si può fare appello ad una riflessione più astratta e generale, quando si parla di valutazione degli esiti delle stesse è necessario collocarsi entro un contesto più marcatamente operativo e richiamare alla mente realtà specifiche e situazioni definite. La presente area tematica va a concentrarsi prevalentemente sulle esperienze peculiari dell'intervistato, ed è probabilmente quella che ha generato uno specifico interesse sia per quanto riguarda le risposte degli intervistati, sia per quel che concerne le criticità emerse. In questa fase le questioni rilevate in precedenza si incontrano con la realtà dei fatti, con gli ostacoli del quotidiano aprendo al sorgere di possibili cortocircuiti ed effetti collaterali non desiderati.

In entrambe le realtà analizzate si riscontra chiaramente come al momento di applicare ciò che in teoria è stato dipinto in modo positivo, tracciandone caratteristiche degne di approvazione e sostegno, possano emergere zone grigie e circostanze complesse che ne sviliscono i contenuti.

Le valutazioni compiute dagli intervistati, nella parte bolognese, ricalcano quanto espresso nella precedente area tematica denotando un tendenziale appoggio e sostegno

alle politiche di intervento di giustizia riparativa. Tuttavia, molti operatori lamentano una liquidità delle procedure e delle prassi che rende difficile rifarsi ad una strutturazione chiara e definita. I processi decisionali, come già detto in precedenza, sono fortemente influenzati dalle predisposizioni e delle attitudini dei singoli che ne determinano gli andamenti e gli esiti. Come più volte sottolineato dagli intervistati:

*«è molto importante quindi renderlo più strutturato e non lasciarlo ad una singola decisione dell'attore; deve diventare un impegno dello Stato, cioè della giustizia, deve diventare un impegno [...] vediamo, ci ragioniamo e troviamo gli strumenti, gli attori, i professionisti e cerchiamo di capire se la vittima è disponibile a fare questo percorso. Però lo porrei come un aspetto di cui bisogna occuparsi e non lasciarlo al buon senso, o al buon cuore di qualcuno»* (giudice onorario – int. 8)

La possibilità di creare circuiti più strutturati e maggiormente definiti renderebbe più agevole la possibilità di mantenere attivi i canali di informazione con le istituzioni e i centri deputati alla realizzazione dei percorsi di giustizia riparativa e di mediazione. La valutazione di tali percorsi, così come la realizzazione, spetterebbe ad organismi extra giudiziari, ma spesso i soggetti intervistati lamentano una ridotta capacità di mantenere contatti stabili con i medesimi (così come emerso nella precedente area tematica).

*«è difficile fare una valutazione dei programmi ed è altrettanto difficile poi fare una valutazione nell'esito della valutazione; ma esiti negativi non li ho mai visti, che fossero in qualche modo imputabili al ragazzo insomma ... ho visto delle mediazioni programmate che poi non siamo riuscite a fare perché ci si è attivati troppo tardi e scadeva la messa alla prova»* (giudice onorario – int. 7)

Riguardo alla situazione statunitense, invece, si nota come le previsioni di *restorative justice* siano di fatto inserite entro specifici momenti processuali e come gli strumenti afferenti a tale approccio siano presenti in una certa misura dentro logiche del processo. Infatti, secondo molti professionisti, l'incontro tra l'autore e la vittima può essere realizzato entro l'applicazione di misure alternative – come già evidenziato in precedenza – e per tale ragione essere rese maggiormente “tracciabili”. In tali circostanze, le previsioni di giustizia riparativa appaiono applicate in modo più strutturale (per svolgere una funzione più assimilabile ad una negoziazione della

sanzione da applicare), ma rischiano di perdere gli obiettivi che invece svolgono nel nostro contesto: fare incontrare i soggetti coinvolti nelle dinamiche del reato ad un livello più profondo, che tenga conto anche e soprattutto delle emozioni delle persone coinvolte. Il ruolo della vittima, come già anticipato, risulta essere presente in misura maggiore entro le dinamiche processuali e le occasioni di partecipazione alle decisioni sanzionatorie, anche se limitatamente alle procedure più informali.

*«So the victim's family often time speaks through the prosecutor, never speaks directly to the victim... to the defendant. Ok? Now the victim gets to talk at sentencing about what he or she thinks should happen to the juvenile but they don't get the chance to talk to the juvenile to try to work it out.»* (prosecutor – int. 22)

Inoltre, le istanze delle vittime trovano spazio attraverso la pubblica accusa che se ne fa carico nello svolgimento della sua attività. Ciò, tuttavia, non fa che cristallizzare una opposizione tra autore di reato e la (sua) vittima contribuendo a mantenere una separazione ed una “dualità” che rinforza le logiche dell’aspetto avversariale del processo piuttosto che mitigarne gli effetti. Appare, dunque come nella realtà analizzata si faccia maggior ricorso a pratiche mediative in caso di reati meno gravi e gestibili attraverso percorsi più informali rispetto al processo propriamente detto, ma intese con finalità prettamente negoziali e di “patteggiamento” di un percorso da adottare. L’utilizzo relegato a circostanze connotate da minor gravità rende questa pratica, agli occhi degli intervistati, come una misura blanda e incapace di svolgere le funzioni che sono demandate all’Autorità Giudiziaria: il rischio, in questo frangente, non è solo quello di svilirle a pratiche di “serie b” ma ancor di più considerarle mezzi di risoluzione della controversia meno legittimi rispetto ad altri.

*«We are almost too selective with who we choose to it with, in terms of offenders. We do with short-term offenders, we do with offenders whose offenses have been less severe, and I think it's a drawl back. I think there are ways to involve offender serving longer sentences and offender with some severe crimes in some of these projects»* (probation officer – int. 28)

*«...Property crimes and non-violent crimes which also includes minor drugs crimes or some drugs crime. That is the sphere in where the RJ approach is going to limited to at this point. So if you want to create a system where the RJ approach is going to be most beneficial it has to be a system m which is only limited to property crime and non violent crimes and*

*offenses. You start from there, if you start including crime against the person is not going to be... it's likely not to succeed because the dynamic between the community and the defendant has been harmed» (prosecutor – int. 24)*

Nel contesto bolognese, invece, la mediazione assume pieno ruolo tra gli strumenti a disposizione degli attori del procedimento, ed anzi viene sottolineata la necessità di non considerarla come uno “sconto di pena” o una risposta blanda al reato commesso.

*«non penso proprio che sia così, che debba essere questa la giustizia riparativa non è uno sconto di pena, non è un modo di uscire dal circuito penale» (giudice – int. 2)*

*«è stato fatto un grossissimo lavoro di mediazione, secondo me, è stato l'elemento vincente di questo tipo di messa alla prova. Non bastava la messa alla prova di tre anni e il ragazzo ha capito e si è attivato, ha fatto un suo percorso» (avvocato – int. 5)*

Infatti, come ammettono gli intervistati, le pratiche mediative – e più in generale di giustizia riparativa – rispondono a specifiche esigenze delle parti interessate dal reato. Si riconosce come la struttura del procedimento non permetta un pieno dispiegamento delle necessità “emotive” legate al reato: il processo, infatti, non crea circostanze *ad hoc* per accogliere istanze differenti da quelle di tipo giuridico. Indubbiamente, in considerazione della struttura e delle procedure, risulta piuttosto difficoltoso prevedere uno spazio in cui dar voce ai soggetti coinvolti, lasciando inespressi e insoddisfatti bisogni che invece appartengono e sono strettamente legati all’esperienza di un reato (sia subito che agito). Si riconosce, tuttavia, l’importanza di trovare un momento specifico per permettere a queste richieste di trovare ascolto, in modo da produrre una soluzione della controversia – e quindi “fare giustizia” – che consideri e che tenga conto di tutti gli “attori in scena”. La visione reo-centrica del nostro processo, e più nello specifico di quello minorile, rende maggiormente complessa l’istituzione di tale prospettiva, ma è chiaro agli intervistati quanto sia necessario lavorare in tal senso.

*«Victims get used to promote punishment, not the fix... not the solution. I'm not suggesting that every victim offender relationship needs to have a face to face. I think that would be catastrophic. I think that offender can hear from victims, I think victims can hear apologies*

*from offenders. I think it's very important because if you don't have that you are not to shed healing at any level.»* (probation officer – int. 27)

*«...che fonda sul processo in realtà l'azione penale e quindi in questa struttura reo-centrica le vittime non trovano spazio o lo trovano spazio appunto secondo me indirettamente purtroppo»* (assistente sociale – int. 12)

Resta ferma, però, l'esigenza degli intervistati di poter avere più facile e più continuo accesso alle valutazioni formulate sulle pratiche mediative in modo da ricevere un riscontro sull'efficacia dello strumento. L'ostacolo che viene messo in luce, e riconosciuto come un possibile cortocircuito per l'effettivo successo delle pratiche, è rappresentato dal tempo, come già evidenziato. Non di rado, infatti, gli intervistati hanno riportato che i lunghi periodi di tempo che intercorrono tra la previsione della mediazione e l'effettiva realizzazione della medesima, si attestano entro i trend che riguardano i cosiddetti lunghi tempi della giustizia e che, anzi, ne subiscono gli effetti più nefasti proprio in conseguenza della necessità di “esternalizzare” la conduzione di tali misure.

*«se la filosofia è coerente alla scelta del legislatore poi si possono pensare a forme di coinvolgimento in qualche modo della vittima, in altro modo in percorsi extra giudiziari assolutamente previsti internamente alla giustizia»* (avvocato – int. 5)

Lo scorrere del tempo pone di fronte a questioni che non sono esclusivamente collegate alla necessità di promuovere un percorso chiaro e definito per il ragazzo autore di reato, ma anche riguardo il coinvolgimento attivo della vittima entro le pratiche mediative. Laddove le misure intervenissero con molto ritardo – e in un tempo lontano dall'avvenimento del reato – il rischio di produrre, da un lato, una adesione formale dell'imputato che ormai ha preso le distanze dai fatti che lo vedono coinvolto e, dall'altro lato, un utilizzo strumentale della vittima, la quale finirebbe per rappresentare un elemento di “prova” nel percorso rieducativo del ragazzo, subendo così una potenziale nuova forma di vittimizzazione, appare decisamente elevato.

*« occorre che le persone si confrontino con il reato e se ne assumono le responsabilità, ne diventino consapevoli... certo che questo strumento principe (si riferisce alla mediazione) non è l'unico e secondo me è giusto che non sia l'unico altrimenti sarebbe terribilmente*

*strumentalizzante per le vittime » (avvocato – int. 6)*

Alcune riflessioni, avanzate per tentare di mitigare tali possibili esiti, si rivolgono prevalentemente alla possibilità di fornire un supporto alle vittime più completo e integrale: non solo farle partecipare in qualità di “altra metà” a collaterali forme di risoluzione del conflitto, ma renderle destinatarie di una rete di interventi comprensivi delle loro necessità e richieste, che restituisca spazio ad un riconoscimento pieno e una nuova identità entro le dinamiche non solo sanzionatorie ma anche processuali.

*«punti di debolezza, secondo me, sono nel fatto che non ci sia un supporto delle vittime dipendente, anche dal procedimento penale, è questo rende molto più debole e i punti di forza stanno nell'incontro di conoscere l'altro [...] però effettivamente tutto questa terminologia del riconoscere l'altro è cosa fondamentale in contrasto con quello che è invece l'impostazione della terminologia del procedimento» (giudice – int. 1)*

Nel New Jersey, il fattore che maggiormente “inquina” le valutazioni delle misure adottate, non è il tempo quanto piuttosto la finalità che tali misure intendono raggiungere. Essendo inserite specificatamente entro fasi definite del processo, la tendenza che i professionisti rilevano è un utilizzo delle misure riparative sempre più limitativo e miope. Le pratiche mediative dunque finiscono per ricadere entro il più ampio “calderone” delle misure alternative perdendo di vista piuttosto il quadro generale entro cui esse si instaurano e gli obiettivi – non già rispondere a necessità procedurali, quanto piuttosto affrontare esigenze di riconoscimento e di responsabilizzazione che non trovano spazio nelle procedure dei tribunali – che intendono perseguire. Si rischia, dunque, di produrre una sorta di *metonimia* nella definizione di cosa sia effettivamente la giustizia riparativa e di come si possa intenderla nella più ampia analisi del sistema penale minorile.

*«I like Victim offender reconciliation, I like the crime repair cruise, I like the therapeutic aspects of it, but we have to remember that these things are programs... and just taking a piece of it and use it is not restorative justice, that is a component. It misses the big picture: you have to do as a comprehensive approach.» (probation officer – int.26 )*

### *Area tematica 5: prospettive future*

Nell'ultima parte dell'intervista è stato richiesto, agli esperti, di prodursi in riflessioni circa le prospettive future della mediazione, e più in generale sulla giustizia riparativa entro il processo penale a carico di imputati minorenni. È da rilevare come, anche in questo specifico frangente, le risposte degli intervistati abbiano percorso sentieri differenti e non di rado contrastanti. Indubbiamente, in linea con le finalità specifiche della presente ricerca, quanto emerso nei colloqui rappresenta il punto di vista peculiare dell'intervistato, e della sua percezione con riguardo al contesto analizzato; tuttavia non può sfuggire come di fatto una discrasia tra le affermazioni dei professionisti rappresenti un importante segnale dello status quo nella diffusione di una "cultura della mediazione" entro i due casi studiati.

Entrando più nel dettaglio, si nota come si riconosca una rilevante difficoltà nel far entrare a pieno regime l'utilizzo di pratiche riparative entro le maglie della giustizia. La totalità degli intervistati è consapevole di quanto siano molto limitati, nel processo, spazi di contrattazione e di incontro diretto tra le parti e come la finalità predominante del processo sia quella volta alla punizione più che alla riparazione.

Nonostante ciò è possibile individuare, nelle parole degli intervistati, alcuni fattori che possano contribuire ad una più ampia diffusione della mediazione e della giustizia riparativa. Anzitutto, anche in questo frangente riemerge significativamente la necessità di promuovere e far consolidare una cultura della mediazione che esca dalle aule del tribunale e approdi in contesti altri: scuola, famiglia, attività di quartiere, sport. Solo in questo modo potrebbe compiersi la realizzazione di una consapevolezza che investa non solo operatori del settore "particolarmente illuminati", ma anche altri attori coinvolti in processi decisionali che vanno a dar forma alle politiche sanzionatorie adottate:

*«secondo me deve entrare proprio nei discorsi culturali, è un discorso da gestire già dall'asilo edeve riguardare tutti i vari livelli di professionalità e quindi anche le famiglie, la scuola. Se si partecipa di questo tipo di cultura ha un senso anche poi arrivare alla giustizia riparativa [...] I percorsi come ho detto, sono compatibili con le esigenze del processo penale e chiaramente della tutela delle vittime in cui chiaramente riusciamo ad evitare il più possibile le strumentalità» (procuratore – int. 4)*

*« [...] una preparazione capillare dei giudici togati perché il giudice togato deve credere nella mediazione minorile, quindi vanno preparati informati vanno fatti incontri. Siamo un po' indietro da questo punto di vista ed è tutto lasciato [...] alla disponibilità dei singoli giudici» (giudice onorario – int. 7)*

Non a caso, sono effettivamente avanzate proposte concrete in merito alla necessità di coinvolgere anche il legislatore nell'opera di diffusione di una maggiore strutturazione di interventi di RJ. Occorrono, a parere di alcuni intervistati, delle scelte politiche che aiutino a disegnare una organizzazione più sistematica di tali strumenti, senza andare però a creare vincoli troppo stretti che rischierebbero di snaturare le caratteristiche volontaristiche dell'accesso alle misure riparative. Le riflessioni emerse nei colloqui – e piuttosto diffuse tra gli esperti – si interrogano sull'opportunità di favorire e rafforzare la presenza di specifici servizi sul territorio:

*«rafforzare la presenza sul territorio di servizio di giustizia riparativa, che secondo me ce ne sono molto pochi e alcuni sono lasciati alla buona volontà dei singoli [...] ma per esempio nella nostra regione è ancora tutto da fare e questo è il primo punto. Se c'è un servizio, c'è qualcuno e questo dipende anche dalla politica, che ha una responsabilità; è importante da questo punto di vista metterci anche dei soldi e creare un servizio ad hoc che sappia lavorare in questo ambito» (giudice onorario – int. 8)*

*«secondo me anche le varie istituzioni - anche dal basso - possono promuovere però occorre proprio un lavoro di sensibilizzazione notevole [...] poi modificare un po' la politica perché altrimenti se non viene istituzionalizzata la cosa rimane lasciata alla singola iniziativa. Tutti possono essere promotori: gli operatori sociali, operatori scolastici, magistrati magari quelli che possono aiutare i colleghi ad entrare più in questo sistema» (assistente sociale – int.11)*

Prevedere la presenza di strumenti normativi che regolino tali misure, però, non pare essere sufficiente e definitivo affinché avvenga un radicale cambio di rotta in senso maggiormente inclusivo degli aspetti riparativi della sanzione. È importante avere pazienza e lavorare con costanza per vedere risultati più concreti: così come è avvenuto per altri strumenti adottati nel procedimento, e divenuti nel tempo parte “integrante” del medesimo:

*«un cambiamento di rotta di prospettiva una legge [...] no perché dovrebbe imporla e non ha senso perché l'adesione di entrambi è volontaria (e quindi la possibilità c'è già), ma questo è un discorso molto vago, e come tanti istituti come la stessa messa alla prova si sono formati nel tempo, così anche la mediazione penale può essere più conosciuta e divenire una "buona pratica" che risulti un concertamento delle volontà di ognuno... può essere assolutamente proposto» (giudice – int. 3)*

Si evince, dai colloqui effettuati, come gli operatori del sistema di giustizia siano tendenzialmente fiduciosi sulle possibili evoluzioni delle dinamiche del procedimento e sulla possibilità di assistere ad un superamento delle logiche avversariali che attraversano il nostro sistema. La strada da percorrere però non è priva di ostacoli e barriere da superare: è necessario che tutti i soggetti coinvolti (dalle istituzioni, e via via fino ai singoli membri del procedimento) riescano a sintonizzarsi sulla medesima strategia da adottare, e collaborare affinché sia possibile un pieno dispiegamento delle potenzialità delle misure di RJ in ambito penale minorile. La richiesta proveniente dagli intervistati si rivolge prevalentemente alla necessità di promulgare norme chiare e definite che restituiscano agli strumenti riparativi una legittimità ad essere considerate modalità di risoluzione delle controversie a tutti gli effetti e, contestualmente, appare importante contribuire ad una sempre maggiore consapevolezza degli attori deputati a compiere le scelte che investiranno la vita del ragazzo autore di reato e della sua vittima.

Di fatto, una normativa Europea – e italiana – in merito a questo tema ha preso forma negli ultimi anni: già la Direttiva UE 29/2012 stabiliva nel dettaglio una serie di previsioni normative atte alla tutela dei diritti, al sostegno e assistenza e alla protezione delle vittime di reato. «Come tali, le vittime di reato dovrebbero essere riconosciute e trattate in maniera rispettosa, sensibile e professionale, senza discriminazioni di sorta fondate su motivi quali razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, genere, espressione di genere, identità di genere, orientamento sessuale, status in materia di soggiorno o salute. In tutti i contatti con un'autorità competente operante nell'ambito di un procedimento penale e con qualsiasi servizio che entri in contatto con le vittime, quali i servizi di assistenza alle vittime o di giustizia riparativa, si dovrebbe tenere conto della situazione personale delle

vittime e delle loro necessità immediate, dell'età, del genere, di eventuali disabilità e della maturità delle vittime di reato, rispettandone pienamente l'integrità fisica, psichica e morale. Le vittime di reato dovrebbero essere protette dalla vittimizzazione secondaria e ripetuta, dall'intimidazione e dalle ritorsioni, dovrebbero ricevere adeguata assistenza per facilitarne il recupero e dovrebbe essere garantito loro un adeguato accesso alla giustizia» (Direttiva 2012/29/UE). Il Legislatore Europeo prevede in modo estremamente dettagliato una molteplicità di disposizioni destinate a fornire informazione, assistenza, protezione adeguate e possibilità di partecipare ai procedimenti penali a tutte le vittime di reato. La Direttiva fa esplicito riferimento alla necessità di creare una sinergia tra le strutture che hanno il compito di prendere in carico la figura della vittima, insistendo sulla necessità di prevedere la creazione di centri erogatori di servizi per le parti offese, i *victim support*, che sappiano offrire un sostegno completo e pieno alle vittime di reato. Tali centri si presentano come strutture e i servizi coordinati e capaci di collaborare al fine di perseguire obiettivi di effettiva presa in carico delle vittime fornendo aiuti materiali, ma anche sostegno legale, supporto psicologico e emotivo, attività di interpretariato e traduzione per chi comprende la lingua del Paese, e tutta una serie di misure atte ad accompagnare la parte lesa in un percorso di tutela e salvaguardia. L'Italia, tuttavia, all'atto di recepire quanto disposto dalla suddetta Direttiva, con l'emanazione del DL n.212/2015 manca di riportare specifiche indicazioni in merito proprio alla realizzazione di tali punti di aiuto per le vittime, lasciando un *vulnus* legislativo che di fatto manca di rispondere alle previsioni del Legislatore Europeo. Non solo. L'assenza di una precisa indicazione in merito alla creazione dei *victim support* potrebbe ostacolare il sorgere di molte iniziative locali che, sguarnite di un chiaro riferimento normativo rischiano di vedere non riconosciuto il loro lavoro e il loro impegno nell'attività di sostegno e supporto alle vittime. Resta comunque abbastanza chiaro come le istituzioni sovranazionali e nazionali stiano promuovendo il radicamento una sensibilità culturale ricettiva degli obiettivi e delle finalità della RJ. Pur se è riconoscibile un trend di crescita riguardo l'attenzione agli strumenti riparativi e alla mediazione nel nostro Paese, va comunque evidenziato come ancora sia difficile parlare di una "cultura" della vittima e dunque della mediazione. Così agli sforzi implementativi tecnici non può dirsi corrisposto un mutamento di mentalità e sensibilità: presso gli apparati giudicanti, in primis (che, di fatto, sono i primi che possono favorirne l'impiego), presso le parti interessate, i media (che anzi spesso hanno avversato tali pratiche, prediligendo una polarizzazione

delle parti in conflitto) e la collettività in senso più ampio (Vezzadini 2006). Ci troviamo, infatti, di fronte ad una disomogeneità nell'implementazione delle politiche sanzionatorie minorili e una conseguente diffusione degli interventi "a macchia di leopardo" che impediscono l'instaurarsi di prassi comuni e lo sviluppo di un uso sistematico degli strumenti tipici della restorative justice.

*«io non so se io credo che in altri tribunali sia applicato nello stesso modo, o di più che qui da noi come in regione in Piemonte, non lo so» (giudice – int. 2)*

Differenti prospettive si riscontrano, invece, nel New Jersey, dove sono state prodotte interessanti riflessioni, non sempre sovrapponibili con quanto riscontrato nel nostro Paese. Anzitutto, ciò che più chiaramente emerge dai colloqui effettuati è una divergente posizione rispetto a scenari futuri comprensivi di misure riparative: da un lato, le parole degli esperti sottolineano uno spostamento netto degli obiettivi del procedimento verso finalità estremamente punitive che lasciano poco o nullo spazio a misure alternative di risoluzione dei conflitti. La considerazione qui riportata dunque indica una "inefficienza" degli strumenti riparativi in termini di sistema di giustizia; seppur nati con finalità spiccatamente deflattive, di fatto, essi contribuiscono ad allungare (nel penale) i tempi della giustizia, andando ad inficiare i risultati desiderati. Tutto ciò grava in modo significativo sugli obiettivi di efficienza e di rapido ottenimento di soluzioni efficaci che l'Autorità Giudiziaria intende perseguire e che nel concreto concorrono significativamente a prediligere azioni più dure e punitive – con la convinzione che siano realmente incisive rispetto alla gestione delle controversie e dei conflitti – a discapito di formule riparative meno incentrate su una risposta immediata ma sicuramente maggiormente orientate a benefici di lungo periodo. Intervenire in modo chiaro sulle origini del reato (conflitto) invece che esclusivamente sulla sua manifestazione (atto) contribuisce a promuovere interventi più idonei e adeguati e, conseguentemente, risultati più soddisfacenti.

*«I can't imagine be more used, I don't see it happening. I feel that the shift in the JJS is gone more toward the punitive than rehabilitative approach, with the enforcement of the juvenile waiver and jail terms. I fell like it's just become a much more punitive system.» (public defender – int. 21)*

*«It can, but that's the ideal scenario. And our criminal justice system now, is become more focused on efficiency rather than equality.» (prosecutor – int. 22)*

All'opposto, invece, viene riportato un importante cambiamento di rotta nelle politiche di prevenzione e contrasto alla criminalità minorile.

*«But... I know I've been very pessimistic with you but we are about to see some changes... I'm surprised actually. We were stuck with the crime control approach for so long, that I didn't know that it was possible to have a chance. We are not to flip over [...] so we are going to see changes.» (probation officer – int.30)*

È chiaro, dunque, come immaginare un futuro per la mediazione sia necessariamente ancorato alle visioni possedute: per coloro i quali condividono una visione pessimistica e un ritorno al *getting tough on juvenile* (Corriero 2006; Smith 2005) è più difficile rappresentare uno scenario in cui gli strumenti riparativi possano radicarsi nel procedimento penale; viceversa, chi si fa testimone di un progressivo miglioramento delle finalità rieducative del procedimento – con un'apertura a programmi che intendono promuovere politiche di *getting smart on juvenile* (Brooks, Roush 2014; Benekos, Merlo, Puzzanhera 2013) – ritiene che sempre più ci sarà posto per modalità di risoluzione del conflitto che non prevedano l'utilizzo di misure severe e coercitive.

Molto è lasciato alle funzioni del legislatore, al quale si fa appello in quasi la totalità dei colloqui effettuati e nelle cui mani è rimessa la responsabilità di promuovere strumenti normativi che permettano un uso più strutturale delle misure di *restorative*. La richiesta forte di una presa di posizione della politica in merito a tali propositi è diffusa tra tutti gli intervistati che riscontrano uno scarso interesse delle istituzioni deputate a far sì che possa avvenire una emancipazione dalle finalità punitive del procedimento. Tuttavia, in un paio di occasioni si sono palesate delle pesanti critiche nei confronti del potere politico e nella volontà di non promuovere cambiamenti significativi nelle politiche criminali adottate. L'immobilismo che compisce le sedi istituzionali e le scelte politiche compiute nell'individuare candidati per i ruoli apicali – e centrali – delle strutture dell'Autorità Giudiziaria genera una incapacità del procedimento minorile di evolvere verso direzioni maggiormente inclusive di misure alternative di risoluzione delle controversie, lasciando uno spazio

marginale e residuale a particolari strumenti, come quelli della giustizia riparativa.

*«So all these appointments and everything, they are all little deals that everybody is working out...They need renovation, they need someone that changes things but they don't want it. They don't want to change anything. [...]I mean, the changes in the juvenile justice system would come from the Governor because he appoints prosecutors, heads of the Agency and you would have to have a Governor who has some interested in what we are talking about. And they don't. They don't care. That is harsh but it's the truth» (judge – int. 13)*

*«we are not used to the idea that institution don't work, we cannot accepted that. We still have this perception that institutions are protective for community safety. But quite frankly they aren't.» (probation officer – int.29)*

Al momento di produrre una possibile riflessione sul futuro della riparazione del danno conseguente alla commissione di un reato, larga parte degli intervistati ha espresso la necessità di una maggior diffusione di informazioni sulle pratiche adottate; è importante che si continui con una potente opera di sensibilizzazione e conoscenza del valore aggiunto che le pratiche riparative possono apportare al procedimento penale a carico di imputati minorenni. Si riscontra dunque una richiesta di creare e fortificare una cultura della riparazione, che corrisponda ad una “educazione” non già dei singoli attori coinvolti ma anche, e soprattutto, della comunità.

*«There are two reasons why we don't do things that are more productive: one is money and the other is, we have an uneducated public. We don't educate the public. I'm not suggesting we have to turn all of them into criminologist. But certainly they need to understand how the CJ system works and what works with offenders.» (judge – int. 14)*

La dimensione comunitaria appare predominante nelle prospettive immaginate dagli attori statunitensi. Essa diviene, così come appare nella realtà bolognese – in cui è stata espressa la necessità di diffondere l'attenzione alla giustizia riparativa già in fase molto precoce dell'educazione e entro istituzioni informali di socializzazione, una componente fondamentale nel processo di legittimazione che la giustizia riparativa dovrebbe percorrere.

*«RJ approach would have more space? I think it could be a very important component of smart practices. Absolutely. [...] we could educate community not to fear crime but to get involved. If we don't work with our communities, then we should expect our community to get healthier.»* (probation officer – int. 28)

*«When you starting accounting for the environmental effect that lead juvi to commit a crime you have to put more money into programs, more money into education, more money into community based organization to strength them and make them more evident, more exposed, more influential in the community. Investing in that kind of infrastructures. If you can do that, than you have good chance of doing RJ because you actually have a community empowered to take care of itself.»* (probation officer)

Come si è avuto modo di vedere in precedenza, la comunità è chiamata ad essere parte attiva, partecipe nei processi che intendono redimere controversie ed è per tale ragione che molte riflessioni prodotte durante le interviste hanno puntualizzato l'importanza che essa ricopre nell'implementazione di attività di riparazione dei danni cagionati dal reato. Non si può ritenere possibile un effettivo “passaggio culturale” a favore della giustizia riparativa quando si assiste ad uno scollamento tra misure previste nel procedimento e comunità. È da quest'ultima, infatti, che bisogna partire rendendola partecipe di un sistema che la intende in veste di promotrice dell'approccio, erogatrice dei servizi e degli interventi e fruitrice degli esiti del paradigma ristorativo.

## CONCLUSIONI

Lo scopo della ricerca qui presentata è quello di comprendere e tentare di spiegare, utilizzando lo studio di caso di Tribunali per i Minorenni in Italia e negli Stati Uniti – in un’ottica di *compare and contrast* tra le due realtà – perché la cultura della mediazione, e quella di riferimento del paradigma ristorativo, appare essere, ad oggi, limitatamente sviluppata oltre che, troppo spesso, legata alla discrezionalità soggettiva (favorevole o meno) degli operatori del sistema di giustizia minorile. In tale prospettiva, si è cercato di cogliere, all’interno del più ampio discorso sulla discrezionalità degli attori del processo penale minorile, tanto l’importanza dei fattori soggettivi negli orientamenti relativi le scelte di strumenti alternativi propri della *restorative justice*, quanto gli esiti delle risposte sanzionatorie previste per il giovane sottoposto a procedimento penale.

Il lavoro svolto è stato suddiviso in tre parti rappresentative dei principali focus della ricerca che hanno costituito il percorso tramite cui giungere ad un’analisi compiuta e approfondita dei dati emersi. Anzitutto, oggetto di indagine è stato il processo penale a carico di imputati minorenni entro cui sono state trattate le principali pratiche utilizzate, gli attori coinvolti e i diritti in capo al giovane imputato. In una prima fase sono stati individuati i principi fondanti ed i valori di riferimento del procedimento che conferiscono una centralità alla figura del minorenne destinatario degli interventi e delle misure previste dalle procedure. Successivamente, in considerazione della prospettiva comparata sulla quale si fonda l’intero elaborato, sono state oggetto di studio le normative sovranazionali promosse a tutela del ragazzo in carico alle istituzioni pubbliche o sottoposto a processo: la *Convenzione sui Diritti del Fanciullo* approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, documento che contribuisce ad ampliare le garanzie destinate al fanciullo, prevedendo la tutela di diritti di prima (civili e politici) e di seconda generazione (economici, sociali e culturali) e le *Regole minime per l’amministrazione della giustizia minorile*, c.d. Regole di Pechino emanate il 29 novembre 1985, sempre ad opera delle Nazioni Unite, che sanciscono una rilevante affermazione di principi che

invitano tutti i Paesi membri ad aggiornare i propri testi legislativi in materia di giustizia minorile.

Dopo aver delimitato il perimetro di analisi, dunque, si è concentrata l'attenzione sulla comparazione tra i due sistemi oggetto di studio (Italia e Stati Uniti), individuando le finalità principali che guidano le attività dei Tribunali, gli attori coinvolti in esse, le numerose misure alternative previste entro il sistema penale minorile e, non ultimo, il ruolo del territorio nella implementazione e nell'ottenimento di risultati auspicabilmente positivi dagli interventi proposti. Giunti a tale punto della trattazione, è risultato necessario dettagliare, per quanto possibile e senza alcuna pretesa di esaustività, i punti salienti relativi ai due sistemi presi in esame.

Partendo dal panorama italiano, si è proceduto a rappresentare un excursus storico della legislazione prodotta in ambito minorile dal Codice Zanardelli del 1890 alla produzione normativa più recente fino a giungere al dibattito nato intorno al D.P.R. n. 448/88, mettendone in luce gli aspetti peculiari e innovativi. La rieducazione del giovane autore di reato come aspetto propositivo, basata sulle risorse del giovane e improntata ad un ottenimento del massimo sviluppo della sue *capabilities*, il ruolo del sistema sociale e delle famiglie nell'attivazione di programmi idonei a rispondere alle esigenze del ragazzo ha permesso di dare spazio a misure innovative introdotte proprio con il Decreto Presidenziale che hanno saputo creare occasioni rieducative adeguate rafforzando l'idea di residualità della sanzione detentiva. Prevedere forme altre e alternative alla sanzione (perdono giudiziale, non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, messa alla prova) garantisce il rispetto degli obiettivi che il procedimento intende perseguire, in un'ottica più ampia di salvaguardia della persona del minore autore di reato e di tutela del suo percorso di crescita. Restano, tuttavia, ancora irrisolte numerose criticità che inficiano e rischiano di indebolire il potenziale costruttivo degli interventi adottati: la quasi totale assenza delle vittime entro le procedure di risoluzione delle controversie e un distacco importante degli interventi dalle dinamiche comunitarie in cui il giovane è inserito minacciano di lasciare incompiute progettualità di crescita e di cambiamento, che il sistema auspica invece di raggiungere. Infine, si riportano cenni sulla possibilità di forme di giustizia riparativa (RJ) entro il procedimento, dettagliando momenti processuali in cui essi possono trovare dispiegamento e attori che ne possono promuovere l'utilizzo.

Medesimo livello d'analisi è utilizzato per il caso statunitense in cui, dopo aver prodotto una sinossi del percorso legislativo e giudiziario che ha condotto all'attuale

conformazione del sistema penale minorile – ripercorrendo le principali tappe delle sentenze della Corte Suprema –, si è cercato di definire gli eventuali percorsi di intervento formali ed informali che si dipanano a seguito della commissione di un reato da parte di un minore. Si sono delineate, successivamente, le maggiori criticità che affliggono il sistema sociale e penale della realtà statunitense, aprendo a riflessioni rispetto alle attuali controverse questioni riguardanti la sovra rappresentazione delle minoranze entro i circuiti della giustizia, la sproporzionata attenzione che si concede a risposte sanzionatorie fortemente sbilanciate verso programmi di tipo clinico, avvalendosi di servizi erogatori di prestazioni sanitarie e assistenziali più che sociali e comunitarie. In ultimo, si sono mappate le possibilità di promuovere forme di giustizia riparativa (RJ) entro i circuiti pre-processuali e processuali.

Giunti a tale punto, si è sentita l'esigenza di produrre una trattazione relativa all'approccio della *restorative justice* intesa come “nuova prospettiva culturale”, definendone paradigma teorico di riferimento, obiettivi (fiducia e riconoscimento dell'altro) che ne sostanziano le pratiche e le finalità che si intendono soddisfare. La *Restorative Justice* si configura come un paradigma che vuole ristabilire i canali di confronto ed incontro entro uno spazio altrimenti pervaso dalla limitazione della risorsa comunicativa, in virtù di una volontà giuridica di regolamentare i conflitti che naturalmente si sviluppano e nel tentativo di neutralizzarli attraverso il diritto attualizzato dal giudice. Si crea in tale ottica un procedimento che stravolge le impostazioni oppositive e avversariali “dell'uno contro l'altro” e che dona centralità alla prospettiva “dell'uno di fronte all'altro” in modo da potersi disporre sul medesimo piano contrattuale e ridefinire la fiducia tradita nel rapporto reciproco. A fianco di una serie di riflessioni teoriche viene poi prodotta una breve descrizione della giustizia riparativa nelle sue applicazioni pratiche e concrete, identificando gli attori coinvolti e gli strumenti maggiormente diffusi.

Infine, la terza ed ultima parte – dedicata alla ricerca empirica– è stata riservata alla nota metodologica e all'analisi del contenuto delle interviste somministrate a testimoni significativi, ossia gli attori del procedimento penale sia nella nostra realtà che nel contesto oltreoceano. Le interviste svolte hanno coinvolto differenti tipologie di soggetti (pubblici ministeri, giudici togati ed onorari, servizi sociali, avvocati, forze dell'ordine) selezionati sulla base delle finalità peculiari all'ambito specifico indagato, al fine di individuare le idee, le percezioni, le definizioni e le riflessioni degli attori

del processo penale minorile in merito all'utilizzo della mediazione come misura all'interno dei progetti di MAP e probation. Le domande somministrate possono essere ricondotte a cinque aree tematiche, successivamente esaminate attraverso l'analisi del contenuto; nello specifico si è indagato su: a) *background* formativo ed attività professionali, in cui si sono acquisite le informazioni circa il percorso di studio, di formazione specifica nell'ambito del processo penale minorile e relative scelte professionali dei soggetti intervistati; b) misure previste e valutazione degli interventi, al fine di identificare le principali misure adoperate dagli intervistati e la valutazione dell'efficacia o meno delle medesime; c) giustizia riparativa con cui si sono sondate le percezioni degli intervistati in merito ai punti di forza e alle criticità della giustizia riparativa, allo scopo di individuare le motivazioni che spingono i soggetti ad intraprendere scelte che contemplino tali strumenti; d) esiti delle misure, interrogando direttamente gli intervistati circa gli interventi di giustizia riparativa, con particolare attenzione alle mediazione vittima-autore di reato e sugli effetti che tali valutazioni hanno nelle scelte compiute; e) è stata richiesto agli esperti uno sforzo prospettico sugli scenari futuri della giustizia riparativa, in un lasso di tempo considerato tra i 5 e 10 anni.

I risultati ottenuti nella ricerca, analizzando i dati raccolti, permettono di tracciare un quadro che ripercorre e conferma quanto già rilevato in ampia parte della letteratura esistente. Le principali risultanze tenderebbero a confermare in larga parte quanto già emerso nei – non numerosissimo, peraltro – studi sul campo in materia, e tuttavia l'impostazione comparata fornisce un nuovo, rilevante orizzonte di riflessione e di analisi circa la scelta e l'impiego di misure di *restorative justice* entro gli istituti del processo penale a carico di imputati minorenni.

Se la presente ricerca palesa talune criticità e punti di debolezza già noti in letteratura oltre che, evidentemente, agli “addetti ai lavori”, ciò che risulta costituire un valore aggiunto riguarda le modalità attraverso le quali tali criticità divengono oggetto di riflessione da parte degli intervistati, a maggior ragione se si considera la comparazione tra due contesti di studio che permette una lettura trasversale, ed assai approfondita delle misure.

In particolare, si è tentato di evidenziare quali possano essere le percezioni e le idee degli operatori della giustizia in merito al valore e alla portata di tali interventi e come tali convinzioni e prospettive influenzino le decisioni che essi sono chiamati ad operare nelle loro attività professionali. In linea generale, si nota una divergenza tra le

opinioni riguardo alla positività e al valore simbolico delle misure di giustizia riparativa e la loro reale applicazione. Esse, infatti, sul piano strettamente operativo scontano una diffusa diffidenza che le rende, fatti salvi alcuni casi specifici, misure sottoutilizzate, privilegiando la scelta e l'utilizzo di misure di intervento di altra specie. L'implementazione e il consolidamento di tali misure appare essere ostacolata da difficoltà strutturali che si assommano ad un diffuso ricorso a pratiche e processi decisionali dal carattere routinario, acquisito durante lunghi periodi di applicazione delle stesse; ciò significa che non si creano le condizioni favorevoli per far proliferare e stabilizzare una cultura della riparazione e, di conseguenza, un effettivo ingresso della vittima entro processi sanzionatori legittimi e riconosciuti.

La comparazione, poi, con gli Stati Uniti è stata un'importante occasione di confronto tra le due realtà che pur presentando, di fatto, circostanze e situazioni differenti mostrano similitudini interessanti quando si tratta delle dinamiche decisionali che concernono gli strumenti di giustizia riparativa. Anche in questo contesto, all'elevata fiducia accordata teoricamente alle misure di *restorative* non corrisponde un'equivalente aspettativa nell'efficacia delle medesime entro un più ampio obiettivo generale quale quello della rieducazione del ragazzo autore di reato; l'applicazione di misure di mediazione soffre di una peculiare difficoltà ad imporsi in modo strutturato e continuativo creando, così, una difformità di modalità di applicazione.

### **Riflessioni (non) conclusive**

Di seguito verranno proposte alcune riflessioni che tentano di inserire i dati emersi nello svolgimento della ricerca entro un quadro più strutturato, confrontando quanto espresso nella parte teorica con uno spaccato di realtà. Consapevoli che estendere i risultati ad un panorama più ampio, volendo quindi generalizzare il dato ottenuto, appare essere non solo scorretto ma soprattutto non conforme agli obiettivi della ricerca realizzata.

Per chi si occupa di mediazione e delle sue possibili applicazioni, il rischio di trovarsi di fronte ad una molteplicità di significati e rappresentazioni difformi è piuttosto elevato e noto. Seppure le speculazioni teoriche e scientifiche su tale argomento affondino le loro radici piuttosto lontano nel tempo (Bazemore 1998; Braithwaite 1999; Umbreit 2001), a tale avanzamento delle riflessioni teoriche non ha

corrisposto – di pari passo – una diffusione simile nella pratica e nelle azioni delle istituzioni preposte alla attuazione di tale forme di giustizia.

Come si può evincere dalle interviste svolte, infatti, la posizione degli intervistati oscilla tra una tendenziale approvazione dei principi e degli obiettivi della giustizia riparativa e un disorientamento generato da una conoscenza non sempre approfondita degli strumenti che ne estrinsecano le finalità principali. Si realizza così una polarizzazione delle percezioni rispetto al ruolo della mediazione entro il procedimento penale minorile: per alcuni, si tratta di uno strumento che esiste ed ha piena legittimità entro i suddetti circuiti, per altri, invece, si tratta di una forma quasi sconosciuta e certo sottoimpiegata di sanzioni alternative che ricoprono un ruolo piuttosto marginale rispetto ad altri interventi predisposti per i giovani autori di reato.

Altra questione controversa appare essere quella concernente le finalità che la mediazione è chiamata a raggiungere: per un verso, essa appare uno strumento da applicare quale misura extra-giudiziale che si fa carico di quegli aspetti emotivi, relazionali, fiduciarî destinati altrimenti e non trovare spazio nelle procedure processuali, dall'altro lato, essa viene intesa come forma di negoziazione e contrattazione tra due parti che si vogliono contrapposte a seguito della commissione di un reato. Ciò si riflette, inevitabilmente, anche nelle modalità che l'implementazione della mediazione assume entro i due contesti analizzati: come misura alternativa entro le prescrizioni della MAP in un contesto, e come strumento di *diversion* nell'altro.

Volgendo lo sguardo alle forme di mediazione presenti e alle modalità di applicazione delle medesime entro i due contesti oggetto dello studio emergono immediatamente delle divergenze che costituiscono un importante punto di partenza. Anzitutto il momento in cui esse trovano maggiore e migliore dispiegamento: in Italia, difatti, la messa alla prova si costituisce come momento ideale per l'attivazione di percorsi di mediazione; il che implica quindi un accesso del giovane autore di reato entro le maglie della giustizia. Il suo ingresso dunque è stato sancito in modo ufficiale ed egli ha avuto modo di intessere rapporti con alcuni attori del procedimento. Non di meno, è stato realizzato un contatto con gli operatori del servizio sociale, con l'intenzione di intraprendere un percorso di responsabilizzazione rispetto all'atto compiuto che ha coinvolto – auspicabilmente – il ragazzo in un percorso di riflessione rispetto alle conseguenze delle sue azioni (Ceretti in Foddai 2009). Tale cammino di consapevolezza potrebbe dunque rappresentare un terreno fertile su cui far

germogliare alcuni importanti frutti che la mediazione riesce a far emergere/sviluppare, primo fra tutti, una visione del reato come azione lesiva dell'altrui dignità ed umanità ancor prima che una contravvenzione a regole sociali condivise e specificamente riportate nei codici (Vezzadini 2006). Indubbiamente un percorso di questo tipo implica – e necessita – un'attenzione peculiare ai trascorsi del giovane e alla possibilità di prevedere percorsi di responsabilizzazione che tengano conto di una sfera di competenze, capacità, esperienze uniche e irripetibili. All'atto pratico, la realizzazione di tali obiettivi incontra (e si scontra) con una realtà i cui connotati rendono difficile il soddisfacimento di una totale individualizzazione degli interventi: l'elevato numero dei ragazzi presi in carico dai servizi dell'USSM, l'incalzante susseguirsi di procedimenti e l'aumento rilevante di nuove necessità educative che coinvolgono i ragazzi inseriti nei progetti, rendono il lavoro degli operatori sempre più provvisorio e frenetico. Il paradosso in cui si rischia di incappare, quindi, è una standardizzazione delle pratiche, così come si rileva dalle parole di molti intervistati, e una minore accortezza dedicata ai percorsi rieducativi, sia in termini di progettazione che di valutazione.

Il calo di personalizzazione degli interventi, oltre che impoverire delle proposte educative, rischia di produrre uno svuotamento di senso delle misure individuate per il ragazzo, perdendo di vista la finalità di consapevolezza rispetto alle proprie azioni che dovrebbero promuovere. Si rischia in tal senso di inficiare in modo rilevante sul carattere consensuale ai progetti proposti, non già nella formale adesione ai medesimi quanto piuttosto in una reale comprensione e condivisione degli obiettivi da raggiungere. In questo scenario è facilmente comprensibile come il grado di effettiva adesione alle prescrizioni proposte entro la MAP resti un'incognita e fonte di molti dubbi, non fosse altro che per una valutazione del percorso compiuto. La prescrizione di mediazione non è di certo scevra da tali problematiche: il rischio di un'accettazione strumentale ed una visione della misura come “stratagemma” per avere un trattamento meno severo e restrittivo influenza anche la decisione di procedere con un percorso di giustizia riparativa (Scivoletto 1999). Sebbene l'attività dei servizi e degli operatori si concentri affinché tali paradossi e tali incongruenze siano mitigati quanto più possibile, lavorando alacremente cosicché ciascun ragazzo intraprenda un profondo percorso di riflessione sui propri trascorsi ma soprattutto sulle progettualità future di vita, non può essere ignorata la probabilità che il realizzarsi di tali dinamiche trovi spazio entro gli interventi dell'Autorità Giudiziaria.

Lo stesso tipo di accettazione strumentale è stata rilevata anche nel contesto statunitense, dove gli intervistati hanno sottolineato come la proposta di partecipare ad una modalità alternativa di risoluzione della controversia sia vissuta molto spesso come un “farla franca”, evitando di farsi carico delle conseguenze derivanti dall’azione compiuta. Negli Stati Uniti, infatti, si è riscontrato l’utilizzo della mediazione prevalentemente in fase antecedente l’ingresso del giovane entro la struttura procedimentale (come misura di diversion) e ciò favorisce ancor di più una erronea percezione delle pratiche mediative che rischiano di essere interpretate come uno sconto di pena o una risposta blanda ai reati – seppur di lieve entità – commessi dai ragazzi. La portata non stigmatizzante e non afflittiva di tali pratiche rischia di essere male intesa dal ragazzo, il quale sembra non acquisire piena consapevolezza del proprio percorso di crescita ma, ancor prima, perde occasione per intraprendere un percorso di assunzione di responsabilità verso la comunità e verso la vittima.

In questo scenario, inoltre, giocano un ruolo dirimente le percezioni degli attori del processo penale in merito alla “scarsa” efficacia della mediazione veicolando, nemmeno troppo velatamente, un messaggio che tende a rafforzare l’idea che la mediazione si inserisca entro un panorama di misure moderate di sanzione; perdendo, di fatto, le finalità caratteristiche e peculiari. Nel corso della ricerca, infatti, è stato possibile riscontrare una predilezione dell’uso della mediazione in caso di reati bagatellari, che contemplanò un danno generalmente non eccessivamente grave a persone o cose; tutto ciò implica, quindi, un uso a ribasso delle pratiche di incontro tra autore e vittima, che si costituiscono sempre più come strumenti deflattivi ed escludenti un eventuale procedimento penale, a discapito di un utilizzo complementare ad altre forme di responsabilizzazione. Se l’obiettivo della mediazione è quello non già di sostituirsi al processo ma di esistere come ideale strumento di dispiegamento delle personalità del giovane, e di conseguente spazio di riconoscimento di coloro che hanno subito maggiormente le conseguenze del reato, l’impiego in pratiche di diversion pare svilirne le potenzialità, assimilandolo ad un processo di negoziazione.

Nel contesto italiano non si riscontra un siffatto utilizzo rappresentando, la mediazione, un momento integrativo del processo sanzionatorio definito da specifiche regole; tuttavia, in più di una occasione, gli intervistati hanno sottolineato come sia impensabile utilizzare tale strumento in presenza di gravi effrazioni (fisiche o della

dignità) agite contro la vittima, relegando dunque la scelta di un percorso di giustizia riparativa all'ambito di reati minori.

Non sono mancate, tuttavia, le voci di coloro i quali hanno sottolineato come il processo mediativo abbia giocato un ruolo cardine specialmente nei reati gravemente dannosi e lesivi dell'altrui dignità, e come abbia saputo produrre un sollievo (e talora una vera e propria riparazione) a relazioni duramente compromesse.

Tale incongruenza può rappresentare lo scarto che si crea tra una sensibilità rispetto alla mediazione e una mentalità che tengano conto anche della possibilità di prevedere percorsi altri di giustizia (Elias 1982)<sup>75</sup>. Se è vero che le sensibilità creano i bisogni e fungono da spinta promotrice di un sistema di valori e di un cambiamento dello stato delle cose, non ci si possono aspettare rilevanti risultati se non si realizza, contestualmente, un cambiamento di mentalità. Si tratta di fare riferimento ad una vera e propria modifica delle abitudini a livello cognitivo e ad una trasformazione dei riferimenti valoriali, veicoli per il ribaltamento del sistema di scelte.

Altro nodo cruciale, strettamente collegato a quello precedente, risulta essere il tipo di investimento che gli attori del processo penale minorile compiono nei confronti della giustizia riparativa. Sia che si tratti di una delega di compiti e attuazione di misure ad un sistema esterno, scollegato, da quello prettamente giudiziario – così in Italia – sia che si tratti di una modalità deflattiva e non stigmatizzante di risoluzione della controversia – come accade negli Stati Uniti – si evincono molteplici difficoltà di applicazione strutturali che rendono tale investimento ancor più “rischioso”. Prima tra tutte, una difficoltà di traduzione tra il linguaggio della giustizia riparativa e quello della giustizia tradizionale: due registri linguistici – estrinsecazioni di due diverse posizioni ed approcci – che difficilmente riescono a sintonizzarsi sui medesimi obiettivi. Gli ostacoli che si frappongono tra le due dimensioni contribuiscono a rafforzarne la distanza e le difficoltà di comunicazione; il tutto si ripercuote negativamente sulla diffusione e sulla possibilità di un utilizzo strutturato della mediazione entro il processo penale. Se, infatti, si prende in considerazione il modello italiano si rileva una significativa difficoltà comunicativa tra il sistema penale propriamente inteso e il sistema di servizi del

---

<sup>75</sup> Il riferimento in questo caso è all'intervento di S. Vezzadini “*Cultura della vittima e reazioni alla sofferenza nella società contemporanea*” svoltosi in occasione del Convegno Internazionale del Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla mediazione (C.I.M.F.M) del 19 maggio 2015 a Bologna. Gli atti del convegno “Dal seme dell'incontro alla Fioriera della Giustizia Riparativa. Esperienze e Prospettive. Quali risposte?” sono disponibili nell'inserito speciale de *Il foglio del mediatore* del luglio-dicembre 2015 N. 12 – Anno XII

territorio adibiti all'espletamento dei procedimenti di mediazione. La problematicità risiede appunto nel far riferimento a ambiti semantici e interpretativi non necessariamente comunicanti e che intendono la realtà di cui si occupano in modo difforme. La sfera delle emozioni che entrano prepotentemente nelle dinamiche del conflitto – e nel reato – trova poco, se non nullo, spazio nelle procedure dell'Autorità Giudiziaria; in egual misura, le dinamiche avversariali e contrastanti delle aule di tribunale vengono negate e misconosciute nei processi mediativi. L'incontro, quindi, rischia di ridursi ad un vicendevole circospetto scrutarsi tra i due sistemi, secondo una tensione di attrazione e repulsione che ne definisce i moti e le direzioni di contatto.

Non troppo difforme appare ciò che si verifica nel sistema statunitense: la scelta di relegare l'incontro tra autore di reato e vittima fuori dalle rigide procedure del sistema penale, adottando la mediazione come misura di diversion, è rappresentativo di una propensione a mantenere i due campi separati, molto vicini – quasi attigui, complementari – ma mai integrati, migliorativi l'uno per l'altro.

Lo scenario che si palesa apre le porte ad una questione piuttosto delicata, che sconta l'eredità di un tentativo non troppo proficuo di utilizzo, scatenando un lungo e controverso dibattito: l'obbligatorietà della mediazione. Creare delle prospettive in cui gli strumenti della giustizia riparativa assumono un carattere di obbligatorietà appare andare in una direzione contraria alle finalità che essa intende evocare; imporre l'utilizzo della mediazione aumenta in modo significativo il rischio di produrre delle dinamiche di de-responsabilizzazione e strumentalizzazione da parte dei soggetti coinvolti e impoverisce notevolmente i risultati che da essa possono derivare. È emerso come limitare la volontarietà e il libero consenso alle pratiche mediative ponga un vincolo al limite del coercitivo, costringendo il ragazzo autore di reato a aderire a tale misura, pena un eventuale esito negato del progetto rieducativo, e obbligando la vittima a partecipare alla mediazione limitandole, di fatto, la possibilità di sottrarsi all'incontro in virtù di una qualche paradossale forma di "obbligo morale". Si impedirebbe di fatto ai soggetti coinvolti di poter esercitare il diritto di essere "padroni" dei propri conflitti e di gestirlo nel modo più adeguato.

La mediazione diviene, in tale prospettiva odierna, una misura pensata come banco di prova per il ragazzo, chiamato a dimostrare la propria assunzione di responsabilità rispetto all'evento accaduto, validandola attraverso una prescrizione "misurabile e valutabile", anziché essere una pratica che mette al centro i partecipanti e le loro scelte. La vittima, a questo punto, si ritrova a ricoprire una posizione ancillare rispetto

a quella del giovane autore di reato, posizionandosi ad un livello subordinato e funzionale alla buona riuscita del percorso riparatorio. Va da sé come ciò rappresenti una circostanza da scongiurare non solo perché potenzialmente lesiva dell'interesse supremo di educare e accompagnare il ragazzo in un percorso che lo veda protagonista e centrale ma anche, e soprattutto, perché interdittiva di un reale ed effettivo ingresso della parte offesa entro un circuito di risoluzione del conflitto e della controversia. Ancor peggiore appare la prospettiva in cui la vittima, nel tentativo "forzoso" di darle spazio nel processo sanzionatorio del ragazzo, divenga strumento di emancipazione dello stesso lasciando spazio ad aspettative e compiti che ella è chiamata a non disattendere.

Un'ultima riflessione concerne la figura della vittima e il ruolo che essa può (e deve) giocare entro procedure e dinamiche fortemente sbilanciate verso una posizione reo-centrica. Il processo penale minorile appare il luogo privilegiato per l'instaurarsi di misure di giustizia riparativa proprio in forza della peculiare conformazione e dei principi che lo guidano: l'obiettivo non già di produrre una sanzione *tout court* e una punizione che produca un effetto di deterrenza quanto piuttosto creare una occasione proficua per riposizionare, entro il più ampio panorama dell'esistenza del giovane, una serie di valori e regole che ne definiscono le traiettorie di crescita. L'attenzione concentrata non totalmente sul fatto accaduto ma primariamente sul soggetto che l'ha compiuto rende possibile immaginare un percorso rieducativo che si armonizzi con il processo di sviluppo che il ragazzo sta affrontando, senza che la sanzione costituisca un brusco arresto del medesimo producendo, di fatto, più danni che benefici. La sua posizione centrale però, come è facile immaginare, lascia poco o nullo spazio di azione per "l'altro" soggetto coinvolto nelle dinamiche del reato, la vittima, relegandolo ad una zona d'ombra molto spesso dimenticata e silenziosa. Tale silenzio contribuisce a creare conseguenze contraddittorie sia a discapito del ragazzo autore del reato sia, appunto, della persona offesa dal medesimo.

Permettere una compartecipazione attiva dei due attori potrebbe contribuire in modo significativo alla responsabilizzazione del giovane verso le conseguenze derivanti dalle sue azioni e alla comprensione della portata dei suoi agiti e, contestualmente, garantire uno spazio di espressione della vittima provvedendo ad un riconoscimento della violazione subita e degli effetti negativi che essa ha portato con sé. Per tale ragione, impedire un incontro e un confronto sul fatto che li ha resi protagonisti, lasciandoli separati e lontani, produce dinamiche di misconoscimento e

di disimpegno alla relazione, cristallizzandoli nei ruoli che li vedono contrapposti ed antagonisti, e aprendo le porte ad una possibile vittimizzazione secondaria e a nuove ingiustizie.

### *Una cultura della mediazione è possibile?*

Il percorso di ricerca, nel tentativo di creare riflessioni conclusive in merito all'ambito studiato, pone piuttosto di fronte a considerazioni che lasciano aperti molti interrogativi e nuovi spunti di ricerca. Non solo ci si continua ad interrogare sulla reale possibilità di promuovere e far radicare una cultura della mediazione, e quindi della vittima, ma anche di ipotizzare scenari futuri in cui tale possibilità sia effettivamente realizzabile. Come più volte richiamato nell'elaborato la conformazione del procedimento penale a carico di imputati minorenni non lascia grande spazio di espressione alle istanze della parte offesa, che sconta una importante marginalità (maggiore addirittura di quella esperita nel processo penale ordinario) proprio per la centralità che la figura del giovane imputato riveste nelle dinamiche processuali. Appare attenuata la forte contrapposizione tra accusa e difesa che si esplicita nel processo contro imputati adulti per lasciare spazio ad una profonda conoscenza e comprensione del soggetto imputato: non si realizza più solo un "processo del fatto" ma anche un "processo della persona" (Palomba 2002). Nel tentativo di trovare un equilibrio, una pacificazione della tensione creata tra questi due poli, ciò che avviene può essere rappresentato come un importante spostamento di attenzione alla persona "impoverendo" il valore dei fatti occorsi, che divengono secondari, tangenziali nel più ampio panorama degli interventi da mettere in campo. L'elevata attenzione alla personalità e alle sue sfaccettature (così come sottolineato dall'art. 9 del DPR 448/88) ha ridotto il campo per riflessioni sull'atto reato e sulla sanzione eventualmente da comminare – in virtù di una piena presa in carico del ragazzo e delle sue esigenze di crescita – ma ha anche interdetto il possibile accesso della vittima entro i processi di risoluzione della controversia. La delega che il procedimento penale ottiene nel dirimere il conflitto tra gli attori causa un distacco notevole tra i soggetti in esso coinvolti, lasciando irrisolti numerosi dubbi e domande che restano in sospeso e i cui strascichi rischiano di essere portati per anni.

Medesima questione si presenta, seppur con le necessarie distinzioni, nel contesto statunitense, dove le vittime vedono riconosciuto uno spazio di presenza, tramite la

figura del *prosecutor*, ma che si estrinseca principalmente sotto forma di richieste di risarcimento più che di riconoscimento. È interessante notare quindi come, anche laddove l'attenzione alla vittima trovi espressione, questa si limiti ad un riconoscimento entro le dinamiche processuali che mantengono un carattere prevalentemente avversariale e oppositivo. Non è possibile riscontrare una “cultura della vittima” intesa come soggetto inserito in un tessuto sociale e in un rete di relazioni significative che ne dirigono le azioni e la “cultura della mediazione” sconta di una importante riduzione di tale strumento a mera trattativa negoziale. La mediazione non si colloca quindi in un più ampio scenario, teso a riallacciare e rinsaldare legami e aspettative lesi dall'atto reato, ma ripropone e ripercorre le medesime dinamiche “oppositive” dell'accusa e della difesa, non permettendo ai soggetti coinvolti di spogliarsi del proprio ruolo e di divenire persone che si incontrano e si riconoscono ad un livello più elevato di umanità (Morineau 2000). Si resta ancorati ad una struttura molto formale e altamente normata, dimenticando di considerare le relazioni e le conseguenze che il reato ha prodotto sull'esistenza delle persone, continuando a proporre soluzioni “monche”, parziali che rispondono principalmente ad esigenze giudiziarie di contenimento del conflitto, dimenticandone le conseguenze e ignorandone le cause.

Con la mediazione, al contrario, si promuove un capovolgimento di tali dinamiche, favorendo una riappropriazione del conflitto entro spazi istituzionali ma non processuali, conferendo ai soggetti coinvolti la possibilità di intraprendere percorsi altri e complementari, senza scadere nelle logiche dell'obbligatorietà e del ricatto, ma lasciando margini di scelta consapevole – informata, libera, volontaria – di adesione al progetto proposto. In questa prospettiva, si restituisce potere e capacità decisionale ai confliggenti (Christie 1977) che si riposizionano in un'asse di parità e reciprocità, elementi assenti nelle dinamiche processuali tradizionalmente intese.

Tale radicale cambio di prospettiva necessita tuttavia di essere accompagnato da una profonda modifica dei principi di riferimento che sottostanno i processi atti a dirimere le controversie: ciò equivale a dire che dovrebbe intervenire un'importante svolta culturale intesa a produrre uno nuovo sguardo sulle attuali modalità di gestione delle dispute. L'approccio avversariale dovrebbe cedere il passo ad una modalità risolutiva che intenda l'interazione e il contatto come punti cardine del superamento dell'impasse in cui restano incastrati autore e vittima nel momento in cui si produce una decisione tra torto e ragione. L'interazione assume dunque carattere di strumento

educativo: il processo si muove sul crinale non solo del recupero personale ma anche del ricucire legami fiduciari con la comunità di appartenenza. Il ragazzo non è inteso come un individuo slegato dalla realtà sociale in cui è inserito, bensì come un soggetto presente in una rete di relazioni in un contesto culturale e ambientale dal quale riceve stimoli e che, al contempo, contribuisce a consolidare. Ugualmente, la vittima deve essere intesa come persona in un sistema di relazioni, portatrice di necessità e bisogni che hanno uguale legittimità rispetto a quelli del ragazzo autore di reato.

Tuttavia, non possono essere ignorate le diverse riflessioni prodotte in merito al ruolo della vittima entro i contesti sociali e culturali attuali, che hanno fornito una lettura molto critica e talora controversa della questione. I sentimenti esperiti dalla persona che ha subito un evento vittimizante obbligano ad assumere una posizione faticosa, che trascende dalla mera compassione e che implica la condivisione del punto di vista di chi è posto in una situazione di marginalità e subordinazione (Vezzadini 2012). Empatizzare con la vittima, in una società che ripudia e rifiuta la sconfitta e la vulnerabilità, significa empatizzare con il perdente relegato in una posizione aliena dalle dinamiche che danno forma alle relazioni sociali (Giglioli 2014)<sup>76</sup>. Cristallizzare questo suo ruolo, dunque, impedisce un'effettiva emancipazione dalla propria condizione di vittima, costringendola ad una ciclica conferma della posizione di soggetto sofferente obbligato a districarsi all'interno di un circuito che, di fatto, non le rende giustizia. Il discredito, il misconoscimento delle sue sofferenze e la negazione delle conseguenze nefaste che il reato ha comportato alla sua esistenza produce tali paradossi e contribuisce a creare spazi fittizi in cui la vittima può assumere un ruolo di protagonista, salvo poi essere strumentalizzata e utilizzata per mantenere uno status quo (Vezzadini 2012).

La comunità, in tale prospettiva, gioca un ruolo fondamentale: non solo come spettatore muto e osservatore distaccato degli eventi, ma come attore centrale nel dirimere le controversie delle relazioni sociali. È nella collettività che i valori di mutuo riconoscimento e della responsabilità reciproca dovrebbero radicarsi, assumere nuovi significati e produrre nuove prassi, scardinando il sistema valoriale che

---

<sup>76</sup> Una riflessione in merito alle radici etimologiche del termine vittima e sulle origini di tale vocabolo, con numerosi riferimenti a una condizione di sconfitta e di patimento, viene offerta dal contributo di J. Van Dijk (2009), *Free the Victim. A Critique of the Western Conception of Victimhood*, «International Review of Victimology», vol. 16, pp. 1-33, ripreso e rielaborato successivamente da S. Vezzadini, *Per una sociologia della vittima*, op.cit.

mantiene in vita l'attuale assetto di risoluzione del conflitto basato prevalentemente su un'ottica di competizione piuttosto che di sinergica collaborazione, che promuove un ricorso a procedimenti estremamente strutturati anziché adoperarsi attraverso pratiche più flessibili e informali di incontro.

Ciò che viene a più voci auspicato appare dunque essere lo stabilirsi di un nuovo approccio culturale che sia il risultato di una modifica dei fenomeni emotivi – modi di sentire – ma anche e soprattutto dei fenomeni cognitivi e dei modi di pensare (Elias 1982). Lo scatto ancora da compiere riguarda proprio quest'ultima sfera che sembra essere ancorata a dettami e regole ispirati ad una idea di giustizia che divide e non che avvicina. Sebbene si sia assistito, di fatto, ad un percorso di crescita delle sensibilità e ad un affinamento del paradigma riparativo della giustizia (attraverso una sempre maggiore offerta di corsi formativi per addetti ai lavori, una partecipazione a incontri che prevedono la trattazione di argomenti di questo genere), non si può riscontrare il medesimo progresso nelle convinzioni che strutturano i processi decisionali, a tutt'oggi fortemente ancorati al modo di pensare tradizionale, in cui formule di giustizia riparativa faticano ad inserirsi e a costituire investimenti possibili e prospettive realizzabili.

Parte di tale impasse si può probabilmente imputare alle strutture che caratterizzano i due processi, articolati secondo logiche diverse che afferiscono a due differenti campi semantici e di significato (strutturazione processo vs. informalità della pratiche di mediazione). La maggiore formalità del procedimento classico e il riferimento a procedure decodificate e chiare appare essere ancora una prospettiva privilegiata delle dinamiche di risoluzione dei conflitti, acquisendo maggiore legittimità e validità nella capacità di redimere controversie in virtù, forse, delle risposte concrete e tangibili che fornisce. Di minor rilevanza, si direbbe, se l'esito soddisfa o meno i soggetti coinvolti o se si lasciano in sospenso richieste di restituire integrità ai legami fiduciari che il reato ha contribuito a spezzare e indebolire. La scelta di dare rilevanza a tali aspetti e contribuire, quindi, ad una riparazione delle conseguenze del reato sulla vittima, sull'autore e sulla collettività rimane, a tutt'oggi, ancorata alla discrezionalità degli attori coinvolti che sulla scorta di convinzioni e sensibilità personali conferiscono legittimità e riconoscimento a strumenti e pratiche di giustizia riparativa entro le maglie del procedimento penale.

## *Prospettive future*

Seppur lo scenario appena descritto non appaia dar spazio a prospettive future di segno marcatamente positivo è da evidenziare come, in particolare negli ultimi anni, sia andata crescendo una attenzione alle vittime di reato e al loro ruolo nell'amministrazione della giustizia. Un segno piuttosto chiaro è giunto dall'Unione Europea con la *Direttiva 2012/29/UE del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI*. L'interesse delle istituzioni europee per le vittime non è di certo inedito, come dimostrano i numerosi atti normativi emessi nell'ultimo trentennio<sup>77</sup>, ma quest'ultimo atto normativo, si configura come una fonte del diritto dell'Unione europea dotata di efficacia vincolante, è adottata congiuntamente dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'Unione europea al fine dell'assolvimento degli scopi previsti dai Trattati, e persegue un obiettivo di armonizzazione delle normative degli Stati membri. La Direttiva obbliga gli Stati Membri al raggiungimento di un risultato specifico, pur lasciando al Legislatore nazionale la scelta dei mezzi per ottenerlo. La Direttiva non può trovare applicazione parzialmente ma deve essere prima recepita in tutte le sue parti; il recepimento consiste nell'adozione di misure di portata nazionale che consentono di conformarsi ai risultati previsti dal testo normativo. Il Legislatore Europeo ha, pertanto, conferito grande potere all'atto promulgato, veicolando un messaggio di urgenza e rilevante necessità nell'adottare standard minimi in materia di sostegno alle vittime di reato. Il testo si apre dichiarando gli obiettivi che si intendono raggiungere, ovvero garantire che le vittime di reato ricevano informazione, assistenza e protezione adeguate e possano partecipare ai procedimenti penali che le vedono come parti offese. Innovativa appare essere l'attenzione rivolta a specifiche categorie di vittime, la quale, lungi dal voler generare dinamiche escludenti o discriminatorie, individua peculiari esigenze che debbono essere soddisfatte affinché sia garantita una effettiva tutela della parte lesa dal reato. Si prevedono importanti garanzie atte ad assicurare la possibilità di essere accompagnati durante tutto l'iter giudiziario al fine di limitare e annullare le possibili occasioni di vittimizzazione secondaria che possono sorgere

---

<sup>77</sup> Per una rassegna completa della produzione normativa europea si consiglia la lettura del testo di S. Vezzadini, *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*, Clueb, Bologna, 2006 in particolare il Capitolo V paragrafo 5.5.

entro le dinamiche processuali. Il testo normativo introduce previsioni molto dettagliate in particolare su aspetti legati alla possibilità delle vittime di comprendere e di essere comprese. La comunicazione e la capacità di essere consapevoli delle direzioni assunte dal procedimento, oltre che delle garanzie in capo alla propria persona in ciascun momento processuale assume, dunque, una funzione di effettivo invito alla partecipazione attiva e fattiva alle procedure sanzionatorie. La “presa in carico” del sistema appare assumere connotati di maggiore completezza conferendo alla persona vittima di reato una molteplicità di strumenti che le permettono di essere concretamente presente nelle dinamiche processuali, restituendole spazio di manovra entro gli iter giudiziari, pur non venendo mai meno le garanzie preposte a tutela di un tale momento di elevata vulnerabilità.

Il tentativo del nostro Paese di recepire i dettami europei ha portato all’emanazione del *Decreto Legislativo 212/2015 di attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI* che ripositiona entro il dibattito politico l’attenzione verso un soggetto che per lungo tempo è stato dimenticato negli angoli più nascosti del procedimento penale e che ora, seppur nelle Gazzette Ufficiali, ottiene pieno riconoscimento e legittimità d’essere. Il testo, tuttavia, non coglie in pieno l’intento chiaro di voler istituire servizi che concorrano in modo significativo ad un cambio di prospettiva, e di conseguenza ad un effettivo mutamento delle dinamiche procedurali.

Nel Decreto si procede ad una rettifica di quanto già esistente in termini di facoltà e diritti della vittima – limitati all’iniziativa personale e alla capacità di percepirsi come tale – senza peraltro produrre di fatto una vera promozione degli spazi ad hoc (e protetti) per chi versa in una situazione di vulnerabilità e dunque la possibilità di costituire un elemento innovativo e di cambiamento dell’attuale stato delle cose. Di certo, aver recepito nel nostro ordinamento istanze tanto chiare e urgenti rappresenta un importante passo in avanti per il consolidamento di una cultura della vittima e della giustizia riparativa; il dubbio che ciò possa costituire l’ennesima occasione persa, resta.

Solo il tempo, e la volontà delle persone, sapranno forse aprire ad esiti più concreti e rilevanti<sup>78</sup>.

La produzione normativa è dunque di recente emanazione ed è impossibile compiere delle valutazioni sull'efficacia degli strumenti e sulla validità delle proposte messe in campo. Ciò che si può tentar di fare è una previsione in merito a quali possano essere i potenziali scenari che si dispiegheranno dall'attuazione degli atti legislativi emanati. Le normative prodotte e i giganteschi passi compiuti in ambito sociale e culturale in materia di giustizia riparativa di vittime ridisegnano circostanze promettenti che possono aprire a nuove forme di coinvolgimento delle vittime e della comunità nei procedimenti penali. Contestualmente dovrebbero essere promosse politiche locali, diffuse nel territorio nazionale, che sappiano creare occasioni di applicazione di un modo alternativo di risoluzione delle controversie, redistribuendo potere e capacità decisionale agli attori coinvolti e incentivando l'utilizzo di pratiche ristorative anche fuori dai circuiti penali. Da qui è necessario ripartire per continuare a produrre un cambiamento reale e radicale anziché continuare ostinatamente a perseguire strade (più o meno istituzionali) che goffamente cercano di creare spazi istituzionali alle vittime, scontrandosi con una realtà che di fatto le nega e le relega in posizioni di secondarietà.

Ciò che nella Direttiva Europea è auspicato e incoraggiato appare andare proprio in tale direzione: una sinergia e un lavoro di rete che sappia far cooperare le istituzioni e le strutture coinvolte nel sistema penale. Per quel che concerne le realtà italiane è possibile già riscontrare tale ambizione ed individuare forme di collaborazione fruttuose che vedono l'interazione di Tribunali (Ordinari e dei Minorenni), di centri di supporto alle vittime e centri di giustizia riparativa, di servizi del territorio ed associazioni di volontariato capaci di dialogare e lavorare in sintonia, raggiungendo ottimi risultati. Tali pratiche trovano, dunque, una cornice di legittimazione e riconoscimento entro le previsioni normative della Direttiva che ne dettaglia forme, modalità e procedure di esecuzione.

---

<sup>78</sup> Certo è che in questo frangente la discrezionalità degli attori del sistema penale minorile, di cui a lungo si è parlato, gioca un ruolo essenziale. Gli ampi spazi di decisione entro cui essi possono muoversi assumono un valore di segno marcatamente positivo al fine di incentivare e favorire la produzione di prassi virtuose e collaborazioni sinergiche che concorrano a realizzare un'effettiva ed efficace implementazione delle misure volte alla protezione e al sostegno della vittima.

## Bibliografia

- Agnew R., Brezina T. 2012. *Juvenile delinquency: causes and control*. 4th ed. New York: Oxford University Press.
- Alex Piquero R. 2008. «Disproportionate Minority Contact». *The Future of Children* 18 (2): 59–79. doi:10.1353/foc.0.0013.
- Ambrosini M. 2011. *Sociologia delle migrazioni*. Bologna: Il Mulino.
- Amodio E. a cura di. 1988. *Il processo penale negli Stati Uniti d'America*. Milano: Giuffrè.
- Antonilli A. 2012. *Insicurezza e paura oggi*. Milano: FrancoAngeli.
- Balloni A., Mosconi G, Prina F., a cura di. 2004. *Cultura giuridica e attori della giustizia penale*. Milano: FrancoAngeli.
- Barbero Avanzini B. 1998. *Minori, giustizia penale e intervento dei servizi*. Milano: FrancoAngeli.
- Barbero Avanzini B. 2003. *Giustizia minorile e servizi sociali*. Milano: FrancoAngeli.
- Bazemore G. 1998. «Restorative justice and earned redemption: communities, victims and offenders reintegration». *American Behavioral scientist* maggio.
- Beck U. 2013. *La società del rischio: verso una seconda modernità*. Roma: Carocci.
- Benekos P. J., Merlo A.V., Puzzanhera C.M.. 2013. «In Defence of Children and Youth: Reforming Juvenile Justice Policies». *International Journal of Police Science & Management* 15 (2): 125–43. doi:10.1350/ijps.2013.15.2.307.
- Berzano L., Prina F. 2003. *Sociologia della devianza*. Roma: Carocci Faber.
- Besemer C., Scatolero D., Bertoluzzo M., D'Arcangelo M. 1999. *Gestione dei conflitti e mediazione*. Torino: EGA.
- Bichi R., a cura di. 2008. *Separated children: i minori stranieri non accompagnati*. Milano: FrancoAngeli.
- Bishop D. M., Feld B.C. 2014. «Juvenile Justice in the Get Tough Era». In *Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, a cura di Bruinsma G, David Weisburd D. 2766–73. New York: Springer New York. [http://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-5690-2\\_81](http://link.springer.com/10.1007/978-1-4614-5690-2_81).
- Bisi R., Sette R., Furlotti L. 1998. *Percorsi per un'età difficile: minori fra assistenza ed emergenza*. Milano: FrancoAngeli.
- Boltanski L., Chiapello Eve. 2014. *Il nuovo spirito del capitalismo*. Milano; Udine: Mimesis.
- Bouchard M., Mierolo G. 2005. *Offesa e riparazione: per una nuova giustizia attraverso la mediazione*. Milano: Bruno Mondadori.
- Boyes M.C., Chandler M. 1992. «Cognitive Development, Epistemic Doubt, and Identity Formation in Adolescence». *Journal of Youth and Adolescence* 21 (3): 277–304. doi:10.1007/BF01537019.
- Braithwaite J. 1989. *Crime, shame, and reintegration*. Cambridge [Cambridgeshire]; New York: Cambridge University Press.
- Braithwaite J. 1999. «Restorative justice: Assessing optimistic and pessimistic accounts». *Crime and Justice: a review of research* 25: 1–127.
- Braithwaite J. 2002. *Restorative Justice & Responsive Regulation*. Studies in Crime and Public Policy. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Brooks P., Roush A. 2014. «Transformation in justice system». *Reclaiming children and youth*.
- Byrnes J.P. 2006. «Cognitive Development During Adolescence». In *Blackwell Handbook of Adolescence*, a cura di Gerald R., Berzonsky M., 227–46. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. <http://doi.wiley.com/10.1002/9780470756607.ch11>.
- Carr, P. J. 2005. *Clean streets: controlling crime, maintaining order, and building community activism*. New York: New York University Press.
- Carr, P. J. 2012. «Citizens, Community, and Crime Control: The Problems and Prospects for Negotiated Order». *Criminology and Criminal Justice* 12 (4): 397–412. doi:10.1177/1748895812447235.

- Castaldo M. 2001. *La rieducazione tra realtà penitenziaria e misure alternative*. Dipartimento di Scienze Penalistiche Criminologiche e Penitenziarie, Facoltà di Giurisprudenza, Università degli studi di Napoli "Federico II". Napoli: Jovene.
- Castelli S. 1996. *La mediazione: teorie e tecniche*. Milano: Cortina.
- Castells M. 2008. *La nascita della società in rete*. Milano: EGEA.
- Ceretti A., a cura di. 1994. *Questioni sulla imputabilità*. Padova: CEDAM.
- Ceretti A. 1996. *Come pensa il tribunale per i minorenni: una ricerca sul giudicato penale a Milano dal 1934 al 1990*. Milano: FrancoAngeli.
- Ceretti A., Cornelli R. 2013. *Oltre la paura: cinque riflessioni su criminalità, società e politica*. Milano: Feltrinelli.
- Christie N. 1977. «Conflict as property». *The British Journal of Criminology* 17 (1): 1–15.
- Cipolla C. 1998. *Il ciclo metodologico della ricerca sociale*. Milano: FrancoAngeli.
- Cipolla C. 2013. *Perché non possiamo non essere eclettici: il sapere sociale nella web society*. Milano: FrancoAngeli.
- Civita A. 2011. *Cyberbullying: un nuovo tipo di devianza*. Milano: FrancoAngeli.
- Clare R. 2015. «Maintaining Professional Practice: The Role of the Probation Officer in Community Rehabilitation Companies». *Probation Journal* 62 (1): 49–61. doi:10.1177/0264550514561776.
- Conrad P. 1992. «Medicalization and Social Control». *Annual Review of Sociology* 18 (1): 209–32. doi:10.1146/annurev.soc.18.1.209.
- Conrad, Peter, Schneider J.W. 1980. *Deviance and medicalization: from badness to sickness*. St. Louis: Mosby.
- Corbetta P. 2014. *Metodologia e tecniche della ricerca sociale*. Bologna: Il Mulino.
- Corposanto C., Lombi L. 2014. *E-methods and web society*. Vol. 3. Salute e Società.
- Corriero M.A. 2006. *Judging children as children: a proposal for a juvenile justice system*. Philadelphia: Temple University Press.
- Coser L.A. 1967. *Le funzioni del conflitto sociale*. Milano: Feltrinelli.
- Cosi G., Foddai M.A., a cura di. 2003. *Lo spazio della mediazione: conflitto di diritti e confronto di interessi*. Milano: Giuffrè.
- Damáska M. R. 1991. *I volti della giustizia e del potere: analisi comparatistica del processo*. Bologna: Il Mulino.
- D'Angelo J.M. 2002. «Juvenile Court Judges' Perceptions of What Factors Affect Juvenile Offenders' Likelihood of Rehabilitation». *Juvenile and Family Court Journal* 53 (3): 43–55. doi:10.1111/j.1755-6988.2002.tb00067.x.
- De Felice D. 2007. *La costruzione istituzionale dell'interesse del minore: processo penale, politiche e procedimenti*. Pubblicazioni della Facoltà di giurisprudenza, Università di Macerata. Serie sociologico-giuridica 7. Milano: A. Giuffrè.
- DeJong C, Jackson K.C. 1998. «Putting Race into Context: Race, Juvenile Justice Processing, and Urbanization». *Justice Quarterly* 15 (3): 487–504. doi:10.1080/07418829800093851.
- Del Carmen V., Trulson C.R. 2006. *Juvenile justice: the system, process, and the law*. Belmont, CA: Thomson/Wadsworth.
- De Leo G., Patrizi P. 2002. *Psicologia della devianza*. Roma: Carocci.
- Di Federico G., a cura di. 2004. *Manuale di ordinamento giudiziario*. Padova: CEDAM.
- Di Nicola P. 2008. *Famiglia: sostantivo plurale: amarsi, crescere e vivere nelle famiglie del terzo millennio*. Milano: FrancoAngeli.
- Di Nuovo S, Grasso G. 2005. *Diritto e procedura penale minorile. Profili giuridici, psicologici e sociali*. Milano: Giuffrè.
- Di Nuzzo A. 2013. *Fuori da casa: migrazioni di minori non accompagnati*. Roma: Carocci editore.
- Dolan K.. 2008. «The Rich Get Richer and the Poor Get Prison». *The Political Quarterly* 79 (1): 1–2. doi:10.1111/j.1467-923X.2008.00895.x.
- Donati P. 2006. *Manuale di sociologia della famiglia*. Roma-Bari: Laterza.
- Donati P. 2013. *La famiglia: il genoma che fa vivere la società*. Mannelli: Rubbettino.
- Elias N. 1982. *Il processo di civilizzazione*. Bologna: Il Mulino.

- Esposito M., Vezzadini S. 2011. *La mediazione interculturale come intervento sociale*. Milano: FrancoAngeli.
- Etherington K. 2013. «Narrative approaches to case studies». *Last accessed 30*.
- Fanlo Cortés I. 2008. *Bambini e diritti: una relazione problematica*. Torino: Giappichelli.
- Foddai M.A. 2009. *La scelta della mediazione: itinerari ed esperienze a confronto*. Milano: Giuffrè.
- Galimberti U. 2007. *L'ospite inquietante: il nichilismo e i giovani*. Milano: Feltrinelli.
- Galli D. 2005. *Il servizio sociale per minori: manuale pratico per assistenti sociali*. Milano: FrancoAngeli.
- Galli D. 2008. *Servizi sociali e giustizia minorile: il quotidiano dell'assistente sociale: tra ascolto e documentazione*. Milano: FrancoAngeli.
- Gallino L. 2014. *Dizionario di sociologia*. Torino: UTET.
- Galli S., Tomé M., Alesso Ileana. 2008. *La tutela del minore: dal diritto agli interventi : verso una condivisione di esperienze e prassi tra magistratura ed enti locali*. Milano: FrancoAngeli.
- Garland D. 1999. *Pena e società moderna*. Milano: Il saggiatore.
- Garland D. 2004. *La cultura del controllo: crimine e ordine sociale nel mondo contemporaneo*. Milano: Il saggiatore.
- Genta M.L., Brighi A., Guarini A., a cura di. 2009. *Bullying and cyberbullying in adolescence*. Roma: Carocci.
- Gibbs J.. 2013. «Victim Advocacy». In *The Encyclopedia of Criminology and Criminal Justice*, a cura di Jay S Albanese, 1–5. Oxford, UK: Blackwell Publishing Ltd. <http://doi.wiley.com/10.1002/9781118517383.wbeccj307>.
- Giddens A. 2000. *Il Mondo Che Cambia: Come La Globalizzazione Rideegna La Nostra Vita*. Bologna: il Mulino.
- Giglioli D. 2014. *Critica. della vittima: un esperimento con l'etica*. 2a. ed. Figure. Roma: nottetempo.
- Goffman E. 2009. *L'interazione strategica*. Bologna: il mulino.
- Goldson B. 2006. «Rethinking Youth Justice: Comparative Analysis, International Human Rights and Research Evidence». *Youth Justice* 6 (2): 91–106. doi:10.1177/1473225406065560.
- Goldson B., Muncie J. 2009. *Youth Crime and Juvenile Justice*. 1 Oliver's Yard, 55 City Road, London EC1Y 1SP United Kingdom: SAGE Publications Ltd. <http://knowledge.sagepub.com/view/navigator-youth-crime-and-juvenile-justice/SAGE.xml>.
- Guarnieri C., Pederzoli P. 2002. *La magistratura nelle democrazie contemporanee*. 1a. ed. Le istituzioni delle democrazie 332. Roma-Bari: Editori Laterza.
- Habermas J. 1997. *Teoria dell'agire comunicativo*. Bologna: il mulino.
- Habermas J., MacCarthy T., 2007. *Reason and the Rationalization of Society*. Nachdr. The Theory of Communicative Action, Jürgen Habermas. Transl. by Thomas MacCarthy; Vol. 1. Boston: Beacon.
- Hawkins D.F., Kempf Leonard K., a cura di. 2005. *Our children, their children: confronting racial and ethnic differences in American juvenile justice*. The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation series on mental health and development. Chicago: University of Chicago Press.
- Henggeler S.W. 2016. «Community-Based Interventions for Juvenile Offenders» In *APA Handbook of Psychology and Juvenile Justice*, a cura di Heilbrun K., DeMatteo D., Naomi E., Goldstein S., 575–95. Washington: American Psychological Association. <http://content.apa.org/books/14643-026>.
- Holloway E., Downs S., Aalsma M. 2013. «1. Juvenile Probation Officer Mental Health Competency and Age as Predictors of Case Management Practices». *Journal of Adolescent Health* 52 (2): S1. doi:10.1016/j.jadohealth.2012.10.007.
- Holman B., Ziedenberg J. 2006. «The danger of detention: the impact of incarcerating youth in detention and other secure facilities» Justice Policy Institute.

- Honneth A., Sandrelli C. 2002. *Lotta per il riconoscimento: proposte per un'etica del conflitto*. Milano: Il Saggiatore.
- Knafl K.A. 1991. «Patton, M.Q. (1990). *Qualitative Evaluation and Research Methods* (2nd Ed.). Newbury Park, CA: Sage, 532 Pp., \$28.00 (hardcover)». *Research in Nursing & Health* 14 (1): 73–74. doi:10.1002/nur.4770140111.
- Krisberg B., Austin J. 1993. *Reinventing Juvenile Justice*. <http://alltitles.ebrary.com/Doc?id=10833351>.
- Leiber M., Reitzel J., Mack K. 2011. «Probation Officer Recommendations for Sentencing Relative to Judicial Practice: The Implications for African Americans». *Criminal Justice Policy Review* 22 (3): 301–29. doi:10.1177/0887403410374230.
- Lens K.M., Pemberton A., Bogaerts S. 2013. «Heterogeneity in Victim Participation: A New Perspective on Delivering a Victim Impact Statement». *European Journal of Criminology* 10 (4): 479–95. doi:10.1177/1477370812469859.
- Lens K.M., Pemberton A., Brans K., Braeken J., Bogaerts S., Lahlah E. 2015. «Delivering a Victim Impact Statement: Emotionally Effective or Counter-Productive?» *European Journal of Criminology* 12 (1): 17–34. doi:10.1177/1477370814538778.
- Lens K.M., van Doorn J., Lahlah E., Pemberton A., Bogaerts S. 2016. «Observers Reactions to Victim Impact Statements: A Preliminary Study into the Affective and Cognitive Responses». *International Review of Victimology* 22 (1): 45–53. doi:10.1177/0269758015610851.
- Lomaglio B., Scandale F. a cura di. 2014. *La mediazione civile e commerciale: teoria e pratica*. Milano: FrancoAngeli.
- Lombi L. 2015. *Le web survey*. Milano: FrancoAngeli.
- Mannozi G. 2003. *La giustizia senza spada: uno studio comparato su giustizia riparativa e mediazione penale*. Università degli Studi dell'Insubria, Facoltà di Giurisprudenza 10. Milano: Giuffrè.
- Massaro P. 2012. *Dalla punizione alla riparazione: la promessa della «restorative justice»*. Milano: FrancoAngeli.
- Maturo A. 2013. «The medicalization of education: ADHD, human enhancement and academic performance». *Italian Journal of Sociology of Education* 5 (3).
- Maturo A. 2010. «Bipolar Disorder and the Medicalization of Mood: An Epidemics of Diagnosis?» In *Understanding Emerging Epidemics: Social and Political Approaches*, a cura di Ananya Mukherjea, 11:225–42. Emerald Group Publishing Limited. <http://www.emeraldinsight.com/doi/abs/10.1108/S1057-6290%282010%290000011016>.
- Matza D. 1976. *Come si diventa devianti*. Bologna: il Mulino.
- McShane D.M., Williams F.P. 2003. *Encyclopedia of Juvenile Justice*. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States: SAGE Publications, Inc. <http://knowledge.sagepub.com/view/juvenilejustice/SAGE.xml>.
- Melossi D., De Giorgi A., Massa E. 2008. «Minori stranieri tra conflitto normativo e devianza: la seconda generazione si confessa?» *Sociologia del diritto* 2.
- Melossi D., Pavarini M. 1977. *Carcere e Fabbrica. Alle origini del sistema penitenziario XVI-XIX secolo*. Bologna: il Mulino.
- Mestitz A., a cura di. 2007. *Messa alla prova: tra innovazione e routine*. 1a edizione. Biblioteca di testi e studi 404. Roma: Carocci editore.
- Miller L.L. 2008. *Perils of Federalism: Race, Poverty and the Politics of Crime Control*. Oxford: Oxford Univ. Press.
- Misztal B.A. 1996. *Trust in modern societies: the search for the bases of social order*. Cambridge, U.K.: Cambridge, Mass: Polity Press; Blackwell Publishers, Inc.
- Morineau J., Ceretti A. 2000. *Lo spirito della mediazione*. Milano: FrancoAngeli.
- Moro A.C., Dossetti M. 2014. *Manuale di diritto minorile*. Bologna: Zanichelli.
- Moro A.C., Fadiga L. 2006. *Una nuova cultura dell'infanzia e dell'adolescenza*. Milano: FrancoAngeli.
- Moro C.A., Busnelli Fiorentino E. 1990. *Minori e giustizia*. Padova: Fondazione Zancan.

- Naka M. 2008. «Effects of Victim Impact Statement on Lay People's Judicial Decisions». <http://doi.apa.org/get-pe-doi.cfm?doi=10.1037/e527312012-098>.
- Nuti V. 1992. *Discoli e derelitti: l'infanzia povera dopo l'Unità*. 1a. ed. Educatori antichi e moderni 486. Scandicci, Firenze: La Nuova Italia.
- Pajardi D. 2008. *Oltre a sorvegliare e punire: esperienze e riflessioni di operatori su trattamento e cura in carcere*. Milano: Giuffrè.
- Palidda S. 2000. *Polizia postmoderna: etnografia del nuovo controllo sociale*. Interzone. Milano: Feltrinelli.
- Palidda S. 2008. *Mobilità umane: introduzione alla sociologia delle migrazioni*. 1a. ed. Culture e società. Milano: Raffaello Cortina.
- Palomba F., Vassalli G., De Leo G. 2002. *Il sistema del processo penale minorile*. Milano: Giuffrè.
- Patfoort P. 2000. *Costruire la nonviolenza: per una pedagogia dei conflitti*. Molfetta: La Meridiana.
- Pazè P. 2013. «Ripensare le misure penali come aiuto a percorsi di cambiamento». *MinoriGiustizia*, n. 1: 7–16.
- Pelikan C. 2002. «The Council of Europe Recommendation No. R. (99) 19 Concerning Mediation in Penal Matters». *ERA Forum* 3 (1): 22–27. doi:10.1007/BF02817600.
- Peterson R.D., Krivo L.J., Hagan J., a cura di. 2006. *The many colors of crime: inequalities of race, ethnicity, and crime in America*. New perspectives in crime, deviance, and law series. New York: New York University Press.
- Picotti L., a cura di. 1998. *La Mediazione nel sistema penale minorile*. Padova: CEDAM.
- Pietropolli Charmet G. 2010. *Fragile e spavaldo: ritratto dell'adolescente di oggi*. Roma-Bari: Laterza.
- Pisapia G, Antonucci D. 1997. *La sfida della mediazione*. Padova: CEDAM.
- Prandini R. 1998. *Le radici fiduciarie del legame sociale*. Milano: FrancoAngeli.
- Regoliosi L. 2010. *La prevenzione del disagio giovanile*. Roma: Carocci.
- Ricoeur P., Polidori F. 2005. *Percorsi del riconoscimento: tre studi*. Milano: Cortina.
- Riessman C.K. 2008. *Narrative methods for the human sciences*. Los Angeles: Sage Publications.
- Saponaro A. 2004. *Vittimologia: origini, concetti, tematiche*. Milano: Giuffrè.
- Save the Children. 2014. «Piccoli schiavi invisibili. I volti della tratta e dello sfruttamento».
- Sbraccia, Alvise, e Chiara Scivoletto, a cura di. 2004. *Minori migranti: diritti e devianza: ricerche socio-giuridiche sui minori non accompagnati*. Torino: L'Harmattan Italia.
- Sbraccia A., Vianello F. 2010. *Sociologia della devianza e della criminalità*. Roma-Bari: Laterza.
- Scaparro F., a cura di. 2001. *Il coraggio di mediare: contesti, teorie e pratiche di risoluzioni alternative delle controversie*. Milano: Guerini e Associati.
- Schneider J. 2015. «The Medicalization of Deviance: From Badness to Sickness». In *The Handbook of Deviance*, a cura di Erich Goode, 137–53. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc. <http://doi.wiley.com/10.1002/9781118701386.ch8>.
- Scivoletto C. 1999. *C'è tempo per punire: percorsi di probation minorile*. Politiche e servizi sociali 61. Milano: FrancoAngeli.
- Scivoletto C. 2012. *Sistema penale e minori*. Il servizio sociale 65. Roma: Carocci.
- Secondulfo D. 2001. *Per una sociologia del mutamento: fenomenologia della trasformazione tra moderno e postmoderno*. Collana di sociologia 372. Milano: FrancoAngeli.
- Secondulfo D. 2005. *La bella età: giovani e valori nel Nord-Est di un'Italia che cambia*. Collana di sociologia 516. Milano: FrancoAngeli.
- Serra M. 2013. *Gli sdraiati*. I narratori. Milano: Feltrinelli.
- Serra P. 2013. *Il giudice onorario minorile*. Milano: FrancoAngeli.
- Shichor D., Binder A. 1982. «Community Restitution for Juveniles: An Approach and Preliminary Evaluation». *Criminal Justice Review* 7 (2): 46–50. doi:10.1177/073401688200700206.
- Silva C., Campani G., a cura di. 2004. *Crescere errando: minori immigrati non accompagnati*. Collana Politiche migratorie 16. Milano: FrancoAngeli.

- Sims B., Preston P., a cura di. 2006. *Handbook of juvenile justice: theory and practice*. Public administration and public policy 120. Boca Raton, FL: CRC/Taylor & Francis.
- Smith D.J. 2005. «The Effectiveness of the Juvenile Justice System». *Criminology and Criminal Justice* 5 (2): 181–95. doi:10.1177/1466802505053497.
- Soler M., Garry L.M. 2009. «Reducing Disproportionate Minority Contact: Preparation at the Local Level: (623992009-001)». <http://doi.apa.org/get-pe-doi.cfm?doi=10.1037/e623992009-001>.
- Staples W.G. 1986. «Restitution as a Sanction in Juvenile Court». *Crime & Delinquency* 32 (2): 177–85. doi:10.1177/0011128786032002003.
- Steinberg, Laurence. 2005. «Cognitive and Affective Development in Adolescence». *Trends in Cognitive Sciences* 9 (2): 69–74. doi:10.1016/j.tics.2004.12.005.
- Stein E. 1992. *L'empatia*. Milano: FrancoAngeli.
- Tomkins A.J., Slain A.J., Hallinan M.A., Willis C.E. 1995. «Subtle Discrimination in Juvenile Justice Decisionmaking: Social Scientific Perspectives and Explanations». *Creighton Law Review* 29.
- Turnaturi G. 2003. *Tradimenti: valori e conoscenze in famiglia*. Milano: Feltrinelli.
- Turnaturi G. 2012. *Vergogna: metamorfosi di un'emozione*. 1a. ed. in «Campi del sapere.» Campi del sapere. Milano: Feltrinelli.
- Umbreit M.S. 2001. *The handbook of victim offender mediation: an essential guide to practice and research*. 1st ed. San Francisco: Jossey-Bass.
- Van Bueren G. 2001. «Juvenile Justice: International Law Perspectives». In *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences*, 8067–69. Elsevier. <http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/B008043076702876X>.
- Vergani A. 2011. *Da fuori a dentro e da dentro a fuori: welfare, lavoro e formazione nel sistema della giustizia minorile*. Milano: FrancoAngeli.
- Vezzadini S. 2006. *La vittima di reato tra negazione e riconoscimento*. Heuresis, 17. Materiale di ricerca in criminologia devianza e politica del controllo sociale; 26. Bologna: CLUEB.
- Vezzadini S. 2012. *Per una sociologia della vittima*. Laboratorio sociologico 10. Milano: FrancoAngeli.
- Vezzadini S. *A proposito di ruoli scomodi: vittime minorenni e procedimento penale minorile*, «MINORI GIUSTIZIA», 2013, 1/2013, pp. 139 - 144
- Vezzadini S. *Being (Almost) Invisible: Victims of crime in the Italian Juvenile Criminal Justice System*, «TEMIDA», 2014, 4, pp. 87 - 106
- «Victim Impact Statement». 2002. In *The Concise Dictionary of Crime and Justice*, di Mark S. Davis. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States: SAGE Publications, Inc. <http://sk.sagepub.com/reference/the-concise-dictionary-of-crime-and-justice/n2006.xml>.
- Volpato C. 2011. *Deumanizzazione: come si legittima la violenza*. 1a. ed. Universale Laterza 919. Roma-Bari: Laterza.
- Wacquant L. 2000. *Parola d'ordine: tolleranza zero : la trasformazione dello stato penale nella società neoliberale*. Milano: Feltrinelli.
- Walsh A. 1985. «The Role of the Probation Officer in the Sentencing Process: Independent Professional or Judicial Hack?». *Criminal Justice and Behavior* 12 (3): 289–303. doi:10.1177/0093854885012003002.
- Weisz A.N. 2008. «Victim-Witness Advocacy Programs». In *Encyclopedia of Interpersonal Violence*, di Claire Renzetti e Jeffrey Edleson. 2455 Teller Road, Thousand Oaks California 91320 United States: SAGE Publications, Inc. <http://sk.sagepub.com/reference/violence/n534.xml>.
- Welch M. 2011. *Corrections: a critical approach*. 3rd ed. London; New York: Routledge.
- Whitehill J., Platt A.M. 1970. «The Child Savers: The Invention of Delinquency». *Michigan Law Review* 68 (4): 786. doi:10.2307/1287330.
- Zanatta A.L. 2008. *Le nuove famiglie: [felicità e rischi delle nuove scelte di vita]*. Bologna: il mulino.

## Sitografia

[www.giustiziaminorile.it](http://www.giustiziaminorile.it)  
[www.istat.it](http://www.istat.it)  
[www.unicef.it](http://www.unicef.it)  
[www.bjs.ojp.usdoj.gov](http://www.bjs.ojp.usdoj.gov)  
[www.ncjj.org](http://www.ncjj.org)  
[www.ristretti.it](http://www.ristretti.it)  
[www.giustiziariparative.net](http://www.giustiziariparative.net)  
[www.restorativejustice.org](http://www.restorativejustice.org)  
[www.europa.eu](http://www.europa.eu)  
[www.un.org](http://www.un.org)  
[www.methods.manchester.ac.uk/methods/narrative/](http://www.methods.manchester.ac.uk/methods/narrative/)  
[www.europeangroup.org](http://www.europeangroup.org)  
[www.ojp.usdoj.gov](http://www.ojp.usdoj.gov)  
[www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)  
[www.undp.org](http://www.undp.org)  
[www.ncjrs.gov](http://www.ncjrs.gov)  
[www.ojjdp.gov](http://www.ojjdp.gov)  
[www.utexas.edu](http://www.utexas.edu)

## **Appendice**

### **Traccia di intervista (ITA)**

#### **A) Background- formazione – attività (Background di studi, percorso formativo, scelte professionali)**

- 1) Quale percorso di istruzione (nel senso di livelli di istruzione universitaria) e formazione (intesa come formazione parallela al lavoro, formazione professionale) ha conseguito?
- 2) Quali sono le principali esperienze lavorative che ha maturato nel suo percorso professionale?
- 3) Quale è la sua esperienza nel procedimento penale a carico di imputati minorenni?
- 4) Ritiene rilevante il ruolo da lei rivestito nel procedimento minorile?
- 5) Chi sono gli attori coinvolti nel procedimento? Come valuta il grado di collaborazione con gli altri attori coinvolti?

#### **B) Misure previste/ Valutazione degli interventi**

- 6) Quale è la sua valutazione generale sull'efficacia delle misure sanzionatorie utilizzate dall'Autorità Giudiziaria che si occupa di reati commessi da minorenni? Riconsta delle differenze all'interno del territorio nazionale (o tra i vari Stati, se si parla degli USA)?
- 7) Quale è la sua valutazione generale sull'efficacia delle misure sanzionatorie utilizzate nel Tribunale in cui opera?
- 8) Quali sono i fattori che tiene maggiormente in considerazione nel compiere le sue scelte?
- 9) A suo avviso ed in base alla sua esperienza, quali sono gli strumenti che svolgono con più efficacia (e con più frequenza ) la funzione di rieducazione e responsabilizzazione del ragazzo?  
*- la famiglia del ragazzo gioca un ruolo importante? In che misura viene coinvolta?*
- 10) Gli esiti dei processi possono essere considerati 'soddisfacenti'? Per tutti?
- 11) In quale considerazione sono tenute le vittime nel procedimento a carico di imputati minorenni? 12) Viene considerata la vittima nella valutazione complessiva dell'efficacia degli interventi?

### **C) Giustizia riparativa**

13) Spostando la nostra attenzione sul tema della giustizia riparativa, in generale quale è la sua opinione in merito a questo approccio? In quali scenari vede più probabile l'applicazione di RJ?

15) Esistono strumenti di restorative justice nel processo penale a carico di imputati minorenni? In che forme/momenti del processo vengono applicati?

*- e in questi casi, la famiglia del ragazzo gioca un ruolo importante? In che misura viene coinvolta?*

16) A suo avviso, oggi che uso ne viene fatto? Perché?

- quali sono i punti di forza di questo approccio e quando può essere applicato?

- quali sono i limiti di questo approccio e quando non può essere applicato?

17) I minori stranieri o MSNA/ minori appartenenti a *minorities* (black, latinos etc) che grado e tipologia di accesso hanno a misure di RJ?

18) Quale è la situazioni di applicazioni della RJ in Italia/USA rispetto ad altri scenari internazionali?

### **D) Esiti e feedback**

19) Secondo la sua esperienza, è possibile ottenere dei riscontri/feedback in merito agli esiti delle misure di RJ? È possibile distinguere tra esiti nel breve e lungo periodo?

20) Quali soggetti sono deputati a valutare tali esiti?

21) Come valuterebbe, dal suo punto di vista, gli esiti delle misure di RJ nel complesso?

22) Quali possono essere i fattori che, con maggiore frequenza, ostacolano il buon esito delle misure di RJ?

### **E) Scenari futuri**

23) Quali possono essere i possibili scenari futuri per il paradigma della giustizia riparativa nel processo penale a carico di imputati minorenni?

24) E per la giustizia riparativa in generale?

25) Riesce ad immaginare uno scenario in cui si possano utilizzare gli strumenti della restorative justice in misura maggiore e con più efficacia?

## **Traccia di intervista (USA)**

### **A) General**

1) Can you describe (tell me a little bit about) your profession?

*Prompt: What is an average day like for you?*

*Prompt: What is good and bad about your work?*

2) How long have you been in your present position?

3) What did you prior to this current position? For how long?

4) Will you stay in your present position? What are your plans for the next five years?

5) If you had your choice, what would you do?

6) What would make you leave your profession?

### **B) Questions for Specific Professionals**

1) Can you tell me a little bit about your department?

*Prompt: What is it like to work there?*

2) Describe a typical day at work for you.

3) Can you talk about your experiences with juveniles?

4) Can you talk a little bit about your role in the juvenile justice system.

5) How do you think they see you?

6) Can you talk a little bit about your case load? PROMPT: How many cases would you handle on average in a month? How difficult is that?

7) What are you working on right now?

8) What are some of the most challenging aspects of your job?

9) Can you talk a little but about the juvenile justice system where you work? What are some of the challenges that you face as a prosecutor/defender in it?

10) How do the various parts of the juvenile justice system police, attorneys and courts work together? What are some of the challenges you encounter in coordinating the different levels?

11) What would you do to improve the system?

### **C) Programs and Philosophy**

1) Can you talk a little about the programs that are used to intervene with juveniles?

- 2) What is your evaluation of the effectiveness of these programs? What could they be doing differently to make the process more efficient and effective?
- 3) What is your general evaluation of the effectiveness of the programs used in your Court?
- 4) What are some of the ideas that guide your work with juveniles?
- 5) Based on your own experience with the JJS, what works best in terms of outcomes for juveniles (PROMPT: rehabilitative measures/programs)
- 6) What kind of role does the offender and his/her family play? How often is the family involved in the program?
- 7) What role does the victim play in the juvenile justice process?

#### **D) Restorative Justice**

- 1) Can you talk a little about what you understand as the restorative justice approach?
- 2) What do you think of restorative justice ideas and programs?
- 3) In what circumstances would you be most likely to use the RJ approach?
- 4) What kind of role does the offender's family play? How often is the family involved in the restorative justice program?
- 5) In your experience, how often is the RJ approach used?
- 6) What are some of the advantages and disadvantages of this approach?
- 7) If you have experience of restorative justice programs have they been evaluated? And what were the outcomes?
- 8) What is your personal opinion of the effectiveness of restorative justice?
- 9) What are the main elements that can help or hinder restorative justice?

#### **E) Future scenarios**

- 1) Looking ahead in what ways do you see restorative justice programs being an integral part of the juvenile justice system?
- 2) Can you imagine a scenario in which RJ programs would be used more and with more effectiveness?
- 3) Overall, in what ways would you say the juvenile justice system is effective?
- 4) What changes do you expect to see over the next 5-10 years?